

COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)
Regione Veneto

Elaborato



Scala



PIANO DEGLI INTERVENTI
VARIANTE PARZIALE N. 7

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

Art. 12 D.lgs 152/2006 e s.m.i. Allegato I alla Parte Seconda D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE



Sindaco:
Cristiano Montagner

Assessore Urbanistica
Michele Ferronato

Ufficio del PAT e del PI
dott. Massimo Baggio (coordinatore)
dott.ssa Giulia Piva

Progettista
Roberto Sartor architetto



DATA Maggio 2024

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. INTRODUZIONE	5
2.1. Finalità del documento	5
2.2. La normativa vigente	5
3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.I.	9
3.1. Quadro di riferimento progettuale	9
3.1.1. Inquadramento territoriale.....	9
3.1.2. Quadro urbanistico.....	9
3.1.3. Il Documento Programmatico Preliminare del Sindaco.....	10
3.2. La Variante N. 7 al Piano degli Interventi.....	10
3.2.1 Varianti puntuali.....	11
3.2.2 Criteri Perequativi	15
3.2.3 Norme Tecniche Operative.....	16
3.2.4 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale	24
3.2.5 Localizzazione e descrizione delle previsioni oggetto di valutazione	25
3.2.6 Stato di fatto delle aree oggetto di modifiche.....	51
3.3. Influenza della Variante n. 7 al P.I. su altri piani sovraordinati.....	69
3.3.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente	69
3.3.2 Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile	77
3.3.3. Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito	81
3.3.4. Piani di Area.....	81
3.3.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.....	82
3.3.6. Piano di utilizzazione della risorsa termale	94
3.3.7. Piano Regionale dei Trasporti.....	94
3.3.8. Piano Regionale Neve	94
3.3.9. Piano sulle Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica	95
3.3.10. Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera	95
3.3.11. Piano di Tutela delle Acque.....	95
3.3.12. Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Alpi Orientali	96
3.3.13. Piano di Assetto Idrogeologico	96
3.3.14. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni	98
3.3.15. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali	99
3.3.16. Piano Regionale Attività di Cava.....	100
3.3.17. Piano Faunistico Venatorio.....	100
3.3.18. Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.....	101
3.3.19. Piano di Emergenza Comunale	102
3.3.20. Piano di Assetto del Territorio	102
3.3.20.1. Le indicazioni normative.....	115
3.4. Quadro di riferimento ambientale pertinente al territorio comunale.....	134
3.4.1. Aria	134
3.4.1.1. Qualità dell'aria.....	134
3.4.1.2. Stima delle emissioni inquinanti in atmosfera	142
3.4.1.3. Inventario delle emissioni	143
3.4.2. Clima	146
3.4.2.1. Precipitazioni.....	146
3.4.2.2. Temperature	146
3.4.3. Acqua	147
3.4.3.1. Rete idraulica	147
3.4.3.2. Qualità acque superficiali	151
3.4.3.3. Qualità acque sotterranee.....	158
3.4.3.4. Servizi idrici	161

3.4.4. Suolo e sottosuolo.....	164
3.4.4.1. Litologia.....	164
3.4.4.2. Geomorfologia.....	166
3.4.4.3. Idrogeologia.....	169
3.4.5. Rischio idraulico.....	173
3.4.6. Pedologia.....	180
3.4.6.1. Capacità d'uso dei suoli.....	183
3.4.6.2. Capacità protettiva dei suoli.....	184
3.4.6.3. Rischio di erosione dei suoli.....	185
3.4.6.4. Contenuto di carbonio organico nei suoli.....	188
3.4.6.5. Riserva idrica dei suoli.....	189
3.4.7. Rischio sismico.....	191
3.4.8. Biodiversità, Flora, Fauna.....	192
3.4.8.1. Habitat Corine.....	192
3.4.8.2. Aree tutelate.....	194
3.4.8.3. Vegetazione e fauna.....	194
3.4.8.4. Rete ecologica comunale.....	195
3.4.9. Patrimonio culturale architettonico e archeologico.....	196
3.4.10. Inquinanti fisici.....	197
3.4.10.1. Inquinamento luminoso.....	197
3.4.10.2. Radiazioni ionizzanti.....	199
3.4.10.3. Radiazioni non ionizzanti.....	201
3.4.10.4. Rumore.....	204
3.4.11. Mobilità.....	204
3.4.11.1. Rete infrastrutturale.....	204
3.4.12. Rifiuti.....	206
3.4.12.1. Rifiuti speciali.....	206
3.4.12.2. Rifiuti urbani.....	207
3.4.12.3. Impianti di gestione rifiuti.....	207
3.4.12.4. Discariche.....	208
3.4.13. Vincoli.....	208
3.4.13.1. Vincolo idrogeologico.....	208
3.4.13.2. Vincoli monumentali e paesaggistici.....	208
3.4.13.3. Vincolo sismico.....	210
3.4.13.4. Vincolo archeologico.....	210
3.5. Rilevanza della variante generale al P.I. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.....	211
3.5.1. Valutazione d'Incidenza.....	211
4. CARATTERISTICHE DELLE AREE IN VALUTAZIONE E DEGLI EVENTUALI IMPATTI.....	212
4.1. Fattori di attenzione ambientale.....	216
4.1.1. B - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo (varr. 19, 21, 22).....	216
4.1.1.1. Idrogeomorfologia.....	216
4.1.1.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione.....	217
4.1.1.3. Ecosistemi.....	217
4.1.1.4. Clima acustico e qualità dell'aria.....	217
4.1.1.5. Inquinamento luminoso.....	217
4.1.1.6. Accessibilità dell'area.....	217
4.1.1.7. Reti tecnologiche.....	217
4.1.2. C – Cambio di destinazione d'uso di edifici o loro parti (varr. 8 e 24).....	217
4.1.2.1. Idrogeomorfologia.....	217
4.1.2.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione.....	217
4.1.2.3. Ecosistemi.....	218
4.1.2.4. Clima acustico e qualità dell'aria.....	218
4.1.2.5. Inquinamento luminoso.....	218
4.1.2.6. Accessibilità dell'area.....	218
4.1.2.7. Reti tecnologiche.....	218
4.1.3. D - Trasformazioni di zona (varr. 1, 12, 14, 20, 23, 29, 30, 34, 35).....	218
4.1.3.1. Idrogeomorfologia.....	218

4.1.3.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione.....	218
4.1.3.3. Ecosistemi.....	218
4.1.3.4. Clima acustico e qualità dell'aria.....	219
4.1.3.5. Inquinamento luminoso	219
4.1.3.6. Accessibilità dell'area.....	219
4.1.3.7. Reti tecnologiche	219
4.1.4. E – Ampliamenti o variazioni di aree edificabili (varr. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 25, 26)	219
4.1.4.1. Idrogeomorfologia	219
4.1.4.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione.....	219
4.1.4.3. Ecosistemi.....	219
4.1.4.4. Clima acustico e qualità dell'aria.....	220
4.1.4.5. Inquinamento luminoso	220
4.1.4.6. Accessibilità dell'area.....	220
4.1.4.7. Reti tecnologiche	220
4.1.5. F – Riconferma di aree oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 (varr. 31, 32, 33).....	220
4.1.5.1. Idrogeomorfologia	220
4.1.5.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione.....	220
4.1.5.3. Ecosistemi.....	220
4.1.5.4. Clima acustico e qualità dell'aria.....	220
4.1.5.5. Inquinamento luminoso	220
4.1.5.6. Accessibilità dell'area.....	221
4.1.5.7. Reti tecnologiche	221
4.2. Potenziali effetti attesi	221
4.2.1. B – Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo (Varr. 19, 21, 22).....	221
4.2.2. C – Cambio di destinazione d'uso di fabbricati o loro parti (Varr. 8, 24).....	221
4.2.3. D – Trasformazioni di zona (Varr. 1, 12, 14, 20, 23, 29, 30, 34, 35)	222
4.2.4. E – Ampliamenti o variazioni di aree e lotti edificabili (Varr. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 25, 26)	222
4.2.5. F – Riconferma di aree oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18 L.R.11/2004 (Varr. 31, 32, 33).....	223
4.2.6. Carattere cumulativo degli impatti	223
4.2.7. Natura transfrontaliera degli impatti.....	224
4.2.8. Rischi per la salute umana e per l'ambiente.....	224
4.2.9. Valore e vulnerabilità delle aree	224
4.2.10. Aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	225
4.3. Risposte associate agli impatti attesi.....	225
4.3.1. Sostenibilità	225
4.3.2. Valutazione qualitativa	225
4.3.3. Valutazione quantitativa.....	244
4.3.3.1. I dati quantitativi della Variante	244
4.3.3.2. La valutazione della BTC	245
4.3.3.3 Servizi ecosistemici.....	246
4.3.4. Risposte assunte e monitoraggio	248
4.3.5. Coerenza tra obiettivi generali di sostenibilità e contenuti della Variante	249
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	251

1. PREMESSA

Il presente Rapporto Ambientale preliminare è finalizzato alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante parziale n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente, relativa a modifiche puntuali introdotte dalla Variante in oggetto ed all'adeguamento a normative regionali.

L'assoggettabilità a VAS si rende necessaria ai sensi della D.G.R. n. 545 del 09 maggio 2022 (Bur n. 78 del 08/07/2022) *Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233.*

L'intervento è compreso tra le fattispecie di cui all'Allegato A della D.G.R. 1717 del 03.10.2013.

2. INTRODUZIONE

2.1. Finalità del documento

Il presente Rapporto fornisce all'Autorità Ambientale competente (Commissione Regionale VAS) le informazioni relative alla Variante parziale n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente descritta in premessa, al fine di verificare la necessità di procedere o meno a Valutazione Ambientale Strategica.

Tali informazioni riguardano le trasformazioni conseguenti la Variante allo strumento urbanistico vigente, i probabili e prevedibili effetti attesi connessi alla sua attuazione e le aree potenzialmente coinvolte dagli stessi.

2.2. La normativa vigente

La complessità insita nella valutazione del territorio, nel quale occorre considerare tutte le componenti ivi presenti: ambientali abiotiche e biotiche, attività - strutture e infrastrutture antropiche, risorse sociali, storiche e religiose, impone agli strumenti di programmazione e pianificazione un approccio strategico e non settoriale.

La scarsità delle risorse e la fragilità ambientale esigono particolare attenzione nella definizione degli obiettivi e soprattutto nella verifica dei possibili effetti negativi conseguenti. È necessaria la verifica degli impatti ambientali dovuti a singoli interventi od opere, anticipando la valutazione a livello di programmazione.

Nella stesura del presente elaborato sono state assunte le indicazioni contenute nella Direttiva istitutiva della VAS e nel Decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico:

- Dir. 2001/42/CE - Allegato II
- D. Lgs 4/2008 correttivo al D.lgs. 152/2006 - Allegati I e VI
- D. Lgs 128/2010 correttivo al D.lgs. 152/2006 – art. 2, comma 3

Il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, e le successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.lgs. n. 128/2010, definiscono in modo univoco le modalità di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e della Verifica di Assoggettabilità di un'opera, piano o programma alla stessa.

In particolare all'**art. 6** si specifica che:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

... omissis

All'art. 12 si espone la procedura da seguire nella fase di verifica.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

L'Allegato I alla Parte Seconda del Decreto definisce puntualmente i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenuto conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenuto conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La **D.G.R. 1717/2013** "Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1 della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4", all'Allegato A, punto 6 detta gli indirizzi applicativi nella stesura del RAP, che di seguito si riportano.

6. Al fine di dare univoci indirizzi applicativi ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'allegato I – Parte seconda – del D.lgs 152/2006, si indicano le seguenti linee guida per la Verifica di Assoggettabilità degli strumenti attuativi facendo nel contempo presente che lo sviluppo del RAP dovrà essere opportunamente commisurato alle caratteristiche urbanistico-edilizie in gioco, allo stato ambientale dell'area ed alla natura delle opere/destinazioni dello strumento attuativo (residenziali, produttive, commerciali, direzionali, ...):

6.1 Documentazione Tecnico-Amministrativa:

Nel richiamare le procedure individuate con la DGR 791/2009, si fa presente che l'Autorità Procedente e/o il Proponente, in allegato alla richiesta di parere, deve presentare la seguente documentazione:

- Una copia in formato digitale del Rapporto Ambientale Preliminare contenente tutti i dati di progetto richiesti anche dal Decreto Sviluppo, nonché le risultanze della Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., la delibera di adozione dello strumento attuativo, le osservazioni e/o opposizioni e le relative controdeduzioni;
- Elenco dei soggetti con i relativi indirizzi pec, aventi competenza in materia ambientale che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto (a titolo esemplificativo: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, USL, Dipartimento di Prevenzione, Consorzio di Bonifica competente, Arpa, Provincia, Autorità di Bacino competente, Comuni limitrofi, ecc. ...).

6.2 Caratteristiche dell'area d'intervento del Piano Attuativo:

Per l'acquisizione dei pareri delle autorità ambientali e per l'istruttoria è necessario che venga fornito un quadro conoscitivo dell'area di intervento inquadrato in un contesto territoriale più ampio con richiamo alla normativa urbanistico-edilizia di riferimento e con dettaglio delle caratteristiche degli interventi edilizi, mediante:

- Contestualizzazione geografica. Inquadramento urbanistico.
- Documentazione fotografica dell'area di progetto. Sistema infrastrutturale.
- Stato attuale dei luoghi, ambiti di tutela, vincoli, criticità, caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

6.3 Quadro pianificatorio:

E' necessario evidenziare la coerenza delle scelte progettuali del PUA con le indicazioni dei piani sovraordinati, (a titolo di esempio PTCP, PTRC, Piani d'Area, etc.) che costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento del PUA oggetto di valutazione. L'analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatico consente di valutare la relazione del PUA con gli altri piani e programmi agenti sul medesimo territorio, evidenziando sinergie e punti di criticità.

6.4 Progetto:

Il PUA è attuazione delle scelte pianificatorie operate in sede PRG/PAT/PATI.

Il Rapporto Ambientale Preliminare deve analizzare le scelte urbanistiche e progettuali che interessano l'uso di risorse e aspetti ambientali, evidenziando:

- Contenuti e dati dimensionali;
- Nuove previsioni, dotazioni territoriali e infrastrutturali, indici di edificabilità, destinazioni d'uso ammesse, e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi;

Deve essere esplicitato nei seguenti documenti:

- Elaborato grafico planivolumetrico, a scala adeguata, che evidenzia le previsioni e i contenuti del piano.
- Elaborato grafico che evidenzia il rapporto delle previsioni di piano con il contesto territoriale esistente.
- Norme Tecniche di Attuazione.

6.5 Effetti sull'ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale:

Nel Rapporto Ambientale Preliminare, vanno valutati gli effetti, le pressioni e gli impatti significativi sull'ambiente, compresi gli effetti relativi alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora, alla fauna, al suolo, all'acqua, all'aria, al clima acustico, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, architettonico e archeologico, al consumo di suolo, al paesaggio e all'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, diretti e indiretti, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, ovviamente in scala e a cascata dallo strumento pianificatorio sovraordinato.

Vanno individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi nella realizzazione del PUA, evidenziando se si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili sull'ambiente.

A titolo meramente semplificativo:

- *va evidenziato se vi sono problemi pertinenti al vincolo idrogeologico da approfondire in sede di progettazione architettonica preliminarmente al rilascio di titoli abilitativi;*
- *va, altresì, evidenziato se vi saranno flussi veicolari aggiuntivi rispetto a quelli già circolanti causati dalla trasformazione ovvero se sono previsti interventi infrastrutturali aggiuntivi per la facilitazione dell'afflusso o deflusso dei mezzi veicolari;*
- *va valutata la soggiacenza della falda in caso di strutture sotterranee che possano interessare la falda stessa;*
- *in relazione all'importanza e alla tipologia delle opere, dovrà essere valutato il grado di protezione naturale della falda emunta ad uso idropotabile e la vulnerabilità idrogeologica dell'acquifero in relazione a possibili infiltrazioni di sostanze inquinanti della superficie;*
- *in considerazione della localizzazione e delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche proposte, vanno considerate le possibili interferenze paesaggistiche negative con gli elementi rilevanti dal punto di vista architettonico presenti nel tessuto edificato, ovvero con le componenti portanti del paesaggio extraurbano;*
- *per quanto riguarda le specie autoctone che formano il mascheramento paesaggistico, occorrerà una valutazione accurata in merito alla reale consistenza che dovranno assumere e alla possibilità che si leghino ad altri elementi del paesaggio rurale circostante.*

La presente elencazione vale solo a titolo esemplificativo e può essere utilizzata come parametro del contenuto degli effetti e criticità e mitigazioni.

Infine, posto che le opere da realizzare hanno carattere locale, nel caso, va evidenziato come non vi siano effetti di natura transfrontaliera.

6.6 Condizioni di Sostenibilità Ambientale, Mitigazioni e Compensazioni:

Nel Rapporto Ambientale Preliminare vanno evidenziate le azioni di mitigazioni e/ o compensazioni necessarie per rendere sostenibile la trasformazione territoriale, individuando le misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'adozione del piano.

6.7 Conclusioni:

Vanno sinteticamente illustrate le ragioni pianificatorie e di sostenibilità del piano.

3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.I.

3.1. Quadro di riferimento progettuale

3.1.1. Inquadramento territoriale

Il Comune di Mussolente confinante a nord con il Comune di Borso del Grappa (TV), a est con il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), a sud con il Comune di Loria (TV) ed a ovest con Romano d'Ezzelino, ha una superficie territoriale di 15,36 kmq, dei quali circa 1/3 in collina nella parte settentrionale del territorio comunale, ed il restante in pianura; la sua altitudine varia tra gli 84e i 231 metri s.l.m.

Il Comune di Mussolente è localizzato nella fascia pedecollinare che raccorda l'alta pianura veneta con i rilievi delle prealpi venete; il settore settentrionale del territorio comunale presenta dei rilievi collinari con una morfologia abbastanza dolce. L'area collinare risulta interrotta nella zona centrale da una fascia sub pianeggiante percorsa dal Torrente Giarone che raccoglie le acque di drenaggio delle aree circostanti. La porzione centro-meridionale del territorio comunale è pianeggiante con una quota che passa dai 119 metri s.l.m. alla base della zona collinare a 84 metri s.l.m. all'estremo sud del territorio comunale.

La popolazione di 7.602 abitanti al 31.12.2022, è distribuita nella frazione di Casoni e nel capoluogo Mussolente; la popolazione residente distribuita sulla superficie territoriale di 15,36 kmq, determina una densità media di 495 abitanti/Kmq.

3.1.2. Quadro urbanistico

Il Comune di Mussolente ha concluso la fase relativa al PAT, in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza a seguito dei seguenti principali atti formali:

- adozione del PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30.11.2011
- approvazione del PAT in conferenza dei servizi in data 23.04.2013
- ratifica del PAT da parte della Provincia di Vicenza con deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 07.05.2013

Con variante n. 1 al PAT il Comune di Mussolente si è adeguato a quanto previsto dalla L.R. n. 14/2017 e dalla DGRV n. 668/2018 sul contenimento del consumo di suolo.

Il Comune di Mussolente a seguito dell'approvazione del PAT si è dotato di primo Piano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2014 e approvato con delibera di C.C. n. 10 del 08.04.2014, con un primo parziale adeguamento del previgente PRG/PI ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio.

Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che per sua natura richiede di essere strutturato attraverso pratiche di concertazione e concorso di cittadini ed imprese, affinché gli stessi possano trovare risposte alle loro necessità.

Il mantenimento dell'equilibrio ambientale, la tutela degli ecosistemi naturali e del paesaggio, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, divengono riferimenti fondamentali della pianificazione urbanistica.

Successivamente in risposta a problematiche e necessità di carattere urbanistico, nonché per adeguamenti normativi derivati dalla legislazione nazionale o regionale, il Comune ha approvato 6 Varianti parziali al Piano degli Interventi.

La Variante parziale n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente si inserisce in un contesto normativo che ha subito grandi evoluzioni e cambiamenti.

La pianificazione urbanistica è stata interessata negli ultimi anni da una evoluzione della normativa a livello nazionale, ma soprattutto regionale, che ha delineato nuovi scenari nell'elaborazione dei piani urbanistici, in particolare per quanto concerne il contenimento del consumo di suolo ed i temi legati alla riqualificazione edilizia, alla rigenerazione urbana ed alla sostenibilità ambientale.

La legge regionale 6 giugno 2017; n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” ha imposto una ulteriore rifondazione disciplinare dopo un decennio di profonde modificazioni ed innovazioni del quadro legislativo in materia urbanistica ed edilizia.

Quest’ultimo si inserisce in un contesto di grandi cambiamenti sociali, acuiti dalla crisi economica ed ambientale, che hanno dato luogo a situazioni inimmaginabili solo pochi anni fa, quali l’introduzione delle cosiddette “varianti verdi” per l’inedificabilità dei suoli e piani regolatori privi di nuove previsioni edificatorie o addirittura di riduzione delle stesse, che prefigurano un “ripiegamento” della grande espansione urbana degli anni scorsi.

Di fatto, pur con alcune contraddizioni, si è preso atto della fine dell’ideologia della crescita illimitata dell’economia e dell’urbanizzazione, della produzione e del consumo di merci anche particolari quali gli edifici.

La progressiva diminuzione del consumo di suolo per l’urbanizzazione che la nuova normativa urbanistica impone in maniera sempre più incisiva, deve accompagnarsi ad un efficace consolidamento delle strategie di piano degli strumenti urbanistici, nell’affrontare i temi del dismesso urbano, del restauro territoriale, della tutela delle aree agricole e del paesaggio, della salvaguardia della biodiversità.

In sintesi si va verso una elaborazione di piani comunali di riordino e consolidamento e non più di dilatazione dell’urbanizzato, consapevoli però di agire in contesti territoriali già fortemente configurati, nei quali devono prevalere politiche urbanistiche di riuso e recupero del capitale fisso sociale.

3.1.3. Il Documento Programmatico Preliminare del Sindaco

Il Documento Programmatico Preliminare del Sindaco individua nel Piano degli Interventi lo strumento di pianificazione urbanistica capace di assicurare una disciplina coerente con l’esistente, evitando vuoti normativi o incertezze procedurali, incentrato concretamente sullo sviluppo del territorio e sulla attuabilità degli interventi, con i seguenti obiettivi e priorità:

- coerenza con la pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, ecc.);
- coerenza con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale;
- soddisfacimento delle esigenze primarie locali e per il miglioramento della qualità della vita;
- fattibilità e finanziabilità in rapporto alla programmazione economica locale e ai vincoli di spesa;

Per questa serie di considerazioni il Documento Programmatico Preliminare del Sindaco dal punto di vista operativo, ha affidato alla Variante n. 7 al Piano degli Interventi lo sviluppo delle seguenti tematiche:

- definizione di interventi puntuali nelle aree di urbanizzazione consolidata;
- limitate nuove previsioni edificatorie finalizzate al soddisfacimento di esigenze insediative locali;
- individuazione di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
- riduzione di previsioni edificatorie a seguito dell’accoglimento di richieste di “varianti verdi” ai sensi della L.R. 4/2015;
- ricognizione di aree, attrezzature e infrastrutture interessate da decadenza ai sensi dell’articolo 18, comma 7 della L.R. 11/2004;
- recepimento delle normative regionali sul contenimento del consumo di suolo;
- ricognizione sugli edifici oggetto di tutela da parte del PI;
- correzione di incongruenze ed errori cartografici;
- integrazione all’elaborato Criteri perequativi;
- modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche Operative e al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale; redazione del Registro fondiario del consumo di suolo.

3.2. La Variante N. 7 al Piano degli Interventi

Con la Variante n. 7 al Piano degli Interventi l’Amministrazione comunale intende dare risposta, nei limiti della compatibilità con il PAT e del rispetto della normativa vigente, alle richieste e proposte pervenute da parte di cittadini e imprese, successivamente all’entrata in vigore del vigente Piano degli Interventi.

Non vengono in questa Variante affrontate tematiche relative al riassetto pianificatorio, limitando le modifiche ad interventi da normare e disciplinare puntualmente.

3.2.1 Varianti puntuali

La Variante n. 7 ha elaborato per ognuna delle 35 modifiche al PI vigente, specifiche schede normative puntuali che disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistico/edilizie così suddivisibili:

- 1) Varianti verdi ai sensi dell'art 7 della L.R. 4/2015 per l'inedificabilità delle aree;
- 2) Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo;
- 3) Cambio di destinazione di edifici o loro parti;
- 4) Trasformazioni di zona;
- 5) Ampliamenti o variazioni di aree e lotti edificabili;
- 6) Riconferma di aree oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004;
- 7) Edificio oggetto di credito edilizio
- 8) Riconoscimento dei gradi di protezione edifici tutelati.

1) Varianti verdi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015

Variante 6: Interessa un'area di superficie di mq 400 collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Casoni e urbanisticamente classificata zona residenziale B2/15 – Residenziale di completamento. La variante prevede la trasformazione dell'area in zona a Verde Privato priva di edificabilità.

Variante 17: Interessa un'area di superficie pari a mq 1.103 collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Mussolente e urbanisticamente classificata residenziale C1/25 – Residenziali intermedie di espansione. La variante prevede la trasformazione dell'area in zona a Verde Privato priva di edificabilità.

Variante 27: Interessa un'area di superficie di mq 1.336 collocata all'interno dell'area urbana consolidata a Casoni e urbanisticamente classificata zona residenziale C1.4/74 – Centri rurali. La variante prevede la trasformazione dell'area in zona a Verde Privato priva di edificabilità.

Variante 28: Interessa un'area di superficie di mq 875 collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Casoni e urbanisticamente classificata zona residenziale C1.2/45 – Ambiti periurbani soggetta a vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua. La variante prevede la trasformazione dell'area in zona a Verde Privato priva di edificabilità.

2) Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo

Variante 19: Riguarda un edificio di superficie netta mq 60, oltre a porticati, in origine adibito a ricovero attrezzi, collocato in zona E – Agricola di tutela ambientale a Mussolente. La variante prevede l'inserimento del fabbricato nelle schede "Fabbricati non più funzionali all'attività agricola" con possibilità di modifica della destinazione d'uso in senso residenziale.

Variante 21: Interessa un edificio con volumetria fuori terra di mc 240, in origine adibito a ricovero attrezzi, ubicato in zona E – Agricola di tutela ambientale e ricompreso in un ambito soggetto a vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua a Mussolente. La variante prevede l'inserimento del fabbricato nelle schede per "Fabbricati non più funzionali all'attività agricola" con possibilità di modifica della destinazione d'uso in senso residenziale.

Variante 22: Riguarda un edificio con volumetria fuori terra di mc 550, localizzato in zona E – Agricola di tutela ambientale e nelle fasce di rispetto stradale e pozzi per l'approvvigionamento idrico a Mussolente. La variante prevede l'inserimento del fabbricato nelle schede "Fabbricati non più funzionali all'attività agricola" con possibilità di modifica della destinazione d'uso in senso residenziale.

3) Cambio di destinazione d'uso di edifici o loro parti

Variante 8: L'edificio interessato è posto all'interno dell'area agricola di tipo E in ambito paesaggistico D. Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua. La variante prevede il recupero del fabbricato con attività produttiva dismessa, consentendo la trasformazione della destinazione d'uso da artigianale a residenziale. E' ammessa la demolizione con ricostruzione o la ristrutturazione dell'edificio esistente fino ad un massimo di mc 800. Si prescrive che l'intervento dovrà dare luogo ad un edificio compatibile con i caratteri architettonici dell'area agricola.

Variante 24: Riguarda un edificio posto in zto E – Zona agricola e interessato da “Attività produttiva da confermare” a Casoni. La variante prevede, a seguito della parziale dismissione dell'attività produttiva, il cambio di destinazione d'uso del fabbricato ai fini abitativi a completamento dell'esistente residenziale, senza aumento della volumetria o delle superfici legittime esistenti.

4) Trasformazione di zona

Variante 1: L'area interessata, di mq 8.190, è posta all'interno della zto classificata zona D3.1/1 – Mista di ristrutturazione e sita in ambito di vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua. La variante prevede il consolidamento residenziale dell'ambito localizzato nel centro abitato di Mussolente, modificando la previgente destinazione urbanistica zto D3.1/1, in zona C2 – Residenziali di espansione soggetta a Piano Urbanistico Attuativo, in considerazione che le destinazioni d'uso previste nella zona dal vigente PI, sono in gran parte assimilabili a quelle delle zone residenziali e del ridimensionamento delle funzioni produttive nell'area. Si prescrive che la progettazione debba dialogare con gli insediamenti interessati da tutela architettonica. Vanno previsti interventi di mitigazione verso l'area agricola con specie arboree ed arbustive previste dal PI. Gli standard urbanistici a verde andranno preferibilmente posti in collegamento con l'area verde esistente. Andrà realizzato un nuovo accesso all'area residenziale da via Cumana.

Variante 12: L'area interessa la zona C2/4 – Residenziale di espansione all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata a Mussolente. La variante prevede l'adeguamento allo stato di fatto, con trasformazione dell'area residenziale di espansione, nella quale sono state eseguite e cedute le opere di urbanizzazione al Comune, in area di completamento ad intervento edilizio diretto. Andranno mantenuti gli indici e i parametri edificatori della zto C2/4, ammettendo le tipologie edilizie della zto B2/26; la variante non prevede aumenti delle vigenti possibilità edificatorie.

Variante 14: Interessa un'area edificata classificata zto E – Zona Agricola, inserita in ambito di urbanizzazione consolidata a Casoni. La variante prevede il riconoscimento dell'edificazione residenziale esistente, già compresa nell'ambito di urbanizzazione consolidata, con inserimento dell'area in zona C1.2/34 – Ambiti periurbani. Di conseguenza viene stralciata la classificazione di un edificio non più funzionale alla conduzione del fondo n. 7. Non sono ammessi ampliamenti delle volumetrie legittime esistenti.

Variante 20: Interessa un'area a Mussolente collocata in zto E – Zona agricola e inserita in un ambito compreso in “Contesti figurativi dei contesti monumentali (PTCP). Nell'area sono presenti un cono visuale e un edificio interessato da tutela con il n. 147. La variante prevede l'obbligo della sottoscrizione di un accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004, qualora si intendano realizzare: nuove strutture destinate all'addestramento/allevamento e ricovero cavalli da salto e strutture accessorie, la ristrutturazione dell'edificio residenziale esistente e la demolizione dell'edificio a destinazione artigianale. Parte della zona agricola andrà trasformata in aree a parco e attrezzature sportive.

Variante 23: Interessa un'area di mq 4636 classificata Verde Privato VP/9, sita in zona di urbanizzazione consolidata a Mussolente. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale e il contestuale potenziamento delle aree pubbliche o di interesse pubblico, attraverso la riclassificazione dell'area da Verde Privato VP/9 a zona C1 - Residenziali intermedie di espansione. Dovrà essere ceduta a titolo perequativo al Comune una

superficie pari al 30% dell'area sul lato nord del lotto da destinare ad attrezzature di interesse generale.

Variante 29: L'area interessata, con superficie di circa mq 150, è collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Mussolente, e urbanisticamente classificata zona residenziale B1/3 – Residenziali di completamento con interventi subordinati a PUA, per il recupero di zone produttive dismesse. La variante prevede lo stralcio dell'area dall'ex ambito artigianale, con il quale non è mai stata collegata, e la sua inclusione in zona C1/30 - Residenziali intermedie di espansione.

Variante 30: Interessa un lotto di mq 500 a Mussolente ubicato in zto C2/5 – Residenziale di espansione e contiguo ad un'area con Piano di Lottizzazione convenzionato. La variante prevede il riconoscimento delle caratteristiche urbanistiche del lotto rispetto al contesto pianificatorio nel quale è inserito, modificandone la vigente zonizzazione zto C2/5 - Residenziale di espansione in zto B2/10 – Residenziale di completamento.

Variante 34: Riguarda un'area classificata zto F60/8 - Aree per attrezzature di interesse comune per esposizioni e fiere, a sud dell'area produttiva di Casoni. La variante prevede la riclassificazione dell'ambito ovest della zto F60/8 di mq 9.279, in zto D2- Artigianali ed industriali di espansione. La modifica urbanistica attua le previsioni del vigente Piano di Assetto del Territorio che inserisce l'area tra le "Linee di sviluppo insediativo-produttivo" di cui all'articolo 22 delle NTA del PAT. Si prescrive che gli accessi alla nuova area D2 dovranno avvenire esclusivamente dal lato nord; gli standard a parcheggi pubblici andranno localizzati sui lati nord o est. Gli interventi edilizi sono realizzabili tramite IED.

Contestualmente la Variante prevede la riclassificazione di parte della restante zto F60/8 di mq 4.250, in zto F84 – Aree attrezzate a parco, gioco e sport per impianti sportivi di base.

Variante 35: Interessa un'area classificata zto F95/14 - Aree a parcheggio, ubicata sul limite ovest dell'area produttiva di Casoni. La variante prevede la riclassificazione di parte della zto F95/14, in zto F60 - Aree per attrezzature di interesse comune riconoscendo l'attuale utilizzo quale ecocentro comunale.

5) Ampliamenti o variazioni di aree e lotti edificabili

Variante 2: L'area interessata è compresa tra la zona C1/16 – Residenziale intermedia di espansione a Mussolente e l'ambito agricolo di tutela paesaggistica. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT, attraverso l'ampliamento della zto C1/16 e l'individuazione di un lotto edificabile. Parte del lotto verso sud è soggetto a Verde Privato privo di capacità edificatoria. L'ambito oggetto di modifica è compreso nell'area di urbanizzazione consolidata delimitata ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 3: Interessa un'area classificata zto E – Zona agricola e sita in un ambito contiguo alla zona C1/92 – Residenziale intermedia di espansione a Casoni. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di prima casa di abitazione, con ampliamento di mq 900 della zto C1/92 e individuazione di lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 4: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zto C1.2/6 – Ambiti periurbani a Casoni. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di un'abitazione per i componenti del nucleo familiare, con l'ampliamento della zto C1.2/6 e individuazione di un lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600.

Variante 5: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zona C1.2/32 – Ambiti periurbani a Casoni. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di abitazione per i componenti del nucleo familiare, con l'ampliamento di mq 1.212 della zto C1.2/32 e individuazione di lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 7: Riguarda una attività produttiva commerciale-artigianale di prodotti ittici posta in zona residenziale C1.4/75 – Centri rurali a Casoni e interessata da vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua. La variante prevede l'ampliamento sul lato ovest dell'attuale edificio produttivo, per una superficie coperta non superiore a mq 75, con formazione di un portico aperto su tre lati in prosecuzione del fabbricato esistente.

Variante 9: L'area interessata è collocata all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente e urbanisticamente classificata zona C1.3/6 – Ambiti periurbani, con individuato lotto per edificazione puntuale di mc 800. La variante prevede il consolidamento della zona residenziale, con modifica delle previsioni del lotto libero individuato dal vigente PI, consentendo una capacità edificatoria massima compresa l'edificazione esistente di mc 1400.

Variante 10: L'area è posta all'interno della zto C1.3/17 – Ambiti periurbani con edificazione puntuale, interessata da vincolo stradale a Casoni. La variante prevede il completamento residenziale dell'area con ampliamento della zto C1.3/17 e del lotto libero individuato dal PI, per realizzare un ampliamento dell'edificio esistente di metri 7,00 e un volume massimo di mc 260. Contestualmente, in conformità di quanto contenuto all'articolo 2 del Codice della Strada di cui all'articolo 26 comma 3, viene ridotta la fascia di rispetto stradale da ml 40 a ml 20.

Variante 11: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zona C1.4/10 – Centri rurali a Mussolente. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica è finalizzata alla realizzazione di prima casa di abitazione con l'ampliamento di mq 435 della zona C1.4/10, per la medesima profondità della zto vigente e la contestuale riduzione del vincolo stradale secondo le norme del vigente PI per le aree urbane.

Variante 13: Riguarda un edificio con attività produttiva artigianale ricadente parte in zona residenziale C1.2/15 – Ambiti periurbani e parte in zona E – Zone agricole a Casoni. La variante prevede di ricomprendere in zona residenziale C1.2/15 l'attività artigianale esistente, ai fini di una uniformità urbanistica dell'edificio. Sono comunque consentite tipologie di attività artigianali compatibili con le caratteristiche residenziali dell'area.

Variante 15: L'area interessata è posta in zto E -Zona agricola collegata a struttura turistico ricettiva esistente in zona D3.3 a Mussolente. La variante prevede il potenziamento della struttura turistico-ricettiva ricomprendendo l'ex roccolo posto nell'area di proprietà, con ampliamento della Zona D3.3 di una superficie pari a mq 2.450, che rimarrà comunque inedificabile. Sono consentiti interventi di ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del volume e delle altezze preesistenti e delle restanti disposizioni delle norme delle zone D3.3. E' inoltre ammesso l'ampliamento di mc 800 del fabbricato esistente.

Variante 18: Riguarda un'area di mq 594 classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zona C1/96 – Residenziali intermedie di espansione a Casoni. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con le previsioni di PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di una abitazione del nucleo familiare con riclassificazione urbanistica del lotto in zona C1/96. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 25: Interessa un'area classificata Verde Privato VP/39 all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT.

La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di prima casa di abitazione attraverso la riclassificazione dell'area da Verde Privato in zona residenziale C1 – Residenziali intermedie di espansione, con capacità edificatoria massima di mc 300.

Variante 26: Interessa un'area con superficie di mq 2.232 urbanisticamente classificata zto E – Zona Agricola e in parte soggetta a vincolo stradale. L'area già edificata è contigua alla zona residenziale C1.4/29 – Centri rurali a Casoni. L'area è inserita all'interno di un ambito di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata al riconoscimento dello stato di fatto con ampliamento della zona residenziale C1.4/29 e riduzione della fascia di rispetto stradale secondo le norme del vigente PI per le aree urbane.

6) Riconferma di aree oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004

Variante 31: Riguarda un'area di mq 2.842, precedentemente classificata zto C2/3 – Residenziale di espansione, interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004. La variante prevede il recepimento delle richieste degli aventi titolo, a riguardo della riconferma delle previsioni di strumenti attuativi di aree di espansione non approvati. Viene riconfermata la previgente zto C2/3, parte in ambito soggetto a Piano Urbanistico Attuativo e parte a Intervento Edilizio Diretto; un lotto non soggetto a riconferma è riclassificato Verde Privato inedificabile.

Variante 32: Interessa un'area di mq 17.589, precedentemente classificata zto C2/18 – Residenziale di espansione, interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004 a Casoni. La variante prevede il recepimento delle richieste degli aventi titolo a riguardo della riconferma delle previsioni di strumenti attuativi di aree di espansione non approvati. Viene riconfermata la previgente zto C2/18 assoggettata ad obbligo di Piano Urbanistico Attuativo. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 33: Interessa un'area in precedenza classificata zto C2/1 – Residenziale di espansione, interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004. La variante prevede il recepimento delle richieste degli aventi titolo a riguardo della riconferma delle previsioni di strumenti attuativi di aree di espansione non approvati. Viene riconfermata la previgente zto C2/1 – Residenziale di espansione, parte in ambito soggetto a Piano Urbanistico Attuativo e parte a Intervento Edilizio diretto per un totale di mq 15.373. Vengono riclassificate in zto B1/53 – Residenziale di completamento e in Verde Privato aree residuali originariamente incluse nell'ambito soggetto a PUA.

7) Edificio oggetto di credito edilizio

Variante 16: Riguarda un edificio sito in zto E agricola e interessato da vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua a Mussolente. La variante prevede il riordino dell'edificazione esistente, con demolizione della volumetria esistente di un edificio collabente, che si configura come elemento di degrado; una volta attuata la demolizione e sistemata l'area interessata, sarà possibile l'iscrizione del volume demolito nel registro dei crediti edilizi.

8) Ricognizione dei gradi di protezione edifici tutelati

Variante 36: Questa variante riguarda la ricognizione delle schede dei beni architettonici ed ambientali tutelati dal vigente PI.

3.2.2 Criteri Perequativi

E' stato oggetto di modifica ed integrazioni l'elaborato 6 – Criteri Perequativi relativamente ai seguenti articoli

- **articolo 2.1:** eliminazione della franchigia della quota perequativa per nuovi volumi eccedenti i 600 mc nei casi la trasformazione urbanistica comporti consumo di suolo di cui alla L.R. 14/1017. Stralcio della franchigia eccedente i 1200 mc per edifici destinati ad ospitare persone con disabilità; lo stralcio viene recuperato in un nuovo articolo 5.

2.1 Nuove edificazioni in aggiunta a quanto già ammesso dal P.R.G.

Nel caso di trasformazione di terreni agricoli, aree a verde privato o comunque non edificabili in zone residenziali con attuazione diretta ovvero di incremento degli indici fondiari previsti dal P.R.G., la quota perequativa da corrispondere al Comune è determinata moltiplicando la volumetria riconosciuta (indipendentemente da suo effettivo utilizzo) eccedente i 600 mc, per il valore di riferimento di 16,50 €/mc.

- Quota perequativa = Volumetria lorda fuori terra concessa (> 600 mc) x 16,50€/mc

La franchigia di 600 mc non è computabile nel caso la trasformazione urbanistica comporti consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Nel caso di edifici destinati ad ospitare disabili facenti parte del nucleo familiare proprietario dell'immobile o che costituiscono autonomo nucleo familiare, la quota perequativa da corrispondere al Comune è determinata sulla volumetria eccedente i 1200 mc. L'unità abitativa dovrà essere in proprietà del soggetto disabile oppure a favore dello stesso dovrà essere costituito un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione).

In alternativa a favore del soggetto disabile potrà essere costituito un comodato d'uso gratuito avente durata non inferiore ad anni 10 La disabilità deve essere opportunamente certificata a norma di Legge. (modifica introdotta con DCC n. 47 del 10/11/2017).

- **articolo 5:** Articolo che recupera lo stralcio nell'art. 2.1 della franchigia eccedente i 1200 mc per edifici destinati ad ospitare persone con disabilità; il nuovo articolo è finalizzato ad una maggiore chiarezza evitando interpretazioni non corrette.

5. Alloggi con soggetti disabili

In tutte le ipotesi di cui agli articoli precedenti, ovvero nella realizzazione di alloggi sia di nuova costruzione, sia di ristrutturazione o di recupero di edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, destinati ad ospitare disabili facenti parte del nucleo familiare proprietario dell'immobile o che costituiscono autonomo nucleo familiare, la quota perequativa da corrispondere al Comune è determinata sulla volumetria eccedente i 1200 mc. L'unità abitativa dovrà essere in proprietà del soggetto disabile oppure a favore dello stesso dovrà essere costituito un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione).

In alternativa a favore del soggetto disabile potrà essere costituito un comodato d'uso gratuito avente durata non inferiore ad anni 10 La disabilità deve essere opportunamente certificata a norma di Legge. (modifica introdotta con DCC n. 47 del 10/11/2017).

3.2.3 Norme Tecniche Operative

Sono stati interessati da modifiche ed integrazioni alcuni articoli delle vigenti NTO:

- **articolo 10:** la modifica è finalizzata a rendere attuabili interventi edilizi su tessuti esistenti, nel caso di aumenti edificatori che diano luogo a tre o più alloggi, altrimenti non eseguibili per l'impossibilità di operare su fondi altrui l'allargamento del sedime stradale dell'intera viabilità.

Art. 10 – Modalità di attuazione del P.I.

1. Il Piano degli Interventi si attua mediante:

- interventi diretti, eventualmente assoggettati a progettazione unitaria o di comparto, anche in attuazione di specifiche schede;
- piani urbanistici attuativi.

2. Il P.I. individua nelle planimetrie di piano e/o nelle presenti norme, le parti di territorio soggette alla preventiva formazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, che possono comprendere anche aree non contigue.
3. Il P.I. subordina in ogni caso gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari in relazione al carico urbanistico indotto dall'intervento ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'adeguamento delle medesime, a proprie spese, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento edificatorio mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

In particolare:

- interventi sul patrimonio edilizio esistente: qualora l'accesso al lotto, sia che trattasi di strada pubblica o privata, serva più di 3 alloggi o 2 edifici ed abbia carreggiata inferiore ai 5 m, qualsiasi intervento di nuova edificazione o di ampliamento deve comportare il contestuale impegno all'allargamento della viabilità per il tratto prospiciente l'area di proprietà posta in continuità con la viabilità esistente fino ad una larghezza minima di 6 ml;
- interventi di nuova edificazione: il nuovo accesso al lotto, sia che trattasi di strada pubblica o privata, serva più di 3 alloggi o 2 edifici (anche in più stralci funzionali) deve comportare il contestuale impegno alla realizzazione di una viabilità di larghezza minima di 6 ml;

Per interventi (sia di nuova costruzione, ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione) che comportino l'aumento di unità rispetto alle esistenti in numero pari o superiore a 3 alloggi, venga previsto l'impegno di allargamento della viabilità (sia pubblica che privata), per il tratto prospiciente l'area di proprietà posta in continuità con la viabilità esistente fino ad una larghezza minima di ml 6.

4. Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza (P.T.C.P.), del P.A.T. e quella specifica operativa del P.I.

- **articolo 22:** al comma 1, lett. d) viene stralciato l'obbligo di formazione di una terrazza nel caso di realizzazione di autorimesse con copertura piana.

Art. 22 – Autorimesse e costruzioni accessorie

1. In qualsiasi zona territoriale omogenea, ad esclusione delle zone F, è consentita in deroga agli indici di Piano la realizzazione a servizio delle abitazioni esistenti che ne fossero sprovviste o carenti (con riferimento alla dotazione di cui alla L. 122/89), di manufatti da vincolare ad uso autorimesse pertinenziali con il limite di 1 autorimessa per unità abitativa nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) la superficie netta di pavimento per ciascuna autorimessa non superiore a 18 mq;
 - b) altezza interna media non superiore a 2,40 m;
 - c) superficie utile compresa tra un minimo di 12 mq e un massimo di 18 mq;
 - d) le falde di copertura saranno due coincidenti nel colmo e rivestite con lo stesso materiale dell'edificio principale. Nel caso di autorimessa appoggiata al fabbricato principale, o a confine, potrà essere consentita la realizzazione di una sola falda di copertura ovvero di una copertura piana ~~qualora ciò configuri la formazione di una terrazza~~. La nuova costruzione dovrà in ogni caso armonicamente comporsi con il fabbricato principale;
 - e) la localizzazione di autorimesse dovrà essere all'interno delle aree strettamente pertinenziali, preferibilmente in aderenza al fabbricato principale o al confine previa autorizzazione del confinante: è fatto obbligo dell'accorpamento con eventuali altre autorimesse esistenti o previste nella proprietà, nonché l'eliminazione contestuale di eventuali baracche insistenti sul lotto, anche se legittime;
 - f) fatta salva la costruzione in aderenza, dal fabbricato in proprietà è prescritta una distanza minima di m 5,00. Dai fabbricati di terzi è ammessa la possibilità di costruire a distanza minima di 5 metri purchè entrambi gli edifici abbiano pareti prospicienti prive di finestre e venga prodotta apposita convenzione registrata e trascritta tra i confinanti: diversamente vanno rispettate le distanze previste in via generale dalle presenti norme. Nel caso in cui le nuove autorimesse fossero a servizio di fabbricati plurialloggio, è fatto obbligo ad una loro progettazione unitaria;
 - g) il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da valere fino a eventuale modifica delle previsioni del P.I..
2. In qualsiasi zona territoriale, ad esclusione delle zone A ed F, è altresì ammessa all'interno delle aree strettamente pertinenziali dei fabbricati ad uso residenziale, in regime di attività edilizia libera (art. 6 del DPR 380/2001), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42):

7. l'installazione di **cassette prefabbricate in legno**, aventi una superficie coperta non superiore a mq. 6 ed un'altezza utile media di m. 2,40, fermo restando il limite di una struttura per ciascuna unità immobiliare dotata di area scoperta pertinenziale in proprietà esclusiva; possono assolvere alla funzione di ricovero attrezzi da giardino;
8. l'installazione di **manufatti in legno** aperti su almeno due lati, aventi una superficie coperta non superiore a mq. 4 ed un'altezza utile media di m. 2,40, fermo restando il limite di una struttura per ciascuna unità immobiliare dotata di area scoperta pertinenziale in proprietà esclusiva; possono assolvere alla funzione di legnaia;
9. l'installazione di **gazebo**, fermo restando il limite di una struttura per ciascuna unità immobiliare dotata di area scoperta pertinenziale in proprietà esclusiva, aventi una superficie coperta non superiore a mq. 16 ed un'altezza utile media di m. 2,40; possono assolvere alla funzione di arredo da giardino;
10. i manufatti ai punti precedenti dovranno rispettare le seguenti condizioni/caratteristiche:
 - distanza di minima di m. 1,50 dal confine di proprietà (distanze inferiori potranno essere ammesse solo se in possesso di consenso registrato dei terzi confinanti);
 - distanza minima di m. 3 dai fabbricati (Codice Civile non derogabile) o in aderenza;
 - soddisfare le esigenze temporanee per le quali vengono installati;
 - essere posizionati in modo coordinato con altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative di sicurezza attraverso l'ancoraggio o il fissaggio al suolo con modestissime opere, di semplice rimozione, non riconducibili ad una trasformazione permanente del terreno; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale;
 - essere realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimozione.
3. L'installazione di gazebo o chioschi e/o la realizzazione ricoveri attrezzi, con il limite di 1 manufatto per abitazione, aventi una superficie coperta non superiore a mq 8 ed un'altezza massima di m. 2,40, dovranno essere realizzate in materiale leggero e ad una distanza minima dal confine di 5 m o, se inferiore, dovrà essere sottoscritta una autorizzazione dal proprietario confinante registrata e trascritta. L'ingombro di tali strutture dovrà rispettare le distanze di ml 1,5 confini e 3 ml dai fabbricati previste dal Codice Civile.
4. L'installazione di pergolati, pompeiane e/o pergotende, cioè di una struttura ombreggiante leggera di sostegno di piante rampicanti che possono essere dotati di una copertura permeabile (tende mobili, rete antigrandine, aelle o lamelle frangisole anche mobili e simili) che non devono assolvere alla funzione di schermatura di posti auto all'aperto. Devono osservare i seguenti parametri:
 - superficie (compresi sporti) non superiore al 20% della superficie coperta della relativa unità immobiliare abitativa, con un massimo di 35 mq;
 - altezza massima di 3 m (struttura compresa);
 - la struttura non dovrà avere sporti superiori a 30 cm;
 - struttura in legno o metallica con interasse minimo tra le travi di 0,60 ml ed una orditura orizzontale; è vietato ogni altro tipo di copertura e tamponatura, anche parziale (vetrate, ecc.);
 - la pendenza massima del rivestimento di cui sopra, ai soli fini dello scolo dell'acqua, non dovrà superare una pendenza massima del 5%;
 - l'ingombro di tali strutture dovrà rispettare le distanze di ml 1,5 confini e 3 ml dai fabbricati previste dal Codice Civile.
5. Le strutture indicate ai punti 1, 2 e 3, non concorrono al calcolo del volume massimo ammissibile per la zona territoriale di riferimento e non sono assoggettate alla corresponsione del contributo di costruzione.
6. Le strutture indicate al punto 5, sebbene non concorrono al calcolo del volume massimo ammissibile per la zona territoriale di riferimento sono assoggettate alla corresponsione del contributo di costruzione.

- **articolo 45:** al punto 8, vengono inseriti due comma che consentono di presentare direttamente al Comune richieste di variante urbanistica, per la classificazione di edifici non funzionali al fondo agricolo, allegando idonea relazione agronomica firmata da tecnico abilitato, che certifichi la non funzionalità dei fabbricati. Il Consiglio Comunale, previa verifica tecnica del Responsabile del Servizio, delibererà sull'accoglimento della Variante.

Art. 45 - Z.T.O. di tipo E : Zone agricole - Disciplina generale

1. La zona territoriale di tipo "E" comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli: la tutela e la edificabilità di questa zona sono disciplinate dalla L.R. n. 11/2004 e dai collegati Atti di Indirizzo di cui alla D.R.G.V. n. 3178/2004 e s.m.i. nonché dalle presenti norme. In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 delle Norme Tecniche del P.A.T., il P.I. provvede ad individuare i seguenti ambiti con l'obiettivo di tutelarne la presenza a fini produttivi e paesaggistici e di promuoverne e potenziarne l'utilizzo:
 - a) ambiti di valenza paesaggistica;
 - b) ambiti di valenza ambientale.

2. *Destinazioni ammesse:* Si richiamano le disposizioni previste all'art. 25, punto 7 delle presenti Norme.

3. *Criteri per l'edificazione:*

3.1 Fatte salve eventuali limitazioni stabilite dal P.I. in relazione agli ambiti ed agli elementi di tutela individuati, all'interno delle zone agricole si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 11/2004 e la disciplina specifica degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i..

3.2 A servizio dei fondi agricoli è altresì ammessa, nel rispetto delle distanze previste dalle presenti norme e previa presentazione di S.C.I.A., la realizzazione di modesti manufatti di cui all'art. 44, comma 5 ter della L.R. n. 11/2004 realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo aventi un'altezza massima interna di m 3 ed una superficie coperta massima di:

- mq. 25 nel caso di fondi agricoli aventi una superficie compresa fra 5.000 e 10.000 mq;
- mq. 50 nel caso di fondi agricoli aventi una superficie maggiore o uguale a 10.000 mq;

La copertura potrà essere a una o due falde con semplice struttura in legno e rivestimento con lamiera verniciata marrone scuro.

Tali strutture dovranno in ogni caso essere collocati in prossimità di fabbricati esistenti e/o in posizione defilata ed essere opportunamente mascherati al fini di mitigarne l'impatto sul contesto paesaggistico ed ambientale.

In caso di cessazione del loro utilizzo esse dovranno essere integralmente rimosse e l'area dovrà essere riportata all'originaria destinazione agricola. Ne è pertanto espressamente vietato il recupero a destinazioni diverse.

La realizzazione di tali strutture determina un vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza e su terreni contigui (e comunque all'interno del territorio comunale) che dovrà essere riportato su un apposito registro fondiario tenuto dal Comune. La demolizione, parziale o totale, riduce o elimina il vincolo.

3.3 Le attività ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast) e le attività ricettive nelle residenze rurali (country house) sono consentite e disciplinate dalle specifiche norme di settore ed in particolare dalla L.R. n. 33/2002 e s.m.i..

3.4 L'esercizio dell'attività agrituristica è disciplinato dalla L.R. n. 9 del 18 aprile 1997 e s.m.i..

3.5 In materia di serre si applicano le specifiche disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 172 del 3.02.2010; deve essere garantita un'efficiente regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

Le serre mobili e le coperture temporanee stagionali sono consentite a condizione che non richiedano trasformazioni del suolo o del sottosuolo mediante opere murarie.

3.6 Sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli oggetto di tutela, sono sempre consentiti gli interventi sino alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco, nonché l'ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l'esistente, purché eseguiti nel rispetto della tipologia originaria.

3.7 A servizio dei fabbricati esistenti o in progetto è sempre ammessa nelle aree strettamente pertinenti la realizzazione di recinzioni, costruzioni accessorie, piscine, percorsi pedonali nonché di impianti funzionali all'esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoio, ecc..

3.8 Fatte salve eventuali limitazioni specifiche stabilite dal P.I. in relazione agli ambiti ed agli elementi di tutela è sempre ammessa la realizzazione di miglioramenti fondiari e di infrastrutture finalizzate alla conduzione dei fondi agricoli quali: strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili. E' altresì ammessa la costruzione di infrastrutture tecnologiche ed, impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili.

Dovrà essere in ogni caso prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree d'alto fusto e/o arbustive compatibili con la flora locale e l'adozione di ogni ulteriore accorgimento che si rendesse necessario al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.

4. *Caratteri generali dell'edificazione*

4.1 calcolo dei volumi: nel calcolo del volume consentito non vengono computate le parti interrato di locali con destinazioni d'uso accessorie.

4.2 distacco tra fabbricati:

- a) distacco tra fabbricati residenziali: non minore dell'altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 10 ml, o in aderenza;
- b) distacco tra annessi rustici: non minore dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml riducibili a 5 ml per annessi rustici appartenenti alla stessa azienda agricola.
- c) distacco tra annessi rustici e abitazioni: non minore dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 ml, comprese le stalle bovine fino a 10 capi e i ricoveri degli animali da cortile; nel caso in cui l'annesso rustico sia adibito ad allevamento non strettamente connesso al consumo familiare, il distacco di quest'ultimo da abitazioni della stessa proprietà non sarà inferiore a 25 ml. e a 50 ml da quelli di altra proprietà. Sono fatte salve diverse norme igienico-sanitarie previste dall'U.L.S.S. competente per territorio.

4.3 distanza dai confini

- a) distanza dai confini per le residenze: non minore di 5 ml salvo accordo tra confinanti, regolarmente trascritto e registrato;
- b) distanza dai confini per gli annessi rustici: non minore di 5 ml salvo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto; qualora l'annesso rustico ospitasse un'attività di allevamento non direttamente connesso al consumo familiare, è prescritta una distanza di 20 ml.

4.4 distanza dagli allevamenti intensivi: si richiama la disciplina degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i..

4.5 Le distanze tra allevamenti, relativi annessi per lo stoccaggio e trattamento delle deiezioni ed abitazioni di cui alle precedenti voci, potranno essere adeguatamente incrementate in relazione all'entità degli inconvenienti igienici prevedibili, in base alle dimensioni e tipologia dei manufatti in questione, sentito il Responsabile del S.I.P. dell'U.L.S.S..

4.6 distanza dalle strade:

1. *distanza dalle strade:* fuori dai centri abitati la distanza dalle strade locali non potrà essere inferiore:
 - 30 ml dalla strada provinciale n. 248 "Schiavonesca - Marosticana";
 - 20 ml dalle altre strade pubbliche;
 - 10 ml dalle strade vicinali e dalle altre strade.
 - per gli allevamenti zootecnici è prevista una distanza di 50 ml;
 - per gli allevamenti intensivi è prescritta una distanza di 100 ml.

Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 20.

4.7 distanza dalle Z.T.O. "A-B-C-F":

- *distanza per gli annessi rustici:* 5 m. Per gli allevamenti è prescritta una distanza minima di 20 m.
- *distanza per gli allevamenti intensivi:* si richiama la disciplina degli Atti di Indirizzo di cui al D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004.

4.8 altezza delle fronti: l'altezza massima delle fronti dei fabbricati residenziali non potrà superare i 8,2 m; per quelli non residenziali è stabilita un'altezza massima di 7,5 m fatte salve particolari esigenze imposte da norme tecnologiche, da valutarsi caso per caso in riferimento all'inserimento nell'ambiente;

4.9 tipologie insediative: gli interventi di nuova edificazione dovranno rifarsi, sia per quanto riguarda le dimensioni, l'andamento delle coperture che il sistema insediativo, ai tipi tradizionali dell'edilizia rurale nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei luoghi e delle specifiche indicazioni contenute nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Eventuali diverse modalità insediative e/o soluzioni tipologiche sono ammissibili previa adeguata relazione che dimostri, su base analitica e documentale, la correttezza della proposta progettuale: a tale relazione deve essere fatto esplicito riferimento in sede di rilascio del permesso di costruire.

4.10 recinzioni: non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorale e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e rurali che dovranno comunque essere realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

5. *Allevamenti intensivi*

5.1 Non è consentita la costruzione e l'insediamento di nuovi allevamenti intensivi.

5.2 Sugli insediamenti zootecnici intensivi sono sempre consentiti gli interventi sino alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco.

Si richiamano in ogni caso le specifiche disposizioni stabilite dagli Atti di Indirizzo di cui al D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i..

Si rimanda inoltre a quanto meglio evidenziato e specificato nell'apposito Fascicolo degli Allevamenti??"

6. *Interventi sul paesaggio agrario*

Il P.I. individua, con la definizione degli ambiti di cui al precedente punto 1, anche i diversi tipi di paesaggio agrario che caratterizzano il territorio comunale nonché le componenti di valore storico - ambientale definendo, nel contempo, specifiche prescrizioni atte a garantire la conservazione e la tutela di tali componenti attraverso una oculata gestione delle risorse produttive e la riqualificazione ambientale degli ambiti investiti da processi di recente urbanizzazione. In particolare:

6.1 ambiti di interesse paesaggistico: comprendono i rilievi collinari del Castellaro e del Col Roigo e gli ambiti pedecollinari caratterizzati dalla prevalenza di prati e prati terrazzati, vigneti, oliveti, siepi e macchie boscate testimonianza del tradizionale uso agrario del territorio oltre che dalla presenza scenografica di alcuni complessi di preminente valore architettonico e monumentale con le relative pertinenze.

Il P.I. persegue la tutela e la valorizzazione degli ambiti ove sono ancora presenti e riconoscibili i caratteri del paesaggio antropizzato e promuovendo la definizione di specifiche azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dichiarati incentivando:

- la difesa dell'integrità del territorio agricolo;
- la salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le valenze paesaggistiche degli ambiti individuati;
- la conservazione ed il ripristino degli elementi ordinatori del paesaggio (muretti a secco, percorsi, strade, siepi, alberature, corsi d'acqua, manufatti comunitari...) ed in genere delle componenti paesaggistico-ambientali anche ai fini della costruzione della rete ecologica;
- la salvaguardia delle pertinenze dei complessi architettonici e monumentali;
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico - ambientale;
- la riqualificazione ambientale con il recupero degli edifici esistenti.

Vanno conservati o ripristinati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali: terrazzamenti, filari e alberature di confine, sentieri selciati nonché muri di contenimento in sasso. Nel caso di nuove realizzazioni di muri di sostegno è prescritto il rivestimento in pietra o sasso faccia a vista.

E' vietato il rimboschimento artificiale delle aree agricole non più utilizzate. L'eventuale riconversione dei prati non più coltivati e/o abbandonati dovrà prevedere l'impianto di varietà specializzate come ulivo, vite, piccoli frutti, ecc..

Non sono consentite nuove edificazioni ad eccezione degli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola in conformità a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/04 e dei modesti manufatti di cui al precedente punto 3.2 che dovranno essere opportunamente mitigati. Le eventuali nuove strutture edilizie dovranno in ogni caso essere collocate a ridosso degli aggregati esistenti, ad una distanza non superiore a 50 mt dai fabbricati preesistenti (fatto salvo, per gli allevamenti, il rispetto di specifiche disposizioni igienico - sanitarie e /o esigenze funzionali legate alla tipologia dell'attività), evitando così l'ulteriore compromissione del territorio agricolo.

In ogni caso gli interventi dovranno armonizzarsi al contesto paesaggistico ed ambientale e riprendere le tipologie tipiche dell'edilizia rurale tradizionale nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti norme e nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. Andrà inoltre prevista la formazione di barriere verdi atte a mitigare l'impatto delle nuove costruzioni mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale.

L'ampliamento delle serre fisse esistenti è consentito fino alla concorrenza di un rapporto di copertura, compreso l'esistente, non superiore allo 50% del fondo di proprietà.

6.2 ambiti di interesse ambientale: comprendono i rilievi collinari con prevalente copertura boschiva e gli ambiti agricoli di pianura dotati di buona integrità.

All'interno di tali ambiti il P.I. promuove la manutenzione del territorio agricolo, anche per i risultati ambientali e paesaggistici che ne conseguono, attraverso il sostegno e lo sviluppo dell'attività agricola. Andranno inoltre sviluppate le valenze ecologiche del territorio agricolo incentivando l'impiego di colture e tecniche di conduzione che consentono di potenziare la biodiversità e creare l'habitat ideale per il passaggio della fauna.

Non sono consentite nuove edificazioni ad eccezione degli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola in conformità a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/04 e dei modesti manufatti di cui al precedente punto 3.2 che dovranno essere opportunamente mitigati. Le eventuali nuove strutture edilizie dovranno in ogni caso essere collocate a ridosso degli aggregati esistenti, (fatto salvo il rispetto di specifiche disposizioni igienico - sanitarie), evitando così l'ulteriore compromissione del territorio agricolo.

In ogni caso gli interventi dovranno armonizzarsi al contesto paesaggistico ed ambientale e riprendere le tipologie tipiche dell'edilizia rurale tradizionale nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti norme e nel Prontuario per la qualità

architettonica e la mitigazione ambientale. Andrà inoltre prevista la formazione di barriere verdi atte a mitigare l'impatto delle nuove costruzioni mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale.

E' vietata il taglio a raso e/o l'estirpazione di siepi e alberature, salvo che per inderogabili esigenze attinenti opere di pubblica utilità e/o per esigenze fito-sanitarie. Ne è sempre consentita la ceduzione secondo le consuetudini della zona. Andrà altresì incentivata la formazione lungo i corsi d'acqua di fasce di protezione riparia anche attraverso specifiche agevolazioni fiscali e/o l'accesso al credito edilizio.

Nelle aree boscate prossime agli insediamenti è ammessa la riconversione colturale in prato, vigneto, uliveto e/o castagneto ai sensi del R.D. 3267/23, dell'art. 15 della L.R. 52/78 e dell'art. 53 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale.

Nelle aree boscate è vietata l'apertura di nuove strade, che non siano strade agro-silvo-pastorali, e di accesso agli edifici esistenti. Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Compatibilmente con le preminenti esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia dell'ecosistema, sono ammessi interventi finalizzati alla funzione ricreativa e didattica nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- recupero e la qualificazione delle aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico;
- il recupero della viabilità rurale e/o il ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici nonché un'adeguata operazione di informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e la conoscenza degli ambienti attraversati.
- fruizione integrata e complementare degli elementi storici e naturali del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali.

Per consentire gli obiettivi sopra indicati sono promossi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici nonché un'adeguata operazione di informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e la conoscenza degli ambienti attraversati.

All'interno del territorio agricolo e nei diversi contesti urbani il P.I. promuove l'impiego di specie vegetali autoctone, scelte tra quelle le cui caratteristiche generali meglio rispondono alla specifica situazione nel rispetto delle essenze indicate nel Prontuario per la qualità architettonica, la mitigazione e sostenibilità ambientale.

6.3 Per tutti gli ambiti individuati il P.I. prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che possono alterare l'assetto e la percezione dei luoghi e/o distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità (cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi, movimenti di terra suscettibili di alterare l'andamento del terreno e nuove strade, ad esclusione di quelle a servizio all'attività agro-silvo-pastorale). E' altresì vietata la canalizzazione e il tombinamento degli alvei demaniali anche ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni: eventuali sistemazioni andranno realizzate con i metodi dell'ingegneria naturalistica preservando per quanto possibile la naturalità dei luoghi.

Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

6.4 L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è ammessa esclusivamente sulle coperture, tettoie e pensiline degli edifici o, in alternativa, nelle aree scoperte di pertinenza, in posizioni tali da garantirne comunque un armonico inserimento nel contesto architettonico e/o ambientale. In ogni caso l'installazione di impianti a terra è ammessa unicamente nel rispetto delle indicazioni e criteri stabiliti dalla L.R. n. 17 del 19/07/2022 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra" e delle linee guida operative di cui all'art. 6 della medesima legge regionale.

E' altresì vietata la realizzazione e l'installazione di generatori eolici non finalizzati all'autoconsumo che non potranno comunque avere altezza complessiva superiore a 1,5 metri e diametro superiore a 1 metro. Per quanto riguarda la biomassa, oltre a quelli a servizio delle aziende agricole operanti nel territorio comunale da realizzarsi comunque preferibilmente all'interno dei fabbricati esistenti ed alimentati da combustibile prodotto dall'azienda stessa sono ammessi quelli ad uso domestico, con le caratteristiche così come riportate nel Prontuario.

6.5 Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorale e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e rurali che dovranno comunque essere realizzate con materiali tipici della tradizione locale (palizzata, siepi,...).

6.6 Vanno conservati e tutelati in via generale i gruppi arborei, i filari e le siepi che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio rurale di Mussolente. Va inoltre favorita la diffusione di essenze spontanee e tipiche della flora locale, con sostituzione delle eventuali specie esotiche introdotte.

6.7 Vanno conservati i sentieri e le mulattiere esistenti, per le quali sono ammessi interventi di manutenzione e ripristino nonché l'installazione delle necessarie strutture di supporto (segnavie, bacheche informative,

panche, ...) nel rispetto delle disposizioni contenute nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

7. *Interventi di riordino in zona agricola*

7.1 Il P.I. individua gli ambiti presenti nel territorio agricolo che necessitano di specifici interventi di riordino finalizzati alla riqualificazione ambientale e paesaggistica di tali ambiti ed alla tutela degli spazi aperti.

7.2 Per tali ambiti, qualsiasi intervento di ristrutturazione o ampliamento delle strutture esistenti e/o di nuova edificazione in conformità alle vigenti disposizioni normative è comunque subordinato alla redazione di uno specifico progetto unitario di riordino e riqualificazione edilizia ed ambientale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati ed alla sottoscrizione di apposita Convenzione con il Comune.

8. *Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo*

8.1 Per i fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo puntualmente individuati con apposita grafia nelle tavole di Piano, è ammesso il recupero del volume esistente nel rispetto delle destinazioni, delle modalità di intervento e delle eventuali prescrizioni contenute nelle apposite schede tecniche.

Gli interventi di recupero a fini residenziali degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo non potranno in ogni caso prevedere la realizzazione di più di 2 unità abitative.

8.2 Gli interventi di cui al comma precedente dovranno in ogni caso mirare a integrare ed armonizzare gli edifici con l'ambiente circostante nel rispetto delle tipologie tradizionali indicate per la zona agricola.

8.3 La riconversione degli annessi rustici non più funzionali preclude la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di proprietà, allargato anche alla parte agricola che ne ha originato la costruzione.

8.4 E' consentita per gli edifici esistenti in zona agricola la presentazione di richiesta di non funzionalità al fondo attraverso specifica documentazione tecnica a firma di tecnici abilitati, che dimostri ed attesti la non funzionalità a fondo rustico, di tutto o parte, di questi fabbricati; il Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile del servizio, delibera l'individuazione della non funzionalità dell'edificio, definendo altresì le quantità di superficie e/o volume per i quali è consentito il cambio d'uso, le destinazioni ammissibili e le relative prescrizioni in ordine a: integrazione ambientale, eventuale dotazione di standard e perequazione urbanistica qualora dovuta.

Qualora l'edificio sia di proprietà di azienda agricola, l'agibilità per il cambio di destinazione d'uso, è subordinata all'istituzione di un vincolo decennale di non edificazione di nuove strutture agricolo-produttive da istituire con atto d'obbligo registrato e trascritto, esteso all'intera superficie dell'azienda agricola.

8.5 Per gli edifici non più funzionali al fondo che abbiano ottenuto il cambio di destinazione ad uso residenziale, non sono consentiti l'ampliamento compreso l'esistente fino a mc 800 previsto dalla L.R. 11/2004 e quanto disposto all'articolo 8 della L.R. 14/2019.

9. *Protezione idrogeologica*

9.1 Nella zona agricola è vietato procedere ad interventi suscettibili di alterare irreversibilmente l'andamento del terreno, ad eccezione dei miglioramenti fondiari, e/o che modifichino il regime o la composizione dei corsi d'acqua esistenti: è fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per l'attività agricola e forestale, nonché per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte.

9.2 Sono sempre ammessi gli interventi di sistemazione delle aree strettamente pertinenziali dei fabbricati esistenti o in progetto che dovranno in ogni caso perseguire un armonico inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico circostante e limitare quanto più possibile la realizzazione di muri di contenimento.

10. *Attività di cava*

L'attività di cava è disciplinata dalle specifiche disposizioni legislative regionali e nazionali.

- **articolo 53:** al comma 3 è stralciata l'indicazione per la quale l'ampliamento una tantum di 150 mc è ammesso solo per adeguamento igienico-sanitario e/o funzionale.

Art. 53 - Verde privato

1. Comprende porzioni di territorio ineditato o parzialmente edificato ove, per le particolari caratteristiche morfologiche, per le condizioni ambientali o valore paesaggistico o per la loro localizzazione, si rende opportuno limitare fortemente le possibilità insediative.

2. Le aree destinate a verde privato sono inedificabili e non sono computabili ai fini della determinazione del volume e del rapporto di copertura delle aree edificabili finitime: vanno conservate le essenze arboree o, se vetuste, sostituite con specie dello stesso tipo o compatibili.
3. Sui fabbricati esistenti, fatte salve eventuali indicazioni puntuali relative a fabbricati oggetto di tutela, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione nonché un ampliamento una tantum di 150 mc ~~per adeguamento igienico-sanitari e/o funzionali.~~
4. Il Responsabile del U.T.C. può autorizzare la realizzazione di attrezzature pertinenziali alla residenza quali autorimesse interrato, voliere, chioschi, gazebi, attrezzature ricreative di uso privato (piscina, campo tennis ecc.) e simili nei limiti stabiliti dalle presenti norme, dal Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, nonché l'apertura, la chiusura o la modifica degli accessi e dei percorsi pedonali o carrai, la realizzazione di strade private di accesso ai lotti: tali interventi andranno comunque realizzati con particolare attenzione al loro corretto inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico.

3.2.4 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale

Sono stati interessati da modifiche ed integrazioni alcuni articoli del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale:

- **articolo 3.1:** è stato aggiunto un comma al fine di chiarire che le modalità di realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia negli edifici individuati dal PI con tale grado di protezione, prevalgono su quelle consentite dal D.P.R. 380/2001.

3.1 Indicazioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fabbricati di interesse storico ed ambientale puntualmente individuati nelle tavole di Piano.
2. Gli interventi consentiti dalle schede di progetto vanno attuati secondo i criteri e le indicazioni operative di cui al presente articolo del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale. Questi criteri e indicazioni operative limitano quanto generalmente ammesso dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. nella definizione degli interventi, in particolare quelli di ristrutturazione edilizia; per questi ultimi non sono possibili la demolizione e ricostruzione con modifica di sedime, sagoma, ecc., in quanto le schede di progetto limitano tali possibilità a quanto consentito dal presente articolo del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale, fatti salvi casi specifici definiti dal P.I..


- **articolo 3.2.5:** è stata stralciata, per il cambio d'uso ai fini residenziali di edifici oggetto di tutela da parte del PI, la necessità dell'apposita simbologia nelle schede progettuali.


3.2.5 TRASFORMAZIONE IN RESIDENZA

E' sempre consentito, compatibilmente con gli interventi sopra definiti e ferme restando le preminenti esigenze di tutela, il cambio di destinazione d'uso in residenza, comprese le funzioni a questa accessorie (autorimessa, legnaia, ripostiglio) e/o a funzioni compatibili (commerciale, direzionale, artigianale), ~~indipendentemente dalla presenza nelle schede progettuali della apposita simbologia (-).~~


Con l'esclusione degli edifici assoggettati ad intervento di restauro o risanamento conservativo, le modificazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti, delle quote di imposta e di colmo della copertura, delle aperture esterne nonché dell'impianto distributivo sono ammissibili fino al raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità nel rispetto dei criteri generali precedentemente stabiliti: gli eventuali conseguenti incrementi volumetrici non potranno comunque superare il 20% del volume preesistente.

3.2.5 Localizzazione e descrizione delle previsioni oggetto di valutazione






PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 1 L'area interessata di mq 8.190, è posta all'interno della zona D3.1/1 – Mista di ristrutturazione in ambito di vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua. La Variante prevede il consolidamento residenziale di questo ambito all'interno del centro abitato di Mussolente, modificando la previgente destinazione urbanistica che viene riclassificata residenziale di tipo C2/26, in considerazione che le destinazioni d'uso previste nella zona D3.1/1 sono assimilabili a quelle delle zone residenziali e del ridimensionamento produttivo dell'area. L'area di Variante è assoggettata a P.U.A..




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 2: L'area interessata, di mq 1.306, è posta all'esterno della zona C1/16 – Residenziale intermedia di espansione a Mussolente, ai limiti con l'ambito agricolo di tutela paesaggistica. La Variante prevede l'individuazione di un lotto edificabile con ampliamento della zto C1/16. Parte del lotto verso sud è soggetto a Verde Privato privo di capacità edificatoria. La modifica è coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. L'intervento è attuabile con IED.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante3: Interessa un'area classificata zto E – Zona agricola in un ambito contiguo alla zona C1/92 – Residenziale intermedia di espansione a Casoni. La Variante prevede l'ampliamento di mq 900 della zto C1/92 con individuazione di lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600, per soddisfacimento di necessità di carattere familiare. La modifica è coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. L'intervento è attuabile con IED. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 4: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zto C1.2/6 – Ambiti periurbani a Casoni. La Variante prevede l'ampliamento della zto C1.2/6 con individuazione di lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600, per soddisfacimento di necessità abitative del


nucleo familiare. La modifica è coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. L'intervento è attuabile con IED.




Variante 5: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zona C1.2/32 – Ambiti periurbani a Casoni. La Variante prevede l'ampliamento di mq 1.212 della zto C1.2/32 con individuazione di lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600, per soddisfacimento di necessità abitative del nucleo familiare. La modifica è coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. L'intervento è attuabile con IED. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.



Variante 6: L'area interessata è collocata all'interno dell'area urbana consolidata, classificata come zona residenziale B2/15 – Residenziale di completamento a Casoni. La Variante prevede la riclassificazione del lotto a Verde Privato inedificabile. La modifica rientra tra le “varianti verdi” ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 7: Riguarda un'attività produttiva commerciale-artigianale di prodotti ittici posta in zona residenziale C1.4/75 – Centri rurali a Casoni e interessata da vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua. La Variante prevede un ampliamento dell'edificio produttivo esistente sul lato ovest per una superficie coperta massima di mq 75 aperta su tre lati. Si prescrive l'integrazione dell'ampliamento con il fabbricato esistente ed il contesto ambientale. L'intervento è attuabile con IED.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 8 PI

Variante 8: Interessa un fabbricato con attività produttiva dismessa posto in area agricola di tipo E interessata da vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua. Si consente la demolizione con ricostruzione o la ristrutturazione dell'edificio esistente fino ad un massimo di mc 800 ai fini residenziali. I restanti parametri sono quelli della zona agricola di tipo E. L'intervento è attuabile con IED.




Variante 9: Riguarda un lotto con edificazione puntuale nella zona C1.3/6 – Ambiti periurbani e ricompreso all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 di Mussolente. La variante prevede un aumento delle previsioni edificatorie del lotto libero da mc 800 a mc 1.400 compresa l'edificazione esistente. L'intervento è attuabile con IED.




Variante 10: Riguarda un lotto con edificazione puntuale a Casoni, posto all'interno della zona C1.3/17 – Ambiti periurbani, interessato da vincolo stradale. La variante prevede l'ampliamento della zta C1.3/17, per realizzare un aumento di della zona di metri 7,00, consentendo un ampliamento massimo

di mc 260 dell'edificato esistente. Ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Strada la Superstrada a pagamento Pedemontana Veneta è classificata di tipo B. L'ampliamento di zona è reso possibile dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice che all'articolo 26, comma 3, consente la riduzione della distanza dal confine stradale da ml 40,00 a ml 20,00 "all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale". L'intervento è attuabile con IED.




Variante 11: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zona C1.4/10 – Centri rurali a Mussolente. La variante prevede l'ampliamento di mq 435 della zona C1.4/10 sul mappale 181 foglio 8 per la medesima profondità della zto vigente, con eliminazione del vincolo stradale. La variante è coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di prima casa di abitazione. L'intervento è attuabile con IED.



Variante 12: Interessa la zona C2/4 – Residenziale di espansione all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata a Mussolente. La variante prevede la riclassificazione dell'area di lottizzazione C2/4 con opere di urbanizzazione già collaudate, in zona residenziale B1 – Residenziali di completamento, mantenendo gli indici e i parametri edificatori della zto previgente, ammettendo le tipologie edilizie della zto B2/26. Non si prevedono aumenti delle possibilità edificatorie rispetto al PI vigente.



PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 13: Interessa un'attività produttiva artigianale ricadente in parte in zona residenziale C1.2/15 – Ambiti periurbani e parte in zona E – Zone agricole a Casani. La Variante prevede l'ampliamento della zona residenziale C1.2/15 per ricomprendere l'intero edificio artigianale. Sono comunque consentite tipologie di attività artigianali compatibili con le caratteristiche residenziale dell'area.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI


Variante 14: Interessa un'area edificata localizzata in zto E – Zona Agricola e inserita in un ambito di urbanizzazione consolidata come definita dalla L.R. 14/2017 a Casoni. La variante prevede la riclassificazione dell'area in zona C1.2/34 – Ambiti periurbani in recepimento dello stato di fatto. Di conseguenza viene stralciata la classificazione di edificio non più funzionale alla conduzione del fondo n. 7. Non sono ammessi ampliamenti delle volumetrie esistenti. L'intervento è attuabile con IED.




Variante 15: Interessa un'area di mq 2.450 a nord-ovest di Mussolente, localizzata in zto E -Zona agricola, e collegata a una struttura turistico ricettiva esistente. La variante prevede la riclassificazione urbanistica dell'area in Zona D3.3/14 – Turistico ricettiva di completamento, ancorchè priva di capacità edificatorie. Sono ammessi con IED interventi di ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture esistenti di mc 800 nel rispetto delle altezze preesistenti e delle restanti disposizioni normative delle zone D3.3.



Variante 16: Riguarda un edificio collabente sito in zto E agricola e ricadente in ambito di vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua a Mussolente. La variante individua un edificio da assoggettare a credito edilizio, con iscrizione nel registro dei crediti edilizi a seguito della demolizione delle volumetrie oggetto del credito.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 17: L’area interessata è collocata all’interno dell’area di urbanizzazione consolidata di Mussolente, e classificata zona residenziale C1/25 – Residenziali intermedie di espansione. La variante prevede la riclassificazione dell’area in Verde Privato inedificabile ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015 (varianti verdi).




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 18: Interessa un lotto di mq 635 a Casoni sito in zto E – Zona Agricola e contiguo alla zto C1/96 – Residenziali intermedie di espansione. La variante prevede la riclassificazione urbanistica del lotto in zona C1/96 al fine del soddisfacimento di necessità abitative del nucleo familiare. Il PAT inserisce l’ambito nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017. L’intervento è attuabile con IED.



Variante 19: Riguarda un edificio con superficie netta di mq 60 oltre a porticati, in origine adibito a ricovero attrezzi, collocato in zona E – Agricola di tutela ambientale a Mussolente. La variante prevede l’inserimento del fabbricato nelle schede per “Fabbricati non più funzionali all’attività agricola” con destinazione d’uso residenziale. L’intervento è attuabile con IED.




Variante 20: L'area interessata è collocata in zona E – Zona agricola e inserita in un ambito compreso in “Contesti figurativi dei contesti monumentali (PTCP)” a Mussolente.

Nell'area sono presenti un cono visuale e un edificio interessato da tutela con il n. 147.

La Variante prevede l'obbligo di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, qualora si intendano realizzare: nuove strutture destinate: all'addestramento/allevamento e ricovero cavalli da salto e strutture accessorie, la ristrutturazione dell'edificio residenziale esistente e la demolizione dell'edificio a destinazione artigianale e pertanto in zona impropria.

Parte dell'area andrà destinata ad attrezzature di interesse generale.




Variante 21: Riguarda un edificio con volume fuori terra di mc 240, adibito a ricovero attrezzi, in zona E – Agricola di tutela ambientale, soggetta a vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua a Mussolente.


La variante prevede l'inserimento del fabbricato nelle schede per “Fabbricati non più funzionali all'attività agricola” con destinazione d'uso residenziale.

E' ammessa la demolizione e ricostruzione del volume con caratteri architettonici dell'area agricola, anche in posizione diversa, purchè in allineamento con l'edificazione esistente per una minore frammentazione dell'area agricola.

L'intervento è attuabile con IED.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 22: Interessa parte di un edificio a Mussolente con volumetria fuori terra di mc 550, collocato in zto E – Agricola di tutela ambientale e in fascia di rispetto stradale e di pozzi per l’approvvigionamento idrico. La Variante prevede l’inserimento del fabbricato nelle schede per “Fabbricati non più funzionali all’attività agricola” con destinazione d’uso residenziale. E’ ammessa con IED la demolizione e ricostruzione del fabbricato all’esterno della fascia di rispetto stradale.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 23: Interessa un’area di mq 4636 classificata Verde Privato VP/9 a Mussolente. La Variante prevede la riclassificazione di quest’area in zto C1 - Residenziali intermedie di espansione. Dovrà essere ceduta a titolo perequativo al Comune una superficie pari al 30% dell’area sul lato nord del lotto da

destinare, in primis, ad attrezzature di interesse generale. L'intervento è attuabile con Permesso di Costruire convenzionato.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 24: Riguarda un edificio posto in zto E – Zona agricola e interessato da “Attività produttiva da confermare” a Casoni; nell’edificio è presente anche una parte adibita ad abitazione. La variante prevede, a seguito della dismissione parziale dell’attività artigianale, il cambio di destinazione d’uso degli spazi non più produttivi ai fini abitativi a completamento dell’esistente residenziale, senza aumento di volumetria o delle superfici legittime esistenti. L’intervento è attuabile con IED.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI


Variante 25: Interessa un'area ubicata in zona di Verde Privato VP/39 a Mussolente. La variante prevede la riclassificazione dell'area in zona C1 – Residenziali intermedie di espansione con capacità edificatoria massima di mc 300, per soddisfacimento di necessità abitative del nucleo familiare. La modifica è coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. L'intervento è attuabile con IED.




Variante 26: Interessa un lotto già edificato in zto E – Zona Agricola a Casoni, in parte soggetto a vincolo stradale; il lotto, inserito nell'area di urbanizzazione consolidata di cui alla L.R. 14/2017, è contiguo alle zone residenziali C1.4/29 e C12/19. La variante in riconoscimento dello stato di fatto, prevede l'ampliamento della zona residenziale C1.4/29 al fine di ricomprendere il suddetto lotto con riduzione della fascia di rispetto stradale a quanto previsto dal vigente PI per le zone urbane. La modifica è coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT.



Variante 27: Interessa un lotto posto all'interno dell'area di urbana consolidata e classificato zona residenziale C1.4/74 – Centri rurali a Casoni. La Variante prevede la riclassificazione del lotto in zona a Verde Privato inedificabile ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 (varianti verdi).




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 28: Interessa un lotto all'interno dell'area urbana consolidata di Casoni, urbanisticamente classificato zona residenziale C1.2/45 – Ambiti periurbani e soggetto a vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua. La variante prevede la riclassificazione di terreni ricadenti in zona residenziale, in Verde Privato inedificabile, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 (varianti verdi).




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 29: L'area interessata dalla variante, di circa mq 150, è collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Mussolente, e urbanisticamente classificata zona residenziale B1/3 – Residenziali di completamento, con interventi subordinati a PUA. La variante prevede lo stralcio dell'area dall'ambito di PUA, previsto per il recupero di un ambito artigianale dismesso, con il quale non è mai stata collegata, e la sua inclusione in zona C1/30 - Residenziali intermedie di espansione, con interventi soggetti a IED.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 30: Interessa un lotto a Mussolente di mq 500 inserito in zto C2/5 – Residenziale di espansione contigua ad un Piano di Lottizzazione convenzionato. La variante prevede la riclassificazione del lotto in zto B2/10 – Residenziale di completamento, in riconoscimento delle caratteristiche urbanistiche del lotto rispetto al contesto pianificatorio. Gli interventi ammissibili sono attuabili con IED.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 31: Interessa un'area di mq 2.842 a Mussolente classificata zto C2/3 – Residenziale di espansione interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004. La variante riconferma l'area decaduta in zto C2/3 – Residenziale di espansione, parte soggetta a Piano Urbanistico Attuativo e parte a Intervento Edilizio diretto; una ulteriore parte dell'area non interessata dalla riconferma residenziale viene riclassificata in Verde Privato inedificabile.




PI VIGENTE




VARIANTE N. 7 PI

Variante 32: Interessa un'area di mq 17.589 a Casoli classificata zto C2/18 – Residenziale di espansione interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004. La variante prevede la riconferma dell'area come zto C2/18 – Residenziale di espansione soggetta a Piano Urbanistico Attuativo. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.



PI VIGENTE



VARIANTE N. 7 PI

Variante 33: Interessa un'area a Casoni classificata zto C2/1 – Residenziale di espansione interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004. La variante riconferma l'area decaduta in zto C2/1 – Residenziale di espansione, parte soggetta a Piano Urbanistico Attuativo e parte a Intervento Edilizio Diretto per un totale di mq 15.373. Vengono riclassificate in zto B1/53 – Residenziale di completamento e in Verde Privato le aree residuali originariamente incluse nell'ambito soggetto a PUA.

<p>PI VIGENTE</p>	<p>VARIANTE N. 7 PI</p>


Variante 34: L'ambito interessato riguarda un'area classificata zto F60/8 - Aree per attrezzature di interesse comune per esposizioni e fiere, a sud dell'area produttiva di Casoni. La variante prevede la riclassificazione dell'ambito ovest della zto F60/8 - Aree per attrezzature di interesse comune per esposizioni e fiere di mq 9.279, in zto D2- Artigianali ed industriali di espansione.

La modifica urbanistica attua le previsioni del Piano di Assetto del Territorio che inserisce l'area attualmente zto F60/8, tra le "Linee di sviluppo insediativo-produttivo" di cui all'articolo 22 delle NTA del PAT.

Si prescrive che gli accessi all'area D2 dovranno avvenire esclusivamente dal lato nord; gli standard a parcheggi pubblici andranno localizzati sui lati nord o est. Gli interventi edilizi sono realizzabili tramite Intervento Edilizio Diretto.

La modifica comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Contestualmente la variante prevede la riclassificazione di parte della restante zto F60/8 con superficie di mq 4.250, in zto F84 – Aree attrezzate a parco, gioco e sport per impianti sportivi di base.



Variante 35: Interessa un'area classificata zto F95/14 - Aree a parcheggio posta sul limite ovest dell'area produttiva di Casoni. La variante prevede la riclassificazione di parte della zto F95/14 in zto F60 - Aree per attrezzature di interesse comune, in riconoscimento dello stato di fatto che vede l'area utilizzata come ecocentro comunale.

Variante 36: in questa categoria sono incluse le varianti che hanno interessato la ricognizione sui gradi di protezione degli edifici soggetti a tutela architettonica da parte del vigente Piano degli Interventi. Questa operazione si è resa necessaria per la vetustà della precedente schedatura di tali immobili e per la verifica della reale consistenza di tale patrimonio, anche alla luce di passati interventi edilizi non sempre coerenti con la tutela assegnata. La verifica è stata condotta utilizzando i catasti storici disponibili e successivi rilevamenti in sito.

Tale ricognizione ha interessato 189 immobili interessati da grado di protezione dal vigente PI con il seguente risultato:

- 79 immobili sono stati confermati con l'attuale grado di protezione;
- 39 immobili sono stati stralciati da forme di tutela architettonica in quanto privi di interesse architettonico e/o ambientale o perché di fatto non più esistenti ed irrecuperabili;
- 26 immobili hanno subito la variazione in più o in meno del livello di tutela precedentemente assegnato;
- 45 immobili hanno avuto una parziale modifica in più o in meno del precedente grado di protezione.

Il vigente Piano degli interventi prevede 4 gradi di protezione: restauro, risanamento, conservativo, ristrutturazione parziale e ristrutturazione.

In merito a quest'ultima tipologia di intervento, una precisazione del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (vedi precedente paragrafo 3.2.4), ha specificato che gli interventi di ristrutturazione di edifici tutelati non hanno attinenza e sono prevalenti, rispetto agli interventi di ristrutturazione ammessi dall'art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i., che prevedono la demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma e/o sedime e, quindi, non compatibili con la tutela di fabbricati per i quali è riconosciuto il valore architettonico e/o ambientale.

Data la mole delle modifiche apportate, ai fini del presente documento, si sono prodotte le seguenti tabelle e cartografie dell'intero territorio comunale dove sono stati indicati i fabbricati per i quali è stato eliminato il grado di tutela architettonico e quelli dove sono stati modificati in toto o in parte i precedenti gradi di protezione; i fabbricati vincolati privi delle precedenti simbologie sono quelli che non sono stati oggetto di modifica dei livelli di tutela attribuiti dal PI.


In alcuni casi la ricognizione può avere dato luogo ad una precisazione delle parti dei fabbricati realmente interessate da forme di tutela e conservazione rispetto alla precedente cartografia di PI. Tale operazione è stata recepita dalla Variante 7 al PI attribuendo ai fabbricati tutelati con una simbologia a colori facilmente leggibile delle parti effettivamente tutelate.

TABELLA RIASSUNTIVA RICOGNIZIONE EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE											
N. edificio	Grado confermato	Grado stralciato	Grado modificato	Grado modificato	Grado PI vigente	N. edificio	Grado confermato	Grado stralciato	Grado modificato	Grado modificato	Grado PI vigente
1		0			3-4	57			4		3
2	1				1	58			2		4
3				2-4	1-4	59	2				2
4				3-4	3	61		0			4
5			4		3	62		0			4
6				2-3-4	2-4	63	4				4
7				2-3	3-4	64	3				3
8			3		2	65		0			4
9	1				1	66		0			4
10	2				2	67				3-4	4
11	2-3				2-3	68				3	4-3
12			3		2-4	69		0			4
13				4	3-4	70	4				4
14	4-3				4-3	71				3	4-3
15	4				4	72	4				4
16	4-3				4-3	73	4				4
18			4		3	74	4				4
19		0			4	75		0			4
20				3-4	3	76		0			4
21	3				3	77				3-4	4
22	3				3	78			3		4
23			4		3	79	4				4
24	4-3				4-3	80	4				4
25	3				3	81	1				1
26				3-4	2-4	82				2-3	2
27				3-4	2-3	83				3-4	3
28	3				3	84		0			4
29	4-3				4-3	85			4		3
30	3				3	86	4-3				4-3
31	4				4	87		0			4
32	4				4	88		0			3-4
34				3-4	3	89		0			3
35	3				3	90				3-4	3
36	4				4	91		0			4
37	3				3	92		0			4
38	4				4	93		0			4
39	3				3	94		0			4
40		0				95			4		3
42	3-4				3-4	97		0			3
43	2-3				2-3	98			4		3
44	2-3				2-3	99			4		3
46				3-4	3-1	100	3				3
47	3-4				3-4	101				3-4	3
48				3-4	4	102				3	4-3
49	2				2	103		0			3
50	3				3	104		0			4
51				2-3	3-4	105				4	3-4
52	4				4	106		0			2
53					3	107		0			4
54	4				4	108			4		3
56				2-4	4	109			4		3

TABELLA RICOGNIZIONE EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE											
N. edificio	Grado confermato	Grado stralciato	Grado modificato	Grado modificato	Grado PI vigente	N. edificio	Grado confermato	Grado stralciato	Grado modificato	Grado modificato	Grado PI vigente
110	3				3	160		0			3-4
111		0			4-3	161				2-3-4	2-3
112	4				4	162	1				1
113		0			4	163			4		3
114			4		3	164			4		3
115	3				3	165				4	4-3
116	4				4	166	3				3
117	4				4	167		0			4
118	2				2	168	3-4				3-4
119			3-4		2	169				4	4-3
120	3				3	170		0			4
121			4		2	171	4-3				4-3
122					2	172	4				4
124				3-4	3	173			4		2
127			4		3	174	1-2				1-2
130				3-4	3	175				4	3-4
131				4	4-3	176	2-3				2-3
132				3-4	3	177	4				4
133	4				4	178	3-4				3-4
134	3				3	179	3-4				3-4
135				3	2-3	180				3-4	2-3
136				3	4-3	181a					3-4
137			3		4	181b		0			3-4
138	3				3	183	3				3
140	4				4	184		0			4
141		0			4	185	3-4				3-4
142	2				2	186				1-2-4	1-3
143	3				3	188	3				3
144	1				1	189	3				3
145	1				1	190			3		4
146				2-3-4	1-4	191		0			4
147			4		3	192		0			3
148	3				3	194				3	4-3
149				4	3-4	195		0			4
150				3-4	3	196	4-3				4-3
151	3				3	197		0			4
152				3-4	3	198	4				4
153		0			3	199			4		3
154				3-4	3	200		0			3
155	2-3				2-3	201	3				3
156				2-3	2	202				3-4	4
157		0			4	203	2-4				2-4
158				3-4	3	193			4		3
159		0			4						

Legenda


- 1 Restauro
- 2 Risanamento conservativo
- 3 Ristrutturazione parziale
- 4 Ristrutturazione




Gradi di protezione

- Restauro
- Risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia parziale
- Ristrutturazione edilizia
- Edificio con grado di protezione parzialmente modificato
- Edificio con grado di protezione modificato
- Edificio con grado di protezione stralciato

Territorio comunale nord





Gradi di protezione

- Restauro
- Risanamento conservativo
- Protezione massima


3.2.6 Stato di fatto delle aree oggetto di modifiche

Variante 1



Trattasi di un lotto localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente, adiacente ad un ambito già edificato. Nell'area coltivata a prato, non si evidenziano strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 2



Trattasi di un lotto ineditato localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata a Mussolente. Nell'area scoperta sono presenti alberi da frutta di scarso interesse ambientale.

Variante 3



Trattasi di un lotto localizzato a ridosso dell'area di urbanizzazione consolidata nella frazione di Casoni. Nell'area parzialmente coltivata a seminativo, non si evidenziano strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 4



Trattasi di un lotto già edificato, localizzato a ridosso di un'area di urbanizzazione consolidata nella frazione di Casoni. Nell'area scoperta non si evidenziano strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 5



Trattasi di un lotto localizzato a ridosso di un'area di urbanizzazione consolidata nella frazione di Casoni. Nell'area parzialmente coltivata a vigneto, non si evidenziano strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 6




Trattasi di un lotto localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata nella frazione di Casoni. Si tratta di un'area di pertinenza di un edificio residenziale; nell'area scoperta non si evidenziano strutture vegetali di particolare interesse ambientale.

Variante 7




Trattasi di un lotto già edificato con capannone a destinazione produttiva, localizzato in un'area di urbanizzazione consolidata nella frazione di Casoni. L'area scoperta è pavimentata per consentire il movimento dei mezzi; non sono presenti strutture vegetali.

Variante 8



Trattasi di un edificio produttivo dismesso localizzato in un ambito agricolo urbanizzato a Mussolente. Nell'area non si evidenziano strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 9



Trattasi di un lotto localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente; nel lotto è già stata rilasciata autorizzazione ad edificare. Nell'area non sono presenti strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 10




Trattasi di un lotto localizzato in un'area di urbanizzazione consolidata nella frazione di Casoni, già edificato e posto a ridosso della viabilità di adduzione alla SPV. Nell'area scoperta non sono presenti strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 11



Interessa un lotto ineditato ai margini di un'area di urbanizzazione consolidata a Mussolente. L'area è coltivata a vigneto.

Variante 12




Interessa una lottizzazione con opere di urbanizzazione già collaudate, localizzata nell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente. Nell'area non si evidenziano strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 13



Interessa un lotto localizzato ai margini di un'area di urbanizzazione consolidata di Casoni, con edificio produttivo esistente. Nell'area di pertinenza non si evidenziano strutture vegetali di particolare interesse ambientale.

Variante 14



Riguarda due lotti già edificati localizzati nell'area di urbanizzazione consolidata di Casoni. Nell'area scoperta di pertinenza non si evidenziano strutture vegetali di interesse ambientale. Lungo la viabilità pubblica è presente un filare alberato.

Variante 15



Trattasi di un lotto localizzato nell'area a destinazione turistico-ricettiva già edificato a Mussolente. Nell'area scoperta di pertinenza sono presenti alberature per l'ombreggiatura dell'area di ristorazione all'aperto.

Variante 16




Interessa un edificio collabente a Mussolente del quale si prevede la demolizione e l'inserimento nel Registro dei crediti edilizi.

Variante 17



Trattasi di un lotto già edificato localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente. Nell'area scoperta di pertinenza sono presenti alberature di arredo vegetale.

Variante 18



Interessa un lotto ineditato ai margini di un'area di urbanizzazione consolidata di Casoni. L'area è coltivata a seminativo e priva di strutture vegetali di interesse ambientale.

Variante 19



Riguarda un fabbricato non più funzionale al fondo agricolo a Mussolente. Nell'area scoperta di pertinenza sono presenti alberature di scarso interesse ambientale.

Variante 20



Trattasi di un ambito agricolo coltivato a seminativo localizzato ai margini dell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente. Si rilevano alcune strutture vegetazionali a siepe nel limite sud dell'area.

Variante 21



Riguarda un edificio non più funzionale al fondo agricolo a Mussolente. Nell'area scoperta di pertinenza non si rilevano strutture vegetazionali di interesse ambientale.

Variante 22



Interessa parte di un edificio non più funzionale al fondo agricolo a Mussolente. Nell'area scoperta di pertinenza non si rilevano strutture vegetazionali di interesse ambientale.

Variante 23




Trattasi di un lotto ineditato localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata a Mussolente. Nell'area non si rilevano strutture vegetazionali di interesse ambientale.

Variante 24



Interessa parte di un edificio produttivo oggetto di cambio di destinazione d'uso.

Variante 25




Trattasi di un lotto già edificato localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente. Nell'area scoperta di pertinenza non sono presenti strutture vegetazionali di interesse ambientale

Variante 26



Trattasi di un lotto edificato localizzato in un'area di urbanizzazione consolidata di Casoni. Nell'area scoperta di pertinenza sono presenti alberature di arredo di scarso interesse ambientale.

Variante 27



Interessa un lotto ineditato localizzato in un'area di urbanizzazione consolidata di Casoni. Nell'area scoperta a prato di pertinenza non sono presenti strutture vegetazionali di interesse ambientale.

Variante 28




Trattasi di un lotto ineditato localizzato ai margini di un'area di urbanizzazione consolidata a Casoni. Nell'area coltivata a seminativo non sono presenti strutture vegetazionali di interesse ambientale.

Variante 29




Trattasi di una porzione di lotto localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente interessata da recupero urbano. Nell'area sono presenti elementi vegetazionali a siepe di limitato interesse ambientale.

Variante 30



Trattasi di un lotto ineditato localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente. Nell'area scoperta sono presenti alberature di arredo residenziale di scarso interesse ambientale.

Variante 31



Trattasi di un'area di espansione residenziale ineditata localizzata nell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente. Nell'area sono presenti un piccolo vigneto e una siepe di scarso interesse ambientale.

Variante 32




Trattasi di un'area di espansione residenziale ineditata localizzata a margine dell'area di urbanizzazione consolidata di Casoni. L'area è coltivata a seminativo; nel margine ovest è rilevabile una struttura vegetale lineare a siepe.

Variante 33



Interessa un ambito di espansione residenziale ineditato localizzato nell'area di urbanizzazione consolidata di Casoni. L'area è coltivata a seminativo e priva di elementi vegetazionali.

Variante 34



Interessa un ambito di espansione produttivo ineditato localizzato a sud dell'area artigianale e industriale di Casoni. Parte dell'ambito è destinato ad attrezzature di interesse pubblico. L'area è coltivata a seminativo e priva di elementi vegetazionali significativi.

Variante 34



Interessa un ambito di parcheggio localizzato nell'area artigianale e industriale di Casoni. Parte dell'ambito è destinato ad ecocentro.

3.3. Influenza della Variante n. 7 al P.I. su altri piani sovraordinati

La Variante n. 7 al Piano degli Interventi in esame si inserisce in un articolato quadro pianificatorio di tipo sovraordinato.

La verifica della coerenza delle disposizioni e delle scelte operate è stata svolta nei confronti degli strumenti pianificatori vigenti:

1. PTRC – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
2. SRSvS - Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
3. PPRA – Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito
4. PdA – Piani d’Area
5. PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza
6. Piano di utilizzazione della risorsa idrotermale
7. PRT – Piano Regionale dei Trasporti
8. PRN – Piano Regionale Neve
9. PERFER – Piano sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed Efficienza Energetica
10. PRTRA – Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera
11. PTA – Piano di Tutela delle Acque
12. PGA – Piano di Gestione delle Acque
13. PAI – Piano di Assetto Idrogeologico
14. PGRA – Piano di Gestione dei Rischi Alluvionali
15. PRGRUS – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali
16. PRAC – Piano Regionale Attività di Cava
17. PFV – Piano Faunistico Venatorio
18. Piano di Classificazione Acustica Comunale
19. Piano di Emergenza Comunale
20. PAT – Piano di Assetto del Territorio approvato.

3.3.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente

Il P.T.R.C. rappresenta il principale strumento di programmazione territoriale della Regione Veneto.

Con D.C.R. n. 62 del 30.06.2020 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (artt. 25 e 4), che sostituisce quello previgente del 1992; il PTRC non ha la valenza di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 11/2004 “Il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione”

Il PTRC individua 6 temi principali, a cui si collegano obiettivi strategici e obiettivi operativi. Gli obiettivi strategici sono così definiti:

1 Uso del suolo

- razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo
- adattare l’uso del suolo in funzione del cambiamento climatico in corso
- gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità
- preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica.

2 Biodiversità

- assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e le attività antropiche
- salvaguardare la continuità ecosistemica
- favorire la multifunzionalità dell’agricoltura
- perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti.

3 Energia ed ambiente

- promuovere l'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell'energia e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili
- migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
- prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti.

4 Mobilità

- stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità
- razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di trasporto
- migliorare l'accessibilità alla città e al territorio
- sviluppare il sistema logistico regionale
- valorizzare la mobilità lenta.

5 Sviluppo economico

- migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione dei luoghi del sapere, della ricerca e della innovazione
- promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari.

6 Crescita sociale e culturale

- promuovere l'inclusività sociale valorizzando le identità venete
- promuovere l'applicazione della convenzione europea del paesaggio
- rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l'identità territoriale regionale
- migliorare l'abitare nelle città.

La variante n. 7 al Piano degli Interventi in questione rientra negli obiettivi del PTRC in quanto:

- rafforza e consolida gli insediamenti residenziali ed il sistema dei servizi;
- prevede l'insediamento di nuove attività produttive in un ambito alle stesse deputato;
- favorisce la tenuta sociale ed economica del territorio.

A seguito dell'analisi degli elaborati del Piano, si riportano i tematismi rilevati nelle tavole pertinenti per le aree oggetto di Variante e le rispettive norme tecniche attuative (NTA), correlate al Piano:

TAV. 1a Uso del suolo - terra

- Tessuto urbanizzato – Varianti 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35
- Area agropolitana – Varianti 3, 5, 6, 10, 18, 20, 28, 32
- Area ad agricoltura mista a naturalità diffusa – Varianti 8, 15, 16, 19, 21, 22

ARTICOLO 9 - Aree agropolitane

1. Nelle aree agropolitane la pianificazione territoriale e urbanistica persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;*
- b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e promuovere l'applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio;*
- c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane, la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;*
- d) garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali;*
- e) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza e alla mitigazione idraulica, ai sistemi d'acqua esistenti e alle*

tracce del preesistente sistema idrografico naturale, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale;

f) favorire la fruizione, a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale, delle aree agropolitane, individuando una rete di percorsi con carattere di continuità e prevedendo il recupero di strutture esistenti da destinare a funzioni di supporto, con eventuali congrui spazi ad uso collettivo in prossimità delle stesse.

ARTICOLO 11 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa

1. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa la pianificazione territoriale e urbanistica persegue le seguenti finalità:

a) favorire il miglioramento e l'utilizzazione delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa in ragione degli elementi che le caratterizzano, con particolare riguardo alla funzione di aree di connessione ecologica, orientandone le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;

b) favorire l'applicazione di metodi, criteri e iniziative da intraprendere al fine di valorizzare il ruolo dell'agricoltura nel mantenimento delle diverse specificità territoriali e della conservazione del paesaggio agrario, in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;

c) favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa, individuando una rete di percorsi, garantendone la continuità e la manutenzione, prevedendo il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture ecocompatibili da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;

d) limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno che possono alterare sensibilmente il carattere identitario dei luoghi;

e) promuovere e favorire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.

Gli obiettivi di Variante rispettano le indicazioni della norma di cui sopra.

Le aree agropolitane, sono estese aree localizzate in pianura, caratterizzate da un'attività agricola specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema produttivo;

Le aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, sono ambiti in cui l'attività agricola svolge un ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali.

Le Varianti 3, 5, 6, 10, 18, 20, 28, 32 interessano ambiti che presentano appieno le caratteristiche delle aree agropolitane, evitando conflittualità con le attività agricole in essere e con la residenzialità.

Le varianti 8, 15, 16, 19, 21, 22 riguardano edifici ed ambiti interessati dal recupero di strutture esistenti senza interferire con le attività agricole e funzione ecologiche.

TAV. 1b Uso del suolo - acqua

- Area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi
- Area vulnerabile ai nitrati
- Area di laminazione

ARTICOLO 16 - Bene acqua

1. La Regione riconosce, nella Tav. 01b, il sistema della tutela delle acque. Le misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale, che il PTRC assume, sono indicate nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), nonché negli altri strumenti di pianificazione a scala di bacino o distretto idrografico.

2. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi e per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.

3. Al fine di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile, oltre che per ottenere una efficiente gestione della risorsa idrica, la Regione promuove interventi strutturali per la realizzazione di bacini di accumulo idrico e per la manutenzione e il ripristino della capacità di quelli già esistenti, nonché la diffusione di strumenti e pratiche per il buon uso e la riduzione della risorsa idrica nei cicli di produzione e per l'incremento della capacità di ricarica delle falde.

4. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, incentivano, nelle aree con presenza di poli produttivi, la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.

5. Al fine di contribuire alla tutela della biodiversità, preservandone gli habitat e i paesaggi, la Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia delle risorgive e preserva gli ambienti naturali ancora integri da ogni intervento che possa alterare gli habitat e paesaggi esistenti.

6. Nell'ambito delle opere di difesa di Venezia dalle acque alte, la Regione sostiene e promuove attività inerenti la salvaguardia della laguna; in particolare promuove una specifica cabina di regia avente compiti di indirizzo rispetto agli interventi di gestione del sistema di difesa dalle acque alte e di monitoraggio delle relative opere di compensazione ambientale.

7. Per preservare gli habitat dell'area peritoranea, la Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, con i Consorzi di Bonifica competenti per territorio, attuano interventi finalizzati a limitare il fenomeno della risalita del cuneo salino.

8. Al fine di tutelare il paesaggio nelle aree montane, a monte delle cascate, eventuali prelievi idrici devono essere valutati con riferimento agli aspetti ambientali e paesaggistici.

La Variante 7 al PI recepisce quanto previsto nel PTA in merito alla tutela della risorsa idrica. La strumentazione urbanistica comunale di disciplina degli interventi urbanistico/edilizi del territorio comunale prevede interventi per la tutela della risorsa idrica.

TAV. 1c Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico

- Fascia di pericolosità sismica: 0,175-0,20
- Rete consortile utilizzata ai fini irrigui
- Superficie irrigua

ART. 23 - RISCHIO SISMICO

1. L'intero territorio regionale è soggetto a rischio sismico con diverse **fasce di pericolosità**, secondo la classificazione di cui alle vigenti disposizioni in materia.

2. La Regione incentiva le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni a contribuire alla formazione della banca dati geologica regionale e predispone, rendendolo gradualmente disponibile, un Programma di attività e studi di microzonazione e di definizione di mappe di pericolosità di dettaglio, con approfondimenti relativi all'individuazione di aree suscettibili di fenomeni locali (quali liquefazione dei terreni, ecc.). Tale Programma coordina le iniziative intraprese dalle amministrazioni locali e stabilisce i livelli di approfondimento più opportuni in relazione alle specifiche problematiche, ferma restando la competenza comunale sulla produzione di cartografie sismiche su base areale.

Il territorio comunale appartiene alla fascia di pericolosità sismica 0,175 - 0,20. Tale classificazione non comporta criticità per la realizzazione degli obiettivi di Variante. Sono presenti zone di faglia sismica che non interessano ambiti di variante.

Il Comune di Mussolente è dotato di microzonazione sismica di II e III livello, con prescrizioni finalizzate alla sicurezza sismica, che nella fase di progettazione degli edifici dovranno essere rispettate anche ai fini del collaudo ed agibilità degli stessi.

TAV. 2 Biodiversità

- Diversità dello spazio agrario – Medio alta
- Corridoi ecologici

L'intero territorio comunale appartiene all'ambito "diversità dello spazio agrario - medio alta".

L'art. 26 delle NTA prende in considerazione la matrice biodiversità, come di seguito riportato.

ARTICOLO 26 – RETE ECOLOGICA REGIONALE

1. Al fine di tutelare la biodiversità, il PTRC individua nelle Tav. 02 e 09 la Rete ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione.

2. La Rete ecologica regionale è costituita da:

- a) aree nucleo
- b) corridoi ecologici
- c) grotte

3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione della Rete ecologica e per l'attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità, da attuarsi in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, le amministrazioni provinciali, comunali e con gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole sostenibili e di gestione rurale, privilegiando quelle dell'agricoltura biologica. In tal senso si assumono come elementi di riferimento le reti di siepi agrarie e i filari, le zone umide, i corsi d'acqua e la rete di scolo e irrigua, i boschetti.

4. Fatto salvo quanto previsto per i corridoi ecologici dall'articolo 276, comma 1, le Province, la Città metropolitana di Venezia e i Comuni, recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Rete ecologica regionale e adeguano le normative dei piani al presente articolato, secondo le rispettive competenze, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica.

5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i Comuni, avvalendosi anche del contributo delle università, dei centri di ricerca e delle associazioni scientifiche, nonché valorizzando il contributo delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, una banca dati territoriale della Rete ecologica.

6. La procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VinCA) si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della Rete Natura 2000. I corridoi ecologici, le grotte e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Art. 34 - Mitigazione ambientale

1. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, è necessario che le previsioni di significative trasformazioni del suolo vengano accompagnate dall'individuazione di forme di mitigazione ambientale in relazione all'entità degli interventi che prevedono una riduzione delle superfici ad area verde o alla presenza di aree degradate da riqualificare.

2. Gli interventi di mitigazione ambientale possono essere di:

- a) rinaturalizzazione (afforestazione, riforestazione, costituzione di praterie, aree umide, corridoi ecologici, fasce riparie, strutture agroforestali lineari, boschetti rurali, colture arboree da frutto, ecc.);
- b) miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata (pulizia o depurazione di un corso o di uno specchio d'acqua, completamento o disboscamento di un'area boscata, la realizzazione di fasce ecotonali, l'ispessimento e/o l'infittimento di siepi e filari già esistenti, la realizzazione di passaggi ecologici; il ridisegno di un canale o roggia o scolina agricola, sistemi di gestione agricola a maggior valore ecologico, ecc.);
- c) interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di naturalità dei luoghi (ad esempio percorsi pedonali, ciclabili e ippovie attraverso la realizzazione di corridoi verdi, aree di sosta attrezzate per i pedoni; aree di fruizione naturalistica o educazione ambientale, percorsi botanici e faunistici, ecc.).

3. Le fasce di rispetto stradale sono aree prioritariamente destinate a verde pubblico o privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10.

Le varianti non interessano aree nucleo o corridoi ecologici.

La strumentazione urbanistica comunale di disciplina degli interventi edilizi nel territorio comunale prevede interventi per la tutela del rischio di gas radon.

TAV. 3 Energia

- Area con possibili livelli eccedenti di radon
- Area con inquinamento da NOx tra 20 e 30 µg/m³

ART. 31 - SALVAGUARDIA DALL'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

1. Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al **gas radon** proveniente dal terreno mediante l'attacco a terra degli edifici, i Comuni prevedono norme che assicurino, in tutti gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie. Tali norme si estendono anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra.

2. Nelle aree definite a rischio secondo i rilievi e le mappature redatte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto i Comuni si conformano alle seguenti direttive:

- a) prevedere, contestualmente al rilascio del titolo legittimante l'intervento edilizio, adeguati criteri costruttivi tali da minimizzare l'esposizione al radon degli occupanti;

- b) *prevedere interventi di monitoraggio per gli edifici pubblici esistenti e studiare interventi di adeguamento per quelli che esprimono concreti rischi.*

L'intero territorio comunale rientra tra le aree con possibili livelli eccedenti di radon.

Rispetto ai livelli di inquinamento dell'aria (NO_x tra 20 e 30 µg/ m³) che presenta l'intero territorio comunale, non si ritiene che tale elemento rappresenti una criticità rispetto alle varianti previste nell'area.

TAV. 4 Mobilità

- Superstrada – Variante 10
- Casello autostradale Varianti 3, 5, 7, 14, 18, 24, 27, 33
- Densità territoriale > 0,60 abitanti/ettaro

Dalla Tav. 4 che rappresenta il sistema complessivo della mobilità del Veneto si rileva che ai confini dell'area oggetto di Variante sono presenti le strade provinciali SP 248 e 75 e la Superstrada Pedemontana Veneta.

ARTICOLO 38 - SISTEMI DI TRASPORTO

1. La Tavola 04 rappresenta il sistema complessivo della mobilità del Veneto e fornisce lo scenario territoriale per le politiche insediative di sviluppo regionale; la programmazione di settore è definita dal Piano Regionale dei Trasporti (PRT) e da specifici progetti approvati secondo le procedure stabilite dalla legislazione regionale e nazionale vigenti.

2. Al fine di migliorare la circolazione delle persone e delle merci in tutto il territorio regionale, il PTRC, tenendo conto delle diverse peculiarità territoriali, promuove la razionalizzazione dei sistemi insediativi e delle reti di collegamento viario di supporto, anche mediante la riqualificazione delle infrastrutture esistenti.

3. Al fine di garantire una maggiore efficienza complessiva del sistema di mobilità la Regione promuove:

a) il potenziamento dell'interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici, attraverso la razionalizzazione e l'integrazione dei servizi su gomma e attraverso la concentrazione dei punti di sosta delle autocorse, anche in prossimità delle stazioni o fermate ferroviarie, realizzando adeguati spazi attrezzati od opportune piattaforme logistiche comprensoriali;

b) un'offerta di trasporto basata sull'utilizzo integrato dei mezzi pubblici, con tecnologia e combustibili a basso impatto ambientale, attraverso il potenziamento dell'offerta di trasporto su rotaia anche sperimentando sistemi a levitazione magnetica passiva e la creazione di un efficace sistema di scambio intermodale con i mezzi su gomma, siano essi di servizio pubblico (autolinee urbane ed extraurbane) che privati (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc.), favorendo in particolare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità espresse dalla popolazione scolastica e lavorativa;

c) un sistema di parcheggi scambiatori, preferibilmente al di fuori dei contesti di particolare valore storico e paesaggistico, connessi funzionalmente alla rete del servizio pubblico di trasporto, nonché autoparchi attrezzati per camion in prossimità delle aree industriali;

d) la Rete ferroviaria regionale quale strumento di decongestione dei traffici che investono l'area veneta caratterizzata da un modello insediativo diffuso;

e) la possibilità di accesso alle reti viarie principali attraverso svincoli, da attivarsi anche mediante controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentati, con esclusione degli accessi privati;

f) lo sviluppo ordinato e funzionale delle aree di sosta afferenti il sistema autostradale e stradale e, in particolare, la realizzazione di una rete di impianti attrezzati dedicati alla sosta dei mezzi pesanti, nel rispetto del PRT;

g) il potenziamento dell'interscambio fra la rete navigabile fluviale e lacuale e gli altri sistemi per il trasporto di merci e persone, razionalizzando ed ottimizzando la connessione e le infrastrutture a supporto dei sistemi;

h) lo sviluppo di forme innovative della mobilità condivisa (quali car sharing, car pooling, bike sharing), anche al fine del miglioramento della qualità dell'aria, come previsto nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

i) l'adeguamento delle reti infrastrutturali alle nuove forme di mobilità automatica (veicoli, treni, metropolitane, bus, tram a guida automatica);

j) il potenziamento delle infrastrutture di servizio, aree di sosta, rete e sistemi di ricarica, per lo sviluppo della mobilità elettrica veicolare e ciclabile.

Parte del territorio comunale rientra tra gli ambiti afferente al casello autostradale della SPV Loria-Mussolente, rientra nelle aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale. In riferimento a ciò si prende in considerazione l'art. 40 delle NTA del Piano, di seguito riportato.

ARTICOLO 40 - AREE AFFERENTI AI CASELLI AUTOSTRADALI, AGLI ACCESSI ALLE SUPERSTRADE E ALLE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA REGIONALE

1. Sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale le aree ricadenti in uno o più comuni, afferenti a:

- a) i caselli autostradali e gli accessi delle superstrade a pedaggio, esistenti e previsti dal progetto relativo all'infrastruttura, per un raggio di 2000 metri dal baricentro geometrico dell'area del casello;
- b) le stazioni della rete ferroviaria regionale coincidenti con i nodi AC/AV per un raggio di 1000 metri dal baricentro geometrico della stazione;
- c) le stazioni della rete ferroviaria regionale, esistenti e previste dal progetto relativo all'infrastruttura, per un raggio di 500 metri dal baricentro geometrico della stazione.

2. Nelle aree di cui al comma 1, tenuto conto della loro rilevanza, sono favorite forme di rigenerazione urbana sostenibile, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 14/2017, sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale.

3. Nell'ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo, lo sviluppo urbanistico delle aree di cui al comma 1 prevede un riordino degli eventuali insediamenti e delle attività esistenti, ivi compresi quelli ricadenti nei territori esterni funzionalmente connessi. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente piano, qualora lo sviluppo urbanistico interessi:

- a) aree di dimensioni superiori a 5 ettari e con destinazioni d'uso produttivo, commerciale, logistico, turistico-ricettivo, si procede mediante la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
- b) aree che, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), ricadono all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 2, della l.r. 14/2017, si procede mediante la presentazione, da parte del Comune, di un'istanza alla Giunta regionale che, entro 60 giorni dal suo ricevimento, può dichiarare la sussistenza dell'interesse, ai fini della mobilità regionale, di tutta o parte delle aree di cui al comma 1; in tale caso si procede mediante la conclusione di un accordo di programma ai sensi della lettera a); diversamente, trascorso inutilmente il termine, il Comune può procedere autonomamente.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia urbanistica e i comuni territorialmente interessati, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, procede alla ricognizione delle aree di cui al comma 1, provvedendo alla loro classificazione con riferimento al grado di interesse pubblico ai fini della mobilità regionale e alla definizione delle strategie di intervento ai fini dell'applicazione del presente articolo; decorso tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Le varianti 3, 5, 7, 14, 18, 24, 27, 33 rientrano nell'ambito afferente al casello SPV Loria-Mussolente, ma per le loro caratteristiche non sono oggetto delle prescrizioni dell'articolo 40 delle NTA del Piano.

TAV. 5a Sviluppo economico produttivo

- Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale $\leq 0,03$
- Nodi della rete regionale della ricerca

TAV. 5b Sviluppo economico turistico

- Ville Venete
- Numero di produzioni DOC, DOP, IGP da 8 a 10

TAV. 6 Crescita sociale e culturale

- Elemento territoriale di riferimento: pianura

TAV. 7 Montagna del veneto

- Zona ad elevata presenza di rustici sparsi

Rispetto al sistema dei contesti naturalistici e storico-culturali indicato nella Tavola 7, l'area vasta in cui si inseriscono i siti oggetto di Variante si colloca in zona ad elevata presenza di rustici sparsi. La Variante

prende in considerazione tali elementi caratteristici dell'area vasta secondo quanto espresso dall'art. 63 delle NTA.

ART. 63 - SISTEMA DELLE POLITICHE DI COORDINAMENTO

...

5. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) indicano ambiti territoriali, paesaggi e contesti edilizi meritevoli di salvaguardia, sostegno e valorizzazione;
- b) individuano e delimitano le **zone di dispersione insediativa**;
- c) individuano manufatti e contesti da destinare ad attività produttive e di servizio, per l'ospitalità e la formazione ambientale;
- d) disciplinano lo sviluppo urbano di fondovalle nel rispetto dei caratteri insediativi locali e del valore naturalistico e paesaggistico del territorio.

TAV. 8 Città, motore del futuro

- Sistema metropolitano regionale – ambito pedemontano
- Area ad alta intensità abitativa

ART. 66 - RETE DI CITTÀ

1. La Regione riconosce alle città e ai sistemi delle città venete un ruolo determinante e strategico nello sviluppo del Veneto, anche in relazione alle potenzialità offerte dai corridoi europei plurimodali, e individua l'organizzazione del sistema insediativo veneto come una Rete di Città costituita da :

- a) la piattaforma metropolitana dell'Ambito Centrale (Vicenza, Padova, Venezia, Treviso);
- b) l'Ambito Occidentale di rango metropolitano (Verona, Garda);
- c) l'**Ambito Pedemontano**;
- d) l'Ambito esteso tra Adige e Po;
- e) l'Ambito delle Città Alpine;
- f) l'Ambito delle Città costiere (lacuali e marine).

2. La Rete di Città si articola e si struttura in relazione al sistema della mobilità al fine di spostare una consistente parte della domanda di trasporto dal mezzo privato alla rete pubblica; le stazioni del SFMR e gli accessi alla rete viaria primaria costituiscono elementi nodali per la riorganizzazione e la riqualificazione dell'intero sistema insediativo e territoriale-ambientale e possono essere oggetto di specifico progetto strategico ai sensi dell'art. 26 della L.R. 11/04.

3. Ai fini di razionalizzare lo sviluppo insediativo del Veneto in un'ottica di competizione internazionale, di sostenibilità e di incremento della qualità della vita della popolazione, il PTRC:

- a) promuove le strategie di rafforzamento della Rete di Città e il coordinamento dei programmi e delle azioni dei Comuni afferenti a ciascun ambito;
- b) favorisce la crescita e il rafforzamento delle relazioni tra le città capoluogo e le medie città venete;
- c) incentiva l'uso consapevole del territorio e la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità;
- d) favorisce strategie di sviluppo urbano che minimizzino il consumo di suolo e contemplino misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- e) favorisce una copianificazione unitaria per meglio declinare le peculiarità e potenzialità intrinseche dei territori.

All'interno della Rete di Città, l'area oggetto di Variante si colloca in ambito Pedemontano.

TAV. 9 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica

- 21 Alta pianura tra Brenta e Piave

Il territorio comunale rientra nell'ambito "Alta pianura tra Brenta e Piave".

Le previsioni urbanistiche oggetto di valutazione della Variante n. 7 al PI non contrastano con le indicazioni della pianificazione sovraordinata esaminata.

3.3.2 Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Nel 2015, l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato una risoluzione dal titolo “*Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*”, che rappresenta un programma d'azione per il benessere ed i diritti delle persone, la pace, l'ambiente ed il clima, la tecnologia e l'innovazione, le attività economico-produttive che soddisfino i fabbisogni del presente tenendo conto di quelli delle generazioni future e la cooperazione internazionale.



Il punto di riferimento sono i **17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile**¹ (*Sustainable Development Goals*), articolati in 169 target (traguardi) e una serie di indicatori. Gli obiettivi richiedono di essere articolati a livello territoriale, cioè calati nelle realtà dei singoli contesti nazionali, regionali e locali.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in seguito anche **SNSvS**) costituisce lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia. Essa prevede che le regioni italiane approvino le proprie strategie di sviluppo sostenibile in attuazione e coerenza con gli obiettivi della strategia nazionale, individuando le azioni che si intendono intraprendere.

Con il termine **sviluppo** si intende l'evoluzione di elementi fondamentali delle economie e delle società - come il lavoro, il sistema delle imprese, l'ambiente, la scuola, la sanità, la protezione sociale, le infrastrutture, la finanza - verso condizioni diffuse di benessere, di una collettività e delle singole persone.

Con il termine **sostenibilità** si sottolinea che le politiche pubbliche e le azioni e i comportamenti in generale, intrapresi anche da soggetti privati, devono essere considerati non solo per l'impatto che generano nel presente, ma anche per l'impatto che avranno sulle future generazioni.

Pertanto, lo **sviluppo sostenibile**, cioè le azioni di cambiamento finalizzate ad un aumento di benessere, è tale solo se lo sfruttamento delle risorse naturali, l'impiego delle risorse finanziarie, l'evoluzione tecnologica ed i cambiamenti istituzionali sono coerenti con i bisogni futuri, oltre che con quelli attuali.

Il concetto di sostenibilità ruota attorno a tre componenti fondamentali:

- ◆ **economica**: capacità di generare reddito e nuovo e più qualificato lavoro;
- ◆ **sociale**: capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia, etc.) distribuito in modo equo;
- ◆ **ambientale**: capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali.

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (**SRSvS**) è un insieme dinamico di *policy* ed è concepita in attuazione e in coerenza con la Strategia Nazionale. È stata approvata con la D.C.R. 80 del 20.07.2020 ed è articolata in **sei macroaree strategiche**:

¹ I 17 Goals sono: 1. Povertà 2. Fame e sicurezza alimentare; 3. Salute e benessere; 4. Educazione; 5. Uguaglianza di genere; 6. Acqua e strutture igienico sanitarie; 7. Energia sostenibile; 8. Crescita economica e lavoro; 9. Innovazione; 10. Uguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 11. Città sostenibili; 12. Modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13. Azioni per combattere il cambiamento climatico; 14. Conservazione di mari e risorse marine; 15. Protezione dell'ecosistema terrestre; 16. Società pacifiche e inclusive; 17. Partenariato mondiale per lo Sviluppo Sostenibile.

1. **Per un sistema resiliente:** rendere il sistema più forte e autosufficiente.
2. **Per l'innovazione a 360 gradi:** rendere l'economia e l'apparato produttivo maggiormente protagonisti nella competizione globale.
3. **Per il benessere di comunità e delle persone:** creare prosperità diffuse.
4. **Per un territorio attrattivo:** tutelare e valorizzare l'ecosistema socio-ambientale.
5. **Per una riproduzione del capitale naturale:** ridurre l'inquinamento di aria, acqua e terra.
6. **Per una governance responsabile:** ripensare il ruolo dei governi locali anche attraverso le nuove tecnologie.

Si riportano di seguito le linee d'intervento della SRSvS in attuazione degli obiettivi della SNSvS, come specificate nell'allegato C alla DCR 80/2020 e la valutazione di coerenza con tali strategie dei contenuti della Variante n. 7 al PI.

Matrice integrata dei flussi per la sostenibilità e coerenza del Piano

Linea di intervento SRSvS	Obiettivo strategico nazionale SNSvS	COERENZA CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE 7 AL P.I.
MACROAREA 1: Per un sistema resiliente		
1. Rafforzare gli interventi di mitigazione del rischio con più prevenzione sanitaria	III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
2. Rafforzare la gestione delle emergenze potenziando la protezione civile	III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
3. Sostenere interventi di riconversioni produttive verso il biomedicale, la biosicurezza e la cura della persona	III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
4. Potenziare la capacità di adattamento delle filiere produttive e incentivare il rientro di attività delocalizzate	I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
5. Promuovere modelli di agricoltura più sostenibile e il consumo di prodotti di qualità a KM zero	III.7 Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali	
	II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere	
	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	
6. Aumentare la sicurezza e la resilienza del territorio e delle infrastrutture	III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	
MACROAREA 2: Per l'innovazione a 360 gradi		
1. Promuovere la ricerca scientifica, l'innovazione, la digitalizzazione e il trasferimento tecnologico	I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	III.1 Dematerializzare l'economia, promuovere l'economia circolare	
	I.2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti	
	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	
2. Promuovere lo sviluppo di nuove competenze legate alla ricerca e all'innovazione	II.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.

Linea di intervento SRSvS	Obiettivo strategico nazionale SNSvS	COERENZA CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE 7 AL P.I.
3. Sviluppare nuove forme di organizzazione del lavoro e nuovi modelli di produzione	III.1 Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare	
	II.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione	
	I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo	
4. Sviluppare la logistica e sistemi di trasporto intelligenti	III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
5. Rafforzare lo sviluppo di modelli di collaborazione tra la finanza e le imprese	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
MACROAREA 3: Per un ben-essere di comunità e persone		
1. Promuovere e valorizzare le realtà familiari ed i luoghi di affetto	III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
2. Ridurre le sacche di povertà	I.1 Ridurre l'intensità della povertà	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare	
3. Incrementare l'assistenza sociale delle fasce più deboli della popolazione	II.4 Combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione sociale dei soggetti a rischio	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	I.1 Ridurre l'intensità della povertà	
	II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione	
	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	
4. Fornire un'offerta formativa competitiva allargata	I.3 Ridurre il disagio abitativo	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione	
	II.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione	
5. Potenziare l'offerta culturale	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	II.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione	
6. Promuovere l'attività sportiva anche potenziando le infrastrutture sportive	III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	La Variante 7 al P.I. prevede il rafforzamento di attrezzature sportive.
7. Migliorare il tasso di occupazione e la qualità del lavoro e degli spazi	II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione	
	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	
	II.1 Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione	
8. Migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture (edilizia, scuole, ecc.)	I.3 Ridurre il disagio abitativo	Il Piano prevede norme per il recupero e la riqualificazione degli edifici, con modifiche ai gradi di protezione e il completamento di aree con trasformazione di lotti su tessuti consolidati ed edificati.
9. Potenziare le reti già attive sul territorio (maggior collaborazione pubblico/privato)	II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
MACROAREA 4: Per un territorio attrattivo		
1. Sviluppare e tutelare l'heritage regionale, il patrimonio culturale e ambientale	III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale delle aree interne, rurali, montane, costiere	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	

Linea di intervento SRSvS	Obiettivo strategico nazionale SNSvS	COERENZA CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE 7 AL P.I.
	Favorire il ruolo dei migranti come “attori dello sviluppo”	
2. Valorizzare il patrimonio e l'economia della montagna	III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	III.6 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile	
3. Valorizzare il patrimonio e l'economia della laguna e dei litorali	III.3 Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
4. Sviluppare relazioni con i mercati nazionale e internazionali	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	III.1 Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare	
5. Ridurre il consumo di suolo, aumentare le aree verdi nei tessuti urbani e periurbani, tutelare e valorizzare il sistema delle aree naturali protette e la biodiversità	II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. prevedono un limitato consumo di suolo che viene contenuto a fronte di stralci di aree edificabili.
	I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici	I contenuti progettuali della Variante 7 P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo. Le aree in trasformazione non interessano comunque spazi occupati da specie e habitat soggetti a tutela.
6. Efficientare le reti, le infrastrutture e la mobilità	III.3 Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
7. Potenziare connessioni eque e diffuse per cittadini ed imprese	I.2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	I.3 Ridurre il disagio abitativo	
MACROAREA 5: Per una riproduzione del capitale naturale		
1. Incentivare l'uso di energie rinnovabili	IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
2. Ridurre i fattori di inquinamento dell'aria	III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere	
	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	
3. Ridurre i fattori di inquinamento dell'acqua	II.5 Massimizzare l'efficienza idrica e commisurare i prelievi alla scarsità d'acqua	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	
	II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere	
4. Tutelare l'ecosistema ambientale e promuovere interventi di mitigazione del cambiamento climatico	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori	
	I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione	
	II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, corpi idrici e falde acquifere	
	II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	

Linea di intervento SRSvS	Obiettivo strategico nazionale SNSvS	COERENZA CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE 7 AL P.I.
5. Incentivare il turismo sostenibile e la diffusione della mobilità dolce	III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	III.6 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile	
6. Incentivare l'economia circolare, ovvero la circolarità della produzione e dei consumi	II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
MACROAREA 6: Per una <i>governance</i> responsabile		
1. Semplificare le catene decisionali e la burocrazia, anche con l'uso di banche dati integrate	Rafforzare il buon governo e la democrazia	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
	II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale	
2. Promuovere partnership tra pubblico e privato per il benessere collettivo	III.6 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
3. Promuovere le pari opportunità	II.2 Garantire la parità di genere	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
4. Rafforzare la collaborazione tra il mondo della conoscenza e gli attori del territorio	Valorizzare il contributo delle Università	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
5. Promuovere acquisti verdi nella PA, nelle imprese e nei consumatori	III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.
6. Promuovere la rendicontazione sociale e ambientale nella PA e nelle imprese	Rafforzare il buon governo e la democrazia	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'obiettivo.

3.3.3. Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito

Gli Ambiti di Paesaggio vengono identificati ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 1, della L.R. 11/2004 e ai sensi dell'articolo 135, comma 2, del D.Lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA), da redigersi congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo e con il coordinamento del Comitato Tecnico per il Paesaggio. Gli Ambiti di Paesaggio identificano realtà morfologicamente simili e sono individuati su base territoriale ed amministrativa.

Il Comune di Mussolente non rientra in alcun ambito di paesaggio a cui faccia riferimento uno specifico PPRA.

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con le indicazioni della pianificazione sovraordinata esaminata.

3.3.4. Piani di Area

Il Piano di Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e si sviluppa per ambiti determinati che consentono di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione". Previsti con la L.R. 61 /1985 sull'assetto e il governo del territorio, i Piani di Area hanno assunto valenza paesaggistica per effetto della L.R. 9/1986, predisposta in adeguamento alla L. 431/1985 (c.d. legge Galasso), recante disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse naturalistico-ambientale. A seguito dell'approvazione della L.R. 11/2004, la pianificazione di area vasta risulta limitata ad alcune aree specifiche.

Il Comune di Mussolente non rientra in ambiti soggetti al Piano di Area.

Le previsioni urbanistiche della Variante n.7 e al PI non contrastano con le indicazioni della pianificazione sovraordinata esaminata.

3.3.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

In recepimento della L.R. 11/2004 la Provincia di Vicenza si è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.G.R. n. 708/2012.

Il PTCP in relazione agli interessi ed agli ambiti alla cui tutela è preposto assicura in particolare che la valorizzazione delle risorse territoriali, disciplinata dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, persegue in particolare:

- a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
- c) la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- d) l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- e) la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.

A tal fine il PTCP indica il complesso delle direttive e delle prescrizioni per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, utile al raggiungimento di scelte progettuali di sviluppo sostenibile in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 2, della L.R. 11/2004.

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale ed allegati (schema direttore; relazione: sezione riassuntiva; approfondimento tematico “i territori della montagna”; approfondimento tematico “rete ecologica”; approfondimento tematico “Aspetti geologici”; approfondimento tematico “Il Rischio Idraulico”);
- Rapporto Ambientale;
- Elaborati grafici:
 - Tavola n. 1.1.A e 1.1.B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”;
 - Tavola n. 1.2.A e 1.2.B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”;
 - Tavola n. 2.1.A e 2.1.B “Carta della Fragilità”;
 - Tavola n. 2.2 “Carta Geolitologica”;
 - Tavola n. 2.3 “Carta Idrogeologica”;
 - Tavola n. 2.4 “Carta Geomorfologica”;
 - Tavola n. 2.5 “Carta del rischio idraulico”;
 - Tavola n. 3.1.A e 3.1.B “Sistema Ambientale”;
 - Tavola n. 4.1.A e 4.1.B “Sistema Insediativo - Infrastrutturale”;
 - Tavola n. 5.1.A e 5.1.B “Sistema del Paesaggio”.
- Norme tecniche ed i seguenti allegati:
 - A - “le ville venete di particolare interesse provinciale”;
 - B - “le ville palladiane”;
 - C- “sistema dei grandi alberi”;
 - D - “atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza”;
 - E - “individuazione delle linee ferroviarie e delle stazioni ferroviarie storiche”;
 - F - “siti a rischio archeologico”;
- Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo e le informazioni contenute negli elaborati e relativa relazione.

L'analisi degli elaborati di Piano ha individuato alcuni aspetti che interessano la Variante n. 7 al PI in esame. In merito si riportano stralci e rispettive norme tecniche delle tavole pertinenti le aree oggetto di Variante.

TAV. 1.1.A - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Zona Nord

- Vincolo corsi d'acqua: Varianti 7, 13, 27, 31.
- Vincolo idrogeologico; Variante 16.

ART. 34 – VINCOLI TERRITORIALI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1. Nella tav. 1 sono riportati i vincoli e gli ambiti dei piani di livello superiore, sotto elencati a cui si attengono i Comuni in sede di pianificazione. Tali indicazioni cartografiche del PTCP sono ricognitive e ciascun tipo di vincolo e piano trova la propria individuazione e disciplina nei corrispondenti atti istitutivi:
 - a. Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni paesaggistici decretati con dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell' art. 138 e seguenti del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1497/39; D. Lgs n. 490/99).
 - II. Le previsioni attinenti alla tutela del paesaggio dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 del D. Lgs 42/2004 sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione comunale e sovracomunale.
 - b. Vincolo archeologico D. Lgs 42/2004
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni culturali aventi interesse archeologico decretati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1089/39; D. Lgs n. 490/99), nonché le zone archeologiche del Veneto di cui alla Legge n. 431/85, inserite nel PTRC.
 - II. L'art. 27 del PTRC (*vigente*) individua e norma gli ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve archeologiche di interesse regionale.
 - c. Vincolo idrogeologico-forestale
 - I. La Provincia recepisce quanto stabilito dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
 - d. Vincolo delle aree a pericolosità geologica e idraulica
 - I. la Provincia recepisce quanto stabilito dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità di Bacino competenti (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e Autorità di Bacino del Fiume Adige), secondo le leggi in vigore, riportati nelle tavole. n. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, n. 1.2 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, n. 2 “Carta della Fragilità”, n. 2.5 “Carta del rischio idraulico”.
 - e. Vincolo paesaggistico – Corsi d'acqua D. Lgs. 42/2004
 - I. La tavola n. 1 indica a titolo ricognitivo i corsi d'acqua assoggettati al vincolo paesaggistico ai sensi dall'art. 142 del D.L.vo 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
 - f. Vincolo paesaggistico – Zone boscate D. Lgs. 42/2004
 - I. Sono sottoposte a tutela di legge le zone boscate di cui all'art. n. 142 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa previgente (Legge n.431/85).
 - II. Il vincolo ex L.431/85 è individuato dal PTRC, e all'art. 20 NTA “Direttive per la tutela dei boschi” rimanda alla redazione di Piani di assestamento forestale e prevede che, nelle “... proprietà non comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima e di polizia forestale...”.
 - III. Per la definizione di zone boscate si rimanda all'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” come modificato dall'art. n. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alle leggi finanziarie 2003-2004 in materia di usi civici e foreste, agricoltura e bonifica”, nel quale non sono considerate bosco le formazioni esclusivamente arbustive, e dove si danno precisi parametri dimensionali di riferimento. In esso si ribadisce infine la maggior tutela dei siti della Rete Natura 2000 secondo la normativa vigente di riferimento.
 - IV. Per la gestione del patrimonio boschivo valgono le disposizioni del Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997, che fornisce indicazioni di dettaglio a scala catastale (strumento cartografico di gestione).
 - V. In base alle definizioni di cui sopra, l'applicazione del vincolo paesaggistico, quindi, non discende direttamente dalla lettura cartografica ex PTRC: la sussistenza del vincolo, discendendo direttamente dalla definizione di bosco (art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e successivo art. 6 della L.R. 5 del 25.02.2005) va verificata di volta in volta.
 - g. Vincolo monumentale D. Lgs 42/2004;
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della

- normativa previgente (Legge n. 1089/39).
- h. Piani d'Area - Il PTCP individua i seguenti Piani d'Area:
- I. Massiccio del Grappa, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.930 del 15/06/1994;
 - II. Altopiano di Tonezza - Fiorentini, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 192 del 29/11/1996 e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 30/07/1999 (variante n.1) e con deliberazione di Giunta Regionale n. 4233 del 29/12/2009 (variante n. 2);
 - III. Monti Berici, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale nn. 31/7918 del 09/07/2008;
 - IV. Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 09/04/2002.
2. In tavola 1 sono altresì riportati: i Siti di Importanza Comunitaria e le zone di protezione speciale (ZPS); le zone militari; il vincolo sismico.
 3. "Vincolo paesaggistico e di destinazione agrosilvo-pastorale – Usi civici": i terreni di uso civico, soggettivi a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.L.vo 142/04, vengono definiti dai Comuni in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, insuscipibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.
 4. DIRETTIVE:
 - a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.
 - b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.
 5. Gli aggiornamenti dei vincoli vigenti vengono recepiti dal PTCP all'interno del Quadro Conoscitivo.
 6. Per quanto attiene al rischio sismico si rimanda all'art. 11 delle presenti norme.

TAV. 1.2.A - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Zona Nord

- Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 e 35 PTRC): Varianti 16, 19, 22.

L'individuazione di questi ambiti fa riferimento alle Norme di Attuazione del previgente PTRC della regione Veneto approvato nel 1992 e sostituito dal nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con D.C.R. n. 62 del 30.06.2020.

TAV. 2.1.A – Carta delle fragilità – Zona Nord

- Piano provinciale di emergenza- Rischio idraulico R1: Varianti 1, 6, 12, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35.
- Aree esondabili o ristagno idrico: Varianti 1, 12, 18, 20, 23, 25, 29, 30, 31.

ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITÀ PTCP

1. DIRETTIVE GENERALI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ E/O RISCHIO IDRAULICO GEOLOGICO E DA VALANGA.

I Comuni in sede di redazione dei PRC e loro varianti sono tenuti:

- a. ad adeguare i propri strumenti urbanistici (PRC) ai Piani PAI delle Autorità di Bacino, al Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e alle presenti norme, recependo le prescrizioni dei suddetti piani vigenti in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini della trasformazione urbanistica.
- b. a verificare con specifiche analisi e studi, anche all'interno della redazione della valutazione di compatibilità idraulica di cui alla successiva lett. f), che le trasformazioni urbanistiche del territorio non contribuiscano ad aggravare, le condizioni di rischio e/o pericolosità geologica ed idraulica, già riportate nella Tav.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e nella tavola 2 Carta della Fragilità, nei Piani di bacino PAI, nonché di recepire le N.T.A. dei citati piani, anche proponendo un eventuale aggiornamento delle aree di pericolosità secondo le modalità previste nei suddetti piani

di settore.

- c. ad effettuare una verifica ed aggiornamento dei dati storici delle fragilità idrogeologiche per migliorarne l'identificazione degli ambiti e l'attualità degli eventi segnalati recependo le prescrizioni dei Piani di bacino PAI.
- d. a recepire i successivi punti I e III ed a considerare quale elemento vincolante di analisi il successivo punto II, così costituiti:
- I. da elementi ed aree di pericolosità idraulica e geologica e da valanga classificate e quindi perimetrate nell'ambito degli adottati Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, di cui alle seguenti classi di pericolosità:
 - Aree Fluviali (pericolosità P3, P4)
 - P1 (pericolosità moderata);
 - P2 (pericolosità media);
 - P3 (pericolosità elevata);
 - P4 (pericolosità molto elevata).
 - II. dalle ulteriori aree soggette a rischio idraulico ed ad allagamento non ricomprese nel PAI e risultanti dal Piano Provinciale di Emergenza, di cui alle seguenti classi di rischio:
 - R1 (rischio moderato);
 - R2 (rischio medio);
 - R3 (rischio elevato);
 - R4 (rischio molto elevato).
 - Aree soggette ad allagamento
 - Aree soggette a rischio caduta valanghe
 - III. "aree soggette a pericolo valanga" per la cui perimetrazione si rimanda alla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.
- e. a perimetrare puntualmente alla scala di dettaglio dei PRC, sulla base di una puntuale ricognizione del territorio, la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico e geologico riportata nella Carta delle Fragilità e parzialmente nelle Tavole n. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e n. 2.5 "Carta del rischio idraulico" e conseguenti delimitazioni sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio accertate ed individuate dai citati Piani nonché le relative disposizioni normative, verificandone la coerenza con il Quadro Conoscitivo.
- f. a redigere una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio relative alle previsioni del Piano che comportano una trasformazione territoriale (compresi gli aspetti relativi alla permeabilità dei terreni) che possa modificare l'uso del suolo anche locale. Ciò al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo (ad esempio con la riduzione dell'effetto dell'impermeabilizzazione superficiale dei suoli) applicando le indicazioni tecniche di cui all'allegato A della DGRV n. 2948 del 6/10/2009.
- g. A verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, le altre autorità competenti in materia idraulica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
- I. integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
 - II. acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
 - III. individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
 - IV. individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
 - V. determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica
 - VI. individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;

- VII. individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico, che devono essere sottoposte a rigorosi vincoli urbanistici;
 - VIII. individuare, le "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio e/o pericolosità idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...) con sistemi che garantiscano un livello di permeabilità dei suoli per lo smaltimento delle acque meteoriche in loco evitando così di aumenti dei livelli idrometrici a valle;
 - IX. individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle;
 - X. individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrograficaminore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore con il rispetto delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- h. Valutare e dare attuazione a livello urbanistico alle indicazioni da parte delle autorità preposte (Autorità di Bacino, Regione del Veneto, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Provincia, ecc.) per la realizzazione di invasi e bacini per la laminazione delle piene ai fini della mitigazione e riduzione del rischio idraulico e prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché per la regimazione degli alvei fluviali, comprese le vigenti disposizioni in materia di Polizia Idraulicae relative fasce di rispetto per la manutenzione dei corpi idrici.
 - i. Il PRC prevede le aree per bacini di laminazione riportate con simbologia indicativa nella tavola 2 Carta delle Fragilità, e dispone per tali aree destinazioni territoriali compatibili. Il concreto recepimento e individuazione sarà effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per la loro realizzazione, in base al livello di progettazione approvato.

2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.

I Comuni in sede di redazione dei PRC :

- a. Analizzano e approfondiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.
 - b. perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici ed edificatori.
 - c. approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace sicura pianificazione dei propri interventi.
 - d. elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica ed edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.
- 3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.
 - 4. In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape secondo le specifiche richieste per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP.

TAV. 2.2 – Carta geolitologica

- Rocce compatte prevalenti alternate a strati o interposizioni tenere: Varianti 16, 16, 19.
- Materiali granulari più o meno addensati dei terreni fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa o sabbiosa: Varianti tutte le restanti.

La tavola non presenta particolari tematismi in corrispondenza delle aree di Variante.

TAV. 2.3 – Carta idrogeologica

- Aree esondabili o ristagno idrico: Varianti 1, 12, 18, 20, 23, 25, 29, 30, 31.

- Area di cattura dei pozzi: Varianti 1, 9, 22.

L'articolo riguardante i suindicati tematismi sono normati dall'art. 10 - Carta delle Fragilità PTCP - delle Norme Tecniche, già riportato nella precedente TAV. 2.1.A – Carta delle fragilità.

- Aree carsiche: Varianti 1, 2, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 31.

ART. 14 – DIRETTIVE PER LE AREE CARSICHE⁴


1. Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 “Sistema ambientale”.
2. I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.
3. I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.

TAV. 2.4 – Carta geomorfologica

La tavola non presenta particolari tematismi in corrispondenza delle aree di Variante.

TAV. 2.5 – Carta del rischio idraulico – Zona Nord

- Piano provinciale di emergenza- Rischio idraulico R1: Varianti 1, 6, 12, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35.
- Aree esondabili o ristagno idrico: Varianti 1, 12, 18, 20, 23, 25, 29, 30, 31.



Estratto PTCP Tavola 2.5 – Carta del rischio idraulico

TAV. 3.1.A – Sistema ambientale – Zona Nord

- Aree agricole di agricoltura mista a naturalità diffusa: Varianti 8, 9, 15, 16, 21.
- Aree a elevata utilizzazione agricola: Varianti 7, 27, 28.
- Aree agropolitane: Varianti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE RURALI6

1. Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:
 - a. Aree di agricoltura periurbana;
 - b. Aree agropolitane;
 - c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
 - d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;
2. Eventuali modifiche alla perimetrazione delle aree rurali del PTRC comportano variante semplificata alPTCP ai sensi dell'ART. 6 delle presenti norme.
3. I Comuni orientano la pianificazione in coerenza con gli indirizzi esplicitati in relazione per la classificazione

- delle aree rurali.
4. DIRETTIVA. i Comuni, in sede di PRC:
- a. operano la delimitazione puntuale delle aree del sistema rurale;
 - b. evitano di norma lo sviluppo insediativo nelle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa e nelle aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili).
 - c. in tutto il territorio rurale individuano azioni volte:
 - I. Al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, individuandone i relativi contesti quali elementi strutturanti del territorio;
 - II. Alla salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, attraverso la tutela dei cono visuali, prevedendo per l'inserimento di nuove opere e per le esistenti, adeguate misure di mitigazione di elementi detrattori, in particolare infrastrutture ed elettrodotti;
 - III. A tutelare, di norma, la visibilità dell'acqua superficiale nella rete idraulica naturale e di bonifica, nonché negli specchi acquei per conservare la complessità ecologica e paesaggistica dei luoghi.
 - d. tutelano la permanenza e lo sviluppo delle aziende agricole insediate.

ART. 24 - AREE AGROPOLITANE

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico nelle aree periurbane con le attività agricole.

ART. 25 - AREE DI AGRICOLTURA MISTA A NATURALITÀ DIFFUSA

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:
 - a. orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
 - b. valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
 - c. limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risultano sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;
 - d. garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.
 - e. favorire le attività di commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") da parte delle imprese agricole.

ART. 26 – AREE AD ELEVATA UTILIZZAZIONE AGRICOLA (TERRE FERTILI)

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:
 - a. limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti.
 - b. limitare l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;
 - c. promuovere la multifunzionalità dell'agricoltura e il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
 - d. garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità, anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica.

TAV. 4.1.A – Sistema insediativo infrastrutturale – Zona Nord

- Aree produttive: Varianti 1, 34, 35.

ART. 66 - DIRETTIVE GENERALI

1. Il PTCP concorre, all'interno del quadro normativo regionale, ad una riqualificazione organica dei sistemi insediativi del territorio Provinciale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti infrastrutturali.
2. Il PTCP in sintonia con i criteri stabiliti dal PTRC relativamente al riordino del sistema insediativo delle aree ed impianti artigianali ed industriali fissa i criteri di progettazione predispongono piani e progetti volti al riordino degli insediamenti esistenti e prescrivono i criteri di progettazione degli ampliamenti indicando i principi insediativi e i

- criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica.
3. In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 11/04 e degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale, il PTCP considera di interesse Provinciale l'intero sistema delle aree produttive articolandole in due gruppi: il primo individua le aree produttive ampliabili, il secondo individua le rimanenti, che non ammettono ulteriori ampliamenti. Le aree produttive sono indicate, distinte tra "ampliabili" e "non ampliabili", nella Tavola 4 del PTCP.
 4. DIRETTIVE: Le nuove superfici produttive debbono essere previste solamente in ampliamento ad aree esistenti, realizzate in continuità e aderenza ad esse. Le modalità di ampliamento sono regolate dall'ART. 67 delle presenti norme.
 5. DIRETTIVE: I Comuni promuovono forme di accordo intercomunale finalizzate a ricercare regole chiare e condivise per gestire la trasformazione degli spazi produttivi, la rilocalizzazione delle situazioni improprie persistenti e la realizzazione di nuovi spazi qualificati per la produzione a servizio del territorio.
 6. DIRETTIVE: Criteri generali per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). I Comuni elaborano criteri da adottare negli interventi relativi alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le normative nazionali e regionali, volti a favorire e promuovere:
 - a. la qualificazione complessiva del manufatto produttivo e dell'area interessata dalla variante, sulla base di criteri ambientali;
 - b. la previsione di crediti edilizi, perequazione urbanistica o altri strumenti previsti dalla normativa vigente per favorire il riordino, la riqualificazione ambientale ed architettonica del manufatto e dell'area oggetto di variante.
 7. Direttive: Il PAT ed il PI, ciascuno per quanto di competenza, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale, disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal PTCP. Per gli insediamenti produttivi presenti nel territorio non rilevati dal PTCP, lo strumento urbanistico comunale provvede ad individuarli.
 8. PRESCRIZIONI per le aree produttive ampliabili e non ampliabili. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo una adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscono una buona infiltrazione del terreno.

ART. 67 - AREE PRODUTTIVE AMPLIABILI

1. Sono aree produttive ampliabili quelle rilevanti per ubicazione e collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in ragione del ridotto impatto ambientale.
2. DIRETTIVA:
 - a. Per ogni area produttiva ampliabile indicata nella tav. 4, è ammesso un ampliamento massimo del 10% della sua superficie territoriale produttiva individuata dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente piano. Per le aree per le quali sono stati adottati ampliamenti nel periodo dal 01.01.2007 alla data di adozione del presente piano la percentuale del 10% va calcolata rispetto alla superficie originaria.
 - b. I PAT e i PATI individuano le aree produttive ampliabili e quelle non ampliabili, stabilendo il limite quantitativo massimo di espansione produttiva per ciascuna area produttiva come definito dal PTCP nelle presenti norme; sono fatte salve le previsioni dei PAT/PATI elaborati in copianificazione con la Provincia di Vicenza prima dell'adozione del presente piano.
 - c. È fatta salva la possibilità per i Comuni di proporre, nell'ambito di un Accordo Territoriale con la Provincia, anche nella forma della pianificazione concertata, aree ampliabili alternative, a condizione che siano garantiti gli stessi livelli di qualità ambientale delle aree individuate dal PTCP, senza che ciò costituisca variante al PTCP.
3. Qualora non sia stata espressamente individuata un'area produttiva ampliabile all'interno del territorio comunale, il Comune stesso potrà provvedere a tale individuazione all'interno del PAT, di concerto con la Provincia, anche nell'ambito della copianificazione del PAT, senza che ciò costituisca variante al PTCP.
4. Tutte le nuove realizzazioni di superfici produttive relative ad aree ampliabili sono subordinate alle seguenti condizioni:
 - a. Per ogni area ampliabile devono essere dimostrati l'adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di interesse provinciale) e l'idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento.
 - b. Gli ampliamenti delle aree produttive non devono pregiudicare la funzionalità della rete ecologica provinciale o compromettere gli elementi della Rete Natura 2000. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità dell'intervento.

- c. Ogni ampliamento di superficie produttiva dovrà garantire fin dalla sua attuazione i requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area.
 - d. Gli ampliamenti di aree produttive che abbiano un'influenza diretta sulla viabilità provinciale sono subordinati ad un accordo con l'Amministrazione Provinciale, definito ai sensi degli artt. 6, 7 della L.R. n. 11/2004, o nella forma della pianificazione concertata del PAT con la Provincia ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.
5. Per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i Comuni, in sede di pianificazione comunale o intercomunale, redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione, che definisce:
- a. funzioni, attività, servizi ammissibili nell'area ed eventuali forme di incentivazione alla localizzazione e/o alla riconversione d'uso;
 - b. interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area esistente anche definendo un programma economico-finanziario che individui le risorse pubbliche e private per la sua attuazione (anche attraverso le forme della programmazione negoziata/perequazione);
 - c. la quantificazione delle effettive esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività produttive e di servizio;
 - d. le forme più opportune per la gestione dell'area;
 - e. criteri per la riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili prevedendo forme di incentivo con l'introduzione di premialità in termini di superficie coperta in caso di superamento in positivo di parametri minimi sul consumo energetico;
 - f. i criteri per il rilascio dei titoli abilitativi che incentivino la realizzazione di opere edilizie coerenti con gli obiettivi della qualità architettonica e con l'uso di tecnologie di bioedilizia nei fabbricati;
 - g. criteri per favorire la densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;
 - h. forme di incentivo, anche ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04, per il trasferimento delle attività produttive fuori zona all'interno delle aree definite ampliabili, in particolare per quelle individuate come "incongrue" dal PRC definendo i criteri per la riqualificazione dei siti attualmente occupati dall'attività.
 - i. l'individuazione delle misure necessarie a far fronte all'impatto sociale e demografico derivante dall'attuazione dell'area e dall'insediamento delle attività;
 - j. indicazione delle misure necessarie per ottimizzare le condizioni generali di mobilità delle persone e delle merci anche in relazione all'impatto del traffico generato dalle nuove aree previste.

TAV. 5.1.A – Sistema del paesaggio – Zona Nord

- Contesti figurativi Ville Venete: variante 20.

ART. 46 –LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE15.

1. Tra le Ville Venete risultanti dal catalogo "La Provincia di Vicenza", pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, è riconosciuto un particolare interesse alle Ville di cui agli allegati A e B.
2. DIRETTIVE: I Comuni in sede di redazione dello strumento urbanistico, recepiscono i contesti figurativi e i con visuali riportati nell'allegato A delle presenti norme e li disciplinano in analogia a quanto previsto per le invariati del PAT (art. 13, comma 1, lettera b) LR 11/2004).
3. Il PAT può meglio precisare i perimetri e derogare alle prescrizioni relative ai contesti figurativi previa adeguata motivazione e predisposizione di studi specifici, senza che ciò costituisca variante al PTCP. Sono comunque fatte salve le previsioni dei PAT adottati prima della adozione del PTCP.
4. DIRETTIVE: per le aree comprese all'interno dei contesti figurativi delle Ville Venete di particolare interesse provinciale, lo strumento urbanistico comunale formula norme per la diretta attuazione e disciplina specifica delle seguenti direttive:
 - a. Garantire la conservazione dei con ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
 - b. Mantenere e valorizzare gli elementi naturali del territorio storico-agrario circostante, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno; si dovrà altresì evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
 - c. Salvaguardare la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l'oggetto della tutela;
 - d. Disporre norme di incentivazione alla conservazione dei contesti attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree, da realizzarsi anche con forme di accordo tra pubblico e privato;
 - e. Programmare e incentivare l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione

incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme dicredito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti;

- f. Programmare ed incentivare la eliminazione di cartellonistiche pubblicitarie, impedirne la istallazione di nuove, per non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela.; e/o sostituire eventuali guard-rail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici;
- g. Evitare interventi infrastrutturali e tecnologici (linee elettriche, impianti tecnologici...) incompatibili, che alterino la percezione unitaria del complesso monumentale o ne compromettano l'integrità e le relazioni con il contesto.

5. DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI EDILIZI:

- a. Per le zone agricole presenti all'interno del contesto figurativo, lo strumento urbanistico comunale prevede le possibilità di edificabilità ai sensi della normativa regionale, art. 44 della L.R.11/2004 e sue successive modifiche, e degli atti di indirizzo assunti dalla giunta regionale, e con le deroghe ivi previste. Prevede inoltre disposizioni per la mitigazione mediante piantumazione di fasce tampone arboreo – arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto figurativo. In particolare, per eventuali nuovi silos a servizio delle aziende agricole prossime al bene tutelato, il PRC indicherà la tipologia edilizia e gli indici stereometrici più consoni e meno impattanti.

- b. Aree di nuova edificazione – diverse dalla edificabilità in zona agricola di cui sopra - all'interno dei contesti figurativi, potranno essere attuate solo ove già previste dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti prima della data di adozione del PTCP.

In ogni caso gli interventi di nuova edificazione dovranno essere riconsiderati prevedendo: per le destinazioni residenziali caratteristiche tipologiche degli edifici (tipologia, materiali, tecniche costruttive, cromatismi) che si inseriscano armonicamente nel paesaggio, con altezze massime fuori terra non superiori all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti; nel caso di zone di espansione senza un piano attuativo, gli edifici non possono superare altezze compatibili con quelle presenti nelle aree contigue ed in ogni caso compatibili con il mantenimento dei con visuali individuati nel contesto figurativo; per le altre destinazioni dovrà essere previsto lo studio di soluzioni planivolumetriche orientate alla riduzione dell'impatto visivo degli edifici, anche con accorgimenti progettuali relativi ad una congrua ubicazione dei manufatti e all'utilizzo di opere di mitigazione o schermatura.

Il comune potrà introdurre norme finalizzate a incentivare il trasferimento delle volumetrie all'interno di ambiti non tutelati;

La procedura dello Sportello Unico Attività Produttive che comporta la variazione degli strumenti urbanistici comunali è possibile, ma non può introdurre nuove aree a destinazione produttiva.

È possibile l'ampliamento di cimiteri esistenti, secondo le procedure previste dalla vigente normativa urbanistica e sanitaria.

Sono fatte salve le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici attuativi anche solo adottati alla data dell'adozione del presente Piano.


- c. Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi i Comuni, in sede di pianificazione, devono escludere gli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso. In particolare devono essere esclusi gli interventi che comportino l'aumento dell'altezza rispetto all'altezza massima degli edifici preesistenti e circostanti. Sono possibili accorpamenti di fabbricati condonati, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporti un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi;
- d. Il piano degli interventi comunale indica norme affinché per ogni intervento edilizio, il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti sia in armonia con la bellezza del contesto figurativo; inoltre vieta interventi che comportino inquinamento, in particolare sonoro o luminoso.
- e. I Comuni individuano le attività incompatibili con l'esigenza di tutela e decoro del contesto figurativo, e ne prevengono l'insediamento oltre a individuare forme incentivanti per il trasferimento di quelle esistenti;
- f. I Comuni possono individuare all'interno del contesto figurativo ambiti per i quali si rende necessario un intervento di ristrutturazione urbanistica e/o di ridisegno urbano al fine di ricondurre l'esistente a un assetto coerente al contesto paesaggistico e migliorativo della situazione preesistente.
- g. Sono fatte salve eventuali previsioni viabilistiche di 1°, 2° e 3° livello individuate nelle tavole del PTCP che ricadono all'interno dei contesti figurativi a condizione che siano individuate opportune misure di mitigazione in fase di progettazione. Tali misure sono proposte dal Comune e approvate dalla Giunta Provinciale entro 90 giorni.

6. PRESCRIZIONI: Ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. sono ammessi gli interventi di cui all'art.3 comma 1 lett. a) b) c) d) del T.U. 380/2001. Eventuali ampliamenti e nuove costruzioni sono ammessi solo ove già consentiti dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente piano e previa applicazione della procedura di riconsiderazione prevista dal precedente

- comma 5, lett. b); per la zona agricola le mitigazioni ai sensi del comma 5 lett. a).
- b. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l'ampliamento di quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare in modo permanente la morfologia del suolo.
 - c. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici attuativi anche solo adottati alla data dell'adozione del presente Piano.
 - d. È vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati.
7. Per le ville venete di particolare interesse provinciale, valgono le direttive generali dell'art. 45 comma 2 e le prescrizioni previste dall'art 45 comma 4 delle presenti norme.
- Aree agricole di agricoltura mista a naturalità diffusa: Varianti 8, 9, 15, 16, 21.
 - Aree a elevata utilizzazione agricola: Varianti 7, 27, 28.
 - Aree agropolitane: Varianti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Gli articoli riguardanti i suindicati tematismi sono normati dagli artt. 22, 24, 25, 26 delle Norme Tecniche del PTCP, già riportate nella precedente TAV. 3.1.A – Sistema ambientale – Zona nord.



Estratto PTCP Tavola 3.1.A – Sistema Ambientale – Zona Nord

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con le indicazioni della pianificazione sovraordinata esaminata.

3.3.6. Piano di utilizzazione della risorsa termale

La gestione e l'utilizzo sostenibile delle risorse idrotermominerali assicurano potenzialità molteplici e propongono uno scenario complesso, ma di straordinaria importanza sia per le opportunità curative che per i benefici socio-economici consegnati al territorio. Si intendono risorse idrotermali le acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento), le acque termali e minerali idropiniche (destinate a finalità terapeutiche) e le risorse geotermiche (quelle destinate allo sfruttamento dello scambio termico mediante il prelievo da suolo e sottosuolo di fluidi con temperatura superiore a 15°C). In particolare sono acque minerali quelle che vengono utilizzate per le loro proprietà igienico speciali, sia per bevande che per usi curativi, mentre sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici. Presupposto per l'utilizzo di tali risorse, oltre alla concessione di competenza regionale, è il riconoscimento delle proprietà della risorsa da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Il Comune di Mussolente non rientra nell'elenco dei comuni che presentano risorse idrotermominerali.

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.7. Piano Regionale dei Trasporti

Con Deliberazione n. 997 del 6 luglio 2018, la Giunta Regionale ha dato avvio alle attività di redazione di un nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Il Piano dovrà tenere conto delle competenze amministrative della Regione rapportandole a quelle dello Stato, dei Comuni e delle Città Metropolitane, con l'obiettivo di creare un assetto coerente delle politiche che disciplinano i molteplici aspetti del settore trasportistico (infrastrutture, organizzazione dei servizi, disciplina dei sistemi multimodali sia per viaggiatori che per merci). Il fine è quello di perseguire una visione unitaria e condivisa, promuovendo un sistema di mobilità sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Gli ambiti soggetti alla presente valutazione tratta di argomenti non correlabili con obiettivi, strategie o azioni così come descritte nel PRT in fase di aggiornamento al momento disponibili.

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.8. Piano Regionale Neve

Il Piano Neve della Regione Veneto, rappresenta lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale, rappresentando il documento politico programmatico che definisce gli interventi per la razionalizzazione degli impianti e delle piste da sci e delle strutture connesse. Esso fa riferimento alla più vasta programmazione regionale del territorio e dei trasporti ed è previsto all'articolo 7 della legge regionale 212 novembre 2008, n. 21, è stato approvato il Piano Regionale Neve (PRN), quale strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale.

Gli ambiti soggetti alla presente valutazione tratta di argomenti non correlabili con obiettivi, strategie o azioni così come descritte nel Piano Regionale Neve e relativi allegati.

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.9. Piano sulle Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica

La Regione Veneto, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale.

Tale Piano definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome".

Gli ambiti soggetti alla presente valutazione non contrastano con obiettivi, strategie o azioni così come descritte nei documenti di Piano.

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.10. Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11 novembre 2004 è stato approvato il Piano Regionale di Risanamento dell'Atmosfera.

Nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016 è stata pubblicata la Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Il Comune di Mussolente fa parte delle aree inserite nella Zona IT0524 (Zona pedemontana).

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.11. Piano di Tutela delle Acque

All'articolo 2 delle N.T.A. del Piano si definisce la sua efficacia:

1 Il Piano costituisce lo specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs n. 152/2006.

2 Le norme di Piano sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le autorità d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e per soggetti privati.

...

4 I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso non possono autorizzare la realizzazione di qualsiasi opera, intervento o attività che sia in contrasto con gli obiettivi del Piano o che possa pregiudicarne il raggiungimento.

5 Le norme di Piano costituiscono riferimento per qualsiasi atto, provvedimento, accordo o intesa che abbia implicazioni connesse con la materia delle risorse idriche.

TEMATISMI

Gli ambiti di intervento sono in parte ricompresi nelle tavole inerenti gli indirizzi di Piano:

Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili

- Nessun tema

Fig. 2.2 – Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta

- Grado di vulnerabilità E – valori Sintacs 50-70 parte centro-sud del territorio comunale

Fig. 2.3 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

- Zone Vulnerabili - Alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi

Fig. 2.4 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento

- Zona della ricarica

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.12. Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Alpi Orientali

Il Piano di Gestione delle Acque, attualmente approvato nel suo primo aggiornamento, quantifica gli impatti conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici del distretto e ne valuta quindi lo stato ecologico e chimico. Il Piano stabilisce un programma di 1280 misure “puntuali” e “general”, coerenti con gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva Acque 200/60/CE, e cioè il raggiungimento dello “stato buono” di tutte le acque nei termini prefissati, salvo casi particolari espressamente previsti.

TEMATISMI

Gli ambiti di intervento sono in parte ricompresi nelle tavole inerenti gli indirizzi di Piano:

Tav. 7 – Stato chimico dei corpi idrici superficiali

- Buono

Tav. 8 - Acque designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

- Nessun tema

Tav. 9 - Acque designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano – Aree di salvaguardia

- Nessun tema

Tav. 10 – Acque destinate alla vita dei molluschi

- Nessun tema

Tav. 11 – Aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/271/CE

- Aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/271/CE

Tav. 12 – Aree sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/CE e relativi bacini scolanti

- Bacini scolanti in aree sensibili

Tav. 13 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CE

- Zone vulnerabili da nitrati

Tav. 14 – Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie

- Nessun tema

Tav. 22 – Pressioni diff. Su acque superficiali: Trasporto: Siti contaminati/Siti industriali abbandonati

- Nessun tema

Tav. 31 – Pressioni diffuse su acque sotterranee: dilavamento urbano

- Corpi idrici sotterranei con pressioni diffuse significative (dilavamento urbano)

Tav. 32 – Pressioni diffuse su acque sotterranee: agricoltura

- Corpi idrici sotterranei con pressioni diffuse significative (agricoltura).

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.13. Piano di Assetto Idrogeologico


La legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i. prevede che “le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico(...) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime”.

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di bacino, ai sensi dell'articolo 65, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo per tutti gli aspetti legati alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica alla scala del distretto idrografico.

Nel territorio del Distretto delle Alpi Orientali il PAI è stato sviluppato nel tempo sulla base dei bacini idrografici definiti dalla normativa ex L. 183/89, oggi integralmente recepita e sostituita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; per tanto ad oggi il PAI è articolato in più strumenti che sono distinti e vigenti per i diversi bacini che costituiscono il territorio del Distretto.


Il Comune di Mussolente ricade all'interno del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione.

Il PAI del Brenta-Bacchiglione nei quadranti 8 e 11 non individua aree di pericolosità idraulica nel territorio comunale di Mussolente.



Estratto PAI Pericolosità idraulica bacino Brenta – Bacchiglione

In riferimento alla pericolosità geologica il Piano di Assetto Idrogeologico relativamente al territorio comunale di Mussolente non individua criticità geologiche nelle aree interessate dalle modifiche puntuali apportate dalla Variante 7 al Piano degli Interventi.




Estratto PAI Pericolosità geologica

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.14. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.lgs. 49/2010, ha dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, dirige l'azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

I soggetti competenti per l'attuazione del PGRA sono le Autorità di Bacino distrettuali (art. 63 D.lgs. 152/2006) e, nelle more della costituzione dei Distretti idrografici, tali compiti sono svolti dalle Autorità di Bacino Nazionali e dalle Regioni ai sensi del D.lgs. 10 dicembre 2010 n. 219.



Estratto PGRA

Il PGRA non costituisce automatica variante dei PAI - dei bacini componenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali - che continuano a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio. Allo stesso modo, le modifiche dei PAI costituiscono elementi di aggiornamento periodico della cartografia del Piano di gestione, laddove l'Autorità di bacino ne riscontri la coerenza tecnica.

Il Piano di Gestione del Distretto Alpi orientali è stato approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige del 3 marzo 2016².

La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacini distrettuale delle Alpi Orientali da adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai seni degli articoli 65 e 66 del D. Lgs n. 152/2006.

Per l'ambito comunale non sono segnalati classi di rischio di alluvione.

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.15. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Con D.G.R. n. 264 del 05/03/2013 la Giunta regionale ha adottato un nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, intendeva aggiornare i precedenti strumenti pianificatori in materia ambientale. ("Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani", approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 59 in data 22 novembre 2004 e "Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi" adottato con delibera

² <http://www.alpiorientali.it/direttiva-2007-60/pgra-2015-2021/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni.html>

di Giunta regionale n. 597 in data 29 febbraio 2000 e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 30 del 29/04/2015.

Il nuovo Piano proposto dalla Giunta aveva lo scopo di uniformare in un unico testo, tutta la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti³.

L'Elaborato E contiene il Piano per la bonifica delle aree inquinate nel quale sono riportati, tra l'altro, gli interventi regionali su siti di interesse pubblico, l'anagrafe regionale dei siti contaminati nonché una valutazione delle priorità di intervento.

Con D.G.R. n. 1458 del 25/10/2021 la Giunta regionale ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, nella quale si promuove una verifica di coerenza dello strumento di pianificazione vigente.

Il territorio comunale non compare nell'elenco dei siti contaminati di interesse pubblico riportate nell'Allegato E alla Deliberazione.

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.16. Piano Regionale Attività di Cava

L'attività di cava è soggetta alle disposizioni della L.R. 16 marzo 2018, n. 13 – “Norme per la disciplina dell'attività di cava”. La legge prevede inoltre la pianificazione dell'attività di cava attraverso il Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC).

Il PRAC è stato approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018⁴.

TEMATISMI

In ambito comunale si rilevano i seguenti tematismi:

Tavola 2.2 – Carta delle attività estrattive

- Nessun tematismo

Tavola 3.3.2 – Sabbia e ghiaia – Risorse minerarie

- Risorse minerarie: ghiaia – Ghiaia: nessuna cava attiva

Tavola 4.3.2 – Sabbia e ghiaia – Risorse potenziali

- Nessuna cava attiva

Tavola 5.3.2 – Sabbia e ghiaia - Ambiti estrattivi

- Nessuna cava attiva

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.17. Piano Faunistico Venatorio

Il Piano faunistico venatorio regionale, con il relativo Regolamento di attuazione, è approvato dal Consiglio regionale ed ha validità quinquennale.

Spetta alle Provincie predisporre dei piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di animali anche tramite la loro cattura, ove fossero presenti in soprannumero, nei parchi nazionali e regionali o in altri ambiti faunistici⁵.

Con DGR n. 46 del 19 gennaio 2018, la Giunta Regionale ha avviato il percorso procedurale per la predisposizione della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR 2019-2024).

Il territorio comunale è ricompreso negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC 1VI.

Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

³ <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/piano-gestione-rifiuti>

⁴ <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/cave1>


⁵ <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/politiche-venatorie>


3.3.18. Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Il Comune di Mussolente è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica dal 2002.

Nelle tavole relative alla zonizzazione acustica del territorio comunale, le aree di variante appartengono alle classi:

- Classe II: 17, 23, 25, 30, 29, 2, 31, 33 parte
- Classe III: 21, 8, 9, 15, 1, 19, 16, 20, 11, 4, 34, 13, 26, 6, 32, 24, 3, 18, 28, 5, 27, 7, 14, 10
- Classe IV: 33 parte
- Classe V: 35.





Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata ad eccezione della variante 34 che richiede un adeguamento del Piano.

3.3.19. Piano di Emergenza Comunale


Il PEC (altresì definito Piano di Protezione Civile) è uno strumento operativo che contiene tutte le procedure per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa o imprevista in un determinato territorio, consentendo alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e garantendo con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita “civile” messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici.

Il Comune di Mussolente è dotato di Piano di emergenza comunale dal 2018 e aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15.03.2018.


Le previsioni urbanistiche della Variante n. 7 al PI non contrastano con la pianificazione esaminata.

3.3.20. Piano di Assetto del Territorio

Il Comune di Mussolente è dotato di Piano di Assetto del Territorio (adeguato alla L.R. 14/2017 sul contenimento di consumo di suolo), a seguito della Conferenza dei Servizi del 23.04.2013 e ratifica da parte della Provincia di Vicenza con deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 07.05.2013



PAT Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale - Nord





Confine comunale

VINCOLI



Vincolo Monumentale D.Lgs. 42/2004 - beni culturali



Vincolo idrogeologico - forestale R.D.3267/1923



Ambiti naturalistici di livello regionale art. 19 P.T.R.C.



Vincolo sismico D.P.C.M. n.3274/2003 - zona 2




Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - corsi d'acqua



Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - territori coperti da foreste e boschi



Centri storici



Centri abitati



Discarica



Depuratore consortile/Fascia di rispetto



Cimitero/Fasce di rispetto



Allevamenti intensivi



Elettrodotti/Fasce di rispetto





Pozzi per uso idropotabile/Fasce di rispetto




Impianti di telecomunicazione

Art. 5









Confine comunale

INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA

Art. 10



Cassadi espansione

INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

Art. 11



Ambiti pedecollinari con sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico



Ambiti collinari del Castellaroe Col Roigo

INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE



Corsi d'acquapricipali

Art. 12



Aree agricole di valenza ambientale

Art. 12



Siepi e Fasceboscate

Art. 13

INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE

Art. 14




Ville Venete





Contesti figurativi del PTCP



Fabbricati di pregio architettonico ed ambientale










Confine comunale

COMPATIBILITA' GEOLOGICA




Aree idonee



Aree idonee a condizione 1



Aree idonee a condizione 2



Aree idonee a condizione 3



Aree idonee a condizione 4



Aree idonee a condizione 5



Aree non idonee

AREE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO



Aree esondabili o a ristagno idrico



Aree soggette ad erosione



Aree di risorgiva



Fasciadi ricarica degli acquiferi (PTCP)



Zone di attenzione idraulica (PAI)




Zone di attenzione geologica (PAI)


Art. 6

Art. 8

Art. 8 bis

Art. 8 bis





var 21/7

var 8/7

var 9/7

var 15/7


var 17/7

var 19/7


var 22/7

var 17/7

var 12/7



	Confine comunale		
	A.T.O. - Definizione di contesto:	1 - Mussolente	Art. 52
		2 - Casoni di Mussolente	
AZIONI STRATEGICHE			
	Aree di urbanizzazione consolidata (T - turistiche)		Art. 15
	Aggregati abitativi di recente formazione: edificazione diffusa		Art. 16
	Aggregati abitativi confermati		Art. 17
	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale		Art. 18
	Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione		Art. 19
	Interventi di riordino in zona agricola		Art. 20
	Opere incongrue		Art. 21
Linee preferenziali di sviluppo insediativo :			
	- residenziale		- servizi
			- produttivo
	Aree di urbanizzazione programmata		Art. 23
	Sportello Unico (S.U.A.P.)		
	Ambiti di mitigazione ambientale e paesaggistica		Art. 25
	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza		Art. 26
	Ambito destinato alla realizzazione di programmi complessi		Art. 28
INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA			
	Tracciato Superstrada Pedemontana Veneta e opere di collegamento		
	Nodi-Viabilità di progetto/dariqualificare		Anello ciclabile del Veneto
	Piste ciclabili		Percorsi di interesse ambientale
VALORI E TUTELE NATURALI			
	Ville Venete		Edifici di interesse storico testimoniale
	Pertinenze scoperte da tutelare		Art. 30



3.3.20.1. Le indicazioni normative

Si riportano le indicazioni normative del PAT, relativamente alle direttive e prescrizioni degli articoli che interessano le varianti in esame.

TAVOLA 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Nessun vincolo: varianti 3, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 26, 32.

Pozzi per prelievo ad uso idropotabile – D. Lgs n. 152/2002: varianti 1, 9.

(Art. 5 – Vincoli)

Vincolo Paesaggistico - D. Lgs n. 42/2004 – corsi d’acqua, art. 142 comma 1, lett. c): varianti 1, 7, 12, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

(Art. 5 – Vincoli)

Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 PTRC): varianti 12, 17, 19.

(Art. 5 – Vincoli)

Corsi d’acqua/Rispetto idraulico: variante 12.

(Art. 5 – Vincoli)

Vincolo Idrogeologico – forestale – R.D. n. 3267/1923: variante 16.

(Art. 5 – Vincoli)

Rispetto tracciato SPV e opere di collegamento/Fasce di rispetto; variante 10.

(Art. 5 – Vincoli)

Vincolo Simico zona 2 - O.P.C.M. n. 3274/2003, DM 14.09.2005 e D.G.R.V. n. 71/2008: tutte le varianti.

Art. 5 - Vincoli

Il P.A.T. individua nella tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” i vincoli derivanti dalle specifiche leggi di settore e dalle norme della pianificazione territoriale sovraordinata e precisamente:

- Vincolo Monumentale - D.lgs n. 42/2004 - art. 10 comma 3);
- Vincolo Idrogeologico - forestale - R.D. n. 3267/1923;
- Vincolo Sismico, zona 2 - O.P.C.M. n. 3274/2003, DM 14.09.2005 e D.G.R.V. n. 71/2008;
- Vincolo Paesaggistico - D.lgs n. 42/2004 - corsi d’acqua, art. 142 comma 1 lett. c);
- Vincolo Paesaggistico - D.lgs n. 42/2004 - zone boscate, art. 142 comma 1 lett. g);
- Vincolo Destinazione Forestale - L.R. n. 52/78;
- Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 PTRC)
- Centri Storici - L.R. n. 80/1980 e L.R. n. 11/2004;
- Idrografia – R.D. n. 523/1904, L. 267/98 e L. 365/00 Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007;
- Discarica – L.R. n. 44/1982;
- Depuratore consortile - L. n.319/76 e Delibera del Comitato dei Ministri del 4.02.77;
- Pozzi di prelievo per uso idropotabile - D.Lgs n. 152/2006;
- Viabilità - D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni;
- Cimiteri – R.D. n. 1265/1934 e D.P.R. n. 285/1990, L. 166/2002;
- Elettrodotti - L.R. n. 27/93 e L.R. n. 1/03;
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico – L. n. 36/2001, D.lgs n. 259/2003 e D.P.C.M. 8.07.2003;

Per i contenuti dei vincoli e delle tutele il P.A.T. rimanda alle specifiche normative di riferimento.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della specifica disciplina di riferimento, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della specifica disciplina di riferimento, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Il P.A.T. individua in particolare a titolo ricognitivo gli “allevamenti zootecnici intensivi” presenti sul territorio comunale. Rispetto a tali attrezzature vanno applicate le specifiche disposizioni di cui alla L.R. 11/’04 – Atto di indirizzo “lettera d – Edificabilità zone agricole”, circa le distanze dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola, dalle abitazioni civili sparse e concentrate, per:

- gli ampliamenti dei centri zootecnici esistenti,
- per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali.

Directive per il Piano degli Interventi

Il P.I. recepisce ed aggiorna il quadro dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo in conformità alle vigenti normative di riferimento.

Prescrizioni e Vincoli

Qualsiasi intervento che debba attuarsi all’interno delle fasce di rispetto idraulico dei corsi d’acqua demaniali dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica all’Ente competente (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio).

Per gli ambiti ricadenti nelle fasce di rispetto le varianti rispetteranno quanto previsto dalle normative vigenti. La variante 16 ricadente in vincolo idrogeologico forestale prevede la demolizione del fabbricato e l’iscrizione nel Registro dei crediti edilizi. Relativamente alla fascia di rispetto di viabilità afferente alla SPV interessante la variante 10, il vincolo è stato ridotto in conformità di quanto consentito dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada per le zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale.

Per quanto concerne il vincolo sismico il Comune è dotato di microzonazione di II e III livello; la variante non interessa zone di faglia sismica.

TAVOLA 2 CARTA DELLE INVARIANTI

Nessuna Invariante: varianti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35.

Ambiti pedecollinari con sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico: varianti 16, 19.

(Art. 11 – Invarianti di natura paesaggistica)

Art. 11 - Invarianti di natura paesaggistica

Il P.A.T., nella tav. 2 “Carta delle Invarianti”, individua gli ambiti di particolare valenza paesaggistica oltre che ambientale comprendenti i rilievi collinari del Castellaro e del Col Roigo e gli ambiti pedecollinari caratterizzati dalla prevalenza di prati e prati terrazzati, vigneti, oliveti, siepi e macchie boscate testimonianza del tradizionale uso agrario del territorio oltre che dalla presenza scenografica di alcuni complessi di preminente valore architettonico e monumentale con le relative pertinenze.

Directive per il Piano degli Interventi

Il P.A.T. persegue la tutela e la valorizzazione degli ambiti ove sono ancora presenti e riconoscibili i caratteri del paesaggio antropizzato e demanda al P.I. la definizione delle specifiche azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dichiarati incentivando:

- la difesa dell’integrità del territorio agricolo;
- la salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le valenze paesaggistiche degli ambiti individuati;
- la conservazione ed il ripristino degli elementi ordinatori del paesaggio (muretti a secco, percorsi, strade, siepi, alberature, corsi d’acqua, manufatti comunitari...) ed in genere delle componenti paesaggistico-ambientali anche ai fini della costruzione della rete ecologica;
- la salvaguardia delle pertinenze dei complessi architettonici e monumentali;
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico - ambientale.
- la riqualificazione ambientale con il recupero degli edifici esistenti;

Il P.A.T. individua nella cartografia i principali elementi puntuali, lineari ed areali. Il P.I., sulla base di analisi più dettagliate, potrà integrare tali indicazioni dettando specifiche disposizioni affinché gli interventi ammessi all’interno degli ambiti individuati ne curino la tutela e la conservazione.

Il P.I. definisce inoltre idonee misure volte alla eliminazione e/o alla mitigazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio ed alla tutela delle vedute panoramiche e dei con visivi. In tal senso il P.I. individua le costruzioni o parti di costruzioni legittime, ma prive di specifico valore, dei quali propone la demolizione ai fini di una effettiva riqualificazione degli ambiti individuati con la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto dal successivo art. 39.

Oltre alla salvaguardia degli assetti produttivi agricoli e silvo-pastorali, il P.I. promuove anche la fruizione ricreativa e didattica di tali ambiti attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali, luoghi di sosta e attrezzature di servizio, nonché l'adeguamento delle strutture esistenti da realizzarsi in coerenza con gli obiettivi di tutela indicati dal P.A.T.

Il P.I. può motivatamente modificare il perimetro degli ambiti individuati, in conformità al reale stato dei luoghi.

Prescrizioni e Vincoli

Per gli ambiti individuati il P.A.T. prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che possono alterare l'assetto e la percezione dei luoghi e/o distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità (apertura di cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; la realizzazione di scavi, movimenti di terra suscettibili di alterare in modo significativo l'andamento del terreno nonché l'apertura di nuove strade, ad esclusione di quelle a servizio all'attività agro-silvo-pastorale).

Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

E' disincentivato il rimboschimento artificiale delle aree agricole non più utilizzate. L'eventuale riconversione dei prati non più coltivati e/o abbandonati dovrà prevedere l'impianto di varietà specializzate come ulivo, vite, piccoli frutti, ecc..

Non sono consentite nuove edificazioni ad eccezione degli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola in conformità a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/'04 e degli interventi espressamente previsti nella tav. 4. Le eventuali nuove strutture edilizie dovranno in ogni caso essere collocate a ridosso degli aggregati esistenti, ad una distanza non superiore a 50 mt dai fabbricati preesistenti (fatto salvo, per gli allevamenti, il rispetto di specifiche disposizioni igienico – sanitarie e /o esigenze funzionali legate alla tipologia dell'attività), evitando così l'ulteriore compromissione del territorio agricolo.

In ogni caso gli interventi dovranno armonizzarsi al contesto paesaggistico ed ambientale e riprendere le tipologie tipiche dell'edilizia rurale tradizionale nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 35. Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione delle soluzioni architettoniche e degli elementi di finitura nonché all'uso dei materiali ed alla sistemazione delle aree scoperte di pertinenza. Andrà inoltre prevista la formazione di barriere verdi atte a mitigare l'impatto delle nuove costruzioni mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale.

L'ampliamento delle serre fisse esistenti è consentito fino alla concorrenza di un rapporto di copertura, compreso l'esistente, non superiore allo 50% del fondo di proprietà.

L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è ammessa esclusivamente sulle coperture, tettoie e pensiline degli edifici o, in alternativa, nelle aree scoperte di pertinenza, in posizioni tali da garantirne comunque un armonico inserimento nel contesto architettonico e/o ambientale. E' pertanto esclusa la possibilità di installare tali strutture in territorio aperto.

E' altresì vietata la realizzazione di impianti alimentati a biomasse - con la sola esclusione di quelli a servizio delle aziende agricole operanti nel territorio comunale da realizzarsi comunque preferibilmente all'interno dei fabbricati esistenti ed alimentati da combustibile prodotto dall'azienda stessa – nonché l'installazione di generatori eolici non finalizzati all'autoconsumo che non potranno comunque avere altezza complessiva superiore a 1,5 metri e diametro superiore a 1 metro.

Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorale e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e rurali che dovranno comunque essere realizzate con materiali tipici della tradizione locale (palizzata, siepi,...).

Contesti figurativi PTCP: variante 20.

(Art. 14 – Invarianti di natura storico- monumentale)

Agrocenturiato: variante 14.

(Art. 14 – Invarianti di natura storico- monumentale)

Art. 14 - Invarianti di natura storico - monumentale

Il P.A.T., nella tav. 2 "Carta delle Invarianti", individua quali invarianti di natura storico - monumentale le Ville Venete ed i principali edifici di culto e di pregio architettonico ed ambientale, i contesti figurativi individuati dal P.T.C.P. della Provincia di Vicenza oltre al roccolo di villa Negri – Monte Gallo ed alle tracce ancora riconoscibili dell'agro centuriato.

Directive per il Piano degli Interventi

Il P.A.T. persegue la tutela e valorizzazione, come elementi "identificativi" della dimensione storica e culturale della comunità locale e del territorio nel suo complesso, degli edifici e complessi di valore monumentale, architettonico ed ambientale individuati attraverso la definizione di specifiche politiche finalizzate a mantenere l'integrità di questi beni e del contesto figurativo nel quale sono inseriti.

Il P.I., sulla base di apposita indagine filologica e previa apposita schedatura, provvede a definire per ciascuno dei beni individuati le corrispondenti categorie di intervento tra quelle indicate al successivo art. 33 delle presenti Norme, finalizzate alla loro tutela precisando nel contempo le modalità di attuazione degli interventi e le destinazioni ammesse.

Il P.I. stabilisce altresì opportune misure di tutela per le pertinenze scoperte e per i manufatti che le definiscono (recinzioni, cancelli,...).

Il P.A.T. promuove inoltre il recupero e la valorizzazione degli elementi ancora riconoscibili che connotano l'assetto dell'impianto storico della centuriazione quali strade, canali, capitelli, siepi e filari alberati,... demandando al P.I. la loro puntuale ricognizione e la definizione di specifiche norme finalizzate alla loro tutela.

Il P.A.T. tutela infine in via generale, anche se non espressamente individuati nella cartografia di Piano, i manufatti che testimoniano la cultura e le tradizioni del luogo quali edicole e cappelline, fontane e abbeveratoi, pozzi, archi e altri elementi significativi anche se non espressamente individuati nelle tavole di Piano.

Il P.I. provvede a censire, mediante apposita schedatura, i manufatti presenti sul territorio comunale definendo le opportune modalità di intervento volte alla loro conservazione e valorizzazione.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'approvazione del primo P.I., sulle Ville venete e gli edifici individuati dal P.A.T. sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dal P.R.G. vigente o, in assenza di specifiche indicazioni, gli interventi sino alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni.

Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.

Per i contesti figurativi dei complessi monumentali individuati dal P.T.CP. della Provincia di Vicenza si rinvia alle specifiche disposizioni del successivo art. 31.

Per il roccolo di villa Negri – Monte Gallo andrà predisposto uno specifico progetto di valorizzazione a fini didattici del sito e dei resti delle strutture dell'impianto da coordinare con il recupero dei percorsi di interesse ambientale di cui al successivo art. 27.

Negli ambiti dell'agro centuriato gli interventi di ampliamento, rifacimento o realizzazione di nuove infrastrutture viarie e canali di irrigazione come pure gli interventi di nuova edificazione devono, per quanto possibile, essere coerenti, nell'orientamento e nella dislocazione, con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali ancora riconoscibili anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali.

Siepi e Fasce boscate: varianti 26, 27, 32, 33.

(Art. 13 – Tutela delle aree boscate e delle siepi campestri)

Art. 13 - Tutela delle aree boscate e delle siepi campestri

Il P.A.T., nella Tav. 1 "Carta dei Vincoli" e nella Tav. 2 "Carta delle Invarianti", individua le aree interessate dalla presenza del bosco nonché le siepi campestri e le fasce boscate presenti in ambito collinare e lungo le valli e i corsi d'acqua.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.I. provvede a verificare e precisare puntualmente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo e a stabilire le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio, nonché per assicurare buone condizioni fitosanitarie agli stessi.

Il P.I., anche sulla base di più specifiche indagini, valorizza il sistema delle siepi e delle fasce boscate come elementi per la riprogettazione del territorio, in quanto corridoi e canali ecologici di collegamento tra aree verdi e la rete dei corsi d'acqua.

Il P.I. provvede inoltre a censire eventuali alberi monumentali e/o di interesse storico

- ambientale presenti sul territorio comunale definendo le relative misure di salvaguardia.

Compatibilmente con le preminenti esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia dell'ecosistema, il P.I. persegue la fruizione ricreativa e didattica dei boschi attraverso:

- il recupero e la qualificazione delle aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico;
- il ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici nonché un'adeguata operazione di informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e la conoscenza degli ambienti attraversati.
- la fruizione integrata e complementare degli elementi storici e naturali del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali.

All'interno del territorio agricolo e nei diversi contesti urbani il P.I. promuove l'impiego di specie vegetali autoctone, scelte tra quelle le cui caratteristiche generali meglio rispondono alla specifica situazione nel rispetto delle essenze indicate nell'allegato elenco.

Prescrizioni e Vincoli

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio vegetale e animale.

E' vietata il taglio a raso e/o l'estirpazione di siepi e alberature, salvo che per inderogabili esigenze attinenti opere di pubblica utilità e/o per esigenze fito-sanitarie. Ne è sempre consentita la ceduzione secondo le consuetudini della zona. Andrà altresì incentivata la formazione lungo i corsi d'acqua di fasce di protezione riparia anche attraverso specifiche agevolazioni fiscali e/o l'accesso al credito edilizio.

Nelle aree boscate prossime agli insediamenti è ammessa la riconversione culturale in prato, vigneto, uliveto e/o castagneto ai sensi del R.D. 3267/23, dell'art. 15 della

L.R. 52/78 e dell'art. 53 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale.

Nelle aree boscate è vietata l'apertura di nuove strade, che non siano strade agro- silvo-pastorali, e di accesso agli edifici esistenti. Il P.A.T. demanda al P.I. il compito di stabilire le modalità di intervento. Il progetto dovrà prevedere in ogni caso idonee misure di inserimento nell'ambiente, evitando comunque scavi e movimenti di terra rilevanti.

Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua;

Aree agricole di valore ambientale: variante 28 (parte).

(Art. 12 – Invarianti di natura ambientale)

Art. 12 - Invarianti di natura ambientale

Il P.A.T., nella tav. 2 "Carta delle Invarianti", individua i corsi d'acqua principali e gli ambiti agricoli di particolare valenza ambientale, oltre che paesaggistica ed agricolo produttiva, comprendenti i rilievi collinari con prevalente copertura boschiva e gli ambiti agricoli di pianura dotati di buona integrità.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.A.T. promuove la salvaguardia e la valorizzazione degli ambiti individuati riconoscendone le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di "risorsa di naturalità" per il territorio.

In tali ambiti il P.I. promuove la manutenzione del territorio agricolo, anche per i risultati ambientali e paesaggistici che ne conseguono, attraverso il sostegno e lo sviluppo dell'attività agricola. Andranno inoltre sviluppate le valenze ecologiche del territorio agricolo incentivando l'impiego di colture e tecniche di conduzione che consentono di potenziare la biodiversità e creare l'habitat ideale per il passaggio della fauna.

Il P.I. detta specifiche disposizioni affinché gli interventi ammessi nel territorio agricolo ne curino la tutela e la conservazione.

Il P.I. promuove il recupero dei luoghi degradati o trasformati, come pure l'eliminazione o la mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio.

Il P.I. promuove altresì la fruizione ricreativa e didattica di tali ambiti attraverso il recupero della viabilità rurale e l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti e la promozione delle attività agrituristiche e di servizio.

Il P.I. può motivatamente modificare il perimetro degli ambiti individuati, in conformità al reale stato dei luoghi.

Prescrizioni e Vincoli

Il P.A.T. prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che possono alterare l'assetto e la percezione dei luoghi e/o distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità (cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi, movimenti di terra suscettibili di alterare l'andamento del terreno e nuove strade, ad esclusione di quelle a servizio all'attività agro-silvo-pastorale). E' altresì vietata la canalizzazione e il tombinamento degli alvei demaniali anche ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni: eventuali sistemazioni andranno realizzate con i metodi dell'ingegneria naturalistica preservando per quanto possibile la naturalità dei luoghi. Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Per i corsi d'acqua si richiamano le prescrizioni di cui al precedente art. 9, punto 1.

Va incentivata la conservazione e/o il ripristino di elementi caratteristici caratterizzanti il paesaggio rurale, come canali, fossati, filari, alberature di confine, percorsi, strade, muri di sostegno e simili.

Non sono consentite nuove edificazioni ad eccezione degli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola in conformità a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/'04. Le eventuali nuove strutture edilizie dovranno in ogni caso essere collocate a ridosso degli aggregati esistenti, (fatto salvo il rispetto di specifiche disposizioni igienico – sanitarie), evitando così l'ulteriore compromissione del territorio agricolo.

In ogni caso gli interventi dovranno armonizzarsi al contesto paesaggistico ed ambientale e riprendere le tipologie tipiche dell'edilizia rurale tradizionale nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 35. Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizioni delle soluzioni architettoniche e degli elementi di finitura nonché all'uso dei materiali ed alla sistemazione delle aree scoperte di pertinenza. Andrà inoltre prevista la formazione di barriere verdi atte a mitigare l'impatto delle nuove costruzioni mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale.

L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è ammessa esclusivamente sulle coperture o tettoie e pensiline degli edifici o, in alternativa, nelle aree scoperte di pertinenza, in posizioni tali da garantirne comunque un armonico inserimento nel contesto architettonico e/o ambientale. E' pertanto esclusa la possibilità di installare tali strutture in territorio agricolo.

E' altresì vietata la realizzazione di impianti alimentati a biomasse - con la sola esclusione di quelli a servizio delle aziende agricole operanti nel territorio comunale da realizzarsi comunque preferibilmente all'interno dei fabbricati esistenti ed alimentati da combustibile prodotto dall'azienda stessa – nonché l'installazione di generatori eolici non finalizzati all'autoconsumo che non potranno comunque avere altezza complessiva superiore a 1,5 metri e diametro superiore a 1 metro.

Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorale e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e rurali che dovranno comunque essere realizzate con materiali tipici della tradizione locale (palizzata, siepi,...).

Le varianti 16 e 19 che interessano Ambiti pedecollinari con sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico riguardano interventi su singoli edifici compatibili con l'area.

La variante 20 rimanda ad un successivo accordo pubblico-privato interventi per i quali vi è comunque compatibilità con il contesto figurativo.

Le varianti che interessano siepi e fasce boscate non prevedono l'eliminazione o la riduzione dell'equipaggiamento vegetazionale.

TAVOLA 3 CARTA DELLE FRAGILITA'

Aree idonee: varianti 3, 5, 7, 10, 14, 18, 24, 27, 32, 33.

(Art. 6 – Compatibilità geologica)

Aree idonee a condizione 1: variante 12 (parte).

(Art. 6 – Compatibilità geologica)

Aree idonee a condizione 2: varianti 15, 16, 19.

(Art. 6 – Compatibilità geologica)

Aree idonee a condizione 3: varianti 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31.

(Art. 6 – Compatibilità geologica)

Aree idonee a condizione 4: varianti 4, 6, 13, 26, 28, 34, 35.

(Art. 6 – Compatibilità geologica)

Art. 6 - Compatibilità geologica

Il P.A.T. nella tav. 3/a "Carta delle fragilità" suddivide il territorio comunale secondo classi di compatibilità geologica per garantire una corretta gestione del territorio.

Oltre alle prescrizioni di carattere sismico, per la realizzazioni di costruzioni dovranno essere rispettare le seguenti prescrizioni, in rapporto alle categorie dei terreni di seguito indicate. Il P.I., sulla base di più specifiche analisi geologico – idrauliche, potrà ulteriormente dettagliare e precisare tali indicazioni.

Prescrizioni e Vincoli

- Area idonea: in questa classe sono ricompresi i terreni posti in zona pianeggiante con le seguenti caratteristiche:

- ottimi dal punto di vista geotecnico (terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi)
- ottimo drenaggio (con massimo livello della falda freatica superiore ai dieci metri dal piano campagna);
- assenza di cave, discariche e/o terrapieni;
- assenza di aree a rischio idraulico.

In queste zone si prescrive la stesura della relazione geologica e/o geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'edificio. Le indagini vanno spinte fino alla profondità alla quale la percentuale di carico indotta dall'edificio è pari a un decimo di quella applicata al piano di posa. Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni. Nel caso di costruzioni di modesto rilievo, la caratterizzazione geotecnica potrà essere ottenuta per mezzo di indagini speditive (trincee, indagini geofisiche, prove penetrometriche, ecc.).

- Area idonea a condizione: in questa classe sono ricompresi i terreni con caratteristiche litologiche, geomorfologiche e idrogeologiche diverse. In queste zone si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'edificio. Le indagini vanno spinte fino alla profondità alla quale la percentuale di carico indotta dall'edificio è pari a un decimo di quella applicata al piano di posa. Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni. Si dovrà verificare inoltre la profondità della falda e la stabilità dei pendii. Le problematiche per cui l'idoneità geologica è stata giudicata "a condizione" e le soluzioni di massima per raggiungere "l'idoneità", sono le seguenti (vedi numerazione in tav. 3/a – Carta delle Fragilità):

- **n.1: Zone con materiali di riporto.** In questi siti vi sono problematiche geologiche connesse al riporto di materiali di varia natura, all'amplificazione sismica, ai cedimenti; le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere qualora una relazione geologico-tecnica dimostri la messa in sicurezza dell'opera di progetto in funzione alle tematiche sopraesposte, compresi eventuali interventi di bonifica. Ogni intervento dovrà

garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali.

- **n.2:** Zone con terreni costituiti da rocce tenere. Le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere ottemperando alle prescrizioni che saranno contenute nella relazione geologico geotecnica. In particolare si consiglia di adottare soluzioni tecniche idonee ad evitare fenomeni d'instabilità del pendio, di erosione attiva, di cedimenti per collasso di cavità sotterranee e/o per la presenza di terreni scadenti.
- **n.3:** Zone con il massimo livello della superficie della falda freatica compresa da 0 a - 10.0 metri, in materiali a tessitura eterogenea di depositi di deiezione torrentizia e in quelli a tessitura prevalentemente limo-argillosa. Le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere qualora una relazione geologico-tecnica verifichi la presenza di venute d'acqua, la massima oscillazione della falda, e le caratteristiche geotecniche dei litotipi. In particolare si consiglia di adottare soluzioni tecniche idonee ad evitare infiltrazioni d'acqua nei vani interrati e qualora si rinverano terreni scadenti superficiali (limosi, argillosi, torbosi, ecc.) e/o una variabilità litologica, è necessario adottare soluzioni tecniche idonee ad evitare cedimenti delle fondazioni. Ogni intervento dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali.
- **n.4:** Zone con il massimo livello della superficie della falda freatica superiore a 10.0 metri dal piano campagna in materiali a tessitura prevalentemente limo-argillosa superficiale. Le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere ottemperando alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-tecnica. Qualora vi sia la presenza di terreni scadenti superficiali (limosi, argillosi, torbosi, ecc.) e/o variabilità litologica, è necessario adottare soluzioni tecniche idonee ad evitare cedimenti delle fondazioni. Ogni intervento dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali.
- **n.5:** Zona con materiali di riporto e bacino idrico. In questi siti vi sono problematiche geologiche connesse alla presenza del bacino idrico collegato all'impianto di depurazione dell'attività produttiva esistente ed al riporto di materiali di varia natura, all'amplificazione sismica, ai cedimenti; le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere qualora una relazione geologico-tecnica dimostri la messa in sicurezza dell'opera di progetto in funzione alle tematiche sopraesposte, compresi eventuali interventi di bonifica. Ogni intervento dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali.

Area non idonea: in questa classe sono ricomprese le zone del territorio comunale in cui vi è la presenza di:

- discariche;
- casse di espansione;
- alvei dei corsi d'acqua;
- specchi lacustri;
- aree con pendenze elevate;
- aree soggette ad erosione;

In queste aree è preclusa l'edificabilità. Possono essere previsti interventi relativi a infrastrutture non altrimenti ubicabili, opere che non incrementano il carico urbanistico quali annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage, impianti tecnologici e opere di urbanizzazione.

Art. 7 - Compatibilità sismica

Il P.A.T. nella tav. 3/b "Carta delle fragilità/Zone omogenee in prospettiva sismica" suddivide il territorio comunale secondo classi di compatibilità sismica.

Prescrizioni e Vincoli

Ai soli fini sismici, alla luce della normativa vigente in materia, la relazione geologica dovrà essere elaborata in conformità al D.M. 14.01.2008 e prevedere in particolare:

- Relazione illustrativa in cui saranno illustrate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in un intorno significativo. Dovrà essere descritta la sismicità storica del territorio e gli estremi dei valori di accelerazione orizzontale massima per i suoli di categoria "A". Dovranno essere illustrati i metodi e i risultati delle prove in sito.
- Cartografia (CTR di base fuso W a scala minima 1:5.000) geologica, geomorfologica, idrogeologica di un'area convenientemente estesa, che metta in evidenza i fenomeni di instabilità dei versanti (crollo, colamento superficiale, ...), i cedimenti per densificazione dei terreni insaturi, per liquefazione, per collasso di cavità sotterranee, per contatto tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse, le rotture in superficie per riattivazione di faglia capace (traccia possibile o indeterminabile), la morfologia che può causare amplificazioni topografiche (es. scarpate con pareti subverticali, bordo di cave, di discariche, nicchie di distacco, orlo di terrazzi, zone di cresta rocciosa e/o cime isolate con pendenze maggiori a 15

gradi e altezza maggiore ai 30 metri), le caratteristiche litologiche, l'ubicazione delle prove in sito, le aree con profondità della falda < 15 metri dal piano campagna.

- **Indagini in sito:** La normativa vigente prevede di valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi. Qualora si addotti un approccio semplificato, si dovrà far riferimento alle categorie di sottosuolo, in base ai valori della velocità equivalente V_{s30} . Si consiglia di eseguire misure, anche se non specificato dalla normativa vigente, commisurate alla frequenza di risonanza degli edifici che si devono eseguire (es. un edificio a 15 piani sviluppa indicativamente una risonanza di 1 Hz, la quale è legata tipicamente ad un contatto sedimento- roccia a 100 metri di profondità). In ogni caso la misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio V_s , con metodi geofisici, è fortemente raccomandata. Qualora non sia possibile la classificazione può essere effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (SPT) N_{spt30} nei terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non drenata equivalente Cu_{30} nei terreni prevalentemente a grana fine; le prove dovranno essere eseguite almeno ogni tre metri di profondità e ad ogni cambio litologico.

Le misure geofisiche possono essere eseguite con i seguenti metodi: tecniche dirette in foro (down-hole, cross-hole, cono sismico, ecc.), tecniche indirette attive (sismica a rifrazione onde S, sasw, masw, ftan, ecc.), tecniche indirette passive (spac, esac, ReMi, H/V, ecc.).

Nel caso di modellazione H/V è indispensabile la conoscenza di un vincolo (stratigrafia e/o penetrometria e/o V_s del primo strato determinata con altre tecniche), inoltre le misure devono essere conformi alle linee guida SESAME e rappresentate graficamente in un campo di frequenze di interesse ingegneristico (0.1-20Hz).

Dovranno essere allegati alla relazione geologica i grafici di misura e d'interpretazione delle prove in sito.

Si potranno utilizzare valori provenienti da misure dirette puntuali delle onde di taglio " V_s " eseguite in sito immediatamente adiacente a quello investigato, purché i litotipi, la morfologia superficiale e sepolta, l'idrogeologia, e le caratteristiche sismiche siano compatibili a quelle riscontrate nell'area in studio; la verifica dovrà essere sottoscritta da professionista laureato in geologia.

Zone di attenzione idraulica (PAI): varianti 1, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

(Art. 8 bis – Zone di attenzione idraulica)

Art. 8 bis - Rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.

Il P.A.T., nella tav. 3/a "Carta delle Fragilità", recepisce per il territorio comunale di Mussolente le "aree di attenzione" definite dall'art. 5 delle NdA del P.A.I. e perimetrare nelle tavole n. 8 e 11 per la pericolosità idraulica e nella tavola unica per il Comune di Mussolente per la pericolosità geologica del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta- Bacchiglione adottato, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006, con delibera n. 3 del 9 novembre 2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Per tali aree vale quanto disposto dagli specifici art. 5 e art. 8 delle NdA del P.A.I.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) usufruendo delle procedure di aggiornamento del piano stesso definite dall'art. 6 delle NdA del P.A.I.

Prescrizioni e Vincoli

I vincoli, le norme e le direttive del P.A.I. finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica e geologica nel territorio del comune, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante nel rispetto della legislazione vigente.

Qualsiasi trasformazione comportante un potenziale rischio idraulico deve essere valutata in relazione alle quote del terreno ed al grado di impermeabilizzazione descrivendo dettagliatamente gli accorgimenti compensativi adottati al fine di annullare od almeno mitigare la pericolosità, osservando quanto prescritto dai sopra citati articoli delle NdA del P.A.I.

Fascia di ricarica degli acquiferi (PTCP): varianti 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

(Art. 8 – Aree soggette a dissesto idrogeologico)

Aree esondabili o a ristagno idrico: varianti 6, 11, 13, 26, 28, 32.

(Art. 8 – Aree soggette a dissesto idrogeologico)

Art. 8 – Aree soggette a dissesto idrogeologico

Il P.A.T., nella tav. 3/a "Carta delle fragilità", individua le aree soggette a dissesto idrogeologico con l'obiettivo di promuovere la salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio e delle risorse idropotabili dividendole in:

- a) Aree esondabili o a ristagno idrico;
- b) Aree soggette ad erosione;

- c) Aree di risorgiva;
- d) Aree di ricarica della falda

Directive per il Piano degli Interventi

Il P.I. provvede a definire in maniera più dettagliata le indicazioni di cui sopra nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di massima contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica e nella apposita Relazione Geologica. Eventuali interventi di recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico dovranno essere, per quanto possibile, realizzate facendo ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Il P.I. stabilisce inoltre specifiche norme per limitare l'impermeabilizzazione del territorio stabilendo l'adozione di misure compensative atte a garantire l'invarianza della risposta idraulica di un bacino dopo qualsiasi intervento di trasformazione edilizia e/o urbanistica.

Per la tutela e salvaguardia delle acque sotterranee, in sede di elaborazione del P.I. andrà predisposto, d'intesa con gli Enti cointeressati (Gestore acquedotto, Provincia di Vicenza, ARPAV, ecc.) uno studio sulla "Valutazione della Vulnerabilità degli acquiferi", in funzione a diversi parametri tra cui: litologia, struttura e geometria dell'acquifero, natura del suolo, ricarica e discarica del sistema, processi fisici chimici che determinano una mitigazione dell'inquinamento.

Gli elementi principali da considerare nel "Piano di Valutazione della Vulnerabilità" sono:

- centri di pericolo: numero, distribuzione, tipo d'inquinamento (diffuso, puntuale), natura dei contaminanti;
- corpi ricettori: acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo;
- bersagli potenziali: uomo, ambiente, animali;
- punti d'utilizzo delle acque: pozzi, risorgive, corsi d'acqua, bacini lacustri.
- capacità d'attenuazione naturale: filtrazione, dispersione, adsorbimento, decadimento, ecc.;
- sistemi di prevenzione: cartografia della vulnerabilità, interventi in sito, monitoraggio con analisi periodiche, banche dati, vincoli, linee guida e/o normative, determinazioni delle fasce di rispetto.

Contestualmente allo "Studio di Valutazione degli acquiferi", dovrà essere aggiornata la banca dati già predisposta e allegata al P.A.T. dei pozzi di prelievo d'acqua sotterranea soggetti a denuncia (es. orti e giardini) e a concessione (irriguo, industriale, al consumo umano, ecc.), delle concessione di derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali; dovrà invece essere elaborata una banca dati (v. sistemi di prevenzione) di tutti i siti oggetto di spargimento liquami, degli scarichi nel suolo e sottosuolo (es. subirrigazioni, pozzi perdenti acque meteoriche, ...), delle vasche a "tenuta", della destinazione e stoccaggio temporaneo e definitivo delle "terre e rocce di scavo".

Particolare attenzione dovrà essere posta alla stesura delle "linee guida" sullo spargimento dei liquami, sugli scarichi nel suolo e sottosuolo, e sulle modalità d'esecuzione dei pozzi.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Prescrizioni e Vincoli

1. Nelle aree esondabile o a ristagno idrico di cui al primo comma, lettera a), sono vietati gli interventi che possono aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità. Eventuali interventi di miglioria fondiaria, da concordarsi con i Consorzi di Bonifica competenti, devono essere realizzati in modo tale da comportare un miglioramento idraulico della situazione di fatto esistente.

Nelle zone agricole è vietata la tombinatura dei fossati fatta eccezione per lo spazio strettamente necessario per l'accesso ai fondi agricoli o alle abitazioni (accessi carrai). E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati di provvedere alla manutenzione dei fossi e canali e dei relativi manufatti in modo da salvaguardare la capacità d'invaso ed il deflusso delle acque.

L'esecuzione di opere e fabbricati è subordinata alla predisposizione di uno specifico studio idrogeologico e geologico-tecnico di dettaglio che evidenzi le metodologie costruttive dei manufatti interrati, il rischio di liquefazione ed eventuali penalizzazioni idrogeologiche. E' in ogni caso sconsigliata la realizzazione di locali interrati. Si richiamano le disposizioni di cui al successivo art. 48. Nello specifico:

- Zona A

Per garantire la sicurezza di quest'area, situata a Nord del Comune ed attraversata dai torrenti Giaron e Volon, dovrà essere assicurata una adeguata manutenzione delle vie di deflusso dell'acqua tramite interventi di manutenzione ordinaria sui torrenti. L'entrata in funzione della vasca di laminazione realizzata a monte sul torrente Giaron, nel vicino Comune di Borso del Grappa, potrà comunque consentire la riduzione del rischio per questa zona.

- Zona B e C

Al fine di garantire la sicurezza idraulica delle aree collocate a monte delle vasche di laminazione, lungo il Giaron e i torrenti Lugana e Trieste, nelle quali permane il rischio di esondazione per eventi piovosi di

elevata intensità, andranno realizzati adeguati interventi di risezionatura dell'alveo da concordare con il competente Consorzio di Bonifica.

- Zona D e E

Al fine di garantire la sicurezza idraulica di queste aree, nelle quali si riscontrano problemi di ristagno idrico causati dalla mancanza di una opportuna rete di scolo, andranno realizzati interventi atti non solo al potenziamento della rete di drenaggio superficiale delle acque meteoriche ma anche alla manutenzione degli scoli esistenti che se non opportunamente tenuti in efficienza possono, per eventi di particolare intensità e breve durata, causare problemi di allagamento.

2. Nelle aree soggette a erosione di cui al primo comma, lettera b), si prescrive l'attivazione di un programma di monitoraggio dei fenomeni che possono creare un rischio per l'uomo e rilevante per l'ambiente. Ogni tipo d'intervento dovrà essere preceduto da un'indagine geologico-tecnica che accerti il rischio e la fattibilità dell'opera. Eventuali opere di difesa e consolidamento del suolo e del sottosuolo dovranno essere effettuate utilizzando preferibilmente le tecniche di bioingegneria naturalistica.
3. Nelle aree di risorgiva di cui al primo comma, lettera c), ogni intervento dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali, attraverso un'adeguata relazione idrogeologica. Nel caso di costruzione di manufatti, la relazione geologica dovrà porre particolare attenzione ai fenomeni di liquefazione. In tali aree e più in generale nelle zone di pianura, dovrà essere opportunamente regolamentata, mediante la definizione di uno specifico protocollo d'intesa con le singole aziende agricole e le associazioni di categoria, l'utilizzo dei diserbanti ed altri prodotti fitosanitari anche attraverso la predisposizione di uno specifico Piano di Tutela degli Acquiferi, da realizzarsi di concerto con l'ARPAV, nel quale dovranno essere affrontate anche le problematiche di salvaguardia della falda dai nitrati di origine agricola e dai prodotti fitosanitari.
4. Nelle aree di ricarica della falda di cui al primo comma, lettera d), dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi. E' consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010. Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010. Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi degli artt. 6 e/o 8 DLGS 334/99 e s.m.i.) per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente. La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

Nessuna variante interessa aree non idonee per l'edificazione. Relativamente al rischio idraulico gli elaborati del Piano degli interventi disciplinano le modalità costruttive in tali ambiti in coerenza con quanto previsto dal PAT.

TAVOLA 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA'

Nessuna trasformabilità: varianti 3, 7, 11, 21.

Aree di urbanizzazione consolidata (T turistiche): varianti 4, 6, 12, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 30, 35.

(Art. 15 – Aree di urbanizzazione consolidata)

Art. 15 - Aree di urbanizzazione consolidata

Il P.A.T., nella tav. 4 "Carta delle trasformabilità", individua gli ambiti, aventi prevalente destinazione residenziale e produttiva caratterizzati da una urbanizzazione ormai consolidata.

Per tali ambiti il P.A.T. persegue il consolidamento e la riqualificazione urbanistica ed edilizia del tessuto urbano (con particolare riferimento alle aree più degradate ed ai bordi dell'edificato) attraverso:

- il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- il miglioramento della qualità architettonica ed edilizia dei fabbricati e della compatibilità ambientale delle attività insediate;
- la rimozione di fattori di degrado;
- una utilizzazione più razionale dei lotti ancor liberi;
- l'adeguamento della viabilità di accesso e delle dotazioni di aree a servizi di quartiere e di spazi a

verde anche privato.

- l'adozione, per le attività produttive, di specifici dispositivi atti a mitigare l'impatto visivo e le eventuali emissioni inquinanti (fasce boscate, barriere vegetali,...)

Directive per il Piano degli Interventi

Il P.I. sulla base di analisi del contesto insediativo e delle aree libere esistenti, nonché delle diverse tipologie e degli spazi a servizi fornisce indicazioni che portino ad equilibrare e armonizzare le varie parti, riducendo i fattori di degrado e l'eterogeneità oggi esistente, migliorando la qualità complessiva della struttura insediativa.

In tal senso il P.I. potrà confermare o modificare le destinazioni di zona, gli indici ed i parametri edilizi del P.R.G. vigente nel qual caso potranno essere definite specifiche misure perequative in conformità ai criteri di cui al successivo art. 38.

Il P.I. definisce per ciascun ambito le funzioni, attività, servizi ammissibili nonché le eventuali forme di incentivazione alla riconversione d'uso di attività esistenti.

Il P.I. definisce altresì i criteri per la riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili incentivando l'adozione di sistemi di certificazione ambientale.

Il P.I. definisce inoltre specifiche regole compositive per le nuove costruzioni in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi). Andrà altresì favorita l'applicazione delle tecniche costruttive proprie della bioarchitettura anche attraverso opportuni incentivi in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 42.

Il P.I., per le aree di cui al presente articolo, definisce quali interventi di nuova costruzione o di ampliamento o di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso sono subordinati a P.U.A., o a altro titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.

Il P.I. potrà individuare gli ambiti ove operare con programmi complessi e/o applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone i relativi contenuti o, ancora, procedere alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/'04.

Il P.I. individua inoltre le funzioni presenti nelle aree di urbanizzazione consolidata diverse da quelle prevalenti valutandone la compatibilità e conseguentemente definendo la relativa disciplina:

- trasferimento/eliminazione per le funzioni incoerenti/incompatibili
- mantenimento con riqualificazione e mitigazione degli impatti rispetto alle funzioni contigue per le funzioni che possono essere rese compatibili o il cui effetto di disturbo può essere mitigato
- consolidamento e possibilità di ulteriore sviluppo per le funzioni compatibili

Il P.I. potrà prevedere inoltre limitate variazioni degli ambiti individuati, conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie, in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 4.

Prescrizioni e Vincoli

Per gli ambiti appositamente individuati con la lettera "T", il P.A.T. conferma la destinazione turistico-ricettiva demandando al P.I. la definizione delle azioni finalizzate alla qualificazione ed al potenziamento delle attività insediate ed all'adeguamento delle attrezzature di supporto e di servizio.

Fino all'approvazione del primo P.I., il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente per le zone residenziali, produttive e per servizi.

Aggregati abitativi di recente formazione: edificazione diffusa: varianti 4, 9, 14, 23, 26, 28.

(Art. 16 – Aggregati abitativi di recente formazione: edificazione diffusa)

Art. 16 - Aggregati abitativi di recente formazione: edificazione diffusa

Il P.A.T., nella tav. 4 "Carta delle trasformabilità", individua con apposito perimetro i principali aggregati abitativi (edificazione diffusa), in prevalenza di recente formazione, che si sono sviluppati lungo i principali assi viari. Per tali ambiti il P.A.T. promuove il riordino e la riqualificazione edilizia ed urbanistica anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e l'eventuale consolidamento degli insediamenti nonché il potenziamento della dotazione di aree a servizi e a verde.

La rappresentazione dell'edificazione diffusa nella tav. 4 non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non può pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerata ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Directive per il Piano degli Interventi

Il P.I. sulla base di analisi più approfondite conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche, verifica l'individuazione proposta dal P.A.T. precisando eventualmente i relativi perimetri in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 4. Tali modifiche non devono in ogni caso comportare l'alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S.

All'interno degli ambiti individuati il P.I. persegue prioritariamente il miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica. Il P.I. provvede a rilevare eventuali edifici o manufatti di valore ambientale definendone la relativa disciplina.

Il P.I. potrà individuare inoltre limitati interventi puntuali di nuova edificazione o ampliamento dei fabbricati esistenti, definendo i relativi parametri edificatori e la dotazione di aree a standard anche mediante la predisposizione di specifiche schede progettuali, per soddisfare puntuali esigenze abitative di ordine familiare privilegiando gli interventi derivati dall'applicazione del credito edilizio conseguente dalla demolizione parziale o totale di manufatti o edifici disseminati in territorio agricolo.

In ogni caso gli interventi dovranno contribuire alla riqualificazione architettonica ed ambientale dei fabbricati e delle aree scoperte seguendo i criteri e le direttive date dal P.A.T. in ordine alle caratteri tipologici e costruttivi per l'edificabilità in aree agricole.

Il P.I. definisce inoltre, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio disciplinando le destinazioni d'uso e valutando altresì le possibilità di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

Prescrizioni e Vincoli

All'interno degli ambiti di edificazione diffusa l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione dei centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti ed utilizzate.

Gli eventuali interventi di ampliamento e/o nuova edificazione devono privilegiare il completamento dei nuclei esistenti e la saturazione dei lotti interclusi salvaguardando le aree ancora integre e contribuire a migliorare:

- la dotazione delle aree a servizi;
- l'accessibilità delle singole abitazioni e le condizioni di sicurezza della viabilità;
- la qualità ambientale complessiva potenziando la dotazione di verde mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale.

Il P.I. dovrà altresì valutare attentamente e disciplinare l'edificazione all'interno degli ambiti di edificazione diffusa favorendo il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi.

Gli interventi dovranno inoltre armonizzarsi al contesto ambientale e paesaggistico prevedendo la creazione di opportune fasce alberate autoctone al fine di assicurarne una migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale e riprendere le tipologie tipiche dell'edilizia rurale tradizionale nel rispetto dei "Sussidi operativi" di cui al successivo art. 35. Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione delle soluzioni architettoniche e degli elementi di finitura nonché all'uso dei materiali ed alla sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

I nuovi edifici residenziali dovranno avere in ogni caso una volumetria massima di 800 mc, con non più di 2 unità abitative, ed un'altezza non superiore ai 2 piani più l'eventuale mansarda.

L'attuazione degli interventi è in ogni caso subordinata alla realizzazione e/o all'adeguamento delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti e all'adozione dei necessari interventi di mitigazioni finalizzati ad assicurare un corretto inserimento del nuovo edificio nel contesto ambientale e paesaggistico circostante.

Andrà altresì favorita l'applicazione delle tecniche costruttive proprie della bio-architettura anche attraverso opportuni incentivi in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 42.

Fino all'approvazione del primo P.I., il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente per le zone residenziali e a servizi.

Aggregati abitativi confermati: varianti 5, 10, 27.

(Art. 17 – Aggregati abitativi confermati)

Art. 17 - Aggregati abitativi confermati

Il P.A.T., nella tav. 4 "Carta delle trasformabilità", rileva con apposita grafia gli aggregati abitativi presenti in territorio aperto, classificati dal P.R.G. vigente come zone C1/E4, per i quali si limita a confermare le previsioni del P.R.G. fino alla approvazione del primo P.I.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.I. verifica lo stato di attuazione delle previsioni del P.R.G. vigente in rapporto agli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e, per gli ambiti non ancora attuati, valuta la possibilità di definire specifiche azioni volte a perseguire le seguenti finalità:

- integrazione delle opere di urbanizzazione carenti o mancanti;
- potenziamento della dotazione dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- revisione degli indici di edificabilità stabiliti dal P.R.G. previgente al fine di poter addivenire ad un più

coerente disegno urbano ed assicurare un armonico inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico ed ambientale.

- stralcio delle possibilità edificatorie residue non attuate.

Prescrizioni e Vincoli

Non sono consentite nuove edificazione ad integrazione di quanto previsto dal P.R.G. vigente. Sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli oggetto di tutela, sono sempre consentiti gli interventi sino alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l'esistente.

Gli interventi dovranno armonizzarsi al contesto ambientale e paesaggistico al fine di assicurarne una migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale e riprendere le tipologie tipiche dell'edilizia rurale tradizionale nel rispetto dei "Sussidi operativi" di cui al successivo art. 35. Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizioni delle soluzioni architettoniche e degli elementi di finitura nonché all'uso dei materiali ed alla sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

Gli eventuali nuovi edifici residenziali realizzati in applicazione del P.R.G. vigente dovranno avere in ogni caso una volumetria massima di 800 mc, con non più di 2 unità abitative, ed un'altezza non superiore ai 2 piani più l'eventuale mansarda.

L'attuazione degli interventi è in ogni caso subordinata alla realizzazione e/o all'adeguamento delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti.

Fino all'approvazione del primo P.I., il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente per le zone residenziali e a servizi.

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale: varianti 9, 23, 25.

(Art. 18 – Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale)

Art. 18 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana

Il P.A.T., nella tav. 4 "Carta delle trasformabilità", individua sia tra le aree di edificazione diffusa che all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata gli ambiti in corrispondenza dei quali realizzare interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale quali:

- la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale degli insediamenti esistenti;
- la riconversione delle strutture produttive esistenti;
- la realizzazione di spazi e luoghi di interesse comune;
- la riorganizzazione o riqualificazione della viabilità esistente, degli accessi e delle intersezioni;
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sede sicura.

Direttive per il Piano degli Interventi

Per ciascuno di tali ambiti (individuati da n. 1 a n. 3) il P.A.T. definisce di seguito specifiche direttive che il P.I. provvederà a sviluppare:

1. per l'ambito del Col Roigo, il P.A.T. persegue il miglioramento complessivo della dotazione di aree a servizi, l'adeguamento della viabilità sia veicolare che ciclo- pedonale e la salvaguardia delle aree a verde privato di maggior pregio e valenza ecologica. Nel confermare le previsioni del P.R.G. vigente per quanto riguarda l'ampliamento "una tantum" del 20% degli edifici esistenti, il P.I. potrà prevedere eventuali ulteriori interventi puntuali di completamento dell'edificato per soddisfare esigenze abitative di ordine familiare che non potranno comunque eccedere gli 800 mc e n. 2 unità abitative. Andrà inoltre verificata la compatibilità delle funzioni diverse da quelle residenziali definendo conseguentemente la relativa disciplina. Tali interventi dovranno in ogni caso contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e non alterare l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S.
2. per l'ambito su via Piana d'Oriente, il P.A.T. persegue la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale attraverso:
 - la riconversione / riqualificazione dell'attività produttiva esistente anche mediante l'adozione di idonee misure di mitigazione;
 - il completamento dell'edificato mediante l'individuazione di nuovi lotti per soddisfare esigenze abitative di ordine familiare che non potranno comunque eccedere gli 800 mc e n. 2 unità abitative;
 - la definizione di misure finalizzate ad incentivare nelle nuove edificazioni l'adozione di forme di bio architettura;
 - il miglioramento dell'accessibilità della zona e la complessiva riorganizzazione della viabilità sia veicolare che pedonale;
 - il riequilibrio delle dotazione di aree a servizi pubblici;

- la tutela e la valorizzazione del rio Fontanazzo e del relativo corredo arboreo;
 - la definizione di specifici interventi di mitigazione finalizzati al miglioramento della qualità ambientale ed ecologia complessiva anche mediante l'incremento della dotazione del verde privato e la formazione di siepi o fasce arboree;
3. per l'ambito di via Borgo Faveri, il P.A.T. promuove la complessiva revisione delle previsioni del P.R.G. vigente e la definizione di specifici interventi finalizzati al miglioramento della qualità urbana attraverso:
- il recupero e la riqualificazione dei fabbricati di vecchio impianto e delle relative pertinenze;
 - la creazione di nuovi spazi a parco per il gioco e lo svago dotati delle necessarie attrezzature di supporto funzionalmente collegati agli impianti sportivi della parrocchia ed al previsto percorso pedonale del Giaron;
 - la valorizzazione del corso d'acqua del torrente Giaron e del relativo corredo arboreo
 - l'adeguamento della viabilità sia veicolare che pedonale;
 - il riconoscimento di puntuali interventi di completamento dell'edificato quale forma di perequazione/compensazione per la realizzazione delle opere previste e/o la cessione delle relative aree.

Il P.I. sulla base di analisi del contesto insediativo e delle aree libere esistenti, indica per ciascun ambito specifiche direttive e schemi di intervento (mediante la predisposizione di apposite schede progettuali e/o piani guida) disciplinando le destinazioni d'uso, i volumi realizzabili, la dotazione delle aree a servizi e le modalità di attuazione valutando la possibilità di operare con P.U.A., Programmi complessi o, ancora, di procedere alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/04.

Il P.I. disciplina altresì gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.

Il P.I. per le aree di cui al presente articolo potrà stabilire specifiche misure perequative in conformità ai criteri di cui al successivo art. 38.

Il P.I. potrà prevedere limitate variazioni della definizione d'ambito conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie e/o finalizzate ad assicurare una funzionale organizzazione delle infrastrutture previste.

Il P.I., sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, potrà individuare inoltre ulteriori ambiti, oltre a quelle segnalati dal P.A.T., diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale per limitati interventi in quanto non di rilevanza strategica.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del primo P.I., per gli ambiti individuati sono ammessi unicamente gli interventi previsti dal P.R.G. vigente.

Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione: variante 31.

(Art. 19 – Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione)

Art. 19 - Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione

Il P.A.T., nella tav. 4 "Carta delle trasformabilità", individua gli insediamenti produttivi posti all'interno o ai margini del tessuto urbano per i quali, viste le caratteristiche e la particolare localizzazione, promuove interventi diretti alla riqualificazione e riconversione urbanistica e funzionale ed al recupero ambientale dei luoghi.

Direttive per il Piano degli Interventi

Per ciascuno degli ambiti individuati il P.A.T. promuove il trasferimento delle attività esistenti ed il recupero e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle aree interessate attraverso:

- la demolizione e/o ricomposizione delle strutture esistenti e l'inserimento di funzioni residenziali e/o funzioni compatibili con il contesto insediativo ed ambientale;
- l'adeguamento della viabilità di accesso ed il riequilibrio della dotazione di aree a servizi anche a favore degli insediamenti adiacenti.
- la qualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica delle aree anche mediante il potenziamento della dotazione del verde con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale. e/o l'adozione di specifiche misure di mitigazione.

Il P.I. sulla base di analisi del contesto insediativo e delle aree libere esistenti, precisa per ciascun ambito specifiche direttive e schemi di intervento (anche mediante la predisposizione di apposite schede progettuali) disciplinando le destinazioni d'uso, i volumi realizzabili, la dotazione delle aree a servizi e le modalità di attuazione valutando la possibilità di operare con P.U.A., Programmi complessi o, ancora, di procedere alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/04.

Andrà altresì favorita l'applicazione delle tecniche costruttive proprie della bio-architettura anche attraverso opportuni incentivi in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 42.

Il P.I. disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.

Il P.I. potrà prevedere limitate variazioni della definizione d'ambito conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie e/o finalizzate ad assicurare una funzionale organizzazione delle infrastrutture previste sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e/o delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S.

Il P.I., sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, potrà individuare ulteriori ambiti, non di rilevanza strategica, volti a perseguire obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale in conformità a quanto indicato dalle presenti norme definendo per ciascun ambito:

- i caratteri tipologici insediativi degli interventi;
- i caratteri funzionali dell'area;
- le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del primo P.I. e al loro trasferimento per le attività produttive ricomprese all'interno degli ambiti individuati sono confermati gli interventi previsti dal P.R.G. vigente. Sono comunque sempre ammessi gli interventi indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da norme regionali, statali o comunitarie.

Per le attività produttive da trasferire, individuate con apposito cartiglio (★), sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e adeguamento igienico-sanitario senza aumento del volume e della superficie coperta.

In caso di cessazione o trasferimento delle attività esistenti prima dell'approvazione del primo P.I. è ammesso - con esclusione delle attività individuate con apposito cartiglio (★) - il subentro di nuove attività produttive, anche diverse da quelle esistenti, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che ne attesti la compatibilità con gli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e con il contesto insediativo e/o ambientale e paesaggistico nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente.

Gli interventi di recupero e riconversione a fini residenziali delle strutture produttive esistenti non potranno comunque eccedere l'indice fondiario di 1,5 mc/mq ed avere altezza superiore ai due piani più l'eventuale mansarda.

Nel caso vengano attuate riconversioni le cui relative destinazioni non siano di natura residenziale si dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi della L.R. 13/2012, la Verifica di Assoggettabilità.

Linee preferenziali di sviluppo insediativo: varianti 18, 33, 34.

(Art. 22 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo)

Art. 22 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Il P.A.T., nella tav. 4 “Carta delle trasformabilità”, indica le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato prioritariamente lo sviluppo urbanistico degli insediamenti considerati in conformità alle destinazioni previste.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Direttive per il Piano degli Interventi

L'estensione effettiva delle aree interessate dallo sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l'edificazione, sono stabiliti dal P.I. nel rispetto dei limiti quantitativi massimi fissati per ciascun A.T.O. e comunque nel rispetto dei limiti fisici di cui al successivo art. 24.

Il P.I. precisa inoltre le destinazioni d'uso ammissibili nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati alla residenza, oltre alla destinazione residenziale ed ai relativi servizi, è ammesso l'insediamento delle funzioni compatibili quali: attività commerciali e direzionali, artigianato artistico e di servizio, servizi pubblici e privati, etc.;
- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati alla produzione è ammesso l'insediamento di attività artigianali/industriali oltre alle funzioni compatibili di tipo direzionale, commerciale e per servizi;
- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati a servizi è ammesso l'insediamento di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

Il P.I. definisce altresì, in rapporto alle trasformazioni previste, gli ambiti da assoggettare a P.U.A. (anche valutando la possibilità di operare con programmi complessi) o altro titolo abilitativo convenzionato al fine di garantire:

- il coordinamento degli interventi urbanistici;
- la perequazione urbanistica tra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito;
- la realizzazione o l'adeguamento delle necessarie opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di

- interesse generale;
- la migliore qualità insediativa anche attraverso una adeguata dotazione di aree a verde e parcheggio;
- la mitigazione e compensazione dell'impatto complessivo determinato dalle trasformazioni previste.

Andrà favorita l'applicazione delle tecniche costruttive proprie della bio-architettura anche attraverso opportuni incentivi in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 42.

Nella definizione urbanistica delle aree di espansione il P.I. adotta un sistema di priorità che assicuri una graduale attuazione delle previsioni di sviluppo e trasformazione previste dal P.A.T. sulla base di criteri progettuali comuni e predefiniti che:

- a. rispettino preesistenze di carattere culturale, naturalistico e paesaggistico significative;
- b. privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati con particolare riferimento alla dotazione di servizi a rete ed infrastrutture;
- c. favoriscano la riorganizzazione e la riqualificazione degli insediamenti preesistenti con particolare riferimento alla dotazione delle aree a servizi, all'organizzazione della rete viaria e ciclopedonale ed alla sistemazione idraulica;
- d. favoriscano la riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire;
- e. assicurino condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e all'entità delle funzioni introdotte;
- f. consentano di ridurre al minimo gli impatti ambientali legati all'urbanizzazione del territorio aperto con particolare riferimento alla compatibilità idraulica degli interventi;
- g. assicurino la tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito e/o l'adozione di dispositivi (ad esempio filari alberati, barriere verdi) atte a mitigare - in particolare per i nuovi insediamenti produttivi - gli impatti visivi, acustici e/o altre eventuali immissioni inquinanti nel più ampio ambito di riferimento;
- h. assicurino al Comune una migliore e più vantaggiosa dotazione di aree da riservare all'utilizzazione dei crediti edilizi;
- i. privilegino, per gli insediamenti produttivi, il trasferimento delle attività ricadenti in zona impropria anche mediante la concentrazione di crediti edilizi;

Per le aree di cui al presente articolo destinate allo sviluppo residenziale e produttivo il P.I. stabilisce specifiche misure perequative al fine di garantire una equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla trasformazione del territorio in conformità ai criteri di cui al successivo art. 38.

Per gli ambiti di sviluppo destinati a servizi il P.I. verifica la possibilità di applicare gli strumenti della compensazione urbanistica o, ancora, di procedere alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/'04.

Il P.I. precisa infine gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo, sulle parti di territorio incluse nelle aree di espansione.

Prescrizioni e Vincoli

Il simbolo grafico ("freccia") individua la direzione che lo sviluppo degli insediamenti dovrà seguire a partire dalle aree di urbanizzazione consolidata o dalle infrastrutture esistenti.

Per i due ambiti individuati a sud del centro di Mussolente, l'eventuale sviluppo insediativo a fini residenziali è subordinato alla contestuale creazione di una adeguata fascia di mitigazione ambientale (fasce di vegetazione arborea ed arbustiva, architetture di terra,...) a ridosso della zona produttiva esistente con funzione di abbattimento di rumori e filtro di polveri e/o altre emissioni a protezione dei nuovi insediamenti.

Per l'ambito di sviluppo insediativo a fini residenziali individuato a sud degli impianti sportivi di Casoni, l'eventuale trasformabilità è invece subordinata esclusivamente all'applicazione dello strumento della perequazione urbanistica per l'atterraggio dei crediti derivanti dalla cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle attrezzature e degli impianti pubblici o di interesse pubblico previsti e/o alla realizzazione diretta delle opere medesime nell'ambito dell'attuazione dello specifico Programma Complesso previsto dal P.A.T.

In sede di redazione del P.I. andrà attentamente valutata l'opportunità di confermare l'area di attesa della popolazione denominata ZSP 19 individuata dal Piano comunale di Protezione Civile o di procedere con l'eventuale individuazione di idonea area alternativa.

Si richiamano inoltre i seguenti criteri di progettazione e valutazione di cui all'art. 61 delle Norme del PTCP:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con complementi edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;

- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.

Per gli ambiti di sviluppo insediativo destinati alla produzione, in sede di redazione del P.I. dovranno essere attentamente verificate le condizioni stabilite dal 4° comma dell'art. 67 delle Norme del PTCP e predisposta una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione in conformità a quanto previsto dal successivo comma 5° del medesimo art. 67.

Nelle aree nelle quali si prevedono delle linee preferenziali di sviluppo che si sovrappongono a delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei pozzi ad uso idropotabile, devono essere previste adeguate opere di mitigazione/compensazione da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti in materia.

Fino all'approvazione del primo P.I., il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente per le zone di espansione residenziali, produttive o per servizi.

Aree di urbanizzazione programmata: varianti 1, 32.

(Art. 23 – Aree di urbanizzazione programmata)

Art. 23 - Aree di urbanizzazione programmata

Il P.A.T. nella tav. 4 “Carta delle Trasformabilità” individua come “aree di urbanizzazione programmata” le zone di espansione residenziale e produttiva previste dal P.R.G. previgente, e non ancora convenzionate, che si intende confermare. Tali ambiti sono assimilati a tutti gli effetti alle linee preferenziali di sviluppo.

Directive per il Piano degli Interventi

Il P.I. verifica le previsioni del P.R.G. previgente in rapporto agli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e, per gli ambiti non ancora convenzionati, valuta la possibilità di definire specifiche azioni volte a perseguire le seguenti finalità:

- integrazione delle opere di urbanizzazione carenti o mancanti;
- potenziamento della dotazione dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- revisione degli indici di edificabilità stabiliti dal P.R.G. previgente al fine di poter addivenire ad un più coerente disegno urbano ed assicurare un armonico inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico ed ambientale.
- stralcio delle zone non ancora convenzionate.

Le trasformazioni edilizie e le potenzialità edificatorie si attuano per mezzo di strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate ed in coerenza con i limiti quantitativi fissati nella disciplina dei singoli A.T.O.

Il P.I. potrà apportare limitate modifiche alla perimetrazione delle aree individuate, nel limite del 10% della superficie, per dare attuazione agli strumenti del credito edilizio, della compensazione urbanistica o ad eventuali accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Per le aree di cui al presente articolo il P.I. potrà stabilire specifiche misure perequative al fine di garantire una equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla trasformazione del territorio in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 38.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del primo P.I. il P.A.T. fa salve le previsioni del P.R.G. vigente relative alle zone produttive e residenziali di espansione.

Contesti figurativi di complessi monumentali: variante 20.

(Art. 31 – Contesti figurativi di complessi monumentali)

Art. 31 – Contesti figurativi dei complessi monumentali

Il P.A.T., nella tav. 4 “Carta delle trasformabilità”, recepisce i contesti figurativi di Villa Drigo e Villa Negri-Piovene individuati dal P.T.C.P. della Provincia di Vicenza.

Direttive per il Piano degli Interventi

All'interno degli abiti individuati il P.I. provvede a definire le modalità ed i criteri di intervento dando attuazione alle Direttive stabilite dall'art. 46 delle Norme del P.T.C.P. ed in particolare:

- Deve essere garantita la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
- Devono essere mantenuti e valorizzati gli elementi naturali del territorio storico- agrario circostante, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno; si dovrà altresì evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi dovranno essere esclusi gli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso. Sono possibili accorpamenti di fabbricati condonati, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporti un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi;
- Andrà previsto l'eliminazione delle cartellonistiche pubblicitarie e/o la sostituzione di eventuali guard-rail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici;
- Va salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l'oggetto della tutela;
- La conservazione dei contesti deve essere garantita attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree, da realizzarsi anche con forme di accordo tra pubblico e privato;
- Andrà favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti;
- Dovranno essere evitati interventi infrastrutturali e tecnologici (linee elettriche, impianti tecnologici...) incompatibili, che alterino la percezione unitaria del complesso monumentale o ne compromettano l'integrità e le relazioni con il contesto;
- Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo;
- Dovranno essere evitati interventi che comportino inquinamento, in particolare sonoro o luminoso.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'approvazione del primo P.I. ed al suo adeguamento al P.T.C.P. gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia dovranno rispettare le specifiche prescrizioni di cui all'art. 46 del P.T.C.P.

Sono fatte salve le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del P.T.C.P.

Rete ecologica – Corridoi ecologici secondari: varianti 8, 27.

(Art. 37 – Corridoi ecologici secondari)

Rete ecologica – Buffer zone: varianti 2, 16, 19, 22.

(Art. 37 – Buffer zone)

Art. 37 - Elementi della Rete Ecologica

Il P.A.T. persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale individuando nella permanenza e nel potenziamento della rete ecologica uno dei fattori cardine per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e di incremento della biodiversità.

In coerenza con gli obiettivi sopra richiamati e con le Direttive definite dall'art. 38 delle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, il P.A.T. individua nella tav. 4, "Carta delle Trasformabilità", gli elementi fisico-biotici costituenti la Rete Ecologica comunale, suddivisi in:

- core area secondaria: porzione del territorio che offre uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità alle popolazioni animali. In termini funzionali rappresenta un'area minima vitale in grado di sostenere una o più comunità autoriproducendosi. Nel territorio comunale tale area è in massima parte coincidente con l'area boscata che copre i rilievi collinari al confine con il Comune di San Zenone.
- aree di connessione naturalistica (buffer zones): porzioni di territorio contermini alla core area, alle isole ad elevata naturalità ed ai corridoi ecologici la cui funzione prevalente è di proteggere e/o attenuare i fattori di disturbo determinati dalle aree maggiormente antropizzate e/o insediate poste nelle immediate vicinanze. Nel territorio comunale sono aree di transizione, con valenze ambientali ancora significative.

- corridoi ecologici: sono gli elementi fondamentali per la costruzione di connessioni ecologiche-faunistiche tra le aree rurali e quelle collinari consentendo la mobilità delle specie e l'interscambio genetico tra le diverse aree "collegate", presupposto essenziale al mantenimento della biodiversità. Nel territorio comunale coincidono in larga parte con i principali corsi d'acqua.
- isole ad elevata naturalità (stepping stone): sono elementi areali, immersi nella matrice circostante e caratterizzati da elevata naturalità. Nel Comune di Mussolente è rappresentata dall'ambito di pianura compreso tra il Rio Volon ed il torrente Giaretta all'interno della quale ricade il Mulino Toffon.

Directive per il Piano degli Interventi

Il P.I. sulla base delle indicazioni del P.A.T. provvede alla ricognizione ed alla definizione puntuale della Rete Ecologica disciplinandone gli elementi costitutivi attraverso:

- il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, aree boscate,...);
- gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane;
- la gestione e la conservazione dell'agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori, anche favorendole colture specializzate ed incentivando forme di agricoltura compatibile che consentano di incrementare la biodiversità o con finalità "a perdere" in favore del mantenimento di particolari specie animali;
- la limitazione dei disturbi (inquinamento acustico, atmosferico,..) derivanti dal transito e dall'utilizzo dei mezzi motorizzati;
- la tutela, la riqualificazione ed il miglioramento del verde urbano, quale elemento di completamento delle funzioni della rete ecologica individuata negli spazi aperti;
- l'indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica (strade, insediamenti urbani,...).
- la riqualificazione delle aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse,...presenti sul territorio comunale.

Il P.I. definisce, in sede di trasformazione urbanistica del territorio, contestuali o preventivi interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica.

Il P.I. potrà individuare ulteriori opportune modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare nella rete ecologica comunale.

Prescrizioni e vincoli

Nelle more di approvazione del primo P.I., vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed areali presenti sul territorio, quali siepi, filari, macchie ed aree boscate, rientranti tra gli elementi portanti della Rete.

Il sistema del verde urbano dovrà – ove possibile – essere funzionalmente collegato al sistema reticolare d'area vasta, mediante opportuna progettazione che tenga conto, oltre che delle valenze estetico-percettive del verde, anche della sua valenza in termini di incremento della naturalità diffusa.

Le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta o comunque garantita.

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.

La grande parte delle varianti interessano ambiti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata o contermini alle stesse. Le previsioni edificatorie relative alle varianti 1 e 32 riguardano aree di urbanizzazione programmata; le varianti 18, 33 e 34 sono inserite nelle linee di sviluppo insediato del PAT.

3.4. Quadro di riferimento ambientale pertinente al territorio comunale

La verifica puntuale delle criticità ambientali riscontrabili in ambito comunale è avvenuta per singola componente, adottando una scansione per matrici mutuata dal Quadro Conoscitivo previsto per la redazione dei PAT. Taluni contenuti del Rapporto Ambientale del PAT sono stati oggetto di aggiornamento con nuovi dati disponibili

3.4.1. Aria

3.4.1.1. Qualità dell'aria⁶

La valutazione della qualità dell'aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti, ma anche attraverso la **conoscenza** delle **sorgenti** di **emissione** e della loro dislocazione sul territorio, tenendo conto dell'orografia, delle condizioni meteorologiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti produttivi. Per avere un quadro complessivo della qualità dell'aria si considerano le informazioni e indicazioni definite dalla Regione Veneto a ARPAV, in particolare con riferimento: alla zonizzazione definita a livello regionale, ai dati dell'Inventario delle Emissioni e ai dati rilevati dalle stazioni della rete fissa di monitoraggio della qualità dell'aria e delle campagne mobili.

Il D.Lgs 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, ha sostituito la normativa precedente, "...istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente..." (art. 1, comma 1). La "...la zonizzazione dell'intero territorio nazionale è il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del presente decreto" (art. 1, comma 4, lettera c).

L'attuale zonizzazione, in vigore dal 1 gennaio 2021, è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale 1855/2020 e aggiorna l'assetto zonale previgente, che era stato ratificato con DGRV 2130/2012.

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha previsto la definizione degli agglomerati⁷ e la successiva individuazione delle altre zone.

Come indicato dal Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Sono individuati i seguenti 5 agglomerati:

- Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni dell'area metropolitana;
- Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli;
- Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana.

L'analisi della meteorologia e della climatologia tipiche della regione e della base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2015, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria (ora Unità Organizzativa Qualità dell'Aria), sono state alla base della definizione delle zone al di fuori degli agglomerati. Le informazioni meteorologiche ed emissive sono state incrociate con i dati di qualità dell'aria del quinquennio 2015-2019, per ottenere una fotografia completa dello stato di qualità dell'aria della Regione. Sulla base di questo strutturato insieme di informazioni sono state individuate le zone denominate:

⁶ Fonte: ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/aria_new/html/qualita_valutazione.asp)


⁷ Zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;

2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km² superiore a 3.000 abitanti.

- Prealpi e Alpi;
- Fondovalle;
- Pianura;
- Zona Costiera e Colli.

Nella figura seguente è riportata la zonizzazione aggiornata del territorio comunale, come da DGR 1855/2020.



Zonizzazione approvata con DGR 1855/2020

Sulla base di tale zonizzazione il Comune di Mussolente è classificato in classe IT0524 (**Zona Pedemontana**), area a medio-alta densità emissiva, in termini di maggiore probabilità che nella stessa si possano manifestare problematiche di inquinamento atmosferico da PM10.

Non sono state condotte recentemente campagne di monitoraggio in Comune di Mussolente; si riporta una sintesi delle campagne di monitoraggio dell'ARPAV sul territorio del confinante Comune di S. Zenone degli Ezzelini, che presenta caratteristiche assai simili a quelle di Mussolente, condotte nell'anno 2017 e 2019 (COV).

Primo studio¹⁸

La qualità dell'aria nel comune di San Zenone degli Ezzelini è stata oggetto di due campagne di monitoraggio, eseguite con campionario portatile posizionato in via Vivaldi presso il cimitero comunale, svolte dal 10/08/2017 al 19/11/2017 in un periodo estivo (10/08/2017 - 30/09/2017) ed in uno invernale (01/10/2017 - 19/11/2017).

I dati del monitoraggio sono riferiti agli inquinanti di seguito elencati:

- Polveri atmosferiche inalabili (PM10);
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare il Benzo(a)pirene (B(a)p);
- Benzene.

Il campionatore portatile è costituito da strumentazione sequenziale per la determinazione gravimetrica delle polveri inalabili PM10.

Sui campioni prelevati sono state effettuate le analisi in laboratorio degli idrocarburi policiclici aromatici IPA (in particolare quelli considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 155/10 ovvero Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, Crisene, Dibenzo(ah)antracene, Indeno(123-cd)pirene).

Per tutti gli inquinanti considerati risultano in vigore i limiti individuati dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, attuazione della Direttiva 2008/50/CE.

Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010, suddivisi in limiti di legge a mediazione di breve periodo, correlati all'esposizione acuta della popolazione e limiti di legge a mediazione di lungo periodo, correlati all'esposizione cronica della popolazione. In Tabella 3 sono indicati i limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la protezione degli ecosistemi.

Tabella 1 - Limiti di legge a mediazione di breve periodo

Inquinante	Tipologia	Valore
SO ₂	Soglia di allarme (*)	500 µg/m ³
	Limite orario da non superare più di 24 volte per anno civile	350 µg/m ³
	Limite di 24 h da non superare più di 3 volte per anno civile	125 µg/m ³
NO ₂	Soglia di allarme (*)	400 µg/m ³
	Limite orario da non superare più di 18 volte per anno civile	200 µg/m ³
PM10	Limite di 24 h da non superare più di 35 volte per anno civile	50 µg/m ³
CO	Massimo giornaliero della media mobile di 8 h	10 mg/m ³
O ₃	Soglia di informazione (Media 1 h)	180 µg/m ³
	Soglia di allarme (Media 1 h)	240 µg/m ³
	Valore obiettivo per la protezione della salute umana da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su 3 anni (altrimenti su 1 anno) Media su 8 h massima giornaliera	120 µg/m ³
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana Media su 8 h massima giornaliera	120 µg/m ³

(*) misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 Km², oppure in un'intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi.

Tabella 2- Limiti di legge a mediazione di lungo periodo

Inquinante	Tipologia	Valore
NO ₂	Valore limite annuale	40 µg/m ³
PM10	Valore limite annuale	40 µg/m ³
PM2.5	Valore limite annuale	25 µg/m ³
Piombo	Valore limite annuale	0.5 µg/m ³
Arsenico	Valore obiettivo (media su anno civile)	6.0 ng/m ³
Cadmio	Valore obiettivo (media su anno civile)	5.0 ng/m ³
Nichel	Valore obiettivo (media su anno civile)	20.0 ng/m ³
Benzene	Valore limite annuale	5.0 µg/m ³
Benzo(a)pirene	Valore obiettivo (media su anno civile)	1.0 ng/m ³

¹⁸ ARPAV - Campagna di monitoraggio della Qualità dell'Aria nel Comune di San Zenone degli Ezzelini - 2017

Tabella 3 – Limiti di legge per la protezione degli ecosistemi.

Inquinante	Tipologia	Valore
SO ₂	Livello critico per la protezione della vegetazione Anno civile e inverno (01/10 – 31/03)	20 µg/m ³
NO _x	Livello critico per la protezione della vegetazione Anno civile	30 µg/m ³
O ₃	Valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 su medie di 1 h da maggio a luglio Da calcolare come media su 5 anni (altrimenti su 3 anni)	18000 µg/m ³ h
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione AOT40 su medie di 1 h da maggio a luglio	6000 µg/m ³ h

POLVERI ATMOSFERICHE INALABILI (PM10)

Durante il monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³, da non superare per più di 35 volte per anno civile, durante la campagna invernale per 14 giorni su 50 e quindi per un totale di 14 giorni di superamento su 101 complessivi di misura (14%).

Nello stesso periodo di monitoraggio le concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso la stazione fissa di fondo urbano della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell'aria, a Treviso, sono risultate superiori a tale valore limite per 21 giorni su 96 di misura (22%) e a Conegliano per 9 giorni su 100 di misura (9%). La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a San Zenone degli Ezzelini è risultata pari a 19 µg/m³ nella campagna estiva e a 39 µg/m³ nella campagna invernale. La media complessiva dei due periodi calcolata per il sito indagato è risultata pari a 29 µg/m³.

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso le stazioni fisse di Treviso e Conegliano è risultata rispettivamente pari a 31 e 24 µg/m³. La media complessiva rilevata presso il sito di San Zenone degli Ezzelini è quindi compresa tra quella misurata a Treviso e a Conegliano.

...

Il sito di San Zenone degli Ezzelini è stato confrontato con le stazioni fisse di riferimento di Treviso e Conegliano. La metodologia di calcolo, nel confronto con la stazione di Treviso, stima per il sito sporadico di San Zenone degli Ezzelini il valore medio annuale di 33 µg/m³ (inferiore al valore limite annuale di 40 µg/m³) ed il 90° percentile di 54 µg/m³ (superiore al valore limite giornaliero di 50 µg/m³). Nell'applicazione della medesima metodologia utilizzando la stazione di Conegliano come riferimento, viene stimato il valore medio annuale di 32 µg/m³ (inferiore al valore limite annuale di 40 µg/m³) ed il 90° percentile di 54 µg/m³ (superiore al valore limite giornaliero di 50 µg/m³).

BENZENE

La media di periodo delle concentrazioni settimanali di Benzene misurate a San Zenone degli Ezzelini è risultata <0.5 µg/m³ nella campagna estiva e 0.8 µg/m³ nella campagna invernale. La media complessiva dei due periodi, pari a 0.5 µg/m³, è leggermente inferiore a quella rilevata presso la stazione fissa di Conegliano, pari a 0.8 µg/m³, ed in entrambi i siti i valori risultano al di sotto del limite annuale previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a 5.0 µg/m³.

Si ricorda che il metodo di campionamento passivo utilizzato durante le campagne di monitoraggio non è considerato dalla vigente normativa tra i metodi ufficiali di riferimento per la valutazione della qualità dell'aria e i dati rilevati non sono direttamente confrontabili con il limite di legge ma forniscono comunque un'indicazione del valore medio annuo.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Per il sito di San Zenone degli Ezzelini sono stati analizzati 68 campioni di PM10, mentre per la stazione di Treviso ne sono stati analizzati 35.

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate a San Zenone degli Ezzelini è risultata 0.1 ng/m³ nella campagna estiva e 1.3 ng/m³ in quella invernale. La media complessiva dei due periodi è risultata di 0.7 ng/m³.

Nella stazione fissa di Treviso, la media complessiva dei due periodi è risultata pari a 0.6 ng/m³, quindi confrontabile a quella rilevata presso il sito di San Zenone degli Ezzelini. Si ricorda che nell'anno 2017 il valore Obiettivo per il benzo(a)pirene di 1.0 ng/m³ è stato superato presso la stazione fissa di Treviso con un valore medio annuale di 1.3 ng/m³.

Nel seguito vengono riportati anche i risultati ottenuti per alcuni IPA analizzati, in quanto considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 155/10, e per i quali la normativa non prevede un valore di riferimento.

Tabella 7 – Confronto delle concentrazioni medie di IPA e in particolare di benzo(a)pirene misurate a San Zenone degli Ezzelini con quelle misurate a Treviso.

Concentrazioni medie del periodo (ng/m ³)	San Zenone degli Ezzelini			Treviso		
	Media Campagna estiva	Media Campagna invernale	Media totale	Media Campagna estiva	Media Campagna invernale	Media totale
Benzo(a)pirene	0.1	1.3	0.7	0.1	1.3	0.6
Benzo(a)antracene	0.04	0.8	0.4	0.05	0.6	0.3
Benzo(b)fluorantene	0.09	1.1	0.6	0.08	1.0	0.5
Benzo(ghi)perilene	0.1	1.3	0.7	0.09	1.3	0.6
Benzo(k)fluorantene	0.04	0.6	0.3	0.04	0.6	0.3
Crisene	0.05	0.8	0.4	0.06	0.5	0.3
Dibenzo(ah)antracene	<0.02	0.1	0.06	<0.02	0.07	0.04
Indeno(123-cd)pirene	0.07	1.1	0.6	0.06	0.8	0.4

CONCLUSIONI

...

Per quanto riguarda l'inquinante **PM10** si sono osservati alcuni superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m³ previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte l'anno. La media del periodo a San Zenone degli Ezzelini è risultata compresa tra quella rilevata nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Treviso e di Conegliano. Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. L'applicazione della metodologia di stima ha evidenziato il rispetto del Valore Limite annuale di 40 µg/m³ e il rischio di superamento del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m³ per più di 35 volte l'anno nel caso venga considerata come stazione di riferimento sia quella di Treviso che quella di Conegliano.

Le concentrazioni di **Benzene** determinate a San Zenone degli Ezzelini sono risultate ampiamente al di sotto del limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a 5.0 µg/m³. Si ricorda tuttavia che i valori di concentrazione di benzene rilevati durante le campagne di monitoraggio forniscono un'indicazione del valore medio annuo anche se non sono direttamente confrontabili con il limite di legge.

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di **Benzo(a)Pirene**, ha evidenziato la presenza di concentrazioni confrontabili a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso. Si ricorda che per il B(a)P l'Obiettivo di Qualità annuale è di 1.0 ng/m³ prefissato dal D.Lgs. 155/2010; tale valore è stato superato presso la centralina di Treviso ogni anno dal 2009 al 2013 e nel 2016 mentre è stato rispettato nell'anno 2014 grazie alle particolari condizioni meteorologiche che sono state particolarmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Nell'anno 2017 il valore Obiettivo per il benzo(a)pirene è stato superato presso la stazione fissa di Treviso con un valore medio annuale di 1.3 ng/m³.

Secondo studio¹⁹

L'area industriale del Comune di San Zenone degli Ezzelini è da tempo oggetto di lamentele a causa di odori segnalati da cittadini residenti...

...al fine di raccogliere maggiori informazioni il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso ha condotto una campagna di monitoraggio per la determinazione delle concentrazioni medie settimanali di Composti Organici Volatili COV e Aldeidi attuata ... con campionatori passivi, ... ed effettuata dal 05/06/2019 al 18/06/2019 nel comune di San Zenone degli Ezzelini.

La problematica relativa alle emissioni odorigene da attività industriali risulta sempre molto difficile da trattare. Di frequente infatti in aree industriali vengono prodotte emissioni in aria di diverse sostanze organiche e inorganiche che possono causare odori sgradevoli e che sono sempre meno tollerate dall'opinione pubblica.

...

Per il monitoraggio dei COV ed Aldeidi si sono utilizzati campionatori passivi che permettono la cattura dell'inquinante per diffusione molecolare della sostanza attraverso il campionatore e non richiedono quindi l'impiego di un dispositivo per l'aspirazione dell'aria.

Tale sistema di campionamento è stato scelto in quanto ha il vantaggio di consentire la quantificazione ad ampio spettro di sostanze presenti in aria e date le caratteristiche tecniche consente il monitoraggio in più punti contemporaneamente del territorio oggetto di studio. Per contro, il tempo di campionamento è di una settimana e pertanto i dati che vengono forniti sono il risultato di una mediazione su lungo periodo in cui, ad esempio, la presenza di inquinanti di origine industriale viene mediata tra periodi di attività degli impianti stessi e periodi di fermo impianto relativi alle ore notturne e ai giorni festivi, e non permette di rilevare la presenza di eventuali picchi di concentrazione di breve durata.

...



Figura. 1 – Planimetria del Comune di San Zenone degli Ezzelini. Sono riportati i siti monitorati nel periodo 05/06-18/06/2019

Relativamente ai COV, l'unico parametro normato dal D.Lgs 155/2010 è il benzene mentre, per la maggior parte degli inquinanti organici di origine industriale, la normativa prevede limiti alle emissioni, ma non per la qualità dell'aria.

Relativamente al benzene, il D.Lgs 155/2010 indica il metodo di prelievo e di indagine analitica Uni En 14662:2005 che prevede il campionamento per pompaggio e analisi gascromatografica; pertanto i dati di benzene ottenuti dai rilevamenti effettuati a San Zenone degli Ezzelini, sia per il periodo limitato di tempo di rilevamento sia per la tecnica di campionamento passivo utilizzata, non possono essere confrontati direttamente con il limite di legge indicato dal D.Lgs 155/2010 ma costituiscono un utile riferimento per le valutazioni sulla presenza di tale inquinante.

Per quanto riguarda gli odori invece non esiste una norma nazionale che fissi dei valori limite; l'unico riferimento presente nel D.Lgs. 152/2006 è rappresentato dall'art 272 bis, che rimanda alle Regioni o alle autorizzazioni la possibilità di prevedere limiti specifici.

¹⁹ ARPAV - Monitoraggio di alcuni inquinanti atmosferici nel territorio comunale di San Zenone degli Ezzelini (TV) - 2019

AREA DI STUDIO

La scelta dei punti di monitoraggio è stata effettuata sulla base delle segnalazioni pervenute, delle possibili fonti di emissione e del comportamento degli inquinanti monitorati in aria.

Infatti sia le aldeidi sia i COV possono essere emesse direttamente da fonti mobili o stazionarie e per questo motivo difficilmente si riesce a distinguere i contributi delle diverse sorgenti. Va inoltre considerato che le Aldeidi in particolare possono formarsi in atmosfera in seguito alla foto ossidazione degli idrocarburi e le reazioni atmosferiche avvengono principalmente nel periodo diurno, ma hanno luogo anche nel periodo notturno, quando siano presenti ossidanti come l'ozono ed il radicale nitrato.

...il monitoraggio di COV e Aldeidi eseguito da ARPAV nel Comune di San Zenone degli Ezzelini, oggetto della presente relazione tecnica, è stato eseguito utilizzando dei campionatori passivi posizionati contemporaneamente in 5 siti ...

Nella Tabella 1 vengono riassunti i valori medi di COV rilevati durante le due settimane di monitoraggio...

Si precisa che nel calcolo delle concentrazioni medie qualora uno o più valori siano risultati inferiori al limite di quantificazione si è adottata la convenzione di attribuire a tale valore la metà del limite di rilevabilità.

Qualora invece tutti i valori siano risultati inferiori al limite di quantificazione si è posta anche la media inferiore al limite di rilevabilità.

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (293K)	1,2,4 Trimetilbenzene	Acetato di butile	Benzene	Etilbenzene	Toluene	Xilene (o)	Xilene (p+m)
Sito 1 - cimitero	<2.4	<4.0	1.6	<1.8	1.8	<1.8	<1.7
Sito 2 - ZI - via Rossini	<2.4	<4.0	1.5	<1.8	2.0	<1.8	<1.7
Sito 3 - via degli Alpini	<2.4	<4.0	1.6	<1.8	1.8	<1.8	<1.7
Sito 4 - via San Martino	<2.4	<4.0	1.6	<1.8	2.6	<1.8	1.8
Sito 5 - via San Martino 17	<2.4	<4.0	1.8	<1.8	3.7	<1.8	2.7

Tabella 1. Valori medi dei COV determinati a San Zenone degli Ezzelini nel periodo 05/06 – 18/06/2019 con campionatori passivi

Come premesso, il D.Lgs. 155/2010 indica solamente per il benzene un valore limite per la protezione della salute umana pari a $5.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annuale. Durante le due settimane di monitoraggio la concentrazione di benzene in ciascun sito monitorato è risultata sempre molto bassa ed ha raggiunto il massimo valore pari a $2.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ durante la prima settimana di monitoraggio, dal 5 al 12/06/2019, nel Sito 5 – via San Martino 17.

Pur non essendo disponibili dei riferimenti normativi per i restanti COV in aria ambiente, dagli esiti del monitoraggio ... risulta evidente una presenza di COV molto modesta in tutti i siti considerati. Le analisi hanno evidenziato la presenza al di sopra dei rispettivi limiti di quantificazione per i soli benzene, toluene e xilene...

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (293K)	Acetaldeide	Acroleina	Benzaldeide	Butiraldeide	Formaldeide	Isovaleraldeide	Propionaldeide	Valeraldeide
Sito 1 - cimitero	1.9	1.1	<0.6	6.3	3.1	<0.6	0.8	<0.6
Sito 2 - ZI - via Rossini	2.4	4.6	<0.6	12.2	3.1	<0.6	1.2	<0.6
Sito 3 - via degli Alpini	2.2	2.5	<0.6	7.3	3.3	<0.6	0.8	<0.6
Sito 4 - via San Martino	2.8	2.9	<0.6	7.4	3.8	<0.6	1.0	<0.6
Sito 5 - via San Martino 17	2.1	2.9	<0.6	7.4	3.4	<0.6	0.9	<0.6

Tabella 2. Valori medi di Aldeidi determinate a San Zenone degli Ezzelini nel periodo 05/06 – 18/06/2019 con campionatori passivi

Nella Tabella 2 vengono riportati i valori medi di Aldeidi rilevati durante le due settimane di monitoraggio...

Come per i COV anche per le Aldeidi si riscontrano concentrazioni modeste, seppur non trascurabili, in tutti i siti considerati. Una concentrazione leggermente superiore di Aldeidi, con particolare riferimento alla Butiraldeide sembra evidenziarsi in prossimità del Sito 2- via Rossini anche in questo caso compatibile con le segnalazioni pervenute dall'esponente.

Come già detto, per la maggior parte degli inquinanti di origine industriale, la normativa vigente non prevede dei limiti di concentrazione in aria ambiente. A titolo di confronto si possono utilizzare i valori di TLV-TWA (valori limite di soglia – media ponderata nel tempo) ovvero le “concentrazioni ambientali per le quali si ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere esposti giorno dopo giorno per tutta la vita lavorativa senza effetti dannosi”...

...

Sempre a titolo di confronto, premesso che anche in materia di odori non esiste alcun riferimento normativo, nel presente studio sono state considerate anche le soglie olfattive degli inquinanti monitorati reperibili in letteratura, intese come le concentrazioni minime alle quali è possibile avvertirne l'odore. È importante precisare che le massime emissioni odorigene non sempre coincidono con la massima percezione dell'odore poiché a contribuire alla molestia intervengono altri fattori importanti quali ad esempio la durata temporale dell'emissione stessa.

...

La Tabella 3 riporta le settimane con maggiori concentrazioni di COV rilevate presso il Sito 5 – via San Martino 17 e le maggiori concentrazioni di Aldeidi rilevate presso il Sito 2 – via Rossini durante i monitoraggi con campionatori passivi. Le concentrazioni sono confrontate con le rispettive soglie olfattive e TLV-TWA/100.

	Sito 5 – via San Martino 17	Sito 2 – via Rossini	TLV-TWA/100 ¹	soglia olfattiva ²
µg/m ³ (293K)	Campione 12+18/06/2019	Campione 12+18/06/2019		
Benzene	1.6	1.6	16	8800
Toluene	4.3	2.1	1880	1300
Xilene (o)	<1.8	<1.8	4340	1700
Xilene (p+m)	2.6	<1.7	4340	200
acetaldeide	2.1	2.5	(*)	2.7
acroleina	2.9	6.0	(**)	8.4
butiraldeide	7.4	13.5	/	2.0
formaldeide	3.4	3.0	1.2	620
propionaldeide	0.9	1.3	480	2.4

(*) TLV-TWA non riportato; TLV-C pari a 45800 µg/m³; (**) TLV-TWA non riportato; TLV-C pari a 2330 µg/m³

Tabella 3 – Valori massimi di COV e Aldeidi rilevati presso i Siti di via San Martino 17 e via Rossini. Confronto con le soglie olfattive e TLV-TWA/100

Il confronto con i limiti di esposizione per gli ambienti di lavoro, riportato nella stessa tabella, evidenzia comunque valori di concentrazioni di 1-3 ordini di grandezza inferiori al rispettivo valore di TLV-TWA/100 preso cautelativamente a riferimento, mentre la concentrazione di formaldeide supera di poco tale riferimento.

Anche il confronto delle concentrazioni dei COV rilevati con le rispettive soglie olfattive evidenzia come le prime risultino di diversi ordini di grandezza inferiori, mentre per le aldeidi taluni composti (in particolare *acetaldeide* e *acroleina*) risultano in concentrazioni prossime alle medesime soglie e per la *butiraldeide* tale soglia viene superata in entrambi i siti.

...

CONCLUSIONI

...dalla valutazione dei dati emerge quanto segue:

- ✓ la campagna di monitoraggio eseguita a San Zenone degli Ezzelini dal 05/06/2019 al 18/06/2019, è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche in linea con la climatologia

del periodo;

- ✓ sia per i COV sia per le Aldeidi si riscontrano concentrazioni modeste, seppure quest'ultime non trascurabili, in tutti i siti considerati; tra i diversi siti le concentrazioni maggiori di COV sono state riscontrate nel Sito 5 –via San Martino 17 mentre le concentrazioni di Aldeidi più elevate sono state riscontrate nel Sito 2 –via Rossini. Entrambi i siti sono stati individuati in prossimità delle abitazioni degli esponenti a ridosso delle attività industriali; nei restanti siti monitorati le concentrazioni dei singoli COV ed Aldeidi sono risultate confrontabili tra loro e pertanto se ne deduce che l'influenza dell'attività delle aziende appare limitata alle immediate vicinanze dell'area in cui sono situate;
- ✓ le concentrazioni di benzene, unico tra gli inquinanti per i quali la normativa vigente in materia di qualità dell'aria prevede un limite annuale di concentrazione in atmosfera, risultano in tutti i 5 siti indagati, relativamente al breve periodo di monitoraggio, al di sotto di tale valore;
- ✓ pur rimandando alla AULSS eventuali valutazioni di carattere sanitario, il confronto dei valori medi delle concentrazioni rilevate coi campionatori passivi con i limiti di esposizione per gli ambienti di lavoro, evidenzia valori di concentrazioni di 1-3 ordini di grandezza inferiori al rispettivo valore di TLVTWA/100 preso cautelativamente a riferimento, mentre la concentrazione di *formaldeide* risulta in tutti i siti dello stesso ordine di grandezza.
- ✓ per alcuni composti, in particolare *acetaldeide* e *acroleina*, si sono riscontrate concentrazioni medie settimanali prossime alle rispettive soglie olfattive e il superamento della soglia per la *butiraldeide*...

3.4.1.2. Stima delle emissioni inquinanti in atmosfera⁸

Con il termine emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

La fonte emissiva o sorgente può essere, ad esempio, un impianto produttivo od il traffico automobilistico che scorre lungo un'arteria viaria.

La "potenza" della sorgente emissiva è definita attraverso il flusso di massa, ovvero la massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo, espressa ad esempio in grammi/secondo, grammi/ora o chilogrammi/giorno.

L'informazione sulle fonti di pressione è utilizzata per:

- la pianificazione degli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico a scala temporale pluriennale (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera)
- la pianificazione degli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico a scala temporale annuale (piani e programmi redatti nell'ambito del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza regionale e dei Tavoli Tecnici Zonali provinciali)
- la redazione di relazioni sullo stato della qualità dell'aria
- la costruzione della modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici.

Le tipologie di fonti emissive sono diverse. Se la fonte è localizzata si parla di emissione puntuale (tipico esempio è un camino industriale), lineare (un tratto di strada cui sono associate le emissioni degli autoveicoli che la percorrono) od areale (un serbatoio da cui evapora un certo inquinante). Se invece l'emissione dell'effluente gassoso non è effettuata attraverso uno o più camini (ovvero non è convogliata), si parla in generale di emissione diffusa. L'emissione totale è la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate.

Le sorgenti emissive possono essere classificate anche come continue o discontinue in base alle modalità di "funzionamento" nel tempo (ad es. nel corso dell'anno), e in fisse (ad es. un impianto per la produzione di energie elettrica) o mobili (ad es. taluni macchinari utilizzati in agricoltura) a seconda della loro dislocazione nello spazio.

⁸ Fonte: ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti>)

La normativa di riferimento per i valori limite di emissione in atmosfera annovera il D.Lgs. 152/2006 (per gli impianti produttivi) ed il D.Lgs. 133/2005 (per l'incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti). Per gli impianti a maggiore impatto ambientale, il D.Lgs. 59/2005, in recepimento della Direttiva Europea "IPPC" (*Integrated Pollution Prevention and Control*), detta delle norme di salvaguardia dell'ambiente nel suo insieme (tra cui anche le emissioni in atmosfera) con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

L'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i valori limite di emissione per le diverse sostanze inquinanti (gas e polveri) e per le diverse tipologie di impianti produttivi, mentre l'Allegato VI alla parte V del medesimo decreto fissa i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. In particolare descrive le modalità da seguire per effettuare la misurazione delle emissioni sia da parte del gestore dell'impianto sia da parte dell'autorità competente per il controllo.

Nella regione Veneto le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni sono le Province (nella maggioranza dei casi) e la Regione (quest'ultima ad es. per gli impianti di incenerimento rifiuti e per quelli finalizzati alla produzione di energia elettrica di piccola taglia, mentre quelli di taglia maggiore sono autorizzati a livello Ministeriale).

L'autorità competente per il controllo è l'ARPAV, alla quale è attribuito il compito di eseguire i controlli circa il rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione oltre al rispetto dei valori limite di emissione. Sono analizzati i parametri fisico-chimici delle emissioni rilasciate dagli impianti produttivi in accordo con la normativa tecnica di settore, con particolare riferimento alle polveri, sostanze organiche volatili, acidi organici e inorganici, sostanze alcaline, ossidi di combustione (CO, CO₂, NOX, SO₂), metalli pesanti, microinquinanti organici (PCDD-PCDF, IPA).

La verifica delle emissioni prodotte dagli impianti produttivi permette, oltre al controllo del rispetto dei valori limite, anche la valutazione del contributo dell'attività produttiva ai livelli di inquinamento dell'aria nel territorio in esame.

I controlli condotti sugli impianti produttivi non consentono tuttavia di costruire un quadro completo delle emissioni generate in un determinato territorio: alcuni esempi sono le emissioni derivanti dal traffico veicolare, dal riscaldamento domestico e più in generale di tipo diffuso. Queste possono essere tuttavia "stimate" utilizzando una metodologia denominata CORINAIR (COOrdination-INformation-AIR), proposta dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) che indica le modalità di classificazione e di quantificazione delle emissioni derivanti dalle attività antropiche e non.

Per disporre di un quadro esaustivo della realtà emissiva in un territorio più o meno ampio, viene in soccorso il concetto di stima e di inventario delle emissioni.

3.4.1.3. Inventario delle emissioni

l'inquadramento della matrice atmosfera si costruisce anche attraverso la determinazione di quali siano le fonti emissive locali, la loro quantificazione ed il loro peso sul territorio. Pertanto, si prende in considerazione l'analisi delle emissioni condotta tramite il programma INEMAR.

L'INEMAR è l'inventario della Regione Veneto che raccoglie le stime delle emissioni in atmosfera dei principali macroinquinanti, generate dalle diverse attività naturali ed antropiche. Tale caratterizzazione effettuata a livello comunale individua le tipologie di emissioni ed i settori su cui indirizzare misure e azioni per la riduzione delle stesse.

Il primo inventario delle emissioni INEMAR risale al 2005; successivamente il registro è stato aggiornato negli anni a seguire. L'ultimo aggiornamento disponibile è quello riferito al **2019**, i dati si riferiscono al 2017.

Le stime degli inquinanti sono suddivise in Macrosettori, Settori ed Attività secondo la classificazione internazionale SNAP97 (*Selected Nomenclature for Air Pollution 97*), adottata nell'ambito della metodologia europea di costruzione degli inventari delle emissioni denominata EMEP-CORINAIR.

Tale nomenclatura articola le attività antropiche e naturali in grado di produrre emissioni in atmosfera in 11 Macrosettori emissivi, 76 Settori e 378 Attività.

Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state raggruppate in 11 macrosettori:


1. combustione, settore energetico;
2. combustione, non industriale;
3. combustione, industriale;
4. processi produttivi;
5. estrazione e distribuzione combustibili;
6. uso di solventi;
7. trasporti stradali;
8. sorgenti mobili;
9. trattamento e smaltimento rifiuti;
10. agricoltura;
11. altre sorgenti.




Gli inquinanti oggetto di stima sono:

- composti organici volatili (COV);
- biossido di zolfo (SO₂);
- ossidi di azoto (NO_x);
- monossido di carbonio (CO);
- anidride carbonica (CO₂);
- ammoniaca (NH₃);
- protossido di azoto (N₂O);
- metano (CH₄);
- polveri totali (PTS);
- polveri PM10 e PM 2.5.

Sulla base dei dati raccolti nell'inventario INEMAR 2019, l'ARPAV ha costruito una serie di elaborati cartografici che definiscono il quadro regionale delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici dalle sorgenti sopradescritte, distinte per realtà comunale. Mediante la suddivisione in classi di emissione, le mappe tematiche mostrano le aree territoriali più o meno a rischio di inquinamento da PM10, PM2.5, CH₄, CO, CO₂, COVNM, N₂O, NH₃, NO_x, BaP, As, Cd, Ni, Pb, PTS, SO₂.

Nelle figure seguenti si riporta uno stralcio delle mappe tematiche con l'area in cui si colloca il Comune di Mussolente evidenziata all'interno di un cerchio di colore blu.





Mappe tematiche con classificazione comunale dei livelli di emissione dei principali inquinanti atmosferici sulla base dei dati INEMAR 2019 (Fonte: Portale ARPAV)

Dall'analisi della cartografia, sopra riportata, nel territorio comunale si rileva che le emissioni maggiormente rilevanti sono quelle relative alle polveri totali (PTS) nel range di 20-50 t/anno e al Piombo (Pb) nel range di 10-50 Kg/anno.

3.4.2. Clima

I dati utilizzati per le analisi fanno riferimento alla stazione di rilevamento prossima al territorio comunale, sita a **Bassano**, con dati riferiti al periodo **1994-2021**. La caratterizzazione climatica di temperatura e piovosità definisce un clima di tipo temperato.

3.4.2.1. Precipitazioni

Il regime udometrico rientra nel tipo equinoziale, caratteristico per avere due picchi di precipitazioni, uno primaverile (Maggio) e uno autunnale (Novembre) pressoché simili. Il mese meno piovoso è Gennaio.

Precipitazioni (mm) – periodo 1994-2021

Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Somma annuale
Medio mensile	68.2	78	86.2	108.4	147.7	113.7	101.5	148	111	120.7	169.8	97.1	1343.6

Fonte portale ARPAV

La precipitazione media si attesta sopra i 1300 mm all'anno. L'area ricade in un territorio dalle caratteristiche pluviometriche favorevoli, con precipitazioni nel periodo critico estivo di Giugno e Luglio che mediamente superano i 100 mm. La stagione maggiormente piovosa risulta essere quella autunnale, seguita da vicino da quella tardo primaverile. Mediamente nel territorio considerato si rilevano 95 giorni piovosi all'anno.

3.4.2.2. Temperature

La temperatura media annuale si pone a 14,1 °C, con temperature medie invernali di 4,9°C (dicembre - febbraio) e medie estive di 23,2 °C (giugno - agosto). I valori medi delle minime termiche invernali si attestano a 2,1 °C (dicembre - febbraio) mentre le medie delle massime estive raggiungono i 28,5 °C (giugno - agosto).

Temperature – periodo 1994-2021

Temperatura aria a 2m (°C)													
Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio annuale
Media delle medie	4	5.6	9.5	13.6	17.7	22.1	23.9	23.7	19.2	14.4	9.5	5.1	14.1
Media delle minime	1.4	2.5	5.8	9.6	13.4	17.7	19.4	19.4	15.6	11.4	6.9	2.6	10.5
Media delle massime	7.5	9.5	13.8	18.1	22.7	27.2	29.2	29.1	24.2	18.6	12.9	8.4	18.2

Fonte portale ARPAV

3.4.3. Acqua

3.4.3.1. Rete idraulica

La rete idraulica del Comune di Mussolente presenta uno sviluppo longitudinale da nord a sud, i principali corsi d'acqua sono: il Torrente Giaron, lo Scolo Lugana e la Roggia Volon.

Il Torrente Giaron e la Roggia Volon nella parte a nord della strada provinciale si intersecano varie volte. Il Torrente Giaron è definito dal Consorzio di Bonifica come corso d'acqua a carattere regionale mentre la Roggia Volon rientra nella classe dei corsi d'acqua principali così come lo Scolo Lugana.

Il Torrente Giaron attraversa i Comuni di Loria e Mussolente (in provincia di Vicenza); il suo corso è vincolato (numero di iscrizione nel registro dei corsi d'acqua vincolati n. 306 nella provincia di Vicenza e n. 11 nella provincia di Treviso), nasce al limite nord del comune di Mussolente in località Borgo Castellano e scarica le sue acque nel Torrente Brenton in località Bessica nel comune di Loria.

Anche la Roggia Volon è vincolata per tutto il suo corso (numero di iscrizione nel registro dei corsi d'acqua vincolati n. 307 nella provincia di Vicenza e n. 58 nella provincia di Treviso) la sua principale funzione è come canale di bonifica, nasce in località Borgo Castellano e termina il suo corso in località Contrà Baffo.

Lo Scolo Lugana attraversa i comuni di Cassola, Loria e Mussolente e termina il suo percorso in Via Campagnola a Ramon; il suo corso non è vincolato né in provincia di Treviso né in provincia di Vicenza. Come evidenziato nella Carta Reticolo idrografico la rete idraulica del Comune di Mussolente è ricca di corsi d'acqua minori, secondari e terziari.

Bacino del Giaron-Brenton-Pighenzo e del Lugana

Nella zona pedemontana in sinistra Brenta, i diversi corsi d'acqua costituenti il reticolo di drenaggio hanno, schematicamente, un andamento da nord verso sud ed hanno come recapito finale il Torrente Musone che da Castelfranco diventa Muson dei Sassi, il più importante affluente di pianura del Fiume Brenta, nel quale si immette poco a nord della città di Padova.


Il Torrente Giaron-Pighenzo-Brenton (nel quale il Giaron scarica le sue acque) è il corso d'acqua più significativo dell'intero bacino, recapito dei rimanenti torrenti presenti nella destra orografica del bacino e delle rogge irrigue del Consorzio Pedemontano Brenta. Nasce alle pendici del Monte Grappa, sopra l'abitato di Borso del Grappa e riceve i notevoli contributi della Valle della Madonna – Valle Longa che lambisce l'abitato di Crespano del Grappa. La sofferenza idraulica del corso d'acqua ha causato, nella parte di pianura, recenti esondazioni, estese anche agli affluenti, interessando zone non solo di alta valenza agricola ma anche urbane (come ad esempio l'abitato di Bessica di Loria).

Il Torrente Lugana si origina in zona collinare poco a nord del confine del comprensorio del Consorzio Pedemontano Brenta; ha andamento prevalentemente da nord a sud, lambisce l'abitato di Mussolente e attraversa, più a valle, l'abitato di Casoni di Mussolente; dopo aver ricevuto in località Cà Mora l'apporto del Torrente Trieste (che a sua volta riceve i contributi della parte del Torrente Mardignon non deviata nel rio Cornuta Bassa), attraversa la frazione di Martini e sfocia nella Roggia Balbi; qui esiste un ulteriore collegamento verso valle, con un tratto che va a confluire nella roggia Giustiniana. Sia la Balbi che la Giustiniana sono canalizzazioni con preminente funzione irrigua, poco adatte, quindi, a far defluire portate di piena; entrambe, inoltre, scaricano nel Torrente Giaron- Pighenzo-Brenton, anch'esso in condizioni di insufficienza idraulica.

Risulta evidente la criticità del sistema che conseguentemente è stata risolta laminando le piene del corso d'acqua a monte della confluenza della Lugana con il Giaron- Pighenzo-Brenton e, ancor di più, con la Balbi (come peraltro iniziato a fare con la prima cassa di espansione già realizzata dal Consorzio).

Il Torrente Lugana presenta nella zona interessata dalla vasca di laminazione una sezione media trasversale trapezia, con sponde a scarpa 1:1, larghezza del fondo pari a 2,5-3,3 m e pendenza di circa


4-5 per mille. La portata massima corrispondente ad un tempo di ritorno di 30 anni risulta pari a $30 \text{ m}^3/\text{s}$ secondo il progetto redatto per il dimensionamento della cassa.
 Le informazioni sopra riportate sono state ricavate dalla relazione del Consorzio sulla Vasca di laminazione tra i Torrenti Lugana e Trieste.



Carta Reticolo idrografico


Sono interessate da vincolo idraulico le varianti 8, 12, 27, 33, 35 come di seguito illustrato.

Variante 8




L'area di pertinenza del fabbricato da riconvertire in residenza della var. 8 intercetta il Torrente Giaron

Variante 12




L'area dell'ex PUA collaudato e riclassificato con la variante 12 da zto C2/4 a zto B2/26 intercetta la Roggia Volon

Variante 27



L'area oggetto di inedificabilità dalla variante 27 ai sensi della L.R. 4/2015 (variante verde) intercetta la Roggia Volon

Variante 33



L'area zto C2/1 soggetta a PUA e interessata da decadenza ai sensi dell'art. 18 della L.R 11/2004, oggetto di riconferma variante 33 intercetta lo Scolo Lugana

Variante 35



L'area dell'ecocentro comunale oggetto di riconoscimento come stato di fatto dalla variante 35 da zto F95/14 a zto F60/9 intercetta lo Scolo Lugana

CONSORZIO DI BONIFICA

Il Consorzio di Bonifica competente per gli ambiti in esame è il Consorzio di Bonifica "BRENTA" con sede in Cittadella (PD) Via Riva IV Novembre, 15.

Il Consorzio di Bonifica collabora con gli enti preposti alle trasformazioni del territorio ai fini di conseguire uno sviluppo che non pregiudichi la sicurezza idraulica locale e di bacino e soddisfi eventuali fabbisogni di acqua irrigua.


3.4.3.2. Qualità acque superficiali⁹

Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, introduce un innovativo sistema di classificazione; le nuove modalità e i criteri tecnici di classificazione sono descritti nel D.M. n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06.

La qualità delle acque viene definita sulla base di una valutazione congiunta dello stato ecologico e dello stato chimico delle acque superficiali.

Lo **stato ecologico** viene valutato principalmente sulla base della composizione e abbondanza degli elementi di qualità biologica (**EQB**), dello stato trofico (**LIMeco** per i fiumi e **LTLeCo** per i laghi), della presenza di specifici inquinanti (principali inquinanti non inclusi nell'elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del D.M. 260/10) e delle condizioni idromorfologiche che caratterizzano l'ecosistema acquatico.

Il percorso di classificazione dello stato ecologico è strutturato in due fasi distinte. La prima fase prevede l'integrazione tra la classificazione degli EQB (Macroinvertebrati, Macrofite e Fauna ittica per entrambe le categorie di acque interne, Diatomee per i corsi d'acqua, Fitoplancton per i laghi) espressa in cinque classi (dall'elevato al cattivo) e il giudizio degli elementi a sostegno: la dominanza della componente biologica diventa evidente in quanto è sufficiente che uno solo degli EQB monitorati in un corpo idrico sia classificato «cattivo» per decretarne lo stato ecologico «cattivo» (criterio del “One out - All out”); di contro gli elementi a sostegno non possono far scendere il giudizio dello stato ecologico al di sotto del «sufficiente», lasciando che siano solo le comunità degli ecosistemi ad esprimere le valutazioni peggiori. Gli elementi idromorfologici rivestono un ruolo particolare: sono decisivi nel confermare lo stato ecologico elevato ma, in caso di valutazioni inferiori degli altri EQ, sono usati „solo” come strumento di analisi delle eventuali alterazioni biologiche. La seconda fase prevede l'integrazione con il giudizio di conformità (conforme o non conforme) degli inquinanti specifici appartenenti alla tab. 1/B del D.M. n. 260/2010.



Schema del percorso di valutazione dello stato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE

Lo **stato chimico** è definito sulla base degli standard di qualità dei microinquinanti appartenenti alla tab. 1/A del D.M. 260/10 e viene espresso in due classi: buono stato chimico, quando vengono rispettati gli standard, e mancato conseguimento del buono stato chimico. Si tratta di sostanze potenzialmente pericolose, che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico.

Infine, lo stato di qualità del corpo idrico è determinato dall'accostamento delle due distinte valutazioni dello stato ecologico e dello stato chimico, in modo che se una delle due esprime un giudizio inferiore al buono, il corpo idrico avrà fallito l'obiettivo di qualità posto dalla Direttiva.

⁹ Stato delle acque superficiali del Veneto – anno 2019 - ARPAV

LIVELLO DI INQUINAMENTO DA MACRODESCRITTORI PER I CORSI D'ACQUA

Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (**LIMeco**) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del successivo D.M. 260/10 è un descrittore che considera i nutrienti e il livello di Ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione. La procedura prevede le seguenti fasi:

- attribuzione di un punteggio alla singola concentrazione sulla base della seguente tabella:

PARAMETRO		LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5
100-OD (% sat.)	Soglie di concentrazione	≤ 10 (#)	≤ 20	≤ 40	≤ 80	> 80
NO ₃ (N mg/l)		< 0,6	≤ 1,2	≤ 2,4	≤ 4,8	> 4,8
Fosforo totale (P µg/l)		< 50	≤ 100	≤ 200	≤ 400	> 400
NH ₄ (N mg/l)		< 0,03	≤ 0,06	≤ 0,12	≤ 0,24	> 0,24
PUNTEGGIO		1	0,5	0,25	0,125	0

- calcolo del LIMeco di ciascun campionamento come media dei punteggi attribuiti ai singoli parametri;
- calcolo del LIMeco del sito nell'anno in esame come media dei singoli LIMeco di ciascun campionamento;
- calcolo del LIMeco da attribuire al sito come media dei valori ottenuti per il periodo pluriennale di campionamento considerato;
- attribuzione della classe di qualità al sito secondo i limiti indicati nella seguente tabella:

STATO	LIMeco
Elevato	≥0,66
Buono	≥0,50
Sufficiente	≥0,33
Scarso	≥0,17
Cattivo	<0,17

Nel territorio comunale di Mussolente è presente la stazione di monitoraggio n. 1165 sul Torrente Giaron.



Indice LIMeco

Prov	Staz	Cod Cl	Corpo idrico	Numero campioni	N_NH4 (conc media mg/L)		N_NH4 (punteggio medio)		N_NO3 (conc media mg/L)		N_NO3 (punteggio medio)		P (conc media ug/L)	P (Punteggio medio)	100-O_perc_sat (media)	100-O_perc_sat (punteggio medio)	Punteggio Sito	LIMeco
					0,02	0,88	0,50	1,00	0,7	0,60	1,00	5						
BL	1096	340_44	TORRENTE CISMON	4	0,02	1,00	0,7	0,60	10	1,00	5	1,00	0,91	Elevato				
BL	28	340_46	TORRENTE CISMON	4	0,02	0,88	0,8	0,50	13	1,00	9	0,75	0,78	Elevato				
BL	1170	341_10	TORRENTE AURICH	3	0,09	0,33	1,5	0,30	77	0,50	7	0,83	0,48	Sufficiente				
VI	31	340_49	TORRENTE CISMON	4	0,04	0,50	0,7	0,60	15	1,00	3	1,00	0,78	Elevato				
VI	30	156_35	FIUME BRENTA	4	0,04	0,50	1,1	0,50	15	1,00	4	1,00	0,75	Elevato				
VI	1163	156_37	FIUME BRENTA	4	0,04	0,50	0,8	0,50	15	1,00	3	1,00	0,75	Elevato				
VI	49	156_45	FIUME BRENTA	4	0,04	0,50	1,1	0,40	15	1,00	10	0,81	0,69	Elevato				
VI	52	156_50	FIUME BRENTA	4	0,04	0,50	1,1	0,40	15	1,00	10	0,81	0,69	Elevato				
PD	54	156_60	FIUME BRENTA	4	0,02	1,00	1,4	0,30	24	1,00	12	0,63	0,73	Elevato				
PD	1158	326_10	ROGGIA BRENTELLA COGNAROLA	4	0,09	0,34	2,9	0,20	207	0,22	35	0,25	0,24	Scarso				
PD	1182	906_10	ROGGIA LUPIA	4	0,07	0,38	1,4	0,40	51	0,75	18	0,50	0,50	Buono				
PD	1157	325_15	ROGGIA CONTARINA	4	0,13	0,28	1,1	0,40	62	0,75	21	0,44	0,48	Sufficiente				
PD	106	156_63	FIUME BRENTA	4	0,04	0,44	1,3	0,30	34	1,00	22	0,31	0,52	Buono				
TV	1128	320_10	TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO	4	0,21	0,19	4,1	0,10	105	0,38	14	0,69	0,34	Sufficiente				
TV	454	306_10	TORRENTE MUSONE	4	0,07	0,50	3,4	0,10	85	0,56	12	0,69	0,47	Sufficiente				
TV	6037	306_20	TORRENTE MUSONE	4	0,08	0,31	3,9	0,10	68	0,69	12	0,69	0,45	Sufficiente				
VI	1165	308_20	TORRENTE GIARON	4	0,04	0,50	4,7	0,10	110	0,59	8	0,81	0,49	Sufficiente				
TV	1094	308_25	TORRENTE BRENTON PIGHENZO	4	0,02	0,88	1,9	0,30	100	0,50	16	0,69	0,59	Buono				
PD	115	306_30	TORRENTE MUSON DEI SASSI	4	0,12	0,28	1,9	0,30	95	0,44	29	0,31	0,34	Sufficiente				
PD	118	156_65	FIUME BRENTA	4	0,06	0,63	1,3	0,40	56	0,63	13	0,56	0,56	Buono				
PD	353	304_10	CANALE PIOVEGO	4	0,18	0,16	1,9	0,30	111	0,38	31	0,25	0,26	Scarso				
VE	436	156_70	FIUME BRENTA	12	0,13	0,26	1,6	0,30	86	0,50	16	0,60	0,42	Sufficiente				

Per tale stazione sono disponibili i dati del periodo 2015-2018, in quanto dal 2019 la stazione 1165 non è più monitorata.

Valutazione annuale dell'indice LIMeco _ periodo 2010-2018

Prov	Codice staz.	Codice corpo idrico	Corpo idrico della stazione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PD	1182	906_10	ROGGIA LUPIA										
TV	1169	310_10	ROGGIA BALBI										
TV	1094	308_25	TORRENTE BRENTON PIGHENZO										
BL	1086	340_40	TORRENTE CISMON										
BL	15	340_42	TORRENTE CISMON										
BL	1181	345_20	TORRENTE AUSOR										
BL	1096	340_44	TORRENTE CISMON										
BL	1210	342_10	RIO ARTEN (LEVICA)										
BL	28	340_46	TORRENTE CISMON										
BL	1170	341_10	TORRENTE AURICH										
VI	31	340_49	TORRENTE CISMON										
VI	30	156_35	FIUME BRENTA										
VI	1163	156_37	FIUME BRENTA										
VI	618	156_40	FIUME BRENTA										
VI	49	156_45	FIUME BRENTA										
VI	1167	333_20	TORRENTE SANTA FELICITA										
PD	1102	640_10	RIO PILA										
VI	1166	331_20	TORRENTE LONGHELLA										
VI	52	156_50	FIUME BRENTA										
PD	54	156_60	FIUME BRENTA										
PD	622	156_63	FIUME BRENTA										
PD	1158	326_10	ROGGIA BRENTELLA COGNAROLA										
PD	1157	325_15	ROGGIA CONTARINA										
PD	106	156_63	FIUME BRENTA										
TV	1128	320_10	TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO										
TV	454	306_10	TORRENTE MUSONE										
TV	1205	317_25	TORRENTE LASTEGO										
TV	1092	317_20	TORRENTE LASTEGO										
TV	6037	306_20	TORRENTE MUSONE										
VI	1165	308_20	TORRENTE GIARON										
PD	109	322_10	FIUME PIOVEGO DI VILLABOZZA										
PD	115	306_30	TORRENTE MUSON DEI SASSI										
PD	118	156_65	FIUME BRENTA										
PD	353	304_10	CANALE PIOVEGO										
VE	436	156_70	FIUME BRENTA										
VE	212	156_75	FIUME BRENTA										

■ Elevato
■ Buono
■ Sufficiente
■ Scarso
■ Cattivo

Negli anni monitorati la stazione 1165 ha presentato valori sufficienti, denunciando la presenza di qualche problematica.

Anno	Numero campioni	N_NH4 (conc media mg/L)	N_NO3 (conc media mg/L)	P (conc media ug/L)	100-O_perc_SAT (media)	Punteggio LIMeco del sito	Stato LIMeco	Classe LIMeco
2015	4	0,04	4,2	160	20	0,33	Sufficiente	3
2016	4	0,04	4,7	110	15	0,47	Sufficiente	3
2017	4	0,05	3,5	131,25	8	0,44	Sufficiente	3
2018	4	0,04	4,7	110	8	0,49	Sufficiente	3

INQUINANTI SPECIFICI

Nella Tabella sono riportati i risultati del monitoraggio degli inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico nel bacino del fiume Brenta per l'anno 2018, ai sensi del D.Lgs. 172/15.

Gli inquinanti specifici monitorati sono stati selezionati sulla base delle pressioni eventualmente presenti.

CORSO D'ACQUA	BL TORRENTE CISMON	BL TORRENTE CISMON	BL TORRENTE AURICH	VI TORRENTE CISMON	VI Fiume Brenta	VI Fiume Brenta	VI DUERO (SORGENTE)	VI Fiume Brenta	VI Fiume Brenta	VI Fiume Brenta	PD Fiume Brenta	PD BRENTELLA COGNAROLA	PD ROGGIA LUPIA	PD ROGGIA CONTARINA	PD Fiume Brenta	TV MUSON DI CASTELDUCCO	TV TORRENTE MUSONE	TV TORRENTE MUSONE	VI TORRENTE GIARON	TV BRENTON PIGHENZO	PD MUSON DEI SASSI	PD Fiume Brenta	PD CANALE PROVEGG	VE Fiume Brenta
PROVINCIA	BL	BL	BL	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	PD	PD	PD	PD	PD	TV	TV	TV	VI	TV	PD	PD	PD	VE
CODICE STAZIONE	1096	28	1170	31	30	1103	2411403	49	52	54	1158	1182	1157	306	1128	454	6037	1165	1094	115	118	353	436	
Altri composti																								
2,4-Diclorofenolo																								
2,4,5-Triclorofenolo																								
2,4,6-Triclorofenolo																								
2-Clorofenolo																								
3-Clorofenolo																								
4-Clorofenolo																								
PFBA																								
PFBS																								
PFHxA																								
PFDA																								
PFPeA																								
Trifenilstagno																								
Metalli																								
Arsenico disciolto																								
Cromo totale disciolto																								
Pesticidi																								
2,4-D																								
2,4,5-T																								
Acetochlor																								
AMPA																								
Azinfos-Metile																								
Azoxystrobin																								
Bentazone																								
Boscalid																								
Chlorpirifos metile																								
Cianazina																								
Clomazone																								
Cloridazon																								
Desetilatrazina																								
Dicamba																								
Dimetenamida																								
Dimetoto																								
Dimetomorf																								
Etofumesate																								
Flufenacet																								
Glifosate																								
Glufosinate di Ammonio																								
Imidacloprid																								
Lenacil																								
Linuron																								
Malathion																								
Meqa																								

CORSO D'ACQUA	TORRENTE CISON	TORRENTE CISON	TORRENTE AURICH	TORRENTE CISON	FIUME BRENTA	FIUME BRENTA	OLERO (SORGENTE)	FIUME BRENTA	FIUME BRENTA	FIUME BRENTA	FIUME BRENTA	BRENTA COGNAROLA	ROGGIA LUPIA	ROGGIA CONTARINA	FIUME BRENTA	MUSON DI CASTELCUCCO	TORRENTE MUSONE	TORRENTE MUSONE	TORRENTE GIARON	BRENTON PIGNENZO	MUSON DEI SASSI	FIUME BRENTA	CANALE PIOVEGO	FIUME BRENTA
PROVINCIA	BL	BL	BL	VI	VI	VI	VI	VI	VI	PD	PD	PD	PD	PD	PD	TV	TV	TV	VI	TV	PD	PD	PD	VE
CODICE STAZIONE	1096	28	1170	31	30	1163	2411403	49	52	54	1158	1182	1157	106	1128	454	6037	1165	1094	115	118	353	436	
MCPB																								
Mecoprop																								
Metalaxil e Metalaxil-M																								
Metamitron																								
Metolachlor																								
Metossifenozide																								
Metribuzina																								
Molinate																								
Nicosulfuron																								
Oxadiazon																								
Fenconazole																								
Pendimetalin																								
Proclifodone																								
Propanil																								
Propazamide																								
Quizalofop-ethyl																								
Rimsulfuron																								
Tebuconazole																								
Terbutilazina (*)																								
Festici totali																								
Composti organo volatili																								
1,1,1 Tricloroetano																								
1,2 Diclorobenzene																								
1,3 Diclorobenzene																								
1,4 Diclorobenzene																								
2-Clorotoluene																								
3-Clorotoluene																								
4-Clorotoluene																								
Clorobenzene																								
Toluene																								
Xilena (o+m+p)																								

Sostanza ricercata e non risultata superiore al limite di quantificazione.
 Sostanza non ricercata.
 Sostanza per la quale è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione.
 Sostanza per la quale è stato riscontrato il superamento dello standard di qualità ambientale (SQA-MA) del 1/8 D.lgs. 172/15.

STATO CHIMICO

Si riportano i risultati del monitoraggio delle sostanze dell'elenco di priorità, nel bacino del fiume Brenta, ai sensi del D.Lgs. 172/15. Le sostanze monitorate nel 2018 sono state selezionate sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative e del tipo di controllo previsto.

CORSO D'ACQUA	TORRENTE CISON	TORRENTE CISON	TORRENTE AURICH	TORRENTE CISON	FIUME BRENTA	FIUME BRENTA	OLERO (SORGENTE)	FIUME BRENTA	FIUME BRENTA	FIUME BRENTA	BRENTA COGNAROLA	ROGGIA LUPIA	ROGGIA CONTARINA	FIUME BRENTA	MUSON DI CASTELCUCCO	TORRENTE MUSONE	TORRENTE MUSONE	TORRENTE GIARON	BRENTON PIGNENZO	MUSON DEI SASSI	FIUME BRENTA	CANALE PIOVEGO	FIUME BRENTA	
PROVINCIA	BL	BL	BL	VI	VI	VI	VI	VI	VI	PD	PD	PD	PD	PD	TV	TV	TV	VI	TV	PD	PD	PD	VE	
CODICE STAZIONE	1096	28	1170	31	30	1163	2411403	49	52	54	1158	1182	1157	106	1128	454	6037	1165	1094	115	118	353	436	
Altri composti																								
Pentaclorofenolo																								
4(para)-Nonilfenolo																								
Di(2etilossifalato)																								
Para-terz-ottifenolo																								
PBDE 100																								
PBDE 153																								
PBDE 154																								
PBDE 28																								
PBDE 47																								


CORSO D'ACQUA	BL TORRENTE CISON	BL TORRENTE CISON	BL TORRENTE AURICH	VI TORRENTE CISON	VI FUME BRENTA	VI FUME BRENTA	VI FUME DAIERD (SORGENTE)	VI FUME BRENTA	VI FUME BRENTA	VI FUME BRENTA	PD FUME BRENTA	PD R. BRENTELLA COGNAROLA	PD ROGGIA LUPIA	PD ROGGIA CONTARMA	PD FUME BRENTA	TV T. MUSON DI CASTELCUCCO	TV TORRENTE MUSONE	TV TORRENTE MUSONE	VI TORRENTE GIARON	TV T. BRENTON PIGNENZO	PD T. MUSON DEI SASSI	PD FUME BRENTA	PD CANALE PIOVEGO	VE FUME BRENTA
PROVINCIA	BL	BL	BL	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	PD	PD	PD	PD	PD	TV	TV	TV	VI	TV	PD	PD	PD	VE
CODICE STAZIONE	1096	28	1170	31	30	1161	2411403	49	52	54	1158	1182	1157	106	1128	354	6037	1185	1094	115	118	353	436	
PFOS																								
Idrocarburi Policiclici Aromatici																								
Antracene																								
Benzo(a)pirene																								
Benzo(b)fluorantene																								
Benzo(ghi)perilene																								
Benzo(k)fluorantene																								
Fluorantene																								
Naftalene																								
Metalli																								
Cadmio disciolto (Cd)																								
Mercurio disciolto (Hg)																								
Nichel disciolto (Ni)																								
Piombo disciolto (Pb)																								
Pesticidi																								
4-4' DDT																								
Alachlor																								
Atrazina																								
Chlorpirifos																								
Clorfeninfos																								
DDT totale																								
Diuron																								
Endosulfan (somma isomeri)																								
Eptacloro																								
Esclorocicloeseno																								
Isoproturon																								
Simazina																								
Terbutrina																								
Trifluralin																								
Aldrin																								
Dieldrin																								
Endrin																								
Isodrin																								
Composti Org. Volatili e Semivolatili																								
Pentaclorobenzene																								
1,2 Dicloroetano																								
Triclorobenzene																								
1,2,3 Triclorobenzene																								
1,2,4 Triclorobenzene																								
1,3,5 Triclorobenzene																								
Benzene																								
Cloroformio																								
Diclorometano																								
Esclorobenzene																								
Esclorobutadiene																								
Perclorotilene																								
Tetraclorometano																								
Triflina																								

Sostanza ricercata e mai risultata superiore al limite di quantificazione.
 Sostanza non ricercata.
 Sostanza per la quale è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione.
 Sostanza per la quale è stato riscontrato il superamento dello standard di qualità ambientale (SOA) (art. 1/A D. Lgs. 152/99)

3.4.3.3. Qualità acque sotterranee¹⁰

Il D.lgs. 30/2009 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” (G.U. 4 aprile 2009 n. 79) definisce i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei (GWB dall’inglese *Groundwater Body*). Il corpo idrico è l’unità base di gestione prevista dalla direttiva 2000/60/CE, essi rappresentano infatti l’unità di riferimento per l’analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la classificazione dello stato qualitativo e l’applicazione delle misure di tutela.

Complessivamente per l’area di pianura sono stati individuati 23 GWB così suddivisi:




num	sigla	nome	num	sigla	nome
1	Dol	Dolomiti	18	APP	Alta Pianura del Piave
2	PrOc	Prealpi occidentali	19	QdP	Quartiere del Piave
3	VB	Val Beluna	20	POM	Piave Orientale e Monticano
4	PrOr	Prealpi orientali	21	MPVR	Media Pianura Veronese
5	AdG	Anfiteatro del Garda	22	MPRT	Media Pianura tra Retrone e Tesina
6	BL	Baldo-Lessinia	23	MPTB	Media Pianura tra Tesina e Brenta
7	LBE	Lessineo-Berico-Euganeo	24	MPBM	Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi
8	CM	Colli di Marostica	25	MPMS	Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile
9	CTV	Colline trevigiane	26	MPSP	Media Pianura tra Sile e Piave
10	Mon	Montello	27	MPPM	Media Pianura tra Piave e Monticano
11	VRA	Alta Pianura Veronese	28	MPML	Media Pianura Monticano e Livenza
12	ACA	Alpone - Chiampo - Agno	29	BPSA	Bassa Pianura Settore Adige
13	APVO	Alta Pianura Vicentina Ovest	30	BPSB	Bassa Pianura Settore Brenta
14	APVE	Alta Pianura Vicentina Est	31	BPSP	Bassa Pianura Settore Piave
15	APB	Alta Pianura del Brenta	32	BPST	Bassa Pianura Settore Tagliamento
16	TVA	Alta Pianura Trevigiana	33	BPV	Acquiferi Confinati Bassa Pianura
17	PsM	Piave sud Montello			

Figura 2.1.: Corpi idrici sotterranei del Veneto.

¹⁰ Stato delle acque sotterranee del Veneto. Anno 2022 – ARPAV

Il territorio comunale di Mussolente è compreso in parte nel sistema Colline Trevigiane (9 CTV) e parte Alta Pianura Trevigiana (16 TVA).



I corpi idrici sotterranei del territorio di Mussolente

Nel decreto vigente i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee si riducono a due (buono o scadente) invece dei cinque precedenti (elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale particolare).

Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei è controllato attraverso due specifiche reti di monitoraggio:

- una rete per il monitoraggio quantitativo;
- una rete per il monitoraggio qualitativo.

STATO CHIMICO

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, che vengono definite a livello europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all'Allegato 2 parte B della direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati membri la definizione dei valori soglia, oltre all'onere di individuare altri elementi da monitorare, sulla

base dell'analisi delle pressioni. I valori soglia (VS) adottati dall'Italia sono quelli definiti all'Allegato 3, tabella 3, D.lgs. 30/2009.

Per quanto riguarda la conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di monitoraggio (in termini di concentrazione media annua) con gli standard numerici (tabella 2 e tabella 3, Allegato 3, D.lgs. 30/2009). In linea di principio, a nessun corpo idrico sotterraneo è permesso di eccedere questi valori. Si riconosce tuttavia che il superamento dei valori standard può essere causato da una pressione locale (ad esempio inquinamento da fonte puntuale) che non altera lo stato di tutto il corpo idrico sotterraneo in questione.

Un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se:

- i valori standard (SQ o VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di monitoraggio o,
- il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più punti di monitoraggio - che comunque non devono rappresentare più del 20% dell'area totale o del volume del corpo idrico - ma un'appropriata indagine dimostra che la capacità del corpo idrico sotterraneo di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.

In area comunale non sono presenti stazioni di monitoraggio.

In prossimità, nel comune di San Zenone degli Ezzelini è presente una stazione (cod. 236) appartenente al corpo TVA. Si riportano i dati dello stato chimico puntuale riferiti a tale stazione nell'ultimo lustro.

I punti di monitoraggio sono classificati come **buono** (B) se sono rispettati gli standard di qualità ed i valori soglia per ciascuna sostanza controllata, **scadente** (S) se uno o più valori sono superati.


Anno	Comune	Cod. staz.	Q	NO ₃	Pest	VOC	Me	Ino	Ar	CIB	Pfas	Sostanze
2018			B	○	○	○	○	○	○		○	
2019	San Zenone		B	○	○	○	○	○	○		○	
2020	degli	236	B	○	○	○	○	○	○		○	
2021	Ezzelini		B	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022			B	○	○	○	○	○	○	○	○	

Fonte: Stato delle acque sotterranee ARPAV – Anni 2018 - 2022

Non si riavvisano criticità legate allo stato chimico delle acque sotterranee.

CONSUMO UMANO

Relativamente alle acque per il consumo umano si riportano i dati di analisi di ATS aggiornati al 22.05.2024.



Fonte: Alto Trevigiano Servizi

Le analisi condotte non hanno evidenziato superamenti dei limiti normativi relativamente ai parametri chimico-fisici richiesti per legge.


3.4.3.4. Servizi idrici

ACQUEDOTTO

La rete di distribuzione idropotabile è gestita dall'Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

L'approvvigionamento delle risorse idriche di acqua potabile avviene attraverso: prelievo da sorgente, prelievo da pozzi in falde sotterranee.


Nel territorio comunale la copertura del servizio acquedottistico è quasi totale; sono rilevabili approvvigionamenti idrici autonomi in genere per uso non potabile.



Rete acquedotto comunale - Fonte: Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

RETE DI FOGNATURA

La rete di fognatura è gestita dall'Alto Trevigiano Servizi S.r.l.. La rete serve gran parte delle aree urbanizzate e interessate dalle varianti.




Rete fognatura comunale - Fonte: Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

3.4.4. Suolo e sottosuolo

Si riporta un estratto delle indagini condotte per la stesura del PAT, contestualizzato alle singole varianti considerate.

3.4.4.1. Litologia

“Il settore Nord Orientale della Provincia di Vicenza, è geologicamente e geomorfologicamente dominato dal Massiccio del Grappa e da una serie di colline quasi parallele tra loro, orientate grosso modo secondo la direzione Nord/Est - Sud/Ovest. Dal punto di vista geologico-strutturale l'intera zona in esame è compresa nella piega monoclinica che è stata interpretata come la parte più meridionale della ben nota "piega faglia aginocchio" che si estende da Bassano all'altopiano del Cansiglio. Le rocce affioranti sono sedimentarie, nella tavola seguente – Litologia è stata cartografata la litologia del substrato, i materiali di copertura detritica colluviali, e quelli alluvionali, morenici, fluvio-glaciali. Le unità litologiche affioranti nel territorio in esame e descritte nei capitoli successivi, sono riferibili in ordine cronostatigrafica dalle più antiche alle più recenti.”



PAT Carta litologica

1.1 LITOLOGIA DEL SUBSTRATO

Le rocce costituenti il substrato sono state contraddistinte in due categorie, per le loro caratteristiche litologico-tecniche: rocce tenere a prevalente coesione e rocce tenere a prevalente attrito interno.

1.1.a Rocce tenere a prevalente coesione (varr. 16-19)

Questa unità è costituita dalla "Marna di Tarzo".

- **Marna di Tarzo** - Serravaliano/Miocene p.p. - Tortoniano p.p./Miocene p.p. -

1.1.b Rocce tenere a prevalente attrito interno (tutte le varianti meno quelle punto 1.1.a)

Questa unità è costituita dal "Conglomerato poligenico".

1.2 MATERIALI ALLUVIONALI, MORENICI, FLUVIOGLACIALI, E ANTROPICI

Questi depositi sono stati distinti in quattro gruppi:

1.2.a Materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa (Wurm - circa 84/10.000 anni fa)

Questi materiali sono stati depositati principalmente durante il periodo fluvio-glaciale del Wurm, dalle divagazioni dei F. Brenta, che depositava ingenti quantità di materiali. Il trasporto solido era infatti molto abbondante per la maggiore portata dovuta allo scioglimento dei ghiacciai, da cui traevano origine.

I sedimenti sono costituiti da alluvioni ghiaiose e ghiaioso sabbiose, a volte cementate, i cui elementi sono arrotondati; ad esse sono alternate lenti sabbiose di modesta estensione laterale. Dall'analisi di stratigrafie profonde relative a pozzi idrici esistenti nel territorio, si può sottolineare che le ghiaie con matrice sabbiosa, sono intercalate in profondità con livelli cementati conglomeratici.

1.2.b Materiali a tessitura eterogenea, ma prevalentemente ghiaiosa, dei depositi di conoide di deiezione torrentizia

Ai piedi del Massiccio del Grappa, allo sbocco delle valli in pianura, si aprono a ventaglio conoidi alluvionali anche di notevole estensione e spessore, dovuti ad apporto misto detritico ed alluvionale dei corsi d'acqua. I depositi alluvionali sono costituiti da alternanze di ghiaie, a volte cementate, e sabbie, con intercalati lenti limose e/o argillose. Talvolta presentano accumuli di argille rossastre contenenti schegge di selce e soprattutto frammenti di Biancone.

1.2 c Materiali alluvionali e/o fluviali a tessitura, prevalentemente limoargillosa

Questi depositi sono stati distinti in due gruppi: materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa, materiali di origine fluviale del "Mindel" a tessitura prevalentemente limo-argillosa.

1. Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa

Sono terreni che costituiscono principalmente la zona di transizione dalle aree ferrettizzate (depositi di "ferretto" delle colline asolane) e di conoide a quelle con depositi ghiaiosi fluvio-glaciali del Wurm, e secondariamente modeste aree vallive della zona collinare.

Le acque torrentizie, che dalle colline si riversavano e procedevano sull'antistante pianura ghiaiosa, venivano assorbite, e abbandonavano di conseguenza su di essa le loro torbide residue, costituendo un cappello di copertura. Si delineava perciò una zona di raccordo tra i depositi di alluvione pedecollinare e le masse alluvionali deposte dalle grandi correnti del fiume Brenta.

In questa zona vi sono dei terreni argillosi e/o misti a lenti ghiaiose e/o sabbioso ghiaiose, poggianti sui depositi fluvio-glaciali ghiaiosi e/o sui conglomerati Messiniani.

I depositi alluvionali delle aree vallive collinari sono costituiti in superficie soprattutto da argille di colore marrone, con potenza variabile; a volte queste argille sono alternate a lenti sabbioso ghiaiose. Questi depositi sono di origine torrentizia, in particolare le loro acque si riversano sulla pianura ghiaiosa dove vengono assorbite ed abbandonano di conseguenza su di essa le loro torbide residue costituendo un cappello di copertura.

2. Materiali di origine fluviale del "Mindel" a tessitura prevalentemente limoargillosa (circa 500/400.000 anni fa)

Questo terreno affiora nella fascia pedecollinare ed è stato depositato durante il periodo fluviale del Mindel. Sono argille rosso-brune alterate, con laccature di idrossidi di manganese, con ciottoli (al massimo 20 cm di diametro) di selci, di porfidi quarziferi violacei, di porfiriti, di gneiss, di filladi quarzifere, ecc., poggianti sul Conglomerato Messiniano. La potenza di questo deposito a volte supera i dieci metri.

1.2 d Materiali di riporto

E' presente un'unica discarica di inerti "2A", posta poco a Nord del Colle Castellaro, la cui fase di smaltimento è ultimata da qualche anno. Sono state censite inoltre due aree d'escavazione di ghiaia, ripristinate con materiale di riporto e ubicate una presso lo stabilimento Bifrangì, e l'altra poco a Nord di colle Balliana.

Due zone di "bassura", in cui vi era la presenza di risorgive, sono state bonificate per colmata, con riporti di terreno; entrambe le aree sono poste nella zona settentrionale del Comune.

1.4 PERMEABILITA'

L'intero territorio comunale è caratterizzato dai seguenti tipi di permeabilità:

- Rocce tenere a prevalente coesione, praticamente impermeabili ("k" inferiori a 10E-6 cm/sec);
- Rocce tenere a prevalente attrito interno, poco permeabili per fessurazione, con "k" mediamente compresi tra 10E-4 e 10E-6 cm/sec

-
- Materiali alluvionali e/o fluviali del Mindel a tessitura prevalentemente limoargillosa, poco permeabili per porosità ("k" da 10E-4 a 10E-6 cm/sec);
 - Materiali a tessitura eterogenea, ma prevalentemente ghiaiosa, dei depositi di conoide torrentizie granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, mediamente permeabili per porosità (k da 1 a 10E-4 cm/sec).

1.5 FAGLIE

Nel "Modello sismotettonico dell'Italia Nord-Orientale" CNR 1987, e in APAT progetto Ithaca (Italy Hazard from Capable Faults) si evidenzia la presenza, nel territorio in esame, di un'importante faglia inversa denominata "Bassano-Cornuda", con direzione W/NW-E/SE, della

lunghezza e profondità rispettivamente di circa 22 e 11 chilometri; si tratta di un elementoneotettonico attivo di grande importanza.

Nelle vicinanze all'area in esame, in particolare nel Comune di Romano D'Ezzelino, vi è la presenza della faglia denominata "Bassano", con prevalente componente orizzontale e direzione NW-SE, attiva dal Pleistocene ad oggi.

.....

Nessuna variante ricade nella fascia di attenzione delle faglie presunte.

3.4.4.2. Geomorfologia

La morfologia locale, come si può osservare nella corografia alla scala 1:10.000, può fornire un tipico esempio di quanto il paesaggio di una zona sia influenzato dalla propria situazione geologica. Il settore Nord Orientale della Provincia di Vicenza è geologicamente e geomorfologicamente dominato dal Massiccio del Grappa e da una serie di colline quasi parallele tra loro, orientate grosso modo secondo la direzione Nord-Est Sud-Ovest.

Si ha una nettissima relazione tra geologia e geomorfologia, che si esplica soprattutto nell'erosione selettiva dei vari termini della serie geologica: maggiore erosione nei terreni più teneri (marne e argille) che diventano facile preda delle acque meteoriche, e una erosione minore, per non dire quasi assente nei terreni più duri (arenarie, calcari e conglomerati).

Viene così a formarsi il tipico paesaggio, detto "a corde", dell'alta pianura trevigiana, in cui si riconoscono file di rilievi collinari intercalati da valli ad esse parallele.

Dal punto di vista geologico strutturale l'intera zona in esame è compresa nella piega monoclinale che è stata interpretata come la parte più meridionale della ben nota piega faglia a ginocchio, che si estende da Bassano all'altopiano del Cansiglio.

Nell'area a nord degli abitati di Mussolente, Liedolo, sono presenti le grandi conoidi alluvionali del versante meridionale del M. Grappa.

L'assetto geomorfologico naturale è stato ampiamente modificato dalle attività antropiche: viabilità, edificazione, cave, ecc."

3.1 FORME STRUTTURALI


Rientrano in questa categoria le faglie, che sono state già descritte nel capitolo 1.5 "Faglie", le dorsali e le creste di rilievo monoclinale (Hogback).

Le uniche presenze di rilievo monoclinale (Hogback), si rinvengono nel settore settentrionale del Comune, in corrispondenza dei rilievi denominati rispettivamente: Colle Vescovo, Castellaro, e Belliana. Le dorsali sono presenti in tutti i rilievi collinari.

.....

3.2 FORME FLUVIALI E FLUVIOGLACIALI E DI VERSANTE DOVUTE AL DILAVAMENTO

In questa categoria sono state censite le valli a "V", a "conca" e a "fondo piatto", gli orli di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo, i solchi di ruscellamento concentrato e i coni alluvionali.



PAT Carta geomorfologica

LEGENDA	N.T.A.
	Confine comunale
	Faglia presunta
	Cresta rocciosa e/o dorsale
	Cresta di rilievo monoclinale: hogback
	Vallecola a V
	Vallecola a conca
	Valle a fondo piatto
	Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo: altezza inferiore a 5m
	Area depressa in pianura alluvionale
	Solco da ruscellamento concentrato
	Cono alluvionale con pendenza tra 2% e il 10%
	Cono alluvionale con pendenza superiore al 10%
	Traccia di corso d'acqua estinto
	Traccia incerta di corso d'acqua estinto
	Discarica, terrapieno
	Area bonificata per colmata
	Escavazione ripristinata mediante riporto
	Alveo di corso d'acqua pensile
	Briglie
	Opere di difesa fluviale
	Argini principali
	Cassa di espansione delle piene
	Corso d'acqua permanente
	Corso d'acqua temporaneo
	Roggia

Il settore centro settentrionale dell'area in studio è formato da una serie di colline quasi parallele tra loro, orientate grosso modo secondo la direzione Nord-Est Sud-Ovest. Si ha una nettissima relazione tra geologia e geomorfologia, che si esplica soprattutto nell'erosione selettiva dei vari termini della serie geologica: maggiore erosione nei terreni più teneri (marna e argille) che diventano facile preda delle acque meteoriche, e una erosione minore, per non dire quasi assente nei terreni più duri (arenarie, calcari e conglomerati). Viene così a formarsi il tipico paesaggio, detto "a corde", dell'alta pianura trevigiana, in cui si riconoscono file di rilievi collinari intercalati da valli ad esse parallele.

I rilievi collinari sono modellati da solchi vallivi che, con l'erosione delle acque torrentizie, vanno a formare una serie di valli a "V" molto incise.

Le valli a "fondo piatto", con andamento circa Nord-Sud, sono poste tra la serie di collinare. Nell'area a nord degli abitati di Mussolente e Liedolo, sono presenti le grandi conoidi alluvionali del versante meridionale del M. Grappa; mentre più a sud sono presenti delle conoidi minori. La pendenza di quelli più a Nord è generalmente compresa tra il 2 e il 10%, quelli posti più a Sud hanno una pendenza inferiore al 2%.

Numerosi corsi d'acqua a soprattutto a carattere torrentizio solcano i depositi alluvionali, e la loro erosione forma degli orli di scarpata fluviale e/o di terrazzo; sono stati cartografati gli orli di scarpata di altezza inferiore ai cinque metri.

Sono stati censiti anche dei tratti di corsi d'acqua estinti e desunti anche da documentazione catastale e altri paleoalvei incerti da analisi di foto aeree.

Un'area depressa in area alluvionale è presente a Sud Est del centro abitato di Mussolente, tra lo scolo Giaretta e il torrente Volon.

3.3 FORME ARTIFICIALI

Nel sub-tematismo delle forme artificiali sono state indicate le briglie, le opere di difesa fluviale, argini principali, alvei di corso d'acqua pensile e due casse di espansione delle piene.

E' presente un'unica discarica di inerti "2A", posta poco a Nord del Colle Castellaro, la cui fase di smaltimento è ultimata da qualche anno. Sono state censite inoltre due aree d'escavazione di ghiaia, ripristinate con materiale di riporto e ubicate una presso lo stabilimento Bifrangi, e l'altra poco a Nord di colle Balliana. Due zone di "bassura", in cui vi era la presenza di risorgive, sono state bonificate per colmata, con riporti di terreno; entrambe le aree sono poste nella zona settentrionale del Comune."

3.4.4.3. Idrogeologia

2. IDROGEOLOGIA

La situazione idrogeologica del sottosuolo è condizionata dalle caratteristiche litologiche e strutturali del substrato roccioso e del materasso alluvionale.

In particolare il Massiccio del Grappa con la sua struttura ad anticlinale, con le numerose lineazioni (faglie e fratture) e con la sua composizione litologica prevalentemente calcarea (fenomeni carsici), funge da grande serbatoio idrico.

L'assenza nella parte sommitale del M. Grappa di unità litologiche marnosoargillose, la fratturazione delle rocce, e i numerosi fenomeni erosivi carsici, consentono alle acque meteoriche di infiltrarsi con facilità nel substrato roccioso, e di formare una potente falda idrica che emerge al contatto di litotipi marnoso argillosi.

Queste acque s'infiltrano poi nel materasso alluvionale che costituisce le conoidi torrentizie di Borso, Crespano e Paderno del Grappa, per emergere poi nelle zone di "bassura" al contatto principalmente con le marne argillose Mioceniche.

E' stato ricostruito l'andamento della falda con le isofreatiche solo nella pianura meridionale, dove vi è la presenza di un monoacquifero. Nelle conoidi, in cui è presente un "sistema multifalde", non si è potuto individuare con certezza l'andamento della falda, in quanto non si conoscono le caratteristiche dei pozzi di misura, le misure avrebbero portato sicuramente a interpretazioni difformi dalla realtà."

2.1 IDROLOGIA DI SUPERFICIE

La litologia e la permeabilità dell'area condizionano in modo importante l'idrografia superficiale dell'area, che è costituita da corsi e/o canali d'acqua artificiali. Essi sono stati distinti in corsi d'acqua temporanei, permanenti e rogge. Nell'area vi è la presenza di corsi d'acqua temporanei e permanenti, però di modesta portata idrica.


I principali corsi d'acqua permanenti, da Est a Ovest, sono:

- Torrente Giarone;
- Rio Fontanazzo, Torrente Giaretta, Scolo del Rù che confluiscono nel Torrente Volon;
- Torrente Volon che a Sud cambia il nome in Torrente Giarone;
- Rosta Laguna che a sud viene chiamata Rosta Voloncello;
- Scolo Laguna vecchio che a sud viene chiamata Rosta Laguna.

Le principali Rogge, da Est a Ovest, in cui si rinvengono ancora oggi dei mulini, sono:

- Rosta del Molino Toffon;
- Rosta Volon e Voloncello;
- Rostone Mosta o Roggia Roston;
- Rosta Simonzana - Trieste.

.....



LEGENDA		N.T.A.
	Confine comunale	
	Corso d'acqua permanente	
	Corso d'acqua temporaneo	
	Roggia	
	Bacino lacustre	
	Sorgente	
	Area soggetta a inondazioni periodiche	
	Limite di rispetto opere di presa	
	Perimetro di area interessata da risorgive	
	Pozzo freatico e/o artesiano di cui non si conoscono le caratteristiche costruttive	
	Quota della superficie della falda	<u>Profondità in metri dal p.e.</u> Quota in metri s.l.m.
	Lettera da inserire se la captazione è utilizzata come acquedotto pubblico	
	Linea isofreatica e sua quota assoluta in metri s.l.m.	
	Direzione di flusso della falda	
	Area in materiali prevalentemente sciolti con profondità della falda freatica compresa tra 0 e 2 metri	
	Area in materiali prevalentemente sciolti con profondità della falda freatica compresa tra 2 e 5 metri	
	Area in materiali prevalentemente sciolti con profondità della falda freatica compresa tra 5 e 10 metri	
	Area in materiali prevalentemente sciolti con profondità della falda freatica maggiore di 10 metri	

L'idrogeologia dell'area è nota nei suoi caratteri generali dalla bibliografia e da tutta una serie di indagini condotte in zona per studi di carattere stratigrafico ed idrogeologico. Possiamo distinguere due aree dal punto di vista idrogeologico: il settore costituito dal substrato roccioso e quello dai depositi alluvionali.

Il substrato roccioso è costituito da litotipi marnoso-argillosi (Marna di Tarzo) e dai Conglomerati poligenici del Messiniano .

I primi hanno una permeabilità molto bassa e perciò priva di falde acquifere; la loro presenza è possibile in corrispondenza di strati calcareo-arenacei .

La formazione dei Conglomerati poligenici del Messiniano è costituita da banchi di conglomerato intercalati da livelli argillosi e arenacei; queste caratteristiche permettono una circolazione idrica sotterranea attraverso le fratture e/o fessure nei conglomerati, mentre i livelli argillosi fungono da letto impermeabile.

I depositi alluvionali si distinguono in quelli poco permeabili per porosità (materiali fluviali del Mindel e alluvioni prevalentemente limoso argillose) e in quelli mediamente permeabili per porosità (alluvioni ghiaiose dei conoidi e fluviali/fluvioglaciali del Wurm).

Le acque provenienti dal Massiccio del Grappa s'infiltrano nel materasso alluvionale che costituisce le conoidi torrentizie, per emergere poi nelle zone di "bassura" al contatto principalmente con le marne argillose Mioceniche, e/o con le alluvioni limoso argillose. Difatti le sorgenti presenti nel substrato roccioso sono molto poche e con portate molto modeste.

I depositi delle conoidi sono costituiti depositi alluvionali a tessitura variabile con prevalenza ghiaie con livelli sabbiosi e/o limoso-argillosi e con copertura di alterazione rosso bruna e argillerosso-bruna molto alterate. La presenza di livelli ghiaioso-sabbiosi, può consentire la presenza di modeste falde. Queste acque sotterranee presentano un interesse relativo per l'approvvigionamento idrico, soprattutto per la qualità delle acque. I livelli argillosi rivestono inoltre una certa importanza, visto che fungono da copertura e da protezione alla falda profonda. Da sottolineare che, soprattutto negli assi vallivi, vi può essere una notevole oscillazione della falda, anche superiori ai cinque metri, rispetto ai valori riportati in cartografia. Nelle conoidi, incui è presente un "sistema multifalde", non si è potuto individuare con certezza l'andamento della falda, in quanto non si conoscono le caratteristiche dei pozzi di misura, le misure avrebbero portato sicuramente a interpretazioni difformi dalla realtà.

Nel materasso alluvionale fluviale e/o fluvio-glaciale antico del Wurm è presente una falda, la cui alimentazione è soprattutto legata alle dispersioni del fiume Brenta. Il sottosuolo è solcato soprattutto dai paleoalvei di questi fiumi che, in epoca geologicamente recente, hanno più volte cambiato il suo percorso determinando delle zone con terreni a permeabilità differenziata. Lungo tutto il tracciato di questi fiumi esistono laghi naturali, artificiali e numerose derivazioni ad uso generalmente irriguo che ne modificano il regime. Le portate medie mensili raggiungono valori massimi nei mesi di Maggio e Giugno, in corrispondenza del regime pluvio-nivale di tipo prealpino, inoltre piene si hanno anche nel periodo autunnale. Le magre del fiume si manifestano durante il periodo estivo ed invernale, quando generalmente si prolungano sino ad Aprile; a volte le magre estive sono interrotte da morbide intense nel bacino montano.

La presenza di questi materiali, prevalentemente grossolani, permette l'esistenza di una potente falda idrica a carattere freatico. L'acquifero indifferenziato ha una notevole continuità laterale in senso Est-Ovest; numerosi studi hanno dimostrato che l'alimentazione dell'acquifero nell'alta pianura trevigiana-vicentina avviene prevalentemente in seguito a dispersioni del subalveo dei fiumi Piave e Brenta; secondariamente contribuiscono le precipitazioni efficaci, le irrigazioni ed i deflussi provenienti dalle zone pedemontane lungo paleoalvei sepolti. La falda in corrispondenza dell'area interessata si trova ad una quota superiore ai cinquanta metri dal piano campagna. I fattori di alimentazione naturali delle falde sono individuabili nella dispersione dei corsi d'acqua, nella infiltrazione diretta degli afflussi meteorici e nella infiltrazione dei ruscellamenti dai versanti posti ai limiti settentrionale e occidentale della pianura Veneta.

Il fattore di ricarica più importante è la dispersione di subalveo dei corsi d'acqua. Il processo inizia allo sbocco in pianura delle valli montane e prosegue per vari chilometri verso valle. Lungo i tronchi d'alveo disperdenti la carta delle isofreatiche fa rilevare marcatissimi assi di alimentazione. L'alimentazione per dispersione d'acqua dagli alvei al sottosuolo determina tutta una serie di caratteri peculiari nelle falde: una strettissima analogia tra il regime dei corsi d'acqua e quello degli acquiferi sotterranei; una maggiore oscillazione della falda a ridosso dei tratti disperdenti; direzioni di deflusso della falda divergenti lateralmente dai letti fluviali.

Il processo di dispersione è messo in risalto dalla mancanza di deflussi superficiali in alveo per estesi periodi dell'anno lungo buona parte dei tronchi disperdenti. Il fenomeno si verifica quando le portate di magra sono interamente assorbite dal sottosuolo allo sbocco del fiume in pianura, una situazione che si verifica quasi ogni anno.

L'importanza del processo di dispersione nella ricarica naturale degli acquiferi sotterranei è valutabile dalle dimensioni delle portate disperse e dal confronto tra queste e i valori delle portate di alimentazione attribuibili agli altri fattori. Un ulteriore contributo all'alimentazione delle falde è fornito dall'infiltrazione delle acque irrigue, il cui uso è ancora ampiamente diffuso nella pianura del Brenta. Le irrigazioni a scorrimento, che sono il tipo più comune, forniscono al sottosuolo ghiaioso dell'alta pianura infiltrazioni fino al 30-40% delle acque immesse.

Per inquadrare le caratteristiche delle acque sotterranee, si sono determinate le caratteristiche generali dell'acquifero mediante innanzitutto l'analisi dell'andamento della falda freatica, eseguita dallo scrivente, nei primi giorni di Aprile 2010. Trattasi di un acquifero libero indifferenziato in materiale prevalentemente ghiaioso con matrice sabbiosa e livelli conglomeratici.

Le isofreatiche rappresentate nella cartografia allegata, sono comprese tra metri 70.00 e metri 40.00 sul livello del mare; la direzione prevalente di deflusso è N/W - S/E.

Nella cartografia allegata è indicata l'ubicazione di sorgenti e pozzi, distinguendo quelli ad uso acquedottistico dagli altri. Nei pozzi ad uso acquedottistico è stata introdotta dallo scrivente un'area di salvaguardia di 200 metri in quanto, come previsto al comma 7) dall'art.21 D.Lgs n.152/1999 e successive modifiche: "In assenza

dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione".

L'ubicazione di pozzi e sorgenti è stata così suddivisa: sorgenti, pozzi freatici e/o artesiani di cui non si conoscono le caratteristiche costruttive.

In questa cartografia si è ritenuto opportuno inserire la soggiacenza della falda freatica, sulla base di misure in campagna in pozzi di controllo della falda; sono state distinte quattro zone:

- area in materiali prevalentemente sciolti con profondità della falda freatica compresa tra zero e due metri dal piano campagna;
- area in materiali prevalentemente sciolti con profondità della falda freatica compresa tra due e cinque metri dal piano campagna;
- area in materiali prevalentemente sciolti con profondità della falda freatica compresa tra cinque e dieci metri dal piano campagna;
- area in materiali prevalentemente sciolti con profondità della falda freatica maggiore ai dieci metri dal piano campagna.

Si sottolinea in ogni caso, che all'interno delle aree sopradescritte vi possono essere delle variazioni del livello della falda, dovuto sia al sistema multi falde complesso (conoidi), sia all'oscillazione della falda stessa, che non è stato potuto quantificare per la mancanza di dati storici. Da sottolineare in ogni caso che, soprattutto negli assi vallivi, vi può essere una notevole oscillazione della falda, anche superiore ai cinque metri (N.B.: in ogni caso il massimo livello della falda raggiunge circa -1.00 mt dal p.c.), rispetto ai valori riportati in cartografia.

Nella cartografia allegata sono state inserite inoltre delle aree soggette a inondazioni periodiche e il perimetro di aree interessate da risorgive.

Le condizioni idrogeologiche (falda in terreni permeabili senza una protezione naturale) di questa zona (depositi delle conoidi e del wurmiano) ci inducono a considerare quest'area a rischio da particolari fenomeni d'inquinamento.

.....

3.4.5. Rischio idraulico

Per la Variante in esame è stata redatta asseverazione idraulica dato che la variante prevede interventi la cui disciplina rispetto al rischio idraulico è già garantita dagli strumenti urbanistici comunali.

Si allega il parere del Consorzio di Bonifica Brenta.



CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	U
Protocollo N.0007345/2024 del 16/04/2024	



Management System
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9105073152



Prot. N. SN/bn

Allegati N.

Cittadella,

16 APR. 2024

OGGETTO: *Parere idraulico ai sensi DGRV 2948/2009 e s.m.i. relativa alla Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente.*

Spett.le

Unità organizzativa Genio civile di Vicenza

Pec: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it

p.c. Al **Comune di Mussolente**

Piazza della Vittoria, 2

36065 **MUSSOLENTE** (VI)

In esito alla richiesta del Comune di Mussolente, pervenuta in data 26.03.2024 e agli atti dell'ente con il prot. 6171, lo scrivente Consorzio di bonifica "Brenta" desidera puntualizzare le problematiche di cui tenere conto in ambito di progettazione.

Di seguito si elencano, quindi, gli indirizzi di carattere generale per la tutela e la conservazione dei corsi d'acqua:

1. *considerazioni di carattere generale*
2. *tutela dei corsi d'acqua consorziali*
3. *nuovi insediamenti: gli interventi nella rete idraulica di scarico*
4. *indirizzi per garantire la permeabilità dei suoli*
5. *disposizioni per il sistema ambientale: corsi d'acqua minori e relative zone di tutela*
6. *maglia idraulica minore non di competenza dei consorzi di bonifica*
7. *prescrizioni idrauliche generali in previsione di nuovi piani di lottizzazione*
8. *percorsi attrezzati ciclo-pedonali e per il tempo libero*
9. *considerazioni relative alle singole aree trasformabili.*

1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il regime idraulico delle reti di bonifica subisce notevoli sollecitazioni a causa dell'estendersi delle aree impermeabilizzate, con immissioni di rilevanti portate concentrate rispetto alla ricettività dei corsi d'acqua e la conseguente compromissione della sicurezza idraulica dei collettori di valle.

Per la moderazione delle piene nelle reti minori risulta, infatti, indispensabile predisporre provvedimenti idonei ad arrestare la progressiva riduzione degli invasi e a favorire l'aumento e lo sfasamento dei tempi di corrivazione dei deflussi di piena. Analogamente, appare necessario mitigare gli effetti di punta degli idrogrammi di piena, conseguenti allo scarico delle portate concentrate delle fognature nei collettori di bonifica a sezione ridotta. Gli effetti sopra richiamati potrebbero essere ottenuti programmando la realizzazione di superfici da destinare all'invaso di volumi equivalenti a quelli via via soppressi e, per quanto riguarda lo scarico delle reti bianche, mediante vasche di laminazione delle portate immesse in rete. Le superfici citate potrebbero altresì assicurare il raggiungimento di finalità fondamentali e parallele della bonifica idraulica, quali la tutela ambientale, attraverso processi di miglioramento qualitativo delle acque. In tal senso, si richiamano gli importanti indirizzi contenuti nella *D.G.R.V. n.2948/2009 e s.m.i.*, riferiti agli strumenti urbanistici generali o varianti generali, che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Il riassetto delle reti di bonifica, per un adeguamento alle esigenze di sicurezza idraulica, richiede in generale l'aggiornamento delle sezioni dei collettori, la costruzione di nuove idrovore e manufatti di

Pag. 1 a 6



Segue Prot. N.

del

16 APR., 2024

Foglio N.

invaso e regolazione o la predisposizione di opportune diversioni.

Le opere necessarie a garantire un'adeguata sicurezza idraulica al bacino in questione sono contenute nel *Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio* (P.G.B.T.T.), che è a Vostra disposizione per consultazione, adottato dall'Assemblea del Consorzio il 21.02.2011.

Al riguardo, in base alle vigenti disposizioni di legge, risulta fondamentale il finanziamento statale e/o regionale e l'eventuale cofinanziamento dei Comuni interessati.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza della realizzazione delle opere previste dal suddetto piano. In particolare, per quanto riguarda il territorio comunale di Mussolente, è da segnalare il progetto per:

- *sistemazione del corpo artigianale del Rio Giaretta in Comune di Mussolente.*

Per quanto riguarda alcuni aspetti normativi relativi allo strumento pianificatorio in oggetto, si evidenziano le seguenti necessità:

1. limitare l'impermeabilizzazione del suolo;
2. si raccomanda di inserire nelle norme tecniche di attuazione l'obbligo di fissare il piano d'imposta dei fabbricati adeguatamente superiori rispetto al piano stradale o al piano di campagna;
3. si raccomanda di evitare la realizzazione di locali interrati o di seminterrati o, in caso non si possano evitare, che vengano progettati e realizzati con le massime cautele onde evitare il loro allagamento, ponendo la massima attenzione in fase di progettazione e di realizzazione degli edifici anche sull'eventuale fenomeno di risalita della falda. Analogamente, eventuali bocche di lupo dovranno essere progettate e realizzate al fine di evitare allagamenti del fabbricato. Al Consorzio non potrà essere addebitato alcun onere per eventuali danni conseguenti;
4. dovranno essere evitati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti con funzione scolante, a meno di evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica o ad altre giustificate motivazioni e in questo caso previa autorizzazione da richiedere agli Enti competenti, e comunque a meno che non si provveda alla loro ricostituzione secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale sia in termini di volumi di vaso che di smaltimento delle portate.

2. TUTELA DEI CORSI D'ACQUA CONSORZIALI

A tutti i corsi d'acqua, sia su sede demaniale che privata, in gestione al Consorzio di bonifica, vanno applicate le disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e delle loro pertinenze, così come riportato nel R.D. 08/05/1904 n. 368, articoli 132-133-134.

Nel caso di corsi d'acqua classificati, si applica invece il R.D. 523/1904.

L'esistenza di un'articolata rete idraulica nel territorio è garanzia di sicurezza e di vivibilità, sia per lo sgrondo delle acque in occasione di eventi atmosferici, sia, in altri momenti, per assicurare i flussi minimi vitali e la distribuzione idrica a scopo irriguo.

Nel comprensorio del Consorzio Brenta esiste un complesso sistema di canalizzazioni, che si estende per circa 2.400 chilometri, sia con preminente funzione scolante che con funzioni miste, di irrigazione e di bonifica idraulica.

Non è però sufficiente l'esistenza di questa complessa serie di corsi d'acqua: *è necessaria una costante azione di pulizia e di manutenzione degli stessi, per preservarne nel tempo la corretta funzionalità.* In questo senso è indispensabile salvaguardare le fasce di rispetto limitrofe agli alvei di tali

Pag. 2 a 6



Segue Prot. N.

del 16 APR. 2024

Foglio N.

canalizzazioni, sia per consentire il transito dei mezzi meccanici consorziali, per operare le manutenzioni, sia per evitare eventuali effetti negativi delle acque.

A riguardo, considerata l'inadempienza diffusa, il Consorzio (con prot. 13561 del 13.10.2016) ha invitato i Sindaci dei Comuni del Comprensorio ad emettere un'ordinanza sindacale e ad intraprendere azioni di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza, coinvolgendo anche le organizzazioni agricole. Qualora le dimensioni dei canali e il contesto lo consentano, il Consorzio potrà transitare alternativamente lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari.

Si coglie quindi l'occasione per ricordare l'esistenza delle prima citate norme di "polizia idraulica", che il legislatore, con lungimiranza, già nel 1904 aveva individuato con precisione. Tali norme, sono ancora più importanti alla luce dell'intenso fenomeno di urbanizzazione che ha caratterizzato il territorio di pianura provinciale e che ha comportato in casi non infrequenti la limitazione di quelle fasce di rispetto.

Il Consorzio "Brenta", consapevole delle problematiche sopra evidenziate, sta quindi applicando rigorosamente tali norme, di concerto con il Genio Civile ed i Comuni.

ART. 133 del R.D. 368/1904:

"Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

- a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smottamento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;*
- e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;*
- f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, verifichè o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua".*

A riguardo della problematica delle arature spinte fino a ciglio canale, considerata l'inadempienza diffusa, il Consorzio con prot. n. 13596 del 14.10.2016 ha invitato i Sindaci dei Comuni del comprensorio ad emettere un'ordinanza sindacale e ad intraprendere azioni d'informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza, coinvolgendo anche le Organizzazioni Agricole.

3. NUOVI INSEDIAMENTI: GLI INTERVENTI NELLA RETE IDRAULICA DI SCARICO

L'urbanizzazione degli ultimi anni, avvenuta con grande impulso e spesso in modo disordinato, ha determinato nuovi problemi nei confronti dello scolo delle acque; un'area urbana, infatti, dà un contributo 10 o 15 volte superiore alle portate nei corsi d'acqua, rispetto ad un'area agricola.

La rete scolante preesistente si è quindi rivelata in molti casi insufficienti e necessiterebbe di ulteriori investimenti.

Sono quindi necessarie nuove opere per garantire la sicurezza idraulica, in un territorio ormai a rischio.

Lo scrivente Consorzio condivide appieno il contenuto della L.R. 14 del 06 Giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo" in funzione anche delle considerazioni poc'anzi citate. Il presente parere è da intendersi di sola verifica della bontà dello Studio di Compatibilità Idraulica; pertanto, lo scrivente si solleva da ogni responsabilità diretta o indiretta legata ad avallare nuove grandi trasformazioni territoriali.

Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo a seguito di scarico di acque bianche provenienti da nuovi insediamenti vanno quindi considerati opere di urbanizzazione primaria e devono

Pag. 3 a 6



essere eseguite con il controllo del competente Consorzio di bonifica.

La portata di acque meteoriche, provenienti da ogni futura nuova urbanizzazione e che troverà recapito finale nella rete idraulica consorziale, dovrà essere inferiore o al massimo uguale a quella corrispondente al valore della portata specifica generata dal terreno agricolo nella condizione ante intervento (tenuto conto anche del coefficiente idrometrico della zona), con riferimento a un tempo di ritorno di 50 anni, così come stabilito nella DGRV 2948/2009 e s.m.i..

Data la situazione di generale sofferenza idraulica del territorio, il Consorzio di bonifica prescriverà di operare ad un contestuale miglioramento, in termini idraulici, delle edificazioni già in essere e oggetto di parziale modifica.

I volumi di invaso temporaneo, necessari per la mitigazione idraulica, potranno essere ottenuti sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche interne agli ambiti di urbanizzazione, realizzando nuove fossature e destinando zone a temporanea sommersione nelle aree a verde, nonché con altre soluzioni o tecniche da concordare con il Consorzio. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete d'acque bianche, prima dello scarico, si dovrà posizionare un manufatto di controllo delle portate da scaricare, che dovrà tener conto della quota di massima piena del corso d'acqua consorziale che funge da ricettore finale.

4. INDIRIZZI PER GARANTIRE LA PERMEABILITÀ DEI SUOLI

Al fine di aumentare la permeabilità dei suoli urbani, in modo da ridurre il negativo effetto di cementificazione del suolo, anche con lo scopo di arricchire e rigenerare le acque sotterranee, ed aumentare la copertura vegetale, è utile che il Comune richieda:

- il mantenimento o la formazione di superfici permeabili ad elevata capacità di assorbimento idrico nei confronti della falda acquifera;
- la sostituzione di pavimentazioni impermeabili con altre permeabili su almeno il 40% della superficie scoperta del lotto;
- la separazione, all'interno dell'area di intervento, delle acque piovane dalle acque fognarie, allo scopo di ricondurre l'acqua piovana alle falde sotterranee;
- la previsione di micro-invasi per trattenere l'acqua piovana nei momenti di eccesso, potendola poi riutilizzare per l'irrigazione degli orti e giardini.

5. DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE: CORSI D'ACQUA MINORI E RELATIVE ZONE DI TUTELA

Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui alla legislazione vigente, il P.A.T. deve contenere, al fine di tutelare il territorio, le seguenti disposizioni:

- A) deve essere conservato il più possibile il carattere ambientale delle vie d'acqua, mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature e le siepi, preservando dimensioni di ampia sicurezza per i fossi ed evitando il loro tombinamento;*
- B) è consentita la realizzazione di opere attinenti al regime idraulico, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere però realizzate secondo le norme prima citate sulle fasce di rispetto ed in ogni caso previa autorizzazione del Consorzio di bonifica, che potrà fornire specifiche prescrizioni per la tutela della rete idraulica.*

6. MAGLIA IDRAULICA MINORE NON DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

Come noto, la rete idraulica minore, sulla quale esercitano la loro attività i Consorzi di bonifica veneti, trova



Segue Prot. N.

del 16 APR. 2024

Foglio N.

completamento funzionale con una fitta maglia di scoline, fossi e capo-fossi di competenza di privati e di Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La rete di fossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto spesso limitato negli ultimi anni l'attività manutentoria, sia intesa come sfalcio del fondo e delle sponde, sia periodica quale l'espurgo del fondo e la ripresa delle frane spondali, con la conseguente perdita di funzionalità idraulica di tale importante quota della rete di scolo delle acque meteoriche.

Deve essere, infatti, evidenziato che nei territori di bonifica idraulica alla fitta rete di scolo interpodereale e comunale, con riferimento anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di accogliere in un primo invaso le acque meteoriche che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di pioggia di elevata intensità, impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.

Anche nei territori della fascia pedemontana, dove le acque di pioggia ricaricano la falda profonda, la rete idraulica che decorre lungo le proprietà private e le strade comunali assolve importanti ruoli idraulici: ciò in quanto la medesima deve veicolare nei corsi d'acqua principali la quota di precipitazioni che per le caratteristiche dei terreni agricoli o la impermeabilizzazione delle aree urbanizzate, non può penetrare nel suolo, raggiungendo la falda profonda. Tali considerazioni, portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente nel garantire la sicurezza idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano.

A tal proposito, la Regione del Veneto ha dato avvio ad una serie di attività finalizzate ad un miglior governo del territorio regionale al fine di favorire l'invaso delle acque nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i problemi idraulici. La Regione ha valutato in tal senso che, qualora si rendessero necessarie attività manutentorie di carattere straordinario, i Consorzi di bonifica su iniziativa dei Comuni interessati, potranno operare sulla rete idraulica non demaniale realizzando tutti i lavori e le opere che ne garantiranno la piena funzionalità, per favorire il deflusso delle acque meteoriche.

Il Consorzio di bonifica Brenta, anche nel rispetto di quanto prescritto all'art. 34 della legge regionale n. 12 dell'8 maggio 2009 (Norme per la bonifica e la tutela del territorio), ha quindi ribadito la propria disponibilità e collaborazione con i Comuni del comprensorio di competenza, per supportarli nella manutenzione dei fossi minori, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, che regolamentano l'intervento del Consorzio nei casi in cui sia mancato quello dei proprietari frontisti, a cui sono tenuti a termini di Regolamento di Polizia Rurale comunale.

7. PRESCRIZIONI IDRAULICHE GENERALI IN PREVISIONE DI NUOVI PIANI DI LOTTIZZAZIONE

In sede di progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione di nuovi piani di lottizzazione ed al fine di conseguire i prescritti pareri idraulici di competenza del Consorzio dovranno essere considerate le seguenti prescrizioni:

- 1) *i fabbricati e le recinzioni devono essere previsti secondo le distanze di legge;*
- 2) *in caso di nuove urbanizzazioni, può essere inoltre utile prevedere che una percentuale delle aree sia mantenuta ineditata e da dedicare all'invaso temporaneo delle acque in caso di piena;*
- 3) *si dovranno prevedere i sistemi di mitigazione idraulica previsti dalle norme vigenti.*

8. PERCORSI ATTREZZATI CICLO-PEDONALI E PER IL TEMPO LIBERO

Considerato che oggi giorno si tende sempre di più ad utilizzare i segni emergenti del territorio rurale come elementi di supporto per percorsi attrezzati ciclo-pedonali e per il tempo libero e che a tale esigenza rispondono, non infrequentemente, i corsi d'acqua, anche perché generalmente ad essi sono associati altri segni importanti del paesaggio agrario, quali strade rurali, carrarecce, alberate, siepi, ecc., è

Pag. 5 a 6



Segue Prot. N.

del

16 APR. 2024

Foglio N.

importante coordinare con il Consorzio la progettazione. Infatti, molto spesso, a tali importanti iniziative si associano elementi di disturbo alle attività manutentorie consorziali, per il pregiudizio delle fasce di rispetto idraulico. Ci si riferisce in particolare alla realizzazione di barriere quali staccionate, cordoli, pavimentazioni, pali di illuminazione, ecc., che impediscono il transito delle moderne macchine operatrici. Pertanto, laddove i percorsi attrezzati ricadono nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, si dovranno concordare con il Consorzio misure strutturali atte a contemperare le reciproche esigenze.

9. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE AREE TRASFORMABILI

Esaminata la documentazione a firma dell'arch. Roberto Sartor, lo scrivente Consorzio di Bonifica esprime il proprio nulla-osta idraulico favorevole a quanto previsto dalla Variante al 7° Piano degli Interventi di Mussolente.

In tale relazione si evidenzia:

- area Variante 34/7 su una superficie totale di **9.696 m²**, di cui si stabilisce a compensazione, un volume d'invaso temporaneo di **423 m³**, corrispondente a **513 m³/ha**, con scarico pari a **5 l/s/ha**.

Per le aree rimanenti si prende atto dell'asseverazione fornita dal progettista arch. Roberto Sartor, dalla quale si evince che quanto previsto in dette aree non comporta trasformazioni che possano modificare il regime idraulico.

Si precisa che per ogni puntuale intervento dovrà essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica, prevedendo tutte le necessarie misure di mitigazione per ottenere l'invarianza idraulica da sottoporre al Consorzio di bonifica competente per territorio per il rilascio del prescritto nulla-osta idraulico.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- ing. Umberto Niceforo -

Pag. 6 a 6

3.4.6. Pedologia

L'assetto pedologico di Mussolente è desumibile dalla classificazione dei suoli riportata nella pubblicazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto 1:50.000¹¹. In questo studio la classificazione pedologica si articola su quattro livelli gerarchici, strutturati come segue.

1. Distretti di suolo
2. Sovraunità di paesaggio
3. Unità di paesaggio
4. Unità cartografiche

Le Unità cartografiche sono identificate con una sigla alfanumerica che distingue Consociazioni, Complessi e Associazioni.

- **Consociazioni**, in cui predomina un tipo di suolo, altre componenti sono suoli simili,
- **Complessi**, in cui i suoli dominanti sono due, non cartografabili separatamente,
- **Associazioni**, in cui i suoli dominanti sono due, cartografabili separatamente a scala 1:25000.

Sono ammesse, in ogni caso, inclusioni di suoli dissimili del 15% massimo se limitanti, del 25% massimo se non limitanti.

Con riferimento alle varianti considerate nel presente studio si identifica la seguente articolazione pedologica:

Distretti:

- **B** – Pianura alluvionale del fiume Brenta a sedimenti estremamente calcarei,
- **C** – Superfici di raccordo pedecollinari, fasce colluviali e conoidi,
- **H** – Rilievi collinari su rocce carbonatiche.


Sovraunità di paesaggio:

- **B1** - Alta pianura antica (risalente all'ultima glaciazione) con suoli fortemente decarbonatati, ad accumulo di argilla ed evidente rubefazione,
- **C1** - Superfici con suoli a basso contenuto di carbonati a causa di processi di decarbonatazione o dello sviluppo da materiali già pedogenizzati,
- **C2** - Superfici su materiali carbonatici con suoli non decarbonatati,
- **H1** - Rilievi collinari ad alta energia del rilievo su conglomerati, con suoli sottili, a bassa differenziazione del profilo,
- **H3** - Rilievi collinari ad alta energia del rilievo su arenarie e calcareniti, con suoli moderatamente profondi e a moderata differenziazione del profilo,
- **H4** - Rilievi collinari a bassa energia del rilievo su marne e siltiti, con suoli moderatamente profondi e a moderata differenziazione del profilo.

Unità di paesaggio: comprendono le **consociazioni** ed i **complessi** che seguono:

Distretto	Sovraunità di Paesaggio	Unità di Paesaggio	Unità cartografiche	
			Consociazione	Complesso
B	B1	B1.1	CGN1	
C	C1	C1.2	CRP1	
		C1.3		MUL1/CTE1
		C1.4	CRP3, MER1	
		C1.7	RAN1	RAN1/MUL2
	C2	C2.4		BBV1/SPI1
H	H1	H1.3		FEL2/MAC1
	H3	H3.1		CSB2/MFU1
	H4	H4.6	SLC2	

¹¹ La Carta dei Suoli suddivide il territorio in Unità Tipologiche di Suolo (UTS), definite con riferimento alla Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2006) e al World Reference Base (FAO 2006). Il riferimento è all'edizione aggiornata 2020.



Carta dei suoli 1:50.000

Le principali caratteristiche dei suoli rilevati (unità cartografiche) presenti in corrispondenza delle varianti puntuali esaminate sono di seguito indicate.

Varr. 1, 8, 9, 21, 22

CRP1: suoli Crespano franchi, ghiaiosi, a pendenza compresa tra 2 e 10%.

Suoli a profilo Ap-Bw-C, moderatamente profondi, tessitura media con scheletro frequente in superficie, moderatamente grossolana con scheletro molto abbondante in profondità, molto calcarei in superficie, estremamente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio buono, falda assente. **Capacità d'uso:** IIIsc.

Var. 15

SLC2: suoli Santa Lucia, franco argillosi, a pendenza inferiore al 20%, a tipo climatico umido.

Suoli a profilo Ap-Bw-Bkg-C(r), profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro assente o scarso, da molto calcarei in superficie a fortemente calcarei in profondità, alcalini, con accumulo di carbonati in profondità, con debole tendenza a fessurare durante la stagione estiva, drenaggio mediocre. **Capacità d'uso:** IIIe.

Varr. 2, 16, 17, 19

FEL2: suoli Feletto, franco argillosi, scarsamente ghiaiosi, a pendenza superiore al 10%.

Suoli a profilo Ap-Bt, molto profondi, tessitura moderatamente fine, fine in profondità, scheletro comune, neutri in superficie, acidi in profondità, saturazione molto alta in superficie, da bassa a media in profondità, con molti rivestimenti di argilla in profondità, con debole tendenza a fessurare durante la stagione estiva, drenaggio buono.

Localizzazione: nelle posizioni meno pendenti. **Capacità d'uso:** IIIe, IIIec.

MAC1: suoli Marcuola, franco argillosi, ghiaiosi.

Suoli a profilo A(p)-Cr-R, sottili, tessitura moderatamente fine con scheletro frequente, moderatamente calcarei, subalcalini, drenaggio da buono a moderatamente rapido. **Localizzazione:** nelle porzioni più pendenti ed erose. **Capacità d'uso:** VIe, IIIse.

Varr. 12, 20parte, 23, 25, 29, 30, 31

MER1: suoli Mercatelli, franchi, scarsamente ghiaiosi.

Suoli a profilo Ap-Bw-C, da profondi a molto profondi, tessitura da moderatamente grossolana a media, scheletro frequente, abbondante nel substrato, molto calcarei, fortemente calcarei nel substrato, alcalini, drenaggio buono, falda assente. **Capacità d'uso:** II, IIIs.

Varr. 6, 11, 13, 20parte

RAN1: suoli Ca' Rainati, franchi, scarsamente ghiaiosi.

Suoli a profilo Ap-Bw-2Btb-2BCb, molto profondi, tessitura media con scheletro comune in superficie, moderatamente fine con scheletro abbondante in profondità, non calcarei, subalcalini, con rivestimenti di argilla in profondità, drenaggio buono, falda assente. **Capacità d'uso:** II, IIIs.

MUL2: suoli Muliparte, franchi, scarsamente ghiaiosi a pendenza inferiore al 2%.

Suoli a profilo Ap-Bw, molto profondi, tessitura da media a moderatamente fine, scheletro scarso, da non calcarei a scarsamente calcarei, alcalini, drenaggio buono, falda assente. **Localizzazione:** nelle porzioni a ridosso dei rilievi collinari con spessori maggiori della copertura colluviale. **Capacità d'uso:** I.

Varr. 3, 4, 5, 10, 14, 18, 24, 26, 32, 33, 34, 35

CGN1: suoli Campagnalta, franchi, ghiaiosi.

Suoli a profilo Ap-Bt-C, profondi, tessitura media con scheletro frequente in superficie, grossolana con scheletro abbondante nel substrato, non calcarei e neutri in superficie, molto calcarei e alcalini nel substrato, con rivestimenti di argilla, drenaggio da buono a moderatamente rapido, falda assente. **Capacità d'uso:** III, IIIs.

Varr. 7, 27, 28

BBV1: suoli Borgo Bava, franchi, a pendenza inferiore al 2%, a tipo climatico umido.

Suoli a profilo Ap-Bw, molto profondi, tessitura media, scheletro da assente a scarso, fortemente calcarei, alcalini, drenaggio buono, falda assente. **Localizzazione:** su depositi alluvionali più grossolani. **Capacità d'uso:** I.


SPI1: suoli San Pietro di Lavagno, franco limoso argillosi.

Suoli a profilo Ap-Bw, molto profondi, tessitura moderatamente fine, media in profondità, scheletro assente, estremamente calcarei, alcalini, con debole tendenza a fessurare durante la stagione estiva, drenaggio buono, falda assente. **Localizzazione:** su depositi alluvionali a prevalente componente limosa **Capacità d'uso:** II, IIIs.

3.4.6.1. Capacità d'uso dei suoli

Per capacità d'uso dei suoli ai fini agro-forestali si intende la potenzialità del suolo ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee.

È valutata in base alla capacità di produrre biomassa, alla possibilità di riferirsi ad un ampio spettro culturale, al ridotto rischio di degradazione del suolo.



Carta della capacità d'uso dei suoli

Per la sua valutazione si considerano 13 caratteri limitanti, riuniti in quattro categorie:

- **Caratteri del Suolo – s** (Profondità, Lavorabilità, Rocciosità, Pietrosità superficiale, Fertilità chimica, Salinità)
- **Eccesso idrico – w** (Drenaggio, Rischio di inondazione)
- **Rischio di erosione – e** (Pendenza, Franosità, Erosione)
- **Aspetti climatici – c** (Rischio di deficit idrico, Interferenza climatica)

L'intero territorio comunale ricade in quattro classi d'uso dei suoli (I, II, III, VI).

Le varianti 7, 12, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 ricadono in classe I.

Le varianti 6, 11, 13, 20parte ricadono in classe II.

Le varianti 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20parte, 21, 22, 24, 26, 32, 33, 34, 35 ricadono in classe III.

La variante 19 ricade in classe VI.

3.4.6.2. Capacità protettiva dei suoli

Per capacità protettiva si intende l'attitudine del suolo a funzionare da filtro naturale nei confronti dei nutrienti apportati con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità potenzialmente immesse nelle acque. Questa capacità di attenuazione dipende da caratteristiche del suolo, fattori ambientali (condizioni climatiche e idrologiche) e fattori antropici (ordinamento colturale e pratiche agronomiche).

Attraverso una complessa serie di modelli di simulazione (bilancio idrico del suolo, MACRO e bilancio dell'azoto SOIL-N), ARPAV ha definito 18 simulazioni caratteristiche, realizzate su un intervallo temporale di 9 anni e riferite ad una monosuccessione di mais.

I maggiori flussi si realizzano nei suoli ricchi in scheletro dell'alta pianura, nei quali non si riscontrano fenomeni di deflusso superficiale; nei suoli grossolani senza scheletro della bassa pianura il flusso presenta valori sensibilmente più bassi; i suoli con falda delle zone di transizione e depresse della bassa pianura mostrano una capacità protettiva nei confronti delle acque profonde moderatamente alta o alta.

Nei suoli limoso grossolani con falda molto profonda si assiste ad una forte intensità del deflusso superficiale dovuta alla scarsa permeabilità dell'orizzonte di superficie, caratterizzato da una bassa stabilità strutturale.

La rappresentazione cartografica è stata realizzata riconducendo ciascuna unità tipologica di suolo (UTS) ad una delle altre simulazioni studiate e assegnando la classe di capacità protettiva all'unità cartografica mediando il valore dell'unità tipologica in base alla percentuale di diffusione dei diversi suoli all'interno dell'unità

Classificazione della capacità protettiva dei suoli

CLASSE DI CAPACITA' PROTETTIVA	Flussi relativi di percolazione (%)	Perdite di NO₃⁻ (%)
BB (bassa)	>40	>20
MB (moderatamente bassa)	29-40	11-20
MA (moderatamente alta)	12-28	5-10
AA (alta)	<12	<5


Fonte: ARPAV

Per il territorio comunale la capacità protettiva è valutabile solo per le porzioni pianeggianti.

La pianura meridionale e centrale ha capacità protettiva **Bassa** e **Moderatamente bassa**.

L'estrema propaggine settentrionale ha capacità protettiva **Bassa**.

Gran parte delle varianti considerate rientrano in queste due classi.



Carta della capacità protettiva dei suoli

3.4.6.3. Rischio di erosione dei suoli


Per **erosione del suolo** deve intendersi il distacco e il trasporto della parte superficiale del suolo per effetto dell'acqua, del vento, del ghiaccio o di altri agenti geologici, includendo tra di essi anche alcune manifestazioni della forza di gravità.

L'elaborazione di una carta di stima della perdita di suolo per erosione si basa sull'applicazione di modelli in grado di simulare il processo erosivo, analizzato scomponendolo nelle sue componenti:


- a) **erosività**: è l'abilità potenziale della pioggia a causare erosione; è perciò funzione delle caratteristiche fisiche della pioggia;

- b) **erodibilità**: è la suscettibilità del suolo ad essere eroso ed è legata alla capacità di infiltrazione del suolo; si ha erosione, infatti, solo in presenza di ruscellamento e quindi quando la pioggia eccede la capacità di infiltrazione del suolo;
- c) **topografia**: pendenza, lunghezza e forma dei versanti influenzano la velocità di ruscellamento e quindi il rischio di erosione del suolo;
- d) **copertura e uso delle terre**: la vegetazione naturale mantiene il suolo coperto tutto l'anno, tramite le foglie e la lettiera, al contrario dell'uso agricolo che generalmente lo lascia nudo e quindi esposto agli agenti erosivi per lunghi periodi.

La combinazione dei quattro fattori indicati genera la stima dell'**erosione attuale** dei suoli. Non considerando l'aspetto di salvaguardia della copertura dal fenomeno (lettera d) si ottiene una stima dell'**erosione potenziale**, legata ai fattori fisico-morfologici.



ARPAV - Carta dell'erosione attuale dei suoli




ARPAV - Carta dell'erosione potenziale dei suoli

Tra le varianti considerate solo le 2, 17, 19, 22 interessano aree in cui sono presenti livelli molto ed estremamente elevati di erosione potenziale. Viceversa solo la 22 presenta livelli elevati di erosione attuale e nessuna delle altre varianti si colloca in aree con erosione attuale molto elevata.

3.4.6.4. Contenuto di carbonio organico nei suoli

La complessità pedologica del territorio rende la quantificazione del contenuto di carbonio organico nei suoli molto difficile. Il contenuto di carbonio organico non dipende solo dal tipo di suolo ma anche dalla coltura che vi insiste.



Carta del contenuto di carbonio organico dei suoli

È stato calcolato il valore di carbonio organico, espresso in percentuale gravimetrica, dei primi 30 cm di suolo. Il dato dell'UTS è stato esteso a livello di unità cartografiche (UC) prevedendo per i complessi o le associazioni una media pesata in base alla distribuzione delle UTS all'interno dell'unità cartografica.

La maggior concentrazione si rileva nei suoli di montagna dove il contenuto in sostanza organica risulta sempre da moderatamente alto ad alto: l'accumulo negli orizzonti superficiali è infatti favorito da diversi

fattori quali il cospicuo apporto della lettiera sia su coperture boschive che su quelle a pascolo, le temperature più rigide, la presenza di carbonati che inibiscono la rapida mineralizzazione della sostanza organica e soprattutto l'assenza di uno sfruttamento agronomico intensivo. Un'altra situazione particolare si riscontra nelle bassure di risorgiva dove le condizioni di ristagno idrico impediscono l'alterazione della sostanza organica che si accumula raggiungendo valori molto elevati.

I suoli di pianura, intensamente sfruttati dalle coltivazioni, presentano generalmente contenuti da bassi a moderatamente bassi; le frequenti arature, l'assenza di copertura vegetale per lunghi periodi sono fattori che contribuiscono al depauperamento della risorsa. Solo in presenza di determinati usi del suolo (prati, vigneti e frutteti inerbiti) si assiste ad un incremento significativo della sostanza organica.

La maggior parte delle varianti ricade in aree a contenuto di carbonio da moderato a moderatamente basso. Le varr. 15 e 28 e la var. 9 ricadono rispettivamente in aree a contenuto di carbonio basso e moderatamente alto.

3.4.6.5. Riserva idrica dei suoli

La riserva idrica dei suoli, o capacità d'acqua disponibile (dall'inglese *Available Water Capacity* - AWC), esprime la massima quantità di acqua in un suolo che può essere utilizzata dalle piante.

È data dalla differenza tra la quantità di umidità presente nel suolo alla capacità di campo e quella relativa al punto di appassimento permanente.


Per la stima dell'AWC si è adottato il metodo di Thomasson-Hodgson (1997) che prende in considerazione le seguenti variabili: tessitura, contenuto in scheletro e densità di compattamento.

I valori vengono espressi in millimetri e la misura complessiva viene calcolata per una sezione di 150 cm o, in ambiente collinare e prealpino, sino al limite inferiore della profondità utile alle radici se più superficiale.

Per ogni unità tipologica di suolo è stato calcolato il valore di AWC ed è stato successivamente definito il valore per ogni unità cartografica in base alla diffusione in quest'ultima dei diversi suoli.

L'AWC presenta un andamento generalmente crescente passando dall'alta alla bassa pianura in quanto risente positivamente della diminuzione di scheletro e dell'aumento delle frazioni tessiturali più fini.

Nel territorio comunale la riserva idrica è bassa o moderata.



Carta della riserva idrica dei suoli

3.4.7. Rischio sismico


Il comune è classificato sismico e rientra nella “**zona n. 2**” ai sensi della Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto in applicazione del disposto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003. Tale classificazione è stata confermata nella nuova zonizzazione sismica approvata con DGR n. 244 del 09.03.2021.

Tale area è stata nel passato, e potrà essere nel futuro, interessata da eventi sismici indotti da epicentri situati in corrispondenza con strutture sismogenetiche vicine.

Tale sismicità locale è da ricollegare a fenomeni neotettonici legati all’attività della flessura Bassano-Valdobbiadene, i cui movimenti si ripercuotono nella fascia collinare pedemontana e nella pianura.

I dati storici indicano una forte attività sismica nel Trevigiano dal 778 al 1348, periodo cui fece seguito una lunga pausa interrotta dai sismi del 1511 e 1695 (terremoto di Santa Costanza). Un altro periodo di forti terremoti si verificò nella metà del XIX secolo (1836, 1859, 1873).

In termini di **pericolosità sismica** l’ambito comunale rientra nella fascia (0,175-0,200) con valori medio alto tra quelli registrati in Veneto (vd. figura seguente). La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo.



Mapa della pericolosità sismica della Regione del Veneto espressa in termini di accelerazione massima al suolo ($a_g \max$) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (tempo di ritorno 475 anni) riferita ai suoli molto rigidi ($V_s > 800$ m/sec)

Allegato A DGR 244 del 09.03.2021

3.4.8. Biodiversità, Flora, Fauna

La Biodiversità, o diversità biotica, indica il livello di differenziazione delle specie presenti in un determinato ambiente. Si esprime attraverso due componenti, la ricchezza (densità di specie) e l'omogeneità, legata alla dominanza e alla rarità delle specie stesse. La diversità biotica è quindi tendenzialmente ridotta negli ambienti sottoposti a stress ambientali, mentre aumenta negli ambienti stabili e nelle comunità assestate.

Vi è per altro una correlazione stretta tra diversità biotica e diversità ecologica (ecodiversità), quest'ultima definita come “*diversità di processi e diversità biologica valutabili in una determinata area*”¹².

In termini di stretta biodiversità il territorio in esame, proprio per la sua omogeneità morfologica e ambientale e per la configurazione del contesto esterno (forte antropizzazione, coltivazione agricola intensiva, ad elevata meccanizzazione), con crescente mineralizzazione degli spazi, si caratterizza per la scarsa ricchezza di specie, soprattutto nella componente floristica, ma anche faunistica.

3.4.8.1. Habitat Corine

Gli ambiti puntuali considerati nella Variante si configurano, nella cartografia degli habitat a grande scala (Carta della Natura alla scala 1:50.000), elaborata secondo le specifiche generali *Corine Biotopes* adattate all'Italia, quali zone in massima parte prive di ambienti di pregio, come emerge dalla cartografia sotto riportata.

Le varianti interessano le seguenti classi¹³:

Varr. 1, 8, 15, 19, 21, 22

82.3 – Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi (Stellarietea mediae)

Si tratta di aree agricole tradizionali con sistemi di seminativo occupati specialmente da cereali autunno-vernini a basso impatto e quindi con una flora compagna spesso a rischio. Si possono riferire qui anche i sistemi molto frammentati con piccoli lembi di siepi, boschetti, prati stabili etc..

Varr. 2, 6, 9, 13, 17, 18, 20 (parte), 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35

86.1 – Città centri abitati (Artemisietea, Stellarietea)

Questa categoria è molto ampia poiché include tutti i centri abitati di varie dimensioni. In realtà vengono accorpate tutte le situazioni di strutture ed infrastrutture dove il livello di habitat e specie naturali è estremamente ridotto. Sono inclusi i villaggi (86.2).

Var. 16

83.324 – Robinieti (Galio-Urticetea)

Si intendono robinetti puri, nei casi in cui non sia più riconoscibile la formazione boschiva originaria. In caso contrario è sempre preferibile definire ai boschi corrispondenti (querceti, carpineti, etc.).


Varr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 20 (parte), 26, 28, 32

82.1 – Seminativi intensivi e continui (Chenopodietalia, Centaureetalia cyani)

Si tratta delle coltivazioni a seminativo (mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, orticole) in cui prevalgono le attività meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari ed abbondante uso di sostanze concimanti e fitofarmaci. L'estrema semplificazione di questi agro-ecosistemi da un lato e il forte controllo delle specie compagne, rendono questi sistemi molto degradati ambientalmente. Sono inclusi sia i seminativi che i sistemi di serre ed orti.

¹² A. Farina, “*Ecologia del Paesaggio*”, UTET, Torino, 2001, pag. 633

¹³ Gli habitat in Carta della Natura. Schede descrittive degli habitat per la cartografia alla scala 1:50.000. MLG 49/2009 - ISPRA




Carta della Natura (Corine Biotopes)

3.4.8.2. Aree tutelate

All'interno del territorio comunale di Mussolente non sono presenti aree della Rete Natura 2000.

Quelli maggiormente prossimi sono così codificati:

- ZSC IT3240002 Colli Asolani, verso est;
- ZSC e ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa, a nord;
- ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego, a sud;
- ZSC IT3260018 Grave e zone umide della Brenta, ad ovest.



Individuazione ZSC e ZPS prossimi al territorio comunale

3.4.8.3. Vegetazione e fauna

VEGETAZIONE

Gli ambiti di variante sono caratterizzati generalmente da scarsa o nulla componente vegetale essendo spazi prevalentemente urbanizzati e/o già trasformati, talvolta mantenuti a prato o seminativo.

Come evidenziato al paragrafo 3.1.3 (cui si rimanda per l'illustrazione fotografica dall'alto), quelli interessati da strutture vegetazionali arboreo/arbustive sono:

- Var. 2: fruttiferi
- Var. 6: isolati soggetti arborei
- Var. 11: vigneto
- Var. 13: isolati soggetti arborei a ridosso dell'attività produttiva
- Var. 15: soggetti arborei per ombreggiatura
- Var. 17: soggetti ornamentali da giardino
- Var. 19: alberature a ridosso del fabbricato in cambio
- Var. 20: strutture a siepe al margine sud dell'ambito

- Var. 26: alberature ornamentali al margine della pertinenza
- Var. 29: strutture a siepe campestre
- Var. 30: soggetti ornamentali da giardino
- Var. 31: vigneto e piccola siepe
- Var. 32: siepe campestre al margine Ovest

Trattasi sempre di soggetti di scarso interesse vegetazionale, spesso di natura ornamentale.

FAUNA


Il rapporto diretto tra le dotazioni faunistiche e lo “stato di salute” delle risorse naturali consente, indirettamente, di poter identificare alcuni fattori di pressione che agiscono sul territorio, nei riguardi non soltanto di singole specie oppure di popolazioni, ma anche degli stessi habitat, degli ecosistemi e delle componenti paesaggistiche.

Le aree di variante interessano quasi sempre spazi intensamente antropizzati, urbanizzati, edificati, con residuale presenza di strutture arboree e arbustive strutturate in siepi o alberate, frammentate e non organizzate in una rete di area allargata. Per tale motivo gli ambiti considerati hanno generalmente una ridotta capacità dare rifugio a specie selvatiche, pertanto con scarsa o nulla possibilità di insediamento di popolazioni stabili, soprattutto in gran parte della fauna selvatica superiore (vertebrati), ma anche, per molti gruppi di invertebrati, considerati i generali diffusi fenomeni di disturbo antropico per la presenza di insediamenti residenziali e produttivi e relativa viabilità.

Le specie animali presenti sono costituite soprattutto da uccelli on caratteristiche eco-etologiche compatibili con la presenza umana (Columbidi, Corvidi, Sturnidi), nonché da Roditori e Anfibi.

3.4.8.4. Rete ecologica comunale

Sono incluse negli ambiti della rete ecologica comunale: la variante 16 in core area secondaria-area nucleo secondaria e le varianti 19 e 22 in buffer zone-area di connessione naturalistica. Sono prossimi a corridoi ecologici secondari le varianti 7, 8, 12, 27, 30, 33 e 35.



Rete ecologica comunale

Le varianti indicate, per le loro caratteristiche, non impattano negativamente sulla rete ecologica comunale.


3.4.9. Patrimonio culturale architettonico e archeologico

La Variante 20 interessa il contesto figurativo delle Ville Venete e precisamente quello della settecentesca Villa Negri – Piovene, per la parte a sud della S.P n. 248. La variante rimanda ad un accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, nel caso vengano proposti interventi finalizzati alla realizzazione di nuove strutture destinate all'addestramento/allevamento e ricovero cavalli da salto e strutture accessorie, la ristrutturazione dell'edificio residenziale esistente e la demolizione dell'edificio a destinazione artigianale e pertanto ricadente in zona impropria.

3.4.10. Inquinanti fisici

3.4.10.1. Inquinamento luminoso

La Regione Veneto con la legge regionale n. 17 del 7 agosto 2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”, è intervenuta in materia di disciplina dell’inquinamento luminoso.



Fonte: PAT Aree di rispetto dagli osservatori astronomici

La legge ha come finalità:

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale;
- la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici;
- la salvaguardia della visione del cielo stellato;
- la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia.

La legge disciplina gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi.

Per quanto riguarda la protezione dall'inquinamento luminoso e la tutela dell'attività scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici, l'intero territorio comunale ricade nella fascia di rispetto (Km 25) dell'osservatorio professionale di Asiago. In questa fascia è ricompresa anche quella del Centro Natura Don Chiavacci di Crespano del Grappa (Km 10).

P.I.C.I.L.


Il Comune di Mussolente è dotato di Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) di cui alla L.R. Veneto n. 17/2009 approvato con delibera G. C. 78/2016.

La mappa della **brillanza** totale del cielo notturno fornisce un'indicazione della qualità del cielo notturno in un territorio. Essa è stata calcolata allo *zenith* tenendo conto dell'altitudine e della brillantezza naturale del cielo (anch'essa funzione dell'altitudine). L'altitudine ha effetto sulla brillantezza naturale del cielo, sulla brillantezza artificiale e sulla estinzione della luce stellare ed è stata ottenuta da una mappa digitale (DEM). La brillantezza naturale dipende dalla direzione di osservazione e dall'altitudine ed è stata ottenuta con i modelli di Garstang (1989) che tengono conto della luce naturale proveniente da tutto il cielo che viene diffusa dalle particelle e dalle molecole lungo la linea di vista dell'osservatore per le condizioni atmosferiche assunte.

Il Comune di Mussolente, come riportato nella successiva tavola, è caratterizzato da un aumento della luminanza totale rispetto a quella naturale tra il 300% e il 900%, valori comuni a quelli della fascia di pianura centrale veneta.

Il Piano Comunale dell'illuminazione pubblica, recepisce le misure contenute nell'allegato C della Legge Regionale: "*Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna*", ovvero:

- divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione verso l'alto superiore al 3% del flusso totale emesso dalla loro sorgente;
- divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo;
- preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
- per le strade a traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza e l'illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439;
- limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
- adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50% del totale, dopo le ore ventidue e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.



3.4.10.2. Radiazioni ionizzanti

RADON

Il radon è un gas nobile e radioattivo naturale che si forma dal decadimento del radio, generato a sua volta dal decadimento dell'uranio. È un gas molto pesante e viene considerato estremamente pericoloso per la salute umana se inalato. In generale i locali al piano terra risultano interessati dal radon in quanto sono a contatto con il terreno (fonte di provenienza del gas).


Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m^3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione dall'inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica.

La cartina indica la percentuale delle abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m^3 (il 10% è la soglia selezionata per l'individuazione delle aree ad alto potenziale di radon).

Dalla lettura dei dati si evince che in territorio di Mussolente, la percentuale di abitazioni stimate oltre il livello di riferimento di 200 Bq/m^3 ricade nella fascia dal 1 al 10%.

Con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione da gas radon in ambienti di vita”, la Regione Veneto ha avviato una campagna di prevenzione sul problema del radon indoor ed ha incaricato l'ARPAV di realizzare una campagna di monitoraggio in tutte le scuole (pubbliche e private fino alle medie incluse) dei Comuni veneti classificati potenzialmente a rischio.

Per la realizzazione dell'indagine nelle scuole sono stati presi contatti diretti con i Comuni interessati (Comuni in cui si stima, sulla base di una indagine conclusasi nel dicembre del 2000, che almeno il 10% delle abitazioni superi il livello di riferimento di 200 Bq/m^3), in modo da predisporre un elenco degli edifici scolastici da indagare. L'attività consiste in rilevazioni annuali della concentrazione di gas radon mediamente in 5 locali per ciascun edificio scolastico, attraverso l'utilizzo di dispositivi passivi (dosimetri a tracce o elettretti) esposti per periodi consecutivi di sei mesi ciascuno.



Nel caso di Mussolente solo nella misura del 5,6% delle abitazioni si stima sia superato il livello di riferimento di 200 Bq/m^3 .

Il Decreto Legislativo 241/00 stabilisce i limiti di concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro ed, espressamente, anche nelle scuole; in particolare, per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo, il limite (chiamato livello d'azione) è fissato in 500 Bq/m^3 . In caso in cui il valore di concentrazione medio annuo rilevato sia inferiore al livello d'azione, ma superiore a 400 Bq/m^3 il decreto prevede inoltre l'obbligo della ripetizione della misura.

Di seguito si riporta un estratto dell'elenco degli edifici scolastici monitorati nella provincia di Vicenza e Treviso, poiché non sono state eseguite analisi dirette nel Comune di Mussolente ma i dati rilevati negli edifici scolastici dei limitrofi Comuni di Cassola e di San Zenone degli Ezzelini, non evidenziano problemi per quanto riguarda questo elemento.

elementare "S. G. Bosco"	Via Marini	36022	Cassola	VI	
materna "G. Sterni"	Via Don Zennari 11	36022	Cassola	VI	
media "G. Marconi"	Piazza A. Moro	36022	Cassola	VI	
elementare "S. Pio X" - Dir. Didattica	Via R. Sanzio	36022	Cassola- loc. San Giuseppe di Cassola	VI	
materna "S. Giuseppe"	Via R. Sanzio	36022	Cassola- loc. San Giuseppe di Cassola	VI	
materna "S. Giuseppe"	Via Mantegna 1	36022	Cassola- loc. San Giuseppe di Cassola	VI	
media "G. Marconi"	Via M.te Pertica 23	36022	Cassola- loc. San Giuseppe di Cassola	VI	
nido Centro Comunale Prima Infanzia	Via M.te Pertica 23	36022	Cassola- loc. San Giuseppe di Cassola	VI	
elementare "M.te Grappa"	Via S. Zeno 76	36022	Cassola- loc. San Zeno di Cassola	VI	
materna "Don G. Concato"	Piazza San Zeno	36022	Cassola- loc. San Zeno di Cassola	VI	

elementare	Via Canova	31020	San Zenone degli Ezzelini	TV	
media	Via Canova	31020	San Zenone degli Ezzelini	TV	
nido "San Giuseppe"	Via Roma, 3	31020	San Zenone degli Ezzelini	TV	
elementare	Via Risorgimento	31020	San Zenone degli Ezzelini - loc.Cà Rainati	TV	
nido "Sacro Cuore"	Via Risorgimento, 100	31020	San Zenone degli Ezzelini - loc.Cà Rainati	TV	
elementare "Gregorio Barbarigo"	Via B. G. Barbarigo	31020	San Zenone degli Ezzelini - loc.Liedolo	TV	
materna	Via Carlo Eger	31020	San Zenone degli Ezzelini - loc.Liedolo	TV	

Legenda:



I valori rilevati sono tutti al di sotto dei livelli fissati dalla normativa.



In almeno un locale è stato riscontrato un valore medio annuo inferiore al livello d'azione ma superiore all'80% dello stesso: obbligo di ripetizione della misura a cura della scuola entro 1 anno.



Superamento in almeno un locale del livello d'azione di 500 Bq/m definito dalla normativa e obbligo entro 3 anni di bonifica.

3.4.10.3. Radiazioni non ionizzanti


IMPIANTI ATTIVI RADIOTELEVISIVI (RTV) E STAZIONI RADIOBASE (SRB)

Gli impianti per telecomunicazione raggruppano le seguenti tipologie: impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB), impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV), ponti radio di collegamento per telefonia fissa o mobile e radiotelevisivi.

Nel territorio comunale di Mussolente sono presenti 2 stazioni di impianti fissi radio base (SRB) indicati in cartografia (Fonte Regione Veneto Geoportale).

Nello specifico gli impianti sono i seguenti:

Codice sito	Località
VI76 U	Mussolente Via Mattei zona industriale/artigianale
VI 028A	Mussolente Via Mattei zona industriale/artigianale
VI 2707B	Mussolente Via Mattei zona industriale/artigianale
TV 4174-A	Casoni Via Chemin



Nessuna Variante è prossima ad impianti SRB; di seguito si indicano le varianti più vicine ai due impianti SRB:


Impianto zona industriale di Mussolente Via Mattei zona industriale-artigianale:



◆ localizzazione impianto

Variante 20: distanza ml 230; prevede l'obbligo di sottoscrizione di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, qualora si intendano realizzare nuove strutture destinate all'addestramento/allevamento e ricovero cavalli da salto e strutture accessorie, la ristrutturazione dell'edificio residenziale esistente e la demolizione dell'edificio a destinazione artigianale e pertanto ricadente in zona

Impianto zona F54/13 di Casoni Via Chemin:



◆ localizzazione impianto

Variante 26: distanza ml 310; ampliamento della zona residenziale C1.4/29 – Centri rurali con edificazione esistente all'interno della zona di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 32: distanza ml 270; riconferma di un'area residenziale C2/18 – Residenziale di espansione interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004 a Casoni. La Variante prevede la riconferma dell'area come zto C2/18 – Residenziale di espansione soggetta a Piano Urbanistico Attuativo.

Variante 33: distanza ml 285; riconferma di un'area classificata zto C2/1 – Residenziale di espansione interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004. La Variante riconferma l'area decaduta in zto C2/1 – Residenziale di espansione, parte soggetta a Piano Urbanistico Attuativo e parte a Intervento Edilizio diretto. Vengono riclassificate in zto B1/53 – Residenziale di completamento e in Verde Privato le aree residuali originariamente incluse nell'ambito soggetto a PUA.


Dai monitoraggi periodici effettuati dall'ARPAV dei valori CEM generati dalle SRB, nel territorio comunale di Mussolente non sono stati registrati superamenti del limite di esposizione (20V/m) e/o dei valori di attenzione/obiettivi di qualità (6 V/m).

LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE

Le principali sorgenti artificiali di campi ELF (*extremely low frequency*) sono i sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, ovvero gli elettrodotti.

Il territorio comunale di Mussolente è attraversato da due elettrodotti ad alta tensione (132 kV) con direzione prevalente est-ovest:

- FONTE – VELLAI di 132 kV caratterizzato da una doppia terna non ottimizzata ed in gestione a Enel Distribuzione S.p.a.
- FONTE – VELLAI di 132 kV caratterizzato da una singola terna ed in gestione a Enel Distribuzione S.p.a.



Nessuna Variante è interessata dalle linee di elettrodotto che attraversano il territorio comunale.

3.4.10.4. Rumore

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Vedi precedente paragrafo 3.3.18.

3.4.11. Mobilità

3.4.11.1. Rete infrastrutturale

La viabilità di Mussolente è costituita principalmente da due arterie principali rappresentate dalle:

- S. R. 248 “Schiavonesca – Marosticana” che attraversa trasversalmente, in direzione est-ovest il territorio comunale,
- S.P. n. 75 del Volon che attraversa in direzione nord-sud il territorio comunale e collega l’abitato di Borso del Grappa a Cassola.

Su questa struttura principale si articola un reticolo viario minore con andamento in prevalenza ortogonale alla viabilità principale che collega tra loro i vari insediamenti ed il territorio agricolo circostante.



Articolazione della rete viaria sovracomunale nel comune di Mussolente

3.4.11.2. Flussi di traffico

Per quanto concerne i flussi di traffico sulla S.P. 248 sono stati utilizzati i dati elaborati dalla Provincia di Treviso nel confinante Comune di San Zenone degli Ezzelini, visto che questa provinciale rappresenta l'asse principale di attraversamento Est-Ovest di entrambi i Comuni. Non vi sono dati di monitoraggio recenti, gli ultimi disponibili risalgono al 2014.

Anno	Strada	km	Abitato	Consistenza (gg)	Leggeri	Pesanti
2012	SP 248	43,200	S. Zenone	7	14.487	744
2013	SP 248	43,200	S. Zenone	8	13.201	648
2014	SP 248	43,200	S. Zenone	14	14.963	716

Fonte Provincia TV – Dati Traffico Medio Giornaliero

Superstrada Pedemontana Veneta

Per quanto riguarda la Superstrada Pedemontana Veneta si riporta un flussogramma tratto dalle analisi trasportistiche, inerenti lo studio di traffico e dei flussi: in entrata/uscita ai caselli e sull'asse della "Superstrada Pedemontana Veneta" in carenza dell'interscambio con la A4 a Montecchio e/o della galleria di Malo.



Identificativo viabilità locale	Stato di Fatto	SPV completa	Senza la tratta di Malo e Intercon. A4	Senza la tratta di Malo	Senza intercon. A4
O_1 Bessica	4.000	-600	-600	-600	-600
O_2 Cassola	3.300	-100	-100	-100	-100
O_3 CassoniDiMussolente	3.800	100	0	0	0
P_1 Rainati	2.500	600	700	700	700
P_2 Castellana	4.500	1.400	1.100	1.100	1.300
P_3 Spineda	2.900	600	300	300	300
P_4 Loria	4.500	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400

3.4.12. Rifiuti

3.4.12.1. Rifiuti speciali

Per **rifiuti speciali** si intendono quei rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e servizi, dalle attività dei comparti quali il commercio, nonché quelli derivanti dai processi di disinquinamento come fanghi, percolati, materiali di bonifica ecc.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, e ss.mm.ii sono speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Negli ultimi anni, i rifiuti speciali hanno assunto una rilevanza sempre maggiore in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al progredire dello sviluppo industriale, della produzione di beni, merci, processi di consumo e alle politiche di miglioramento degli standard ambientali.

La produzione dei rifiuti speciali è solitamente espressa come somma di tre sottocategorie:

- rifiuti speciali non pericolosi (RSNP)
- rifiuti speciali pericolosi (RSP)
- rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)

Non ci sono dati a livello comunale di produzione di rifiuti speciali.

3.4.12.2. Rifiuti urbani

Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (DCI 27/7/84);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

La raccolta differenziata dei rifiuti in ambito comunale viene gestita da ETRA S.p.A.. Nella zona industriale di Casoni è presente un ecocentro comunale.

Tipologia	Unità	2018	2019	2020	2021	2022
Abitanti	n°	7.609	7.631	7.627	7.651	7.602
UtENZE domestiche	n°	3.009	3.036	3.054	3.083	3.111
UtENZE non domestiche	n°	469	438	425	424	429
FORSU	Kg	516.620	513.420	510.820	503.580	466.920
Verde	Kg	274.030	309.320	257.160	207.160	214.020
Vetro	Kg	261.100	260.460	304.040	295.140	286.020
Carta e cartone	Kg	311.220	327.160	354.360	343.924	334.640
Plastica	Kg	285.450	300.300	299.340	311.954	323.874
Imballaggi metallici	Kg	/	/	/	43.230	39.775
Multimateriale	Kg	0	0	0	0	0
RAEE	Kg	47.813	51.635	49.038	47.258	43.758
Altro recuperabile	Kg	132.915	150.130	160.280	113.530	121.895
Rifiuti particolari	Kg	18.447	16.185	16.319	18.632	17.690
Rifiuto totale	Kg	2.518.855	2.573.850	2.588.542	2.527.333	3.514.786
%RD	%	76,7	77,8	83,4	81,7	81,8
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz	Kg	/	/	/	/	/
UtENZE che praticano il compostaggio	n°	1.052	1.025	1.009	1.006	986
Produzione pro capite (kg/ab*anno)		331	337	339	330	331

Analizzando il trend della produzione pro capite di Rifiuti Urbani si osserva una certa stabilità nel periodo 2018-2022, con un valore nel 2019 che si attesta a 339 kg/ab*anno. La percentuale di raccolta differenziata è in tendenziale aumento, con un valore al 2022 dell'81,8%.

RIFIUTI URBANI INCENERITI

Nel territorio comunale non esistono inceneritori.

3.4.12.3. Impianti di gestione rifiuti

Nella banca dati Impianti di Gestione Rifiuti, aggiornata al 31/12/2022, nel Comune di Mussolente sono segnalati due impianti di gestione rifiuti:

Via	Ente autorizzante	Tipo autorizzazione	Operazioni di Recupero Autorizzate	Operazioni
San Giuseppe	Provincia	Ordinaria – Art. 208 D. Lgs 152/2006	R12 – R13	Trattamento preliminare al recupero
Mazzolina	Provincia	Semplificata – Art. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 o AUA	R5 -R13	Recupero di materia


3.4.12.4. Discariche

Per il Comune di Mussolente si segnala la discarica chiusa di inerti 2A poco a nord del Colle Castellaro.

3.4.13. Vincoli

3.4.13.1. Vincolo idrogeologico

Una parte del territorio comunale a nord-est è soggetto a vincolo idrogeologico. Ricade all'interno di questo vincolo la variante 16 che prevede la demolizione di un edificio interessato da credito edilizio.



3.4.13.2. Vincoli monumentali e paesaggistici

VINCOLI MONUMENTALI

Sono presenti nel territorio comunale immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi della parte seconda del D. Lgs 42/2004.

La Variante non interessa immobili con vincolo monumentale.

VINCOLI PAESAGGISTICI

Rif. art. 136 del D. Lgs. 42/2004 – immobili ed aree di notevole interesse pubblico.


La Variante non interessa immobili soggetti a vincolo paesaggistico art. 136 D. Lgs 42/2004.

Rif. art. 142 del D. Lgs. 42/2004 - aree tutelate per legge

Il territorio comunale è parzialmente compreso entro il limite di cui alla lettera:

c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna,

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;



Aree art. 142 D. Lgs 42/2004

Ricadono nelle aree soggette all'art. 142, lett. c) in quanto interessate dai corsi d'acqua torrente Giaron e roggia Volon, le varianti: 1, 7, 8, 12, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

Ricade nelle aree interessate dall'art. 142, lett. g) la variante 16.

3.3.13.3. Vincolo sismico

Il Comune di Mussolente è classificato sismico e rientra nella “**zona n. 2**” ai sensi della DGR 244 del 09 marzo 2021 che ha aggiornato la classificazione previgente secondo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003. Il Comune è dotato di microzonazione sismica di II e III livello.

3.3.13.4. Vincolo archeologico

Nessun ambito di Variante è soggetto a vincolo archeologico.

3.5. Rilevanza della variante generale al P.I. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La verifica di eventuali interazioni, per effetto delle modificazioni rese possibili a seguito della mutata destinazione urbanistica delle singole aree in variante, con i siti della Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE presenti in aree sterne al territorio comunale, è avvenuta mediante Valutazione d'Incidenza.

3.5.1. Valutazione d'Incidenza

La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistano incidenze significative negative dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie oggetto di tutela secondo la Direttiva 92/43/CEE e la Direttiva 2009/147/CE.

La valutazione è redatta secondo le procedure e le modalità operative indicate nell'Allegato A della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017.

In considerazione della localizzazione delle singole aree di variante, poste tutte ampiamente all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, localizzati al di fuori del territorio comunale, della natura delle stesse, valutando i possibili effetti attribuibili e le relative aree d'influenza, si è appurata l'assenza di fattori di pressione tali da generare incidenze negative su habitat, habitat di specie e specie e, pertanto, si è operata una Procedura di Valutazione d'Incidenza, come previsto dalla norma regionale (allegato A, punto 2.2). L'esclusione, con sufficiente certezza scientifica, del manifestarsi di effetti negativi significativi legati alle trasformazioni ammissibili a seguito delle varianti puntuali considerate, fa ricadere la Variante al Piano nella fattispecie di cui all'art. 6 della Dir. 92/43/CEE poiché *“la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*.

4. CARATTERISTICHE DELLE AREE IN VALUTAZIONE E DEGLI EVENTUALI IMPATTI

L'analisi delle matrici del Quadro Conoscitivo ha permesso di delineare lo stato ambientale complessivo di ciascuna variante considerata.

Nel prosieguo la descrizione dei fattori di attenzione ambientale, poiché le singole varianti sono riconducibili a categorie abbastanza omogenee, sarà svolta in modo cumulativo al fine di evitare descrizioni ridondanti e superflue, come di seguito specificato:

A - "VARIANTI VERDI" AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/2015

B - EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO

C - CAMBIO DI DESTINAZIONE DI EDIFICI O LORO PARTI

D - TRASFORMAZIONI DI ZONA

E - AMPLIAMENTI O VARIAZIONI DI AREE E LOTTI EDIFICABILI

F - RICONFERMA DI AREE OGGETTO DI DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 11/2004

G - EDIFICI OGGETTO DI CREDITO EDILIZIO

H - RICOGNIZIONE DI GRADI DI PROTEZIONE DI EDIFICI TUTELATI.

Alcune di queste categorie si possono, in via preliminare, escludere dalla valutazione in quanto per loro natura **non sono in grado di generare effetti**. Si tratta di.

A - "VARIANTI VERDI" AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/2015

Variante 6: Interessa un'area di superficie di mq 400 collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Casoni; urbanisticamente è classificata zona residenziale B2/15 – Residenziale di completamento. La variante prevede la trasformazione dell'area in zona a Verde Privato priva di edificabilità.

Variante 17: Interessa un'area di superficie pari a mq 1.103 collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Mussolente; urbanisticamente è classificata residenziale C1/25 – Residenziali intermedie di espansione. La variante prevede la trasformazione dell'area in zona a Verde Privato priva di edificabilità.

Variante 27: Interessa un'area di superficie di mq 1.336 collocata all'interno dell'area urbana consolidata a Casoni; urbanisticamente è classificata zona residenziale C1.4/74 – Centri rurali. La variante prevede la trasformazione dell'area in zona a Verde Privato priva di edificabilità.

Variante 28: Interessa un'area di superficie di mq 875 collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Casoni; urbanisticamente è classificata zona residenziale C1.2/45 – Ambiti periurbani soggetta a vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua. La variante prevede la trasformazione dell'area in zona a Verde Privato priva di edificabilità.

G - EDIFICI OGGETTO DI CREDITO EDILIZIO

Variante 16: Riguarda un edificio sito in zto E agricola e interessato da vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua a Mussolente. La variante prevede il riordino dell'edificazione esistente, con demolizione della volumetria esistente di un edificio collabente, che si configura come elemento di degrado; una volta attuata la demolizione e sistemata l'area interessata, sarà possibile l'iscrizione nel registro dei crediti edilizi.

H – RICOGNIZIONE DI GRADI DI PROTEZIONE DI EDIFICI TUTELATI

Variante 36: Riguarda edifici per i quali è stata condotta una ricognizione dei gradi di protezione assegnati. Si ritiene che la modifica parziale o totale di questi ultimi, non sia in grado di generare effetti.

Di seguito si riportano le tipologie B, C, D, E, F, che **possono generare effetti**.

B - EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO

Variante 19: Riguarda un edificio di superficie netta mq 60 oltre a porticati, in origine adibito a ricovero attrezzi, collocato in zona E – Agricola di tutela ambientale a Mussolente. La variante prevede l’inserimento del fabbricato nelle schede “Fabbricati non più funzionali all’attività agricola” con possibilità di modifica della destinazione d’uso in senso residenziale.

Variante 21: Interessa un edificio con volumetria fuori terra di mc 240, in origine adibito a ricovero attrezzi, ubicato in zona E – Agricola di tutela ambientale e ricompreso in un ambito soggetto a vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua a Mussolente. La variante prevede l’inserimento del fabbricato nelle schede per “Fabbricati non più funzionali all’attività agricola” con possibilità di modifica della destinazione d’uso in senso residenziale.

Variante 22: Riguarda un edificio con volumetria fuori terra di mc 550, localizzato in zona E – Agricola di tutela ambientale e in fascia di rispetto stradale e di pozzi per l’approvvigionamento idrico a Mussolente. La variante prevede l’inserimento del fabbricato nelle schede “Fabbricati non più funzionali all’attività agricola” con possibilità di modifica della destinazione d’uso in senso residenziale.

C – CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI EDIFICI O LORO PARTI

Variante 8: L’edificio interessato è posto all’interno dell’area agricola di tipo E in ambito paesaggistico D. Lgs 42/2004 - Corsi d’acqua. La variante prevede il recupero del fabbricato con attività produttiva dismessa, consentendone la trasformazione della destinazione d’uso da artigianale a residenziale. E’ ammessa la demolizione con ricostruzione o la ristrutturazione dell’edificio esistente fino ad un massimo di mc 800, L’intervento dovrà dare luogo ad un edificio compatibile con i caratteri architettonici dell’area agricola.

Variante 24: Riguarda un edificio posto in zto E – Zona agricola e interessato da “Attività produttiva da confermare” a Casoni. La variante prevede, a seguito della dismissione parziale dell’attività produttiva, il cambio di destinazione d’uso del fabbricato ai fini abitativi a completamento dell’esistente residenziale, senza aumento di volumetria o delle superfici legittime esistenti.

D - TRASFORMAZIONI DI ZONA

Variante 1: L’area interessata, di mq 8.190, è posta all’interno della zto classificata come zona D3.1/1 – Mista di ristrutturazione, sita in ambito di vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d’acqua. La variante prevede il consolidamento residenziale dell’ambito localizzato nel centro abitato di Mussolente, modificando la previgente destinazione urbanistica zto D3.1/1, in zona C2 – Residenziali di espansione soggetta a Piano Urbanistico Attuativo, in considerazione che le destinazioni d’uso previste nella zona dal vigente PI, sono in gran parte assimilabili a quelle delle zone residenziali e del ridimensionamento produttivo dell’area. Si prescrive che la progettazione debba dialogare con gli insediamenti interessati da tutela architettonica. Vanno previsti interventi di mitigazione verso l’area agricola con specie arboree ed arbustive previste dal PI. Gli standard urbanistici a verde andranno preferibilmente posti a collegamento con l’area verde esistente. Andrà realizzato un nuovo accesso all’area residenziale da via Cumana.

Variante 12: L’area interessa la zona C2/4 – Residenziale di espansione all’interno dell’area di urbanizzazione consolidata a Mussolente. La variante prevede l’adeguamento allo stato di fatto, con trasformazione di un’area residenziale di espansione, nella quale sono state eseguite e cedute le opere di urbanizzazione al Comune, in area di completamento ad intervento edilizio diretto. Andranno mantenuti gli indici e i parametri edificatori della zto C2/4, ammettendo le tipologie edilizie della zto B2/26; la variante non prevede aumenti delle vigenti possibilità edificatorie.

Variante 14: Interessa un’area edificata classificata zona E – Zona Agricola, inserita in ambito di urbanizzazione consolidata a Casoni. La variante prevede il riconoscimento dell’edificazione residenziale esistente, già compresa nell’ambito di urbanizzazione consolidata, con inserimento

dell'area in zona C1.2/34 – Ambiti periurbani. Di conseguenza viene stralciata la classificazione di un edificio non più funzionale alla conduzione del fondo n. 7. Non sono ammessi ampliamenti delle volumetrie legittime esistenti.

Variante 20: Interessa un'area a Mussolente collocata in zto E – Zona agricola e inserita in un ambito compreso in “Contesti figurativi dei contesti monumentali (PTCP). Nell'area sono presenti un cono visuale e un edificio interessato da tutela con il n. 147. La variante prevede l'obbligo della sottoscrizione di un accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004, qualora si intendano realizzare: nuove strutture destinate all'addestramento/allevamento e ricovero cavalli da salto e strutture accessorie, la ristrutturazione dell'edificio residenziale esistente e la demolizione dell'edificio a destinazione artigianale. Parte della zona agricola andrà trasformata in aree a parco e attrezzature sportive.

Variante 23: Interessa un'area di mq 4636 classificata Verde Privato VP/9, sita in zona di urbanizzazione consolidata a Mussolente. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale e il contestuale potenziamento delle aree pubbliche o di interesse pubblico, attraverso la riclassificazione dell'area da Verde Privato VP/9 a zona C1 - Residenziali intermedie di espansione. Dovrà essere ceduta a titolo perequativo al Comune una superficie pari al 30% dell'area sul lato nord del lotto da destinare ad attrezzature di interesse generale. Gli interventi sono realizzabili tramite Permesso di Costruire convenzionato.

Variante 29: L'area interessata, con superficie di circa mq 150, è collocata all'interno dell'area urbana consolidata di Mussolente, e urbanisticamente classificata zona residenziale B1/3 – Residenziali di completamento con interventi subordinati a PUA. La variante prevede lo stralcio dell'area dall'ex ambito artigianale, con il quale non è mai stata collegata, e la sua inclusione in zona C1/30 - Residenziali intermedie di espansione.

Variante 30: Interessa un lotto di mq 500 a Mussolente ubicato in zto C2/5 – Residenziale di espansione e contiguo ad un'area con Piano di Lottizzazione convenzionato. La variante prevede il riconoscimento delle caratteristiche urbanistiche del lotto interessato rispetto al contesto pianificatorio nel quale è inserito, modificandone la vigente zonizzazione zto C2/5 - Residenziale di espansione in zto B2/10 – Residenziale di completamento.

Variante 34: riguarda un'area classificata zto F60/8 - Aree per attrezzature di interesse comune per esposizioni e fiere, a sud dell'area produttiva di Casoni. La variante prevede la riclassificazione dell'ambito ovest della zto F60/8 di mq 9.279, in zto D2- Artigianali ed industriali di espansione. La modifica urbanistica attua le previsioni del Piano di Assetto del Territorio che inserisce l'area attualmente tra le “Linee di sviluppo insediativo-produttivo” di cui all'articolo 22 delle NTA del PAT. Si prescrive che gli accessi alla nuova area D2 dovranno avvenire esclusivamente dal lato nord; gli standard a parcheggi pubblici andranno localizzati sui lati nord o est. Gli interventi edilizi sono realizzabili tramite IED.

Contestualmente la Variante prevede la riclassificazione di parte della restante zto F60/8 di mq 4.250, in zto F84 – Aree attrezzate a parco, gioco e sport per impianti sportivi di base.

Variante 35: Interessa un'area classificata zto F95/14 - Aree a parcheggio, ubicata sul limite ovest dell'area produttiva di Casoni. La variante prevede la riclassificazione di parte della zto F95/14, in zto F60 - Aree per attrezzature di interesse comune riconoscendo l'attuale utilizzo quale ecocentro comunale.

E – AMPLIAMENTI O VARIAZIONI DI AREE E LOTTI EDIFICABILI

Variante 2: L'area interessata, di mq 1.306, è compresa tra la zona C1/16 – Residenziale intermedia di espansione a Mussolente e l'ambito agricolo di tutela paesaggistica. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT, attraverso l'ampliamento della zto C1/16 e l'individuazione di un lotto edificabile. Parte del lotto verso sud è soggetto a Verde Privato privo di capacità edificatoria. L'ambito oggetto di modifica è compreso nell'area di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 3: Interessa un'area classificata zto E – Zona agricola in un ambito contiguo alla zona C1/92 – Residenziale intermedia di espansione a Casoni. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione della prima casa di abitazione, con ampliamento di mq 900 della zto C1/92 e individuazione di lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 4: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zto C1.2/6 – Ambiti periurbani a Casoni. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di un'abitazione per i componenti del nucleo familiare, con l'ampliamento della zto C1.2/6 e individuazione di lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600.

Variante 5: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zona C1.2/32 – Ambiti periurbani a Casoni. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di abitazione per i componenti del nucleo familiare, con l'ampliamento di mq 1.212 della zto C1.2/32 e individuazione di lotto libero con capacità edificatoria massima di mc 600. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 7: Riguarda una attività produttiva commerciale-artigianale di prodotti ittici posta in zona residenziale C1.4/75 – Centri rurali a Casoni e interessata da vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua. La variante prevede l'ampliamento sul lato ovest dell'attuale edificio produttivo, per una superficie coperta non superiore a mq 75, con formazione di un portico aperto su tre lati in prosecuzione del fabbricato esistente.

Variante 9: L'area interessata è collocata all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente e urbanisticamente classificata zona C1.3/6 – Ambiti periurbani, con individuato lotto per edificazione puntuale. La variante prevede il consolidamento della zona residenziale, con modifica delle previsioni del lotto libero individuato dal vigente PI, consentendo una capacità edificatoria massima compresa l'edificazione esistente di mc 1400.

Variante 10: L'area è posta all'interno della zto C1.3/17 – Ambiti periurbani con edificazione puntuale, interessata da vincolo stradale a Casoni. La variante prevede il completamento residenziale dell'area con ampliamento della zto C1.3/17 e del lotto libero individuato dal PI, per realizzare un ampliamento di metri 7,00 e un volume massimo di mc 260 dell'edificio esistente. Contestualmente, in conformità di quanto contenuto all'articolo 2 del Codice della Strada di cui all'articolo 26 comma 3, viene ridotta la fascia di rispetto stradale.

Variante 11: Interessa un'area classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zona C1.4/10 – Centri rurali a Mussolente. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica è finalizzata alla realizzazione della prima casa di abitazione con l'ampliamento di mq 435 della zona C1.4/10, per la medesima profondità della zto vigente e la contestuale riduzione del vincolo stradale.

Variante 13: Riguarda un edificio con attività produttiva artigianale ricadente parte in zona residenziale C1.2/15 – Ambiti periurbani e parte in zona E – Zone agricole a Casoni. La variante prevede di ricomprendere in zona residenziale C1.2/15 l'attività artigianale esistente, ai fini di una uniformità urbanistica dell'edificio. Sono comunque consentite tipologie di attività artigianali compatibili con le caratteristiche residenziali dell'area.

Variante 15: L'area interessata è posta in zto E -Zona agricola collegata a struttura turistico ricettiva esistente in zona D3.3 a Mussolente. La variante prevede il potenziamento della struttura turistico-ricettiva ricomprendendo l'ex roccolo posto nell'area di proprietà, con ampliamento della Zona D3.3 di una superficie pari a mq 2.450, che rimarrà comunque inedificabile. Sono consentiti interventi di ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del volume e delle

altezze preesistenti e delle restanti disposizioni delle norme delle zone D3.3. E' inoltre ammesso l'ampliamento di mc 800 del fabbricato esistente.

Variante 18: Riguarda un'area di mq 594 classificata zto E – Zona Agricola in un ambito contiguo alla zona C1/96 – Residenziali intermedie di espansione a Casoni. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con le previsioni di PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione di una abitazione del nucleo familiare con riclassificazione urbanistica del lotto in zona C1/96. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 25: Interessa un'area classificata Verde Privato VP/39 all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, coerente con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata alla realizzazione della prima casa di abitazione attraverso la riclassificazione dell'area da Verde Privato in zona residenziale C1 – Residenziali intermedie di espansione, con capacità edificatoria massima di mc 300.

Variante 26: Interessa un'area con superficie di mq 2.232 urbanisticamente classificata zona E – Zona Agricola e in parte soggetta a vincolo stradale. L'area già edificata è contigua alla zona residenziale C1.4/29 – Centri rurali a Casoni. L'area è inserita all'interno di un ambito di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017. La variante prevede il completamento e consolidamento dell'area residenziale, in coerenza con gli artt. 4 e 15 delle Norme Tecniche del PAT. La modifica urbanistica è finalizzata al riconoscimento dello stato di fatto con ampliamento della zona residenziale C1.4/29 e riduzione della fascia di rispetto stradale.

F – RICONFERMA DI AREE OGGETTO DI DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 11/2004

Variante 31: Riguarda un'area di mq 2.842, precedentemente classificata zto C2/3 – Residenziale di espansione, interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004. La variante prevede il recepimento delle richieste degli aventi titolo, a riguardo della riconferma delle previsioni di strumenti attuativi di aree di espansione non approvati. Viene riconfermata la previgente zto C2/3, parte in ambito soggetto a Piano Urbanistico Attuativo e parte a Intervento Edilizio Diretto; un lotto non soggetto a riconferma è riclassificato Verde Privato inedificabile.

Variante 32: Interessa un'area di mq 17.589, precedentemente classificata zto C2/18 – Residenziale di espansione, interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004 a Casoni. La variante prevede il recepimento delle richieste degli aventi titolo a riguardo della riconferma delle previsioni di strumenti attuativi di aree di espansione non approvati. Viene riconfermata la previgente zto C2/18 assoggettata ad obbligo di Piano Urbanistico Attuativo. La variante comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

Variante 33: Interessa un'area in precedenza classificata zto C2/1 – Residenziale di espansione, interessata da decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della L. R. n. 11/2004. La variante prevede il recepimento delle richieste degli aventi titolo a riguardo della riconferma delle previsioni di strumenti attuativi di aree di espansione non approvati. Viene riconfermata la previgente zto C2/1 – Residenziale di espansione, parte in ambito soggetto a Piano Urbanistico Attuativo e parte a Intervento Edilizio diretto per un totale di mq 15.373. Vengono riclassificate in zto B1/53 – Residenziale di completamento e in Verde Privato aree residuali originariamente incluse nell'ambito soggetto a PUA.

4.1. Fattori di attenzione ambientale

4.1.1. B - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo (varr. 19, 21, 22)

4.1.1.1. Idrogeomorfologia

Interessano ambiti sub-pianeggianti privi di criticità morfologiche. La var. 22 è posta ai margini di un ambito di aree esondabili o a ristagno idrico.

Trattandosi di previsione di possibili interventi edilizi su strutture già esistenti non si ravvisano particolari criticità sulla componente morfologica. Eventuali nuove piccole porzioni di suolo (aree di pertinenza) che dovessero essere soggette a impermeabilizzazione a seguito degli interventi previsti dal cambio d'uso saranno assoggettate al rispetto dell'invarianza idraulica, come previsto dalla normativa vigente.

4.1.1.2 Elementi del paesaggio e della vegetazione

Trattasi di interi o porzioni di fabbricati esistenti, generalmente singoli edifici isolati. Nell'intorno vi è nulla o sporadica presenza di soggetti vegetali. Le varianti mirano tutte alla riqualificazione edilizia e architettonica dei fabbricati esistenti ed in tal senso non danno luogo a particolari criticità in termini paesaggistici, fatte salve le specifiche valutazioni contestuali a ciascun progetto.

4.1.1.3 Ecosistemi

Le varr. 19 e 22 sono incluse in aree di buffer zone; trattandosi di edifici esistenti non sono ipotizzabili impatti sull'ecosistema e/o sulla funzionalità della rete ecologica comunale.

4.1.1.4 Clima acustico e qualità dell'aria

Le fonti di rumore e di emissioni gassose prevalenti nei singoli contesti sono legate alla presenza stessa degli insediamenti, con relativa viabilità di accesso. Le modifiche conseguenti alle indicazioni di variante (cambio di destinazione d'uso per cessata funzionalità), prevedendo sostanzialmente la ristrutturazione dei volumi esistenti (in loco o in aggregazione all'interno dell'area di pertinenza) non sono quindi in grado di mutare in modo significativo il clima acustico ed emissivo locale, proprio dei singoli contesti.

4.1.1.5 Inquinamento luminoso

Considerata la tipologia delle varianti, nessuna modifica al quadro emissivo è prefigurabile, anche in considerazione della presenza di altre fonti d'inquinamento luminoso nelle vicinanze delle stesse; le varr. 19 e 22 sono soggette a specifiche prescrizioni del PICIL riguardanti l'inquinamento luminoso in quanto site in aree di buffer zone. Le possibili emissioni collegabili alla modifica delle destinazioni d'uso non interesserebbero particolari componenti biotiche vulnerabili, essendo per altro le poche specie animali presenti prevalentemente sinantropiche e già adattate al quadro emissivo attuale.

4.1.1.6 Accessibilità dell'area

I fabbricati interessati dalla variante sono serviti dalla viabilità pubblica o dotati di propria accessibilità.

4.1.1.7 Reti tecnologiche

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze.

4.1.2. C – Cambio di destinazione d'uso di edifici o loro parti (varr. 8 e 24)

4.1.2.1. Idrogeomorfologia

Gli ambiti interessati dalle varianti sono completamente pianeggianti o sub-pianeggianti, privi di criticità morfologiche.

Trattandosi di previsioni di possibili interventi edilizi su ambiti già edificati, non si ravvisano particolari criticità sulla componente fisica (suoli). Tutte le porzioni di suolo che dovessero essere soggette a impermeabilizzazione a seguito degli interventi residenziali resi possibili dalla Variante saranno assoggettate al rispetto dell'invarianza idraulica, come previsto dalla normativa vigente.

4.1.2.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione

Le aree delle varianti interessano ambiti già edificati o adiacenti a preesistenze edilizie con nulla o sporadica presenza di soggetti vegetali nell'immediato intorno. Le varianti mirano alla riqualificazione e riuso edilizio e architettonico di fabbricati esistenti ed in tal senso non danno luogo a particolari criticità in termini paesaggistici, fatte salve le specifiche valutazioni contestuali a ciascun progetto.

4.1.2.3. Ecosistemi

Per quanto anticipato al punto precedente, gli ambiti interessati dalle varianti non presentano caratteristiche di naturalità, gli interventi ammessi non comportano particolari criticità in termini ecosistemici.

4.1.2.4. Clima acustico e qualità dell'aria

Le fonti di rumore e di emissioni gassose prevalenti nei singoli contesti sono legate alla presenza stessa degli insediamenti e del tessuto urbano contermini, con relativa viabilità di accesso. Le modifiche conseguenti alle varianti prefigurano di converso una riduzione delle fonti di rumore a seguito della diminuzione e/o eliminazione di spazi per attività produttive.

4.1.2.5. Inquinamento luminoso

Le trasformazioni conseguenti alle varianti si inseriscono in contesti insediati, con presenza di altre fonti d'inquinamento luminoso. Le modifiche conseguenti alle indicazioni di variante non sono in grado di mutare in modo significativo il quadro emissivo esistente.

Le possibili emissioni collegabili ai volumi in trasformazione non interesserebbero particolari componenti biotiche vulnerabili, essendo per altro le poche specie animali presenti prevalentemente sinantropiche e già adattate al quadro emissivo attuale.

4.1.2.6. Accessibilità dell'area

Le preesistenze edilizie oggetto della variante sono tutte dotate di accessibilità.

4.1.2.7. Reti tecnologiche

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze ed estese ove necessario.

4.1.3. D - Trasformazioni di zona (varr. 1, 12, 14, 20, 23, 29, 30, 34, 35)

4.1.3.1. Idrogeomorfologia

Gli ambiti interessati dalle varianti sono completamente pianeggianti o sub-pianeggianti, privi di criticità morfologiche.

Per le previsioni che interessano interventi edilizi su ambiti già edificati (varr. 12, 14, 29, 35) o per i quali non si prevede nuova edificazione (var. 20), non si ravvisano particolari criticità sulla componente fisica (suoli). Per le restanti varianti i suoli che dovessero essere soggetti a impermeabilizzazione a seguito degli interventi edificatori resi possibili dalla Variante saranno assoggettati al rispetto dell'invarianza idraulica, come previsto dalla normativa vigente. Le varr. 1, 12, 20, 23, 29, 30, 34 e 35 sono incluse in ambiti di attenzione idraulica dal PAI; i possibili interventi edilizi sono soggetti alla normativa vigente in materia di rischio idraulico.

4.1.3.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione

Le aree delle varianti interessano ambiti già edificati o adiacenti a preesistenze edilizie, con nulla o scarsa presenza di soggetti vegetali nell'immediato intorno, ad esclusione della var. 1 dove le prescrizioni della scheda puntuale prevedono che gli standard a verde vengano posti in continuità con l'area verde alberata esistente ad ovest. Le varianti mirano tutte al consolidamento della struttura insediativa esistente (in alcuni casi sono già in area consolidata) ed in tal senso non danno luogo a particolari criticità in termini paesaggistici, fatte salve le specifiche valutazioni contestuali a ciascun progetto.

4.1.3.3. Ecosistemi

Per quanto anticipato al punto precedente, gli ambiti interessati dalle varianti non determinano criticità in termini ecosistemici.

4.1.3.4. Clima acustico e qualità dell'aria

Le fonti di rumore e di emissioni gassose prevalenti nei singoli contesti sono legate alla presenza stessa degli insediamenti e del tessuto urbano contermini, con relativa viabilità. Le modifiche conseguenti alle indicazioni di variante, prevedendo sostanzialmente il consolidamento degli insediamenti esistenti, non sono in grado di mutare in modo significativo il clima acustico ed emissivo locale, proprio dei singoli contesti. La variante 1 prevede la destinazione residenziale sostitutiva a quella produttiva del vigente PI, con possibile riduzione di rumore ed emissioni gassose. Gli interventi previsti dalla variante 34 di ampliamento della contermini zona produttiva saranno soggetti alla normativa vigente in termini di rispetto del clima acustico e della qualità dell'aria.

4.1.3.5. Inquinamento luminoso

Le trasformazioni conseguenti alle varianti si inseriscono in contesti insediati con presenza di altre fonti d'inquinamento luminoso. Le modifiche conseguenti alle indicazioni di variante non sono in grado di mutare in modo significativo il quadro emissivo esistente.

Le possibili emissioni collegabili ai volumi in trasformazione non interesserebbero particolari componenti biotiche vulnerabili, essendo per altro le poche specie animali presenti prevalentemente sinantropiche e già adattate al quadro emissivo attuale.

Le varianti che danno luogo a nuove fonti d'inquinamento luminoso sono soggette alle prescrizioni del PICIL.

4.1.3.6. Accessibilità dell'area

Le preesistenze edilizie oggetto della variante sono tutte dotate di accessibilità. Gli interventi previsti possono modificare le condizioni di accessibilità laddove le trasformazioni previste siano subordinate ad adeguamenti della viabilità.

4.1.3.7. Reti tecnologiche

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze ed estese ove necessario.

4.1.4. E – Ampliamenti o variazioni di aree edificabili (varr. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 25, 26)

4.1.4.1. Idrogeomorfologia

Tutti gli ambiti sono completamente pianeggianti e sub-pianeggianti, privi di criticità morfologiche.

Le varianti prevedono interventi di edificazione nei lotti in questione. Le superfici in trasformazione, soggette in varia misura a impermeabilizzazione dei suoli, dovranno rispettare il principio dell'invarianza idraulica, come previsto dalla normativa vigente.

Le varr. 10, 18, 25 e 26 sono incluse in ambiti di attenzione idraulica dal PAI; i possibili interventi edilizi sono soggetti alla normativa vigente in materia di rischio idraulico.

4.1.4.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione

Le aree interessate sono poste in ambiti consolidati o contermini a preesistenze insediate. Le eventuali presenze di vegetazione si limitano a qualche soggetto arboreo ornamentale. Non vi sono elementi di valore botanico o naturalistico. Nella var. 15 i possibili nuovi volumi vanno realizzati in ampliamento dell'esistente. Considerata la collocazione dei lotti è la configurazione ambientale attuale non si ravvisano particolari criticità in termini paesaggistici, fatte salve le specifiche valutazioni contestuali a ciascun progetto.

4.1.4.3. Ecosistemi

Per quanto anticipato al punto precedente, gli ambiti non presentano caratteristiche di particolare naturalità e gli interventi previsti non comportano particolari criticità in termini ecosistemici.

4.1.4.4. Clima acustico e qualità dell'aria

Le fonti di rumore e di emissioni gassose prevalenti nei singoli contesti sono legate alla presenza della viabilità afferente ai vari lotti e alla presenza delle vicine preesistenze insediate. Le modifiche conseguenti alle indicazioni di variante, considerati i contesti in cui si localizzano, non mutano in modo sostanziale il clima acustico ed emissivo locale.

4.1.4.5. Inquinamento luminoso

Le modifiche conseguenti alle indicazioni di variante, considerati i contesti in cui si localizzano, generano emissioni luminose analoghe (per tipologia) a quelle esistenti e non modificano sostanzialmente il quadro emissivo locale, per il quale le componenti biotiche animali potenzialmente presenti, prevalentemente sinantropiche, sono per altro già adattate.

4.1.4.6. Accessibilità dell'area

Le aree in variante sono tutte accessibili direttamente da rete viaria comunale.

4.1.4.7. Reti tecnologiche

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze, saranno adeguate ed estese ove necessario.

4.1.5. F – Riconferma di aree oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 (varr. 31, 32, 33)

4.1.5.1. Idrogeomorfologia

Gli ambiti sono completamente pianeggianti e privi di criticità morfologiche.

Trattandosi di previsione di possibili interventi di trasformazione su aree incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata (varr. 31 e 33) o contigue ad aree già urbanizzate (var. 32), non si ravvisano particolari criticità sulla componente morfologica. Si confermano gli studi di compatibilità idraulica previsti per gli interventi di trasformazione relativi alle varianti.

4.1.5.2. Elementi del paesaggio e della vegetazione

Le aree interessate sono poste in ambiti consolidati o contermini a preesistenze insediate. Le eventuali presenze di vegetazione si limitano a qualche soggetto arboreo ornamentale. Non vi sono elementi di valore botanico o naturalistico. Considerata la collocazione dei lotti è la configurazione ambientale attuale non si ravvisano particolari criticità in termini paesaggistici, fatte salve le specifiche valutazioni contestuali a ciascun progetto.

4.1.5.3. Ecosistemi

Per quanto anticipato al punto precedente, gli ambiti interessati dalle varianti non presentano caratteristiche di naturalità, gli interventi previsti dalle singole varianti non comportano particolari criticità in termini ecosistemici.

4.1.5.4. Clima acustico e qualità dell'aria

Le fonti di rumore e di emissioni gassose prevalenti nei singoli contesti sono legate alla presenza della viabilità afferente ai vari lotti e alla presenza delle vicine preesistenze insediate. Le modifiche conseguenti alle indicazioni di variante, considerati i contesti in cui si localizzano, non mutano in modo sostanziale il clima acustico ed emissivo locale.

4.1.5.5. Inquinamento luminoso

Le modifiche conseguenti alle indicazioni di variante, considerati i contesti in cui si localizzano, generano emissioni luminose analoghe (per tipologia) a quelle esistenti e non modificano sostanzialmente il quadro emissivo locale, per il quale le componenti biotiche animali potenzialmente presenti, prevalentemente sinantropiche, sono per altro già adattate.

4.1.5.6. Accessibilità dell'area

Le aree in variante sono tutte accessibili direttamente da rete viaria comunale.

4.1.5.7. Reti tecnologiche

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze, saranno adeguate ed estese in relazione alle necessità di ciascun progetto.

4.2. Potenziali effetti attesi

Nelle tabelle a seguire, per ogni gruppo di varianti, si identificano gli impatti attesi, specificandone la natura secondo criteri spaziali, temporali e di target.

4.2.1. B – Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo (Varr. 19, 21, 22)

(C) fase di cantiere (G) fase di gestione

Impatti attesi		Tipo	Durata	Estensione	Popolazione pot. interessata
C1	Demolizioni ed escavazioni	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta al sedime	-
C2	Consumo suolo	-	-	-	-
C3	Consumi energetici	Reversibile	Breve periodo	-	-
C4	Emissioni in atmosfera - da traffico indotto - da mezzi di cantiere	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti ai fabbricati
C5	Rumore e vibrazioni	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti ai fabbricati
C6	Accumuli di materiali di scavo	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta al sedime e alle pertinenze	-
G1	Consumi risorsa idrica	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nei fabbricati
G2	Consumi energetici	Parzialmente reversibile	Permanente	-	Residenti nei fabbricati
G3	Emissioni in atmosfera - da riscaldamento - da aumento traffico locale	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nei fabbricati e nelle aree circostanti
G4	Produzione acque reflue	Irreversibile	Permanente	Circoscritta al sedime	Residenti nei fabbricati
G5	Inquinamento luminoso	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nei fabbricati e nelle aree circostanti
G6	Rumore e vibrazioni da traffico	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nei fabbricati
G7	Aumento rifiuti urbani	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	-

4.2.2. C – Cambio di destinazione d'uso di fabbricati o loro parti (Varr. 8, 24)

(C) fase di cantiere (G) fase di gestione

Impatti attesi		Tipo	Durata	Estensione	Popolazione pot. interessata
C1	Demolizioni ed escavazioni	Reversibile	Breve periodo	Circoscritti al sedime	-
C2	Consumo di suolo	-	-	-	-
C3	Consumi energetici	Reversibile	Breve periodo	-	-
C4	Emissioni in atmosfera - da traffico indotto - da mezzi di cantiere	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti agli ambiti
C5	Rumore e vibrazioni	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti agli ambiti
C6	Accumuli di materiali di scavo	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta al sedime e alle pertinenze	-
G1	Consumi risorsa idrica	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nei fabbricati
G2	Consumi energetici	Parzialmente reversibile	Permanente	-	Residenti nei fabbricati
G3	Emissioni in atmosfera - da riscaldamento	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nei fabbricati e nelle aree circostanti

	- da aumento traffico locale				
G4	Produzione acque reflue	Irreversibile	Permanente	Circoscritta al sedime	Residenti nei fabbricati
G5	Inquinamento luminoso	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nei fabbricati e nelle aree circostanti
G6	Rumore e vibrazioni da traffico	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nei fabbricati
G7	Aumento rifiuti urbani	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	-

4.2.3. D – Trasformazioni di zona (Varr. 1, 12, 14, 20, 23, 29, 30, 34, 35)

(C) fase di cantiere (G) fase di gestione

	Impatti attesi	Tipo	Durata	Estensione	Popolazione pot. interessata
C1	Consumo di unità ecosistemiche	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C2	Consumo di suolo	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C3	Sbancamenti ed escavazioni	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C4	Consumi energetici	Reversibile	Breve periodo	-	-
C5	Emissioni in atmosfera - da traffico indotto - da mezzi di cantiere	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti agli ambiti
C6	Rumore e vibrazioni	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti agli ambiti
C7	Accumuli di materiali di scavo	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta agli ambiti di variante	-
G1	Consumi risorsa idrica	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante
G2	Impermeabilizzazione suolo	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
G3	Consumi energetici	Parzialmente reversibile	Permanente	-	-
G4	Emissioni in atmosfera - da riscaldamento - da aumento traffico locale	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante e circostanti all'ambito
G5	Produzione acque reflue	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	Residenti nelle aree di variante
G6	Inquinamento luminoso	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante e circostanti all'ambito
G7	Rumore e vibrazioni da traffico	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante
G8	Aumento rifiuti urbani	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	-

Dal prosieguo della valutazione (cap. 4.3) si omettono le varianti 12, 14, 30, trattandosi di cambi di classificazione urbanistica e della variante 20 che rimanda ad un successivo accordo pubblico-privato, in quanto non comportano modifica dello stato di fatto o di preventivi previsioni edificatorie, sono intrinsecamente esclusi potenziali effetti negativi sul territorio in conseguenza di tali modifiche.

4.2.4. E – Ampliamenti o variazioni di aree e lotti edificabili (Varr. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 25, 26)

(C) fase di cantiere (G) fase di gestione

	Impatti attesi	Tipo	Durata	Estensione	Popolazione pot. interessata
C1	Consumo di unità ecosistemiche	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C2	Consumo di suolo	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C3	Sbancamenti ed escavazioni	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C4	Consumi energetici	Reversibile	Breve periodo	-	-
C5	Emissioni in atmosfera - da traffico indotto - da mezzi di cantiere	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti agli ambiti

C6	Rumore e vibrazioni	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti agli ambiti
C7	Accumuli di materiali di scavo	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta agli ambiti di variante	-
G1	Consumi risorsa idrica	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante
G2	Impermeabilizzazione suolo	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
G3	Consumi energetici	Parzialmente reversibile	Permanente	-	-
G4	Emissioni in atmosfera - da riscaldamento - da aumento traffico locale	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante e circostanti all'ambito
G5	Produzione acque reflue	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	Residenti nelle aree di variante
G6	Inquinamento luminoso	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante e circostanti all'ambito
G7	Rumore e vibrazioni da traffico	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante
G8	Aumento rifiuti urbani	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	-

4.2.5. F – Riconferma di aree oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18 L.R.11/2004 (Varr. 31, 32, 33)

(C) fase di cantiere (G) fase di gestione

Impatti attesi		Tipo	Durata	Estensione	Popolazione pot. interessata
C1	Consumo di unità ecosistemiche	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C2	Consumo di suolo	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C3	Sbancamenti ed escavazioni	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta agli ambiti di variante	-
C4	Consumi energetici	Reversibile	Breve periodo	-	-
C5	Emissioni in atmosfera - da traffico indotto - da mezzi di cantiere	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti agli ambiti
C6	Rumore e vibrazioni	Reversibile	Breve periodo	Scala locale	Residenti aree circostanti agli ambiti
C7	Accumuli di materiali di scavo	Reversibile	Breve periodo	Circoscritta agli ambiti di variante	-
G1	Consumi risorsa idrica	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante
G2	Impermeabilizzazione suolo	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	-
G3	Consumi energetici	Parzialmente reversibile	Permanente	-	-
G4	Emissioni in atmosfera - da riscaldamento - da aumento traffico locale	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante e circostanti all'ambito
G5	Produzione acque reflue	Irreversibile	Permanente	Circoscritta agli ambiti di variante	Residenti nelle aree di variante
G6	Inquinamento luminoso	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante e circostanti all'ambito
G7	Rumore e vibrazioni da traffico	Irreversibile	Permanente	Scala locale	Residenti nelle aree di variante
G8	Aumento rifiuti urbani	Parzialmente reversibile	Permanente	Scala locale	-

4.2.6. Carattere cumulativo degli impatti

Stante la tipologia degli impatti attesi, connessi all'attuazione delle singole varianti che generano trasformazione dell'esistente o nuove trasformazioni in aree non edificate ma marginali e/o inserite in tessuti consolidati, è evidente che gli stessi, in linea generale, **generano fenomeni che vanno ad accumularsi a quelli in essere nel contesto di riferimento.** In particolare:

CONSUMI RISORSA IDRICA

Rispetto allo “status quo” le previste trasformazioni urbanistico/edilizie che generano possibilità di insediamento per nuovi abitanti residenti o che prevedono l’afflusso di utenze per attività produttive o di servizio, determinano il conseguente aumento dei consumi idrici e di conseguenza degli scarichi reflui.

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

L’effetto cumulativo è riscontrabile sostanzialmente per le varianti che prevedono nuova potenziale trasformazione di suolo (Varianti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34) mentre per quelle che si sviluppano in aree con sedimenti già trasformati (8, 14, 20, 24, 35), non si ravvisa il fenomeno.

L’impermeabilizzazione del suolo impatta anche sulla gestione del ciclo dell’acqua. Per questa componente è garantita l’invarianza idraulica delle superfici mediante idonee opere e accorgimenti tecnici, secondo la normativa vigente.

CONSUMI ENERGETICI

Valgono le stesse considerazioni svolte per i consumi idrici. Laddove vi è presenza di nuovi abitanti insediabili o presenza di utenti si ha un incremento dei consumi energetici.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Valgono le stesse considerazioni svolte per i consumi idrici. La presenza di nuovi abitanti insediabili o di utenti di attività produttive o per servizi comporta un incremento delle emissioni in atmosfera per effetto degli impianti di riscaldamento e per l’accesso veicolare.

PRODUZIONE ACQUE REFLUE

Laddove vi è presenza di nuovi abitanti insediabili o di utenti si prefigura un potenziale incremento degli scarichi reflui.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Valgono le stesse considerazioni svolte per i consumi idrici. La presenza di nuovi volumi residenziali e/o di servizi in particolare negli ambiti di variante rientranti nelle aree di tutela degli osservatori astronomici comporta un potenziale incremento delle emissioni luminose.

RUMORE E VIBRAZIONI DA TRAFFICO

La presenza di nuovi abitanti insediabili o di utenti comporta nuovi accessi alle singole aree con conseguente incremento del traffico veicolare.

4.2.7. Natura transfrontaliera degli impatti

Nessuno degli impatti identificati ha effetti di natura transfrontaliera.

4.2.8. Rischi per la salute umana e per l’ambiente

Stanti le tipologie degli interventi previste dalle singole varianti non sono ravvisabili rischi per la salute umana e l’ambiente.

4.2.9. Valore e vulnerabilità delle aree

Gli ambiti oggetto di consolidamento del sistema insediativo non presentano alcun valore ambientale in senso stretto. Va da sé che il loro recupero volumetrico e architettonico riqualifica spesso il contesto edificato in cui sono inseriti ma soprattutto evita ulteriore consumo di suolo (in termini urbanistici ed assoluti) per nuova edificazione equivalente.

Gli ambiti in cui è prevista la trasformazione di porzioni libere sono localizzati ai margini del tessuto urbano o di nuclei/preesistenze residenziali ed occupano superfici agricole di ridotta estensione, talvolta aree di pertinenza dalla ridottissima o nulla valenza ambientale e dal limitato valore agricolo.

In termini di vulnerabilità¹⁴, tutte le porzioni di territorio di potenziale trasformazione per effetto delle varianti non presentano peculiarità ambientali, specie o habitat naturali soggetti a particolare tutela, né emergenze colturali, culturali o paesaggistiche.

4.2.10. Aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Gli ambiti d'intervento non annoverano alcun bene paesaggistico di rilievo o tutelato.

4.3. Risposte associate agli impatti attesi

4.3.1. Sostenibilità

Il termine “**sviluppo sostenibile**” fu proposto dalla Commissione della Banca Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo nel 1987, come il principio guida delle politiche ambientali nel report *Our Common Future* (più noto come rapporto Brundtland). In base alla definizione data in quella occasione, lo sviluppo, per essere sostenibile, deve **venire incontro ai bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni**.

Tale definizione non implica necessariamente un legame tra sviluppo economico e ambiente, anche se è del tutto ragionevole ritenere che proprio il rapporto tra sviluppo economico e condizioni dell'ambiente sia il terreno appropriato per applicare e verificare quella definizione.

Le politiche economiche sono state coinvolte nell'applicazione del principio di sostenibilità.

La forte volontà sociale di alterare pratiche correnti non è sufficiente a fornire un indirizzo serio di intervento pubblico perché le profonde ambiguità che circondano il concetto di sostenibilità complicano la scelta tra politiche alternative.

Per rispondere all'indeterminatezza della definizione è stata introdotta la nozione di “**capitale**” da trasferire da una generazione all'altra. Questo capitale ha tre componenti:

- il **capitale artificiale** (edifici e infrastrutture, opere umane);
- il **capitale umano** (la scienza, il sapere, la tecnica);
- il **capitale naturale** (aria, acqua, suolo, diversità biologica, ecc...).

In base a questo concetto generale di capitale, c'è chi sostiene che, se si conserva il valore del **capitale globale**, uno dei suoi componenti (per esempio il capitale naturale) può essere speso, sempre che si incrementi un altro componente (come il capitale artificiale) della stessa misura. Questo punto di vista è espresso con il termine di **sostenibilità debole**. Un sostenitore di tale filosofia “*debole*”, Howarth, interpreta il vincolo dell'utilità non decrescente come un principio che assicura alle future generazioni l'opportunità di godere almeno della stessa qualità della vita della generazione corrente, intendendo per sostenibilità, la condizione che assicura che l'utilità attesa non decresca nel tempo.

Secondo i principi della **sostenibilità forte**, il capitale naturale non deve dilapidarsi ancora di più, perché le conseguenze potrebbero essere irreversibili (desertificazione, malattie, cambiamenti climatici), e che la conseguenza dell'impatto a lungo termine sulla vita umana e la biodiversità sono una grande incognita.

Il principio assunto nella presente valutazione è affine al concetto di **sostenibilità debole**, su espresso, in quanto più **equilibrato** ed **integrativo** dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

4.3.2. Valutazione qualitativa

La stima del potenziale impatto delle singole varianti puntuali nei confronti delle componenti ambientali e socioeconomiche è svolta adottando i criteri definiti dall'art. 12 dell'allegato 1 al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:

¹⁴ Attitudine di un'unità ambientale a subire degni permanenti in conseguenza di pressioni esterne.

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio (area geografica e popolazione potenzialmente interessata);

Il metodo valutativo adottato è di tipo **qualitativo** e verte sull'impiego di una matrice (tabella) di verifica della sostenibilità nella quale le varianti, come organizzate al cap. 4.1, sono rapportate ai singoli aspetti ambientali (n. 39) considerati, raggruppati in componenti (n. 9):

1. Caratteristiche Generali
2. Componente Aria
3. Componente Acqua
4. Componente Suolo e Sottosuolo
5. Componente Biodiversità Flora e Fauna
6. Componente Patrimonio Culturale Architettonico e Archeologico
7. Componente Inquinanti Fisici
8. Componente Sistema Socioeconomico e Insediativo
9. Componente Popolazione

Le colonne delle tabelle 4.3.2.A. definiscono i seguenti aspetti:

- **ID** = numerazione univoca degli aspetti ambientali considerati al fine di una loro più facile identificazione.
- **Aspetto ambientale oggetto di verifica** = elenco di possibili problematiche riferibili a ciascuna delle componenti ambientali considerate.
- **Azione** = la Variante considerata.
- **Caratteristiche dell'impatto** = descrizione degli impatti sulla base di: probabilità, durata, frequenza, reversibilità, carattere cumulativo, natura transfrontaliera, rischi per la salute umana o per l'ambiente, entità ed estensione nello spazio.
- **Valutazione qualitativa** = giudizio di tipo qualitativo articolato in classi:
 - **Positivo** basso (☺),
 - **Positivo** medio (☺☺),
 - **Positivo** alto (☺☺☺),
 - **Nulla e Non significativa** (☹),
 - **Negativo** basso (☹☹),
 - **Negativo** medio (☹☹☹),
 - **Negativo** alto (☹☹☹☹).

Alla valutazione ambientale qualitativa è quindi assegnato un punteggio numerico (colonna **Valore**) corrispondente all'entità dell'impatto sulla base della simbologia adottata: positivo (da +1 a +3), nullo o non significativo (0), negativo (da -1 a -3). In tal modo è possibile operare una **sommatoria dei giudizi**.

MATRICE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

ID	Aspetto ambientale oggetto di verifica	B e C Varr. 8, 19, 21, 22, 24	Caratteristiche dell'impatto	Val. qualit.	Val.
Caratteristiche generali del Piano/Programma (rispondenza ai Criteri dell'All. I al D.Lgs 4/2008)					
1	In quale misura influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	È stata verificata la coerenza delle varianti con i piani sovraordinati.	-	-	-
2	Pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	Le varianti prevedono interventi diretti al miglioramento edilizio per cambio d'uso degli annessi non più funzionali al fondo, e di edifici produttivi o loro parti, con recupero a fini residenziali. Il recupero dell'esistente consente una riduzione del potenziale consumo di suolo altrimenti necessario (per pari volume) e quindi risponde a logiche di sostenibilità ambientale.	Probabilità: certa. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: nessuno. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale, commisurata ai sedimi dei singoli fabbricati coinvolti.	Positivo basso 😊	+1
3	Rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	Le varianti non hanno relazione con la normativa ambientale.	-	-	-
Componente ARIA					
4	Previsione di azioni che potrebbero provocare modifiche al microclima locale.	Nessuna.	-	-	-
5	Previsioni di azioni volte alla realizzazione di attività produttive che danno luogo ad emissioni in atmosfera (da combustione, processi, manipolazione di materiali o da altre fonti)	Nessuna.	-	-	-
6	Previsione di azioni volte alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti.	Nessuna.	-	-	-
Componente ACQUA					
7	Previsione di azioni che coinvolgono importanti corsi d'acqua sotto l'aspetto ecologico e/o idraulico.	Nessuna.	-	-	-
8	Previsione di azioni che coinvolgono aree sorgive o singole sorgenti.	Nessuna.	-	-	-
9	Previsione di azioni che coinvolgono aree umide, stagni, torbiere.	Nessuna.	-	-	-
10	Previsione di azioni che possano permettere la costruzione di dighe o la deviazione dei corsi d'acqua.	Nessuna.	-	-	-
11	Previsione di azioni che possano interferire con il ciclo unico dell'acqua.	Nessuna.	-	-	-
12	Localizzazione in ambiti con alti livelli di inquinamento delle acque sotterranee (falde) o altri danni ambientali.	No.	-	-	-
13	Previsione di azioni che possano comportare un regolare uso di sostanze fitoiatriche e/o diserbanti.	Nessuna.	-	-	-

Componente SUOLO e SOTTOSUOLO					
14	Localizzazione in ambiti geografici soggetti a rischio idrogeologico e/o a fenomeni di subsidenza.	No. Le varianti sono poste tutte in ambito di pianura con assenza di rischio ad esclusione della var. 22 posta in zona di rischio R1. È comunque garantita l'invarianza idraulica degli interventi.	-	-	-
15	Localizzazione in ambiti geografici fortemente acclivi e/o soggetti a frane e fenomeni erosivi.	No.	-	-	-
16	Localizzazione in ambiti sismici o attraversati da faglie sismogenetiche.	Il comune di Mussolente è dichiarato sismico di classe 2. È garantito il rispetto della normativa antisismica per gli interventi sui fabbricati.	-	-	-
17	Localizzazione in ambiti con possibili fenomeni di conflitto per altri usi territoriali delle aree circostanti.	No.	-	-	-
18	Previsioni di azioni che potrebbero provocare il degrado o la perdita di ampie superfici agricole.	No. Trattasi di preesistenze edificate e/o aree pertinenziali.	-	-	-
Componente BIODIVERSITÀ FLORA e FAUNA					
19	Localizzazione in ambiti geografici caratterizzati da aspetti naturalistici unici.	No. Le varianti sono puntuali, su preesistenze insediate, prive di valori naturalistici.	-	-	-
20	Previsione di azioni che possano influire sulla capacità rigenerativa di aree naturali (zone costiere, zone montane, zone forestali).	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
21	Previsione di azioni che possano provocare perdita o degrado di habitat importanti, ecosistemi o habitat di specie rare e/o minacciate.	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
22	Previsione di azioni che possano provocare disturbo, interferire con la capacità riproduttiva di specie, con le aree di alimentazione e di rifugio od ostacolare lo spostamento della fauna.	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
23	Localizzazione in ambiti prossimi ad aree designate o protette dalla normativa nazionale.	No. Le varianti sono ampiamente esterne a zone di Rete Natura 2000	-	-	-
24	Localizzazione in ambiti ove i livelli di qualità ambientale stabiliti dalla normativa nazionale sono stati superati.	No.	-	-	-
Componente PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO e ARCHEOLOGICO					
25	Localizzazione in ambiti caratterizzati da alta qualità e/o vulnerabilità paesaggistica.	No. Il territorio comunale non è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004. Le varianti in esame non ricadono nel disposto dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.	-	-	-

26	Previsione di azioni che possano modificare / interferire con i caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale di riferimento.	Le varianti prevedono interventi diretti al miglioramento edilizio per cambio d'uso dei fabbricati esistenti Le condizioni di salvaguardia dei valori paesaggistici d'ambito saranno verificate in sede progettuale per i singoli interventi.	Probabilità: certa. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: nessuno. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale, commisurata ai sedimi dei singoli fabbricati coinvolti.	Non significativo ☹	0
27	Localizzazione in ambiti con presenza di emergenze architettoniche, storiche, culturali o di interesse archeologico.	No.	-	-	-
28	Localizzazione in ambiti importanti dal punto di vista turistico/ricreativo.	Stanti i contenuti delle varianti, non si prevedono effetti diretti sul sistema turistico o ricreativo locale. Il cambio d'uso previsto dalle varianti non è a fini ricettivi ma residenziali.	-	-	-
Componente INQUINANTI FISICI					
29	Previsione di azioni che possano provocare impatti su persone, strutture o altri ricettori sensibili a causa di rumore, vibrazioni, emissioni luminose, calore o radiazioni.	Nessuna.	-	-	-
30	Previsione di azioni che possano condurre alla realizzazione di strutture per l'immagazzinamento, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive tossiche, radioattive, cancerogene, mutagene).	Nessuna.	-	-	-
Componente SISTEMA SOCIOECONOMICO e INSEDIATIVO					
31	Localizzazione in ambiti geografici densamente popolati o con zone residenziali o destinate ad altri usi particolari (ospedali, scuole, luoghi di culto, servizi pubblici, discariche, cave).	No. Non si ravvisano in prossimità delle varianti zone destinate agli usi particolari citati.	-	-	-
32	Previsione di azioni che possano generare interferenze con un ambito geografico più ampio di quello di diretta competenza amministrativa.	Nessuna.	-	-	-
33	Previsione di azioni che possano provocare cambiamenti significativi a livello di traffico (stradale o altro).	No. Il cambio d'uso a fini residenziali non comporta aumento significativo dei residenti e quindi del traffico veicolare di accesso.	-	-	-
34	Previsione di azioni che possano determinare maggiore accessibilità all'area, aumentando le possibilità di sviluppo della stessa.	No. I fabbricati sono tutti già serviti da viabilità.	-	-	-

Componente POPOLAZIONE					
35	Previsione di azioni che possano influire significativamente sulle caratteristiche demografiche dell'area.	Le varianti, stanti l'entità e le dimensioni dei volumi in cambio, non possono influire significativamente sui livelli demografici attuali.	Probabilità: poco probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: effetti cumulativi sono ipotizzabili in relazione alla presenza di altre varianti che mirano al recupero a fini residenziali. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹️	0
36	Previsione di azioni che possano provocare una separazione fisica delle comunità già insediate.	Nessuna.	-	-	-
37	Previsione di azioni che possano influire significativamente sul mercato del lavoro e su quello immobiliare locale.	Le varianti prevedono un minimo incremento di nuovi volumi a fini residenziali e pertanto non possono influire significativamente sul mercato immobiliare locale.	Probabilità: poco probabile. Durata: breve-medio termine. Reversibilità: reversibile. Carattere cumulativo: no. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹️	0
38	Previsione di azioni che possano determinare pubblici conflitti tra i cittadini.	Nessuna.	-	-	-
39	Previsione di azioni che possano influire significativamente sulle caratteristiche del ciclo dei rifiuti.	No. Le eventuali nuove utenze insediate saranno servite dall'attuale sistema di raccolta, ampiamente in grado di far fronte a tale minimo incremento.	-	-	-
Valutazione complessiva (somma)					+1

La valutazione qualitativa complessiva delle varianti considerate (Varr. 8, 19, 21, 22, 24) conduce ad un giudizio di sostenibilità positivo.

ID	Aspetto ambientale oggetto di verifica	D Varr. 1, 23, 29, 34, 35	Caratteristiche dell'impatto	Val. qualit.	Val.
Caratteristiche generali del Piano/Programma (rispondenza ai Criteri dell'All. I al D.Lgs 4/2008)					
1	In quale misura influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	È stata verificata la coerenza delle varianti con i piani sovraordinati.	-	-	-
2	Pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	Le varianti prevedono conferme di aree già previste in trasformazione (varr. 1, 23, 34) e/o già trasformate (consolidate) (var. 35) negli strumenti vigenti.	Probabilità: probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: effetti cumulativi sono ipotizzabili in relazione alla presenza di altre varianti che prevedono aree in trasformazione. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo 😊	0
3	Rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	Le varianti non hanno relazione con la normativa ambientale.	-	-	-
4	Previsione di azioni che potrebbero provocare modifiche al microclima locale.	Nessuna.	-	-	-
5	Previsioni di azioni volte alla realizzazione di attività produttive che danno luogo ad emissioni in atmosfera (da combustione, processi, manipolazione di materiali o da altre fonti)	La variante 34 prevede l'ampliamento dell'area produttiva di Casoni.	Probabilità: probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: effetti cumulativi sono ipotizzabili in relazione alla presenza di altre varianti che prevedono aree in trasformazione. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Negativo basso 😊	-1
6	Previsione di azioni volte alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti.	La variante 35 è riconoscimento dell'attuale ecocentro comunale	-	-	-
7	Previsione di azioni che coinvolgono importanti corsi d'acqua sotto l'aspetto ecologico e/o idraulico.	Nessuna.	-	-	-
8	Previsione di azioni che coinvolgono aree sorgive o singole sorgenti.	Nessuna.	-	-	-
9	Previsione di azioni che coinvolgono aree umide, stagni, torbiere.	Nessuna.	-	-	-
10	Previsione di azioni che possano permettere la costruzione di dighe o la deviazione dei corsi d'acqua.	Nessuna.	-	-	-
11	Previsione di azioni che possano interferire con il ciclo unico dell'acqua.	Nessuna.	-	-	-

12	Localizzazione in ambiti con alti livelli di inquinamento delle acque sotterranee (falde) o altri danni ambientali.	No.	-	-	-
13	Previsione di azioni che possano comportare un regolare uso di sostanze fitoiatriche e/o diserbanti.	Nessuna.	-	-	-
14	Localizzazione in ambiti geografici soggetti a rischio idrogeologico e/o a fenomeni di subsidenza.	Le varianti 23 e 29 sono poste in ambiti di pianura o sub-pianeggianti con assenza di rischio. Le varianti 1, 34, 35 sono poste in ambiti di rischio R1. È comunque garantita l'invarianza idraulica degli interventi.	-	-	-
15	Localizzazione in ambiti geografici fortemente acclivi e/o soggetti a frane e fenomeni erosivi.	No.	-	-	-
16	Localizzazione in ambiti sismici o attraversati da faglie sismogenetiche.	Il comune di Mussolente è dichiarato sismico di classe 2. Le strutture di fondazione saranno dimensionate in conformità alla pericolosità sismica rilevata.	-	-	-
17	Localizzazione in ambiti con possibili fenomeni di conflitto per altri usi territoriali delle aree circostanti.	No. Le varianti 1, 23, 29 si sviluppano su aree a vocazione residenziale. Le varr. 34 parte e 35 sono aree a servizi (ZTO F) già destinate ad ospitare infrastrutture. La variante 34 in parte è a vocazione produttiva.	-	-	-
18	Previsioni di azioni che potrebbero provocare il degrado o la perdita di ampie superfici agricole.	Nessuna. L'area della var. 34 è urbanisticamente agricola ma non coltivata e parzialmente infrastrutturata (vd. par. 3.2.6).	-	-	-
19	Localizzazione in ambiti geografici caratterizzati da aspetti naturalistici unici.	No. Le varianti si sviluppano su contesti di urbanizzazione consolidata o di frangia.	-	-	-
20	Previsione di azioni che possano influire sulla capacità rigenerativa di aree naturali (zone costiere, zone montane, zone forestali).	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
21	Previsione di azioni che possano provocare perdita o degrado di habitat importanti, ecosistemi o habitat di specie rare e/o minacciate.	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
22	Previsione di azioni che possano provocare disturbo, interferire con la capacità riproduttiva di specie, con le aree di alimentazione e di rifugio od ostacolare lo spostamento della fauna.	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
23	Localizzazione in ambiti prossimi ad aree designate o protette dalla normativa nazionale.	No. Le varianti sono ampiamente esterne a zone di Rete Natura 2000	-	-	-
24	Localizzazione in ambiti ove i livelli di qualità ambientale stabiliti dalla normativa nazionale sono stati superati.	No.	-	-	-

25	Localizzazione in ambiti caratterizzati da alta qualità e/o vulnerabilità paesaggistica.	No. Le varianti esaminate non sono soggette a vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, con l'eccezione delle varr. 1, 23, che però fanno parte dell'area di urbanizzazione consolidata di Mussolente	-	-	-
26	Previsione di azioni che possano modificare / interferire con i caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale di riferimento.	Le varianti sono localizzate in contesti di urbanizzazione consolidata, o di frangia urbana (var. 34) o in zone a standard (Var. 35). L'eventuale necessità di verificare la salvaguardia dei valori paesaggistici sarà assunta in sede progettuale.	Probabilità: poco probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: nessuno. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹	0
27	Localizzazione in ambiti con presenza di emergenze architettoniche, storiche, culturali o di interesse archeologico.	No.	-	-	-
28	Localizzazione in ambiti importanti dal punto di vista turistico/ricreativo.	No. Stanti i contenuti delle varianti non si prevedono effetti diretti sul sistema turistico o ricreativo locale.	-	-	-
29	Previsione di azioni che possano provocare impatti su persone, strutture o altri ricettori sensibili a causa di rumore, vibrazioni, emissioni luminose, calore o radiazioni.	Nessuna.	-	-	-
30	Previsione di azioni che possano condurre alla realizzazione di strutture per l'immagazzinamento, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive tossiche, radioattive, cancerogene, mutagene).	Nessuna.	-	-	-
31	Localizzazione in ambiti geografici densamente popolati o con zone residenziali o destinate ad altri usi particolari (ospedali, scuole, luoghi di culto, servizi pubblici, discariche, cave).	Le varianti ad eccezione delle n. 34 e 35, sono localizzate in area di urbanizzazione consolidata. Non si ravvisano in ogni caso in prossimità delle zone esaminate gli usi particolari citati.	Probabilità: certa. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: nessuno. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹	0
32	Previsione di azioni che possano generare interferenze con un ambito geografico più ampio di quello di diretta competenza amministrativa.	Nessuna.	-	-	-

33	Previsione di azioni che possano provocare cambiamenti significativi a livello di traffico (stradale o altro).	Le varianti 1, 23, 29, 35, pur prevedendo la possibilità di nuovi residenti, non sono comunque in grado di incidere significativamente sui flussi veicolari attuali. In riferimento alla var. 34 l'area è già dotata di infrastrutturazione viaria al margine. La possibilità di insediamento di attività produttive comporterà un leggero incremento dei flussi veicolari potenziali, tuttavia non tali da incidere negativamente sulla capacità di servizio attuale della rete stradale.	Probabilità: certa. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: effetti cumulativi sono ipotizzabili in relazione alla presenza dell'attuale traffico veicolare. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹️	0
34	Previsione di azioni che possano determinare maggiore accessibilità all'area, aumentando le possibilità di sviluppo della stessa.	No. Le aree in variante sono tutte già servite da viabilità.	-	-	-
35	Previsione di azioni che possano influire significativamente sulle caratteristiche demografiche dell'area.	Stanti i contenuti delle varianti non si ravvisa la possibilità che possano influire significativamente sui livelli demografici attuali.	Probabilità: probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: eventuali effetti cumulativi con altre varianti che prevedano insediamenti residenziali. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹️	0
36	Previsione di azioni che possano provocare una separazione fisica delle comunità già insediate.	Nessuna.	-	-	-
37	Previsione di azioni che possano influire significativamente sul mercato del lavoro e su quello immobiliare locale.	Stanti i contenuti delle varianti di natura residenziale non si ravvisa la possibilità che possano influire significativamente sul mercato immobiliare locale. Tuttavia la var. 34 prevedendo nuova area produttiva D2 può avere effetti positivi sul mercato del lavoro locale.	Probabilità: possibile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: reversibile. Carattere cumulativo: eventuali effetti cumulativi con altre varianti che prevedano insediamenti. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Positivo basso 😊	+1
38	Previsione di azioni che possano determinare pubblici conflitti tra i cittadini.	Nessuna.	-	-	-

39	Previsione di azioni che possano influire significativamente sulle caratteristiche del ciclo dei rifiuti.	No. Le eventuali nuove utenze insediate (residenziali e produttive) saranno servite dall'attuale sistema di raccolta, ampiamente in grado di far fronte a tale incremento.	-	-	-
Valutazione complessiva (somma)					0

La valutazione qualitativa complessiva delle varianti considerate (Var. 1, 23, 29, 34, 35) conduce ad un giudizio di sostenibilità non negativo.

ID	Aspetto ambientale oggetto di verifica	E Varr. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 25, 26	Caratteristiche dell'impatto	Val. qualit.	Val.
Caratteristiche generali del Piano/Programma (rispondenza ai Criteri dell'All. I al D.Lgs 4/2008)					
1	In quale misura influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	È stata verificata la coerenza delle varianti con i piani sovraordinati.	-	-	-
2	Pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	Le varianti prevedono a vario titolo l'incremento di aree o volumetrie residenziali, con trasformazione di suolo.	Probabilità: certa. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: effetti cumulativi sono ipotizzabili in relazione alla presenza di altre varianti che prevedono aree in trasformazione a fini residenziali. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Negativo basso ☹	-1
3	Rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	Le varianti non hanno relazione con la normativa ambientale.	-	-	-
Componente ARIA					
4	Previsione di azioni che potrebbero provocare modifiche al microclima locale.	Nessuna.	-	-	-
5	Previsioni di azioni volte alla realizzazione di attività produttive che danno luogo ad emissioni in atmosfera (da combustione, processi, manipolazione di materiali o da altre fonti)	Nessuna.	-	-	-
6	Previsione di azioni volte alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti.	Nessuna.	-	-	-
Componente ACQUA					
7	Previsione di azioni che coinvolgono importanti corsi d'acqua sotto l'aspetto ecologico e/o idraulico.	Nessuna.	-	-	-
8	Previsione di azioni che coinvolgono aree sorgive o singole sorgenti.	Nessuna.	-	-	-
9	Previsione di azioni che coinvolgono aree umide, stagni, torbiere.	Nessuna.	-	-	-
10	Previsione di azioni che possano permettere la costruzione di dighe o la deviazione dei corsi d'acqua.	Nessuna.	-	-	-
11	Previsione di azioni che possano interferire con il ciclo unico dell'acqua.	Nessuna.	-	-	-
12	Localizzazione in ambiti con alti livelli di inquinamento delle acque sotterranee (falde) o altri danni ambientali.	No.	-	-	-
13	Previsione di azioni che possano comportare un regolare uso di sostanze fitoiatriche e/o diserbanti.	Nessuna.	-	-	-

Componente SUOLO e SOTTOSUOLO					
14	Localizzazione in ambiti geografici soggetti a rischio idrogeologico e/o a fenomeni di subsidenza.	No. Le varianti sono poste tutte in ambiti sub-pianeggianti o di pianura con assenza di rischio, ad esclusione della var. 26 posta in zona di rischio R1. È comunque garantita l'invarianza idraulica degli interventi.	-	-	-
15	Localizzazione in ambiti geografici fortemente acclivi e/o soggetti a frane e fenomeni erosivi.	No.	-	-	-
16	Localizzazione in ambiti sismici o attraversati da faglie sismogenetiche.	Il comune di Mussolente è dichiarato sismico di classe 2. Le strutture di fondazione saranno dimensionate in conformità alla pericolosità sismica rilevata.	-	-	-
17	Localizzazione in ambiti con possibili fenomeni di conflitto per altri usi territoriali delle aree circostanti.	No. Le varianti si sviluppano su aree a vocazione residenziale.	-	-	-
18	Previsioni di azioni che potrebbero provocare il degrado o la perdita di ampie superfici agricole.	Nessuna.	-	-	-
Componente BIODIVERSITÀ FLORA e FAUNA					
19	Localizzazione in ambiti geografici caratterizzati da aspetti naturalistici unici.	No. Le varianti si sviluppano su contesti periurbani e urbani privi di caratteri naturalistici.	-	-	-
20	Previsione di azioni che possano influire sulla capacità rigenerativa di aree naturali (zone costiere, zone montane, zone forestali).	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
21	Previsione di azioni che possano provocare perdita o degrado di habitat importanti, ecosistemi o habitat di specie rare e/o minacciate.	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
22	Previsione di azioni che possano provocare disturbo, interferire con la capacità riproduttiva di specie, con le aree di alimentazione e di rifugio od ostacolare lo spostamento della fauna.	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
23	Localizzazione in ambiti prossimi ad aree designate o protette dalla normativa nazionale.	No. Le varianti sono ampiamente esterne a zone di Rete Natura 2000	-	-	-
24	Localizzazione in ambiti ove i livelli di qualità ambientale stabiliti dalla normativa nazionale sono stati superati.	No.	-	-	-
Componente PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO e ARCHEOLOGICO					
25	Localizzazione in ambiti caratterizzati da alta qualità e/o vulnerabilità paesaggistica.	No. Le varianti esaminate ad eccezione delle varianti 7 e 25 non sono soggette a vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.	-	-	-

26	Previsione di azioni che possano modificare / interferire con i caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale di riferimento.	Le varianti prevedono interventi di edificazione su lotti non edificati in contesti urbani o di frangia periurbana. L'eventuale necessità di verificare la salvaguardia dei valori paesaggistici sarà assunta in sede progettuale.	Probabilità: poco probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: nessuno. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹️	0
27	Localizzazione in ambiti con presenza di emergenze architettoniche, storiche, culturali o di interesse archeologico.	No.	-	-	-
28	Localizzazione in ambiti importanti dal punto di vista turistico/ricreativo.	No. Stanti i contenuti delle varianti non si prevedono effetti diretti sul sistema turistico o ricreativo locale. Solo la variante 15 prevede un modesto aumento volumetrico di un edificio a destinazione turistico-ricettiva.	-	-	-
Componente INQUINANTI FISICI					
29	Previsione di azioni che possano provocare impatti su persone, strutture o altri ricettori sensibili a causa di rumore, vibrazioni, emissioni luminose, calore o radiazioni.	Nessuna.	-	-	-
30	Previsione di azioni che possano condurre alla realizzazione di strutture per l'immagazzinamento, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive tossiche, radioattive, cancerogene, mutagene).	Nessuna.	-	-	-
Componente SISTEMA SOCIOECONOMICO e INSEDIATIVO					
31	Localizzazione in ambiti geografici densamente popolati o con zone residenziali o destinate ad altri usi particolari (ospedali, scuole, luoghi di culto, servizi pubblici, discariche, cave).	No. Non si ravvisano in prossimità delle varianti zone destinate agli usi particolari citati.	-	-	-
32	Previsione di azioni che possano generare interferenze con un ambito geografico più ampio di quello di diretta competenza amministrativa.	Nessuna.	-	-	-
33	Previsione di azioni che possano provocare cambiamenti significativi a livello di traffico (stradale o altro).	No. Le varianti non comportano un incremento tale dei residenti da incidere significativamente sui flussi veicolari attuali.	Probabilità: probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: effetti cumulativi con il traffico locale. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹️	0

34	Previsione di azioni che possano determinare maggiore accessibilità all'area, aumentando le possibilità di sviluppo della stessa.	Le aree in variante sono già servite da viabilità, che sarà adeguata ai singoli interventi.	-	-	-
Componente POPOLAZIONE					
35	Previsione di azioni che possano influire significativamente sulle caratteristiche demografiche dell'area.	Le varianti, stanti le dimensioni delle trasformazioni previste e relativi abitanti insediabili non influiscono significativamente sui livelli demografici attuali.	Probabilità: poco probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: no. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo 	0
36	Previsione di azioni che possano provocare una separazione fisica delle comunità già insediate.	Nessuna.	-	-	-
37	Previsione di azioni che possano influire significativamente sul mercato del lavoro e su quello immobiliare locale.	Le varianti prevedono la possibilità di nuovi volumi residenziali che possono influire sul mercato immobiliare seppure in gran parte legati a necessità insediative familiari.	Probabilità: bassa. Durata: medio termine. Reversibilità: reversibile. Carattere cumulativo: no. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Positivo basso 	+1
38	Previsione di azioni che possano determinare pubblici conflitti tra i cittadini.	Nessuna.	-	-	-
39	Previsione di azioni che possano influire significativamente sulle caratteristiche del ciclo dei rifiuti.	No. Le eventuali nuove utenze insediate saranno servite dall'attuale sistema di raccolta, ampiamente in grado di far fronte a tale incremento.	-	-	-
Valutazione complessiva (somma)					0

La valutazione qualitativa complessiva delle varianti considerate (Varr. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 25, 26) conduce ad un giudizio di sostenibilità non negativo.

ID	Aspetto ambientale oggetto di verifica	F Varr. 31, 32, 33)	Caratteristiche dell'impatto	Val. qualit.	Val.
Caratteristiche generali del Piano/Programma (rispondenza ai Criteri dell'All. I al D.Lgs 4/2008)					
1	In quale misura influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	È stata verificata la coerenza delle varianti con i piani sovraordinati.	-	-	-
2	Pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	Le varianti prevedono la riconferma di aree residenziali oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 con l'incremento di volumetrie e trasformazione di suolo.	Probabilità: certa. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: effetti cumulativi sono ipotizzabili in relazione alla presenza di altre varianti che prevedono aree in trasformazione a fini residenziali. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Negativo basso ☹	-1
3	Rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	Le varianti non hanno relazione con la normativa ambientale.	-	-	-
Componente ARIA					
4	Previsione di azioni che potrebbero provocare modifiche al microclima locale.	Nessuna.	-	-	-
5	Previsioni di azioni volte alla realizzazione di attività produttive che danno luogo ad emissioni in atmosfera (da combustione, processi, manipolazione di materiali o da altre fonti)	Nessuna.	-	-	-
6	Previsione di azioni volte alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti.	Nessuna.	-	-	-
Componente ACQUA					
7	Previsione di azioni che coinvolgono importanti corsi d'acqua sotto l'aspetto ecologico e/o idraulico.	Nessuna.	-	-	-
8	Previsione di azioni che coinvolgono aree sorgive o singole sorgenti.	Nessuna.	-	-	-
9	Previsione di azioni che coinvolgono aree umide, stagni, torbiere.	Nessuna.	-	-	-
10	Previsione di azioni che possano permettere la costruzione di dighe o la deviazione dei corsi d'acqua.	Nessuna.	-	-	-
11	Previsione di azioni che possano interferire con il ciclo unico dell'acqua.	Nessuna.	-	-	-
12	Localizzazione in ambiti con alti livelli di inquinamento delle acque sotterranee (falde) o altri danni ambientali.	No.	-	-	-
13	Previsione di azioni che possano comportare un regolare uso di sostanze fitoiatriche e/o diserbanti.	Nessuna.	-	-	-

Componente SUOLO e SOTTOSUOLO					
14	Localizzazione in ambiti geografici soggetti a rischio idrogeologico e/o a fenomeni di subsidenza.	Le varianti 32 e 33 sono poste in ambiti di pianura con rischio R1. È comunque garantita l'invarianza idraulica degli interventi.	-	-	-
15	Localizzazione in ambiti geografici fortemente acclivi e/o soggetti a frane e fenomeni erosivi.	No.	-	-	-
16	Localizzazione in ambiti sismici o attraversati da faglie sismogenetiche.	Il comune di Mussolente è dichiarato sismico di classe 2. Le strutture di fondazione saranno dimensionate in conformità alla pericolosità sismica rilevata.	-	-	-
17	Localizzazione in ambiti con possibili fenomeni di conflitto per altri usi territoriali delle aree circostanti.	No. Le varianti si sviluppano su aree a vocazione residenziale.	-	-	-
18	Previsioni di azioni che potrebbero provocare il degrado o la perdita di ampie superfici agricole.	Nessuna.	-	-	-
Componente BIODIVERSITÀ FLORA e FAUNA					
19	Localizzazione in ambiti geografici caratterizzati da aspetti naturalistici unici.	No. Le varianti si sviluppano su contesti urbani privi di caratteri naturalistici.	-	-	-
20	Previsione di azioni che possano influire sulla capacità rigenerativa di aree naturali (zone costiere, zone montane, zone forestali).	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
21	Previsione di azioni che possano provocare perdita o degrado di habitat importanti, ecosistemi o habitat di specie rare e/o minacciate.	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
22	Previsione di azioni che possano provocare disturbo, interferire con la capacità riproduttiva di specie, con le aree di alimentazione e di rifugio od ostacolare lo spostamento della fauna.	Nessuna, per quanto detto al punto 19.	-	-	-
23	Localizzazione in ambiti prossimi ad aree designate o protette dalla normativa nazionale.	No. Le varianti sono ampiamente esterne a zone di Rete Natura 2000	-	-	-
24	Localizzazione in ambiti ove i livelli di qualità ambientale stabiliti dalla normativa nazionale sono stati superati.	No.	-	-	-
Componente PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO e ARCHEOLOGICO					
25	Localizzazione in ambiti caratterizzati da alta qualità e/o vulnerabilità paesaggistica.	No. Le varianti esaminate non sono soggette a vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.	-	-	-

26	Previsione di azioni che possano modificare / interferire con i caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale di riferimento.	Le varianti prevedono interventi di edificazione su aree inedificate in contesti urbani o di frangia periurbana. L'eventuale necessità di verificare la salvaguardia dei valori paesaggistici sarà assunta in sede progettuale.	Probabilità: poco probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: nessuno. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹	0
27	Localizzazione in ambiti con presenza di emergenze architettoniche, storiche, culturali o di interesse archeologico.	No.	-	-	-
28	Localizzazione in ambiti importanti dal punto di vista turistico/ricreativo.	No. Stanti i contenuti delle varianti non si prevedono effetti diretti sul sistema turistico o ricreativo locale.	-	-	-
Componente INQUINANTI FISICI					
29	Previsione di azioni che possano provocare impatti su persone, strutture o altri ricettori sensibili a causa di rumore, vibrazioni, emissioni luminose, calore o radiazioni.	Nessuna.	-	-	-
30	Previsione di azioni che possano condurre alla realizzazione di strutture per l'immagazzinamento, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive tossiche, radioattive, cancerogene, mutagene).	Nessuna.	-	-	-
Componente SISTEMA SOCIOECONOMICO e INSEDIATIVO					
31	Localizzazione in ambiti geografici densamente popolati o con zone residenziali o destinate ad altri usi particolari (ospedali, scuole, luoghi di culto, servizi pubblici, discariche, cave).	No. Non si ravvisano in prossimità delle varianti zone destinate agli usi particolari citati.	-	-	-
32	Previsione di azioni che possano generare interferenze con un ambito geografico più ampio di quello di diretta competenza amministrativa.	Nessuna.	-	-	-
33	Previsione di azioni che possano provocare cambiamenti significativi a livello di traffico (stradale o altro).	No. Le varianti non comportano un incremento tale di residenti da incidere significativamente sui flussi veicolari attuali	Probabilità: probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: effetti cumulativi con il traffico locale. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo ☹	0
34	Previsione di azioni che possano determinare maggiore accessibilità all'area, aumentando le possibilità di sviluppo della stessa.	Le aree in variante sono già servite da viabilità comunale.	-	-	-

Componente POPOLAZIONE					
35	Previsione di azioni che possano influire significativamente sulle caratteristiche demografiche dell'area.	Le varianti, stanti le dimensioni delle trasformazioni previste e relativi abitanti insediabili non influiscono significativamente sui livelli demografici attuali.	Probabilità: poco probabile. Durata: a lungo termine. Reversibilità: irreversibile. Carattere cumulativo: no. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Non significativo 	0
36	Previsione di azioni che possano provocare una separazione fisica delle comunità già insediate.	Nessuna.	-	-	-
37	Previsione di azioni che possano influire significativamente sul mercato del lavoro e su quello immobiliare locale.	Le varianti prevedendo la possibilità di nuovi volumi residenziali possono influire sul mercato immobiliare locale.	Probabilità: bassa. Durata: medio termine. Reversibilità: reversibile. Carattere cumulativo: no. Natura transfrontaliera: no. Rischi per la salute: nessuno. Estensione: locale.	Positivo basso 	+1
38	Previsione di azioni che possano determinare pubblici conflitti tra i cittadini.	Nessuna.	-	-	-
39	Previsione di azioni che possano influire significativamente sulle caratteristiche del ciclo dei rifiuti.	No. Le eventuali nuove utenze insediate saranno servite dall'attuale sistema di raccolta, ampiamente in grado di far fronte a tale incremento.	-	-	-
Valutazione complessiva (somma)					0

La valutazione qualitativa complessiva delle varianti considerate (Varr. 31, 32, 33) conduce ad un giudizio di sostenibilità non negativo.

4.3.3. Valutazione quantitativa

Le scelte urbanistiche relative alle singole varianti, laddove sia prefigurabile la compromissione dello spazio agro-naturale (ovvero, consumo di risorse legate al consumo di suolo) dovranno, in sede esecutiva tener conto dell'adozione di misure di compensazione ambientale¹⁵.

4.3.3.1. I dati quantitativi della Variante

Si riportano i dati sulle volumetrie previste, il consumo di suolo e il carico antropico insediabile, con dettaglio per ciascuna variante puntuale e per l'intero territorio comunale.

Dimensionamento Variante n. 7 al Piano degli Interventi

Variante	Volume residenziale (mc)	Superficie produttiva (mq)	Consumo di suolo (mq)	Abitanti teorici insediabili (n)	Addetti teorici insediabili (n)
Variante 1	8.190	0	0	39	0
Variante 2	800	0	0	4	0
Variante 3	600	0	900	3	0
Variante 4	600	0	0	3	0
Variante 5	600	0	1.212	3	0
Variante 6	-480	0	0	-2	0
Variante 7	0	75	0	0	0
Variante 8	800	-136	0	4	0
Variante 9	600	0	0	3	0
Variante 10	260	0	0	1	0
Variante 11	392	0	423	2	0
Variante 12*	0	0	0	0	0
Variante 13	0	100	0	0	0
Variante 14*	0	0	0	0	0
Variante 15	0	2.450	0	0	2
Variante 16	0	0	0	0	0
Variante 17	-1.103	0	0	-5	0
Variante 18	594	0	594	3	0
Variante 19	180	0	0	1	0
Variante 20	0	0	0	0	0
Variante 21	240	0	0	1	0
Variante 22	550	0	0	0	0
Variante 23	3.245	0	0	15	0
Variante 24	870	-290	0	0	0
Variante 25	300	0	0	1	0
Variante 26*	0	0	0	0	0
Variante 27	-1.366	0	0	-7	0
Variante 28	-787	0	0	-4	0
Variante 29	150	0	0	1	0
Variante 30	600	0	0	1	0
Variante 31**	2.842	0	0	14	0
Variante 32**	17.589	0	17.589	84	0

¹⁵ Il concetto generale di **compensazione**, presente da molti anni negli studi di valutazione ambientale, è stato previsto per norma anche dal nuovo PTRC 2020 della Regione Veneto, soprattutto laddove la trasformazione compromette la risorsa naturale ed il valore ambientale ed agricolo del suolo oggetto di coltivazioni di pregio (Norme tecniche art. 7, comma 3, lett. d.).

Variante 33**	15.373	0	0	73	0
Variante 34	0	5.818	9.696	0	10
Variante 35	0	0	0	0	
Tot. Variante	51.639	8.017	30.414	230	12

* area riclassificata senza modifica possibilità edificatorie rispetto al PI vigente

** area decaduta e riconfermata in toto o parte

4.3.3.2. La valutazione della BTC

Le scelte urbanistiche relative alle singole varianti, laddove sia prefigurabile la potenziale compromissione dello spazio agro-naturale (consumo di risorse legate al consumo di suolo) dovranno, in sede esecutiva, tener conto dell'adozione di misure di compensazione ambientale.

In tal senso, un utile indicatore impiegabile, anche ai fini di monitoraggio delle trasformazioni, è l'**Indice di biopotenzialità (BTC)**. Trattasi di un indice ecologico-funzionale che consente di valutare il livello di complessità biologica di una determinata unità territoriale, che è strettamente correlato alle capacità omeostatiche (auto-equilibrio) e al flusso di energia metabolizzato per unità di superficie (Mcal/m²/anno). Il valore dell'indicatore è calcolato come somma del prodotto dei valori di BTC unitaria per classe d'uso del suolo, per la relativa estensione. Per i valori unitari si impiegano quelli riportati in studi specifici¹⁶, commisurati e tarati sull'effettivo stato ambientale delle superfici.

La compensazione funzionale della risorsa suolo sottratta, seppur non esaustiva dell'effettivo valore dello stesso, è ottenibile mediante la costituzione di superfici a verde in loco o in altre aree disponibili prossime agli ambiti di variante considerati. Tale verde assume intrinsecamente anche un valore di mitigazione, di arredo e qualificazione ambientale delle medesime.

Il Piano prevede in tal senso, all'art. 14 delle N.T.O., le seguenti disposizioni:

Art. 14 – Interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale

1. In recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche del P.A.T. e coerentemente alle indicazioni contenute nella V.A.S. gli interventi devono rispettare i seguenti indirizzi per la mitigazione ambientale con l'obiettivo di perseguire la riqualificazione paesaggistica del territorio e la riduzione degli impatti provocati dagli insediamenti, con particolare riferimento a quelli produttivi, e dagli elementi detrattori del paesaggio.

2. Nei nuovi insediamenti residenziali o produttivi almeno il 20% della superficie del lotto deve essere destinata a verde con la piantumazione di essenze arboree e arbustive tipiche della flora locale in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

Nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

- 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

Nelle zone produttive:

- 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

Quando la zona destinata a nuovi insediamenti sia in aderenza o comprenda elementi appartenenti alla rete ecologica definita dal PAT, le aree a verde dovranno essere preferibilmente localizzate lungo tali elementi prevedendone il raccordo. Adeguate soluzioni di continuità dovranno essere ricercate nel caso di spazi a verde pubblico limitrofi.

¹⁶ Ingegnoli V. "Fondamenti di ecologia del paesaggio", 1993 - CittàStudi Edizioni, Milano.

Considerati i valori dimensionali in gioco e le finalità delle aree in variante si ritiene plausibile adottare quali strutture guida del “nuovo verde” la **siepe mista** o la **macchia boscata**.

Esprimendo i singoli deficit di BTC in rapporto all’indice unitario di Btc attribuibile alle siepi miste, che si fissa cautelativamente a 2,0 Mcal/m²/anno, e quello attribuibile alle macchie boscate, che si fissa cautelativamente a 2,5 Mcal/m²/anno, si ottengono le superfici necessarie a raggiungere tale obiettivo.

$$\text{Sup. di compensazione a siepe} = \frac{BTC_{post} - BTC_{cante}}{btc(siepe)} = \frac{BTC_{post} - BTC_{cante}}{2,0}$$

$$\text{Sup. di compensazione a bosco} = \frac{BTC_{post} - BTC_{cante}}{btc(bosco)} = \frac{BTC_{post} - BTC_{cante}}{2,5}$$

È evidente che vi è la possibilità di adottare una strategia mista utilizzando entrambe le tipologie a verde. Le specie impiegabili, a garanzia di un corretto inserimento sul territorio, saranno quelle costituenti le categorie tipologiche del territorio (querco-carpineto planiziale, saliceti, ontanete).

4.3.3.3 Servizi ecosistemici


Il suolo, come già evidenziato in precedenza, rappresenta una risorsa sostanzialmente non rinnovabile che garantisce la funzionalità di Servizi Ecosistemici¹⁷, tra cui i più importanti ad esso associati sono quelli di seguito elencati¹⁸:

- **fertilità:** il ciclo dei nutrienti assicura fertilità al terreno e allo stesso tempo il rilascio di nutrienti necessari per la crescita delle piante;
- **filtro e riserva:** il suolo può funzionare da filtro nei confronti degli inquinanti e può immagazzinare grandi quantità d’acqua utile per le piante e per la mitigazione delle alluvioni;
- **strutturale:** i suoli rappresentano il supporto per le piante, gli animali e le infrastrutture;
- **regolazione del clima:** il suolo, oltre a rappresentare il più grande *sink* di carbonio, regola l’emissione di importanti gas serra (N₂O e CH₄);
- **conservazione della biodiversità:** i suoli sono un immenso serbatoio di biodiversità, rappresentando l’habitat per migliaia di specie in grado di impedire l’azione di parassiti o facilitare lo smaltimento dei rifiuti;
- **risorsa:** i suoli possono essere un importante fonte di approvvigionamento di materie prime.

¹⁷ Fonte ISPRA. I **Servizi Ecosistemici** (SE) sono definiti come i benefici (o contributi) che l’uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in:
- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell’erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).

¹⁸ Fonte ISPRA: <https://www.isprambiente.gov.it/attivita/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/definizioni>

I servizi ecosistemici del suolo



Fonte: C. Calzolari, F. Ungaro, A. Campeol, N. Filippi, M. Guermandi, F. Malucelli, N. Marchi, F. Staffilani, P. Tarocco "La valutazione dei servizi eco sistemici forniti dal suolo per la pianificazione del territorio" (2015)

Il consumo di suolo¹⁹, ovvero la sua trasformazione da naturale ad impermeabilizzato, comporta dunque una perdita irreversibile di valore ambientale in termini di servizi ecosistemici.

Nel Rapporto di ISPRA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - Edizione 2018", al contributo "26. Applicazione di metodologie di valutazione dei servizi ecosistemici del suolo nella Pianificazione urbanistica. Esperienze in Piemonte?" si rileva che al momento attuale le metodologie di valutazione dei Servizi Ecosistemici a scala comunale, e ancor di più al livello di dettaglio di singola area come quella interessata dall'intervento in oggetto, sebbene possano fornire un utile supporto conoscitivo, non siano ancora sufficientemente mature per essere correttamente utilizzate.

Sulla base di queste premesse, in attesa di contemplare maggiori possibilità di valutazione degli aspetti sopracitati su scala locale o per singoli interventi di trasformazione, sembra comunque ragionevole considerare che le scelte compiute dalla Variante n. 7, negli stralci di zone di trasformazione vigenti (varianti verdi), nell'applicazione del credito edilizio e nella ricognizione dei gradi di protezione di edifici tutelati, siano rispondenti a logiche generali di contenimento del consumo di suolo.

Viceversa, per le varianti puntuali che comprendono la possibilità di nuova trasformazione (a vario titolo) andrà prevista in sede esecutiva una forma di compensazione²⁰, come illustrata al par. 4.3.3.2, atta a riequilibrare, seppure **indirettamente e solo parzialmente**, la perdita di valore ambientale connessa al suolo sopracitata, con particolare riguardo ai seguenti servizi ecosistemici:

- **serbatoio di carbonio** (in grado di contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici). Il soprassuolo verde, a prescindere dalla tipologia di vegetazione presente, naturalmente "fissa" il carbonio nei tessuti legnosi;

¹⁹ Fonte ISPRA. Il **consumo di suolo** è la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). Si distingue tra consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile).

²⁰ L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", Art. 2, lettera l). **Compensazione ecologica**: interventi volti al ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, quali la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo o gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi".

- regolazione del microclima. Si evita la formazione di isole di calore contestuali all'edificazione per effetto dell'evapotraspirazione²¹ delle masse verdi e il contenimento dell'irraggiamento²², si mitiga il clima;
- regolazione del deflusso superficiale e capacità depurativa (effetto tampone). Le aree verdi fungono da "zone tampone" poiché intercettano l'eventuale trasporto solido per effetto del ruscellamento superficiale. Inoltre, le chiome della vegetazione intercettano l'acqua piovana riducendo l'effetto battente e allungando i tempi di caduta al suolo;
- regolazione dell'infiltrazione dell'acqua. Il terreno naturale inerbito aumenta notevolmente la capacità di ritenzione idrica del suolo.

4.3.4. Risposte assunte e monitoraggio

Nella tabella seguente sono riportati gli impatti relativi alle categorie di pressione unitamente alle risposte assunte dalla Variante al P.I., da dimensionare e attuare in fase successiva.

Categorie pressione	Impatti potenziali attesi	Risposte assunte nella Variante al P.I.	Indicazioni di monitoraggio
CONSUMI	Consumo di suolo Consumo di unità ecosistemiche	Compensazione della BTC sottratta nelle singole aree di variante attraverso l'adozione di verde di compensazione.	Indice di BTC per singola variante
EMISSIONI	Impermeabilizzazione del suolo	Invarianza idraulica delle singole aree di variante secondo modalità previste in sede esecutiva.	-
	Inquinamento luminoso	Adozione di tecniche di illuminazione a basso impatto, con corpi illuminanti rivolti verso il basso ai sensi della normativa vigente.	-
INGOMBRI	Volumi fuori terra degli edifici	Adozione di tecniche costruttive appropriate per tipologie architettoniche, forme, colori, finiture esterne ed ampio impiego di materiali naturali.	-
INTERFERENZE	Ampliamento della superficie edificata	Compensazione della BTC sottratta nelle singole aree di variante attraverso l'adozione di verde di compensazione.	Indice di BTC per singola variante

²¹ Il processo traspirativo delle piante assorbe calore. Un ettaro di vegetazione traspira 17.000 litri d'acqua in un giorno soleggiato d'estate

²² Gli alberi riducono drasticamente la riflessione del calore e la sua re-irradiazione ombreggiando gli edifici e le pavimentazioni (asfalto).

4.3.5. Coerenza tra obiettivi generali di sostenibilità e contenuti della Variante

Nella tabella seguente si identifica la coerenza tra gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale ed i contenuti della Variante n. 7 al P.I..

Questioni ambientali rilevanti e connesse con gli obiettivi di sostenibilità ambientale

COMPONENTE	QUESTIONI AMBIENTALI RILEVANTI	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	COERENZA CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 7 AL PI
Cambiamenti climatici	Aumento della desertificazione.	Limitare l'uso di combustibili fossili.	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'argomento.
	Riduzione del volume dei ghiacciai.	Aumentare l'efficienza energetica.	Parte delle singole varianti puntuali prevede intrinsecamente la riqualificazione energetica degli edifici a seguito di recupero e ristrutturazione a fini residenziali.
	Modificazione del carattere e regime delle precipitazioni.	Ridurre le emissioni di gas serra. Incrementare la quota di energia prodotta da fonte rinnovabile.	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'argomento. Tuttavia l'obbligo di adozione di pannelli fotovoltaici sulle coperture delle strutture edificate e/o ristrutturate va comunque nella direzione di contenere l'uso di combustibili fossili.
Atmosfera	Inquinamento in ambito urbano.	Ridurre le emissioni di sostanze nocive (in particolare CO, NOx, PM10)	La Variante 7 al PI non incide direttamente sul quadro emissivo urbano.
	Inquinamento da industria	Prevedere aree da destinare alla riforestazione per garantire un più ampio equilibrio ecologico (aumentare la capacità di assorbimento della CO ₂).	Nella Variante 7 al PI si prevede l'adozione di scelte progettuali rispondenti a criteri di risparmio energetico. È assunto il principio generale della compensazione a seguito di trasformazione, con creazione di aree verdi funzionalmente equivalenti alle superfici sottratte.
	Inquinamento indoor.	Verificare e migliorare la qualità dell'aria indoor.	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'argomento.
Risorse idriche	Pressione sullo stato quantitativo delle acque.	Preservare la disponibilità della risorsa idrica.	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'argomento.
	Criticità di bilancio idrico.	Creare bacini idrici da utilizzare come riserva idrica per i periodi di crisi e come bacini di laminazione delle piene nei momenti di piogge intense e fenomeni alluvionali.	
	Impoverimento della disponibilità di risorse idriche.	Tutelare le acque da fenomeni di inquinamento da scarichi industriali, civili e agrozootecnici.	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'argomento. Gli scarichi civili delle nuove unità abitative saranno gestiti e trattati a norma di legge.
Suolo e sottosuolo	Impermeabilizzazione dei suoli.	Limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e il deflusso delle acque.	Le singole varianti che prevedono trasformazione di suolo naturale saranno assoggettate a valutazione di compatibilità idraulica al fine di garantire il principio dell'invarianza. La Variante 7 al PI prevede il principio della compensazione funzionale del suolo sottratto, come espresso in precedenza, che contribuirà a bilanciare parte della perdita di valore ambientale connessa ai servizi ecosistemici imputabili al suolo.
	Rischio idrogeologico.	Porre attenzione alle aree sottoposte a rischio idrogeologico, a rischio valanghe, a rischio sismico.	Le varianti non interessano aree a rischio.
Natura e biodiversità	Frammentazione degli ecosistemi.	Creare corridoi ecologici.	La Variante 7 al PI non intacca elementi della rete ecologica comunale o siti della Rete Natura 2000.
	Peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protette.	Migliorare lo stato di conservazione degli habitat.	
	Perdita di biodiversità.	Tutelare le specie protette.	
Rifiuti	Produzione di rifiuti speciali.	Ridurre la produzione di rifiuti speciali (pericolosi e non).	La Variante 7 al PI non prevede la produzione di rifiuti speciali.
	Incremento della produzione di rifiuti urbani.	Ridurre la produzione di rifiuti urbani.	La Variante 7 al PI non prevede un significativo incremento nella produzione di rifiuti urbani.
Agenti fisici	Inquinamento acustico.	Ridurre il livello di inquinamento acustico.	La Variante 7 al PI non modifica i livelli attuali di inquinamento acustico.

	Inquinamento luminoso.	Frenare il costante aumento della brillantezza del cielo (inquinamento luminoso).	Le nuove emissioni luminose, connesse agli interventi di Variante, non risulteranno dissimili da quelle attuali e saranno comunque rispondenti ai limiti imposti dalla L.R. 17/2009.
	Radioattività e radon.	Ridurre il livello di radiazioni, ionizzanti e non.	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'argomento.
Rischio industriale	Presenza di impianti industriali a rischio di incidente rilevante.	Prevenire gli incidenti rilevanti negli impianti industriali.	I contenuti progettuali della Variante 7 al P.I. non hanno diretta attinenza con l'argomento.
		Adottare opportune misure per la gestione del rischio industriale.	

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In considerazione,

- ◆ della natura previsionale dello strumento urbanistico in esame (Piano degli Interventi);
- ◆ dei fini prevalenti per i quali è proposta la Variante n. 7 allo stesso:
 - rispondere, nei limiti della compatibilità con il PAT e del rispetto della normativa vigente, alle richieste e proposte pervenute da parte di cittadini successivamente all'entrata in vigore del Piano;
 - recepire la L.R. 14/2017 relativamente alle tematiche della riqualificazione edilizia ed ambientale e della riqualificazione urbana, applicate esclusivamente ad aree consolidate;

Non vengono in questa Variante affrontate tematiche relative al riassetto pianificatorio, limitando le modifiche ad interventi da normare e disciplinare puntualmente

- ◆ degli effetti potenziali attesi nelle singole aree di variante puntuale, che gravano unicamente sulle stesse e/o sul contesto immediatamente circostante;
- ◆ della verifica qualitativa di sostenibilità prefigurabile per ciascuna variante;
- ◆ delle indicazioni di compensazione funzionale da attuare nelle varianti che comportano trasformazione di suolo agronaturale, ai sensi dell'art. 14 delle norme di Piano;

si valuta che per la Variante n. 7 al P.I. in esame non si debbano attendere impatti negativi significativi.

Treviso, maggio 2024

Arch. Roberto Sartor



ALLEGATO

Soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è sottoposto, per il relativo parere di competenza, alle seguenti autorità ambientali:

PROVINCIA DI VICENZA

Palazzo Nievo Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ARPAV – DIPARTIMENTO DI VICENZA

Via L. Zamenhoh, 353 - 36100 VICENZA

PEC: dapvi@pec.arpav.it

REGIONE VENETO UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI VICENZA

Contrà Mure S. Rocco, 51 - 36100 VICENZA

PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40 - 36061 BASSANO

PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Piazza S. Fermo, 3a - 37121 VERONA

PEC: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA

Riva IV Novembre, 15 - 35013 CITTADELLA (PD)

PEC: consorzio Brenta@legalmail.it

ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

PEC: azienda@ats-pec.it

ETRA SPA

Via Grandi, 52 - 35010 VIGONZA (PD)

PEC: protocollo@pec.etraspa.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Cannaregio 4314 - 30121 VENEZIA

PEC: adbve.segreteria@legalmail.it

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

Borgo Bassano, 18 - 35013 CITTADELLA (PD)

PEC: consigliobacinobrenta@legalmailpa.it